
Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XXI
E
65
NAPOLI

XXI
E.
65.

RISTRETTO

DI FATTO E DI RAGIONE

CON SOMMARIO

Per la congregazione del giorno

11. agosto 1832.

COLLEZIONE

DELLE

SCRITTURE E SOMMARJ

Nella Celebre Causa

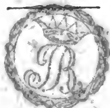
DI

FILIAZIONE E SUCCESSIONE

TRA

Cesarini e Torlonia

NEI NOMI EC.



CAPOLAGO
TIPOGRAFIA ELVETICA
1832.



Digitized by Google

IL TIPOGRAFO

Essendomi pervenuti alle mani due opuscoli pubblicati in Lugano pe' tipi del Ruggia, e Compagni, che contengono due Ristretti *a favore del Duca di Bracciano D. Marino Torlonia Padre Tutore, e Curatore del suo Figlio Primogenito Giulio, e Duchessa D. Anna Sforza Torlonia nei nomi ec. nella celebre causa, che si agita* in Roma *contro i medesimi dal* Pretendente *all' eredità del defonto Duca* D. Francesco Sforza Cesarini *avanti ad una Congre-*

Digitized by Google

gazione composta di cinque Giudici, cioè dei PRELATI LUOGOTENENTI DELL' A. C. *MANARI, PENTINI, E MARULLI e dei* DUE CONSIGLIERI AVVOCATI *SALVATORI, E ROBERTI, vi trovai delle cose, che, a mio credere, molto potevano interessare non solo la curiosità del pubblico, ma ben' anche la* classe legale, *per esservi trattate con molta sottigliezza, ed acume le massime, che riguardano la legislazione Romana, e quella degli altri*

Popoli sulla legittimità; *e perciò mi sorse desiderio di conoscere, se fossero state impresse nello stesso modo anche le Scritture fatte in difesa del* Pretendente; *ed essendomi assicurato, che queste non erano state rese fin' ora di pubblico diritto, amai farne ricerca, e mi riuscì di ottenerle. Stimai quindi far cosa gradevole a tutti di raccoglierle insieme coi respettivi Sommarj, ed unirvi ancora il primo sentimento esternato dal Tribunale colla emanazione dei* dubbj, *nei*

quali si opinò a favore del Duca Torlonia.

Mentre avevo compito questo lavoro, ed ero prossimo a pubblicarlo, mi giunse a notizia, che per la parte del Pretendente *suddetto si era fatta una replica alli riferiti dubbj dal Tribunale emanati; e perciò essendomi anche di questa provveduto, l'ho unita alle antecedenti, e tutte insieme si troveranno qui appresso, onde potrà conoscersi completamente la storia di questa causa,*

Google

e si vedranno sviluppate coi più sani principj coerenti alle leggi fondamentali della società umana, *le massime legali sull' interessante oggetto della* legittimità.

Per una migliore intelligenza, e per togliere ai Leggitori il fastidio di ricercare le diverse proposizioni, che ne furono fatte in Tribunale, vi ho aggiunto un' epilogo colla enunciativa delle pagine relative alli diversi ristretti, e sommarj, e spero, che ciascuno me ne avrà buon grado.

Digitized by Google

ECCELLENTISSIMA
CONGREGAZIONE CIVILE DELL'A. C.

COMPOSTA DI CINQUE GIUDICI

MONSIG. ILLMO, E RMO

MANARI
VICE-PRESIDENTE

ROMANA DI EREDITA

Per

L' ILLMO SIG. D. LORENZO SFORZA CESARINI

Contro

S. E. IL SIG. D. MARINO TORLONIA DUCA DI BRACCIANO,

E

D. ANNA SFORZA TORLONIA,

NON CHE

IL SIGNOR NICCOLA RATTI NELLE RESPETTIVE LORO RAPPRESENTANZE

Ristretto di Fatto, e di Ragione con Sommario.

Per la Congregazione del 11 Agosto 1832.

Digitized by Google

Illustrissimi e Reverendissimi Signori

1 Conosceva il Duca D. SALVATORE SFORZA CESARINI di avere un fratello, LORENZO, che vivea incognito sotto il nome di FILIPPO MONTANI, e quantunque il medesimo venisse escluso DI FATTO dal Patrimonio di sua famiglia sì libero, che gravato; nondimeno non era quieto del tutto l'animo di D. Salvatore: voleva, che tal Coerede si ritenesse com' escluso anche DI DIRITTO. Immaginò pertanto nel Settembre dell'anno 1831 una scrittura privata ripugnante, ed assurda, che neppur' egli sapeva con qual nome dovesse chiamare. Incominciò dal dirla *dichiarazione*, quindi patto *de non petendo*, poi *confessione*; in fine *contratto correspettivo* colla *rinuncia* di ogni qualunque lesione, e colla mistura dell' *Aquiliana stipulazione*. Così col *misce*

quantum satis fù sottoscritta dai due Fratelli questa novissima ricetta medico-legale (*Som. num.* 2.)

2 Nel Maggio di quest' anno l' anima di D. Salvatore volò alla vita beata, lasciando erede usufruttuaria la comune sorella D. Anna moglie del Duca di Bracciano D. Marino Torlonia, ed erede proprietario con varie sostituzioni fidecommissarie il figlio Primogenito della stessa sorella. Ecco si manifesta D. LORENZO, gitta il mantello di FILIPPO MONTANI, col quale per cinque lustri aveva ricoperto lo splendore della nobilissima sua prosapia, e nel prossimo Giugno si presenta in questo Tribunale, ed in pubblico UNICO RAMPOLLO DEI DUCHI SFORZA CESARINI. Non dubitando di sua origine, chiede la intera Eredità degli aviti Fidecommissi, e la metà del Patrimonio libero, che nel Febbrajo 1816 lasciò il comune Genitore *ab intestato* (*Somm. num.* 1.)

3 Ricorrono immantinente gli Eredi alla preparata mistura *Medico-Legale* per espellere dallo stomaco quel piccolo imbarazzo di D. LORENZO, e depositano questa ricetta negli atti accompagnata da numeroso, ed onorevole corteggio di prove testimoniali, che unite mirano a sostenere la mancanza di FIGLIAZIONE nell'attore (*Somm. num.* 2.). La eccezione ri-

guarda una causa *de statu hominis*, la quale, come ognun sa, *è pregiudiziale* alla causa contestata *de petitione haereditatis*. Fu dunque mestieri di promuovere altra istanza separata sull' articolo della FIGLIAZIONE d' onde ne discende, come conseguenza dalle sue premesse, la definizione della causa di Eredità, di Maggioraschi, di Onorificenze, di Frutti. Siccome questa causa si trova gia contestata, e dovrebbe discutersi nella odierna Congregazione, e siccome si trova pur contestata l' altra causa *pregiudiziale* tanto SULLA FIGLIAZIONE dell' attore, quanto SULLA NULLITA di quella scrittura (*Somm. num.* 3.); così l' ordine retto sulla regolare cognizione delle Cause richiede di sua natura, e per espressa disposizione di legge, *che si soprassieda nella presente causa sulla petizione di eredità fino all' esito dell' altra sulla Figliazione, e nullità di Scrittura*, del che ossequiosissimi vi supplichiamo.

4 In altra causa per ottenere questo Decreto si sarebbe tenuto un *contraditorio* di poche parole senza bisogno dello scritto, e molto meno dell' Avvocato; in questa, certi che ci verrà negata ogni verità la più evidente, incominciamo dal dimostrare ogni proposizione, quantunque la più comune. Appunto sulla causa *dei na-*

tali in rapporto alla causa *di successione* abbiamo nel corpo delle Decretali la istruzione, che il Pontefice ONORIO III. scrisse a LUDOVICO RE DEI FRANCESI, il quale desiderava forse decidere la causa *di successione* senz' aspettare, che si determinasse con cosa giudicata *la legittimità dei natali*. Quel buon Vicario di Cristo gli richiama alla mente l' ordine delle cognizioni, e senza li soliti riguardi, con evangelica ingenuità gli conchiude – *PATIENTER EXPECTES* –. Insisteva per la definizione della causa *di successione* non già un' uomo privato, ma UNA REGINA, della cui legittimità era questione. Anche le Regine sono chiamate a disputare della legittima loro Figliazione.

5. Questa istruzione di ONORIO fà parte della nostra legislazione, come riportata nel libro delle Decretali. Eccone le parole – *tuam non credimus* (cap. 3. de ordine cognitionum) *latere prudentiam, causam natalium Reginae Cypri ad examen nostrum* (*utpote quae ad forum Ecclesiasticum pertinet*) *esse delatam*: *Quia vero antequam natalium causa terminata esset dependentem ex illa successionis, causam incipere nihil aliud esset, quam diversis processibus intricare negotium, et confusione quadam iudicii ordinem perburbare*, ☞ *MANDAMUS*, *quatenus si forte*

ab ipsa Regina fueris super hac requisitus, *DONEC JAM DICTA CAUSA NATALIUM APOSTOLICO JUDICIO FINEM ACCEPERIT*, *PATIENTER DXPECTES* -, ed ivi la glossa - *quandoque quaestio civilis incidit*, *et praejudicat civili*, *et tunc de incidenti EST ANTEA COGNOSCENDUM, ET PRONUNCIANDUM* — *FAGNAN.* comment. nel medesimo cap. num. 12. - ivi - *secundo nota ibi dependentem ex illa suacessionis causam*, *quod si quaestio PRAEJUDICIALIS incidat in causa aliqua SUPERSEDENDUM EST IN CAUSA PRINCIPALI*, *DONEC IPSA PRAEJUDICIALIS QUAESTIO TERMINETUR*, *et est ratio*, *quia*, *probata quaestione praejudiciali*, *causa principalis illico est perempta* - ed il BARBOSA collectanea Doctorum in lib. 11. decret. nel medesimo capitolo num. 1. ivi - *haereditas quando petitur*, *et excipitur de illegitimitate*, *PRIUS EST DETERMINANDUM DE ILLEGITIMITATE.*

6 Ai precetti dei Papi ben corrispondono i Rescritti degl' Imperatori. Nel solo libro del Codice vi sono due titoli sù quest' oggetto, uno *de ordine judiciorum*, l' altro *de ordine cognitionum*. Abbiamo nel primo un Rescritto dell' Imperatore ANTONINO nella leg. 2. su di una specie

niente dissimile dalla nostra - *Si quaestio tibi GENERIS ab iis, quos fratres patrueles esse dicis, non fiat, adito Praeside Provinciae, et accepto familiae herciscundae judicio experire. Quod si de ea re quaestio erit, PRIUS DE NATIVITATIS VERITATE SECUNDUM JURIS FORMAM QUAERI, idem VIR CLARISSIMUS CURAE HABEBIT* - Abbiamo nel secondo un simile Decreto dell' Imperatore Alessando leg. 2 - ivi - *si de libertate, et haereditate controversia est, PRIUS AGI CAUSA LIBERTATIS DEBET; sed si de haereditate agatur, ORDINANDA PRIUS QUIDEM EST CAUSA LIBERTATIS* -, e con giurisprudenza sempre costante le altre leggi 3., e 6. del titolo istesso, ed in causa di adulterio in relazione alla causa principale *de statu* la legge *quoniam* 26. *ad leg. Juliam de adulteriis* - ivi - *Quoniam Alexandrum qui in crimen vocatur, etiam praescriptionem esse pollicitum eo nomine quod accusator uxorem, post depraehensum adulterum penes se habuisse debeatur, ET DE STATU SUO AGERE NUNC VELLE PERSPEXIMUS, ita ordo quaestionis dirimendus videtur, UT IN PRIMIS QUIDEM DE STATU ALEXANDRI QUAERATUR: ita ut, si liberum cum esses adhibita audientia,*

depraehenderis, praescriptionis ei objiciendae facias potestatem; sin vero eumdem esse servum cognoveris, remotis praescriptionis impedimentis, in adulterum crimen protinus debebis inquirere, ac si eum detectum in eo flagitio esse perspexeris poenam decernere, quam in adulterii crimen legum sanctio statuit. –

7 Dopo il Testo Canonico, e Cesareo si rende superflua l'autorità dei Dottori, nondimeno in questa causa prego di grazia, che abbiate la sofferenza di udirli. Anche in ciò si proceda con ordine, trattiamo appunto *de ordine cognitionum.* Incominciamo dalle Istituzioni. Udiamo VINNIO il primo *comment. in quatuor libros institutionum tit. de actionibus §. praejudiciales num.* 1. – ivi – *praejudiciales actiones sunt, QUIBUS INTER ALIQUOS AGITUR DE ALTERUTRIUS STATU, dum aut unus alterius statum oppugnans in eo aliquid juris sibi vindicat, aut alter adversus alterius oppugnationem STATUM SUUM SIBI DEFENDIT. Omnis autem status controversia, aut est de libertate, aut de ingenuitate, AUT DE JURE FAMILIAE; unde totidem quoque actionum praejudicialium genera; unum de libertate, in quo quaeritur, utrum quis liber sit, an servus; alterum de ingenuitate, in quo quaeritur, utrum quis*

libertus sit, an ingenuus; tertium de jure familiae, in quo quaeritur, UTRUM QUIS SIT FILIUS, AN NON SIT. Dicuntur hae ACTIONES PRAEJUDICIALES, et uno verbo praejudicia, ducto nomine ex eo quod aliis causis quandoque praejudicium afferant, aut QUIA HARUM JUDICIUM PRAECEDERE DEBEANT –, ed ivi ancora ZOESIO numero 44. – *hac praejudiciali actione quaeri poterit DE NATALIBUS, LEGITIMUS QUIS SIT FILIUS, AN ILLEGITIMUS, et spurius, nobilis, vel ignobilis, vasallus, et subditus feudo, vel non; item cum quis Monachus adseritur.*

8 Una, e sempre concorde si trova la Giurisprudenza pure degl' Interpreti nei commenti del Codice – *sed et quaestione bonorum proposita* (PEREZ. praelect. in Cod. de ordine judiciorum num. 3.) *si incidat QUAESTIO STATUS, qua quaeritur, an actor, vel reus servus sit, vel liber, VEL AN FILIUS, PRIUS COGNOSCENDUM EST DE STATU, quia ex hujus quaestionis decisione pendet alterius quaestionis decisio, quod procedit etiam in criminalibus, ita ut in concursu DE STATU, et crimine, puta adulterii, PRIUS DE STATU AGATUR, quia aliter puniuntur homines liberi, aliter servi* –, BRUNNE-

MANN. nel. med. tit. leg. 2. num. 1. e seg. - ivi - *mortuo patruo meo, ago contra alterius patrui liberos, ut HAEREDITATEM MECUM DIVIDANT, sed illi excipiunt, defunctum Patruum meum non esse, NEC ME ESSE DE COGNATIONE ILLA ET FAMILIA; haec quaestio, QUIA PRAEJUDICIATIS, PRIUS EST DECIDENDA, ANTEQUAM JUDICIUM FAMILIAE HERCISCUNDAE INSTITUATUR, nam praejudicialis quaestio est, AN SIM COGNATUS, QUAE PRIUS DECIDENDA; nam constitutus arbiter ad familiam herciscundam, si moveatur quaestio de proximitate, SIVE GENERE, de hac causa incidenter pronunciare non potest, NE PRAEJUDICIUM FIAT HAEREDITATI* -, e CARLEVAL. nel trattato de judiciis tit. 2. disp. 6. num. 8. - ivi - *procul dubio vero causa praejudicialis est illa, IN QUA TRACTUTUR DE STATU PERSONAE, nam de hac causa PRIUS ET ANTE OMNIA TRACTANDUM EST; item simili modo quaelibet aliae quaestiones, quae ex sui natura postulant, ut prius definiantur, PRAEJUDICIALES SUNT* -.

9 L' indole del giudizio di FIGLIAZIONE vuole di suo diritto, che si soprassieda nel giudizio di EREDITA'. Come si può

decidere dei beni liberi, e dei Fidecommessi, di Onorificenze, e di Gradi, se prima non siasi conosciuto, e deciso, che costa della legittima FIGLIAZIONE? Da questa causa dipende la giusta definizione dell' altra: per questa ragione nella *Romana seu Tuscanen.* fra il Conte Saverio Porti, e Luigi Polidori dinanzi l' Eminentissimo ISOAD nella Rota dei 31. Luglio 1827. nacque il Rescritto - DILATA USQUE AD EXITUM ALTERIUS CAUSAE -; perocchè si disputava sulla vendita di un fondo enfiteutico, riservato il consenso del Padrone diretto *per condizione.* Sembrava sciolto il contratto, perchè appunto mancava *la condizione*, e come sciolto fu sostenuto presso L' A. C. ALBERGHINI. Introdusse il Polidori giudizio contro il Padrone diretto per obligarlo a prestare il consenso: sebbene tale giudizio si fosse appena introdotto, e nell' altro vi fosse di già la prima sentenza; nondimeno rispose la S. Rota - DILATA USQUE AD EXITUM ALTERIUS CAUSAE -, avvegnachè dell' esito dell' una dipendeva la decisione dell' altra. Ed alla per fine per quest' istessa ragione nella Rota dei 23. Gennajo di quest' anno, sopra un credito *sociale* di Sc. 1247. sostenendosi *la necessità della Esibita dei libri*, fu risoluta la causa *pregiudiziale* dei libri, ed

☞ alla causa del credito si rispose - DILATA USQUE AD EXITUM ALTERIUS CAUSAE SUPER EXIBITIONE LIBRORUM - come dalla Decisione *Nullius seu Sublacen. exhibitionis librorum* 23. *Januarii* 1832. §. 3. *innanzi RUSPOLI* - ivi - *hodie in triplici litigantium concertatione de librorum exhibitione, deque Martini credito consentaneis disputationis* ☞ *formulis actum est. Quod ad hoc attinet judicium DIFFERRE PATRIBUS VISUM EST AD EXITUM USQUE CAUSAE SUPER EXHIBITIONE LIBRORUM* -.

10 La stessa massima legale è stata sempre ritenuta dal Supremo Tribunale della Segnatura, e specialmente nella celebre causa tra il Marchese Lorenzo Giustiniani di Genova, ed il ceto dei Creditori sul Patrimonio del Principe D. Vincenzo Giustiniani come risulta dalla decisione *Romana circumscriptionis*, *et Restitutionis in integrum* 28. *Luglio* 1831. *avanti Grossi*, *e nella Conservatoria dei* 9. *Settembre* 1831. *innanzi al medesimo* §. 13. - ivi - Quibus omnibus animadversis libenti animo Patres in sententia postremo pandita sese confirmarunt. Nam quantum aequum erat, ut concurrente actorum nullitate judicium super immissione *in genere* ad Bona Primogenialia Familiae Giustiniani remitteretur *ex integro* ad Ju-

Digitized by Google

dicem privativum; tantum justitiae consonum videbatur, *ut pendente hoc litigio suspenderetur judicium super* **immissione** *in specie. Reque vera nonne absurdum fuisset, et mostruosum. ut non quaesito prius in judicio immissionis* **in genere**, *num Primogenitura existat, num ea ex superventis causis perempta omnino fuerit, et extincta, disceptaretur de Bonis* **in specie** *ad illam quoquomodo pertinentibus, sicque causae principali, quae prae, judicialis est, praemitteretur judicium-quod illi pedissequum esse debet, et accessorium?* **ita unanimi voto disserunt** *Balduin in* §. *praejudiciales numer.* 1. *et* 2. *institut. de action. Cravett. cons.* 280. *num.* 1. *et* 2. *Natta cons.* 138. *numer.* 1. *tom.* 1. *Ancharan. cons.* 62. *numer.* 3. *Pacian de probat lib.* 1. *cap.* 58. *numer* 73 *Calvin. Lexicon. juridic. verbo praejudiciales actiones numer.* 1. *et seqq.* **et cum aliis pluribus allegatis optime** *Carleval. de judic. lib.* 1. *tit.* 2. *disput.* 6. *num.* 6. *et* 7.

Laonde etc.

Angelo Giansanti) Avv.
Girolamo Marini

SOMMARIO

Eccellentissima Congregazione Civile dell' A. C.

Composta di Cinque Giudici a forma della Circolare pubblicata dall' Eminentissimo Segretario di Stato li 11. Giugno 1832. e successivo Rescritto di SUA SANTITA' in data del giorno 12. mese suddetto.

Num. 1. Citazione presentata ad' istanza di D. Lorenzo Sforza Cesarini sulla petizione di Eredità.

Monsignor Illmo, e Rmo

MANARI

VICE-PRESIDENTE

Ad istanza dell' Illustrissimo Signor Don Lorenzo Sforza Cesarini figlio della Ch. Me. Duca Don Francesco, e di S. E. la Signora Duchessa D. Geltrude Conti Cesarini domiciliato Via del Sudario N. 47., rappresentato dal Signor Girolamo Marini Curiale Rotale.

S' intimi al Signor Antonio Pagnoncelli Procuratore di S. E. il Si-

gnor D. Marino Torlonia Duca di Bracciano, e D. Anna Sforza Torlonia di lui Consorte, il primo nella qualità di Tutore e Curatore di D. Giulio Torlonia di lui figlio Primogenito istituito Erede nel Testamento del defonto Duca D. Salvatore col vincolo di fidecommisso, e Primogenitura, e l' altra nella qualità di Erede Usufruttuaria costituita nel Testamento suddetto non che del Signor Niccola Ratti Esecutore Testamentario del prelodato Duca D. Salvatore Sforza Cesarini, qualmente sono stati ripetuti i Documenti prodotti negli atti avanti alla Congregazione civile dell' A. C. Secondo Turno sotto il giorno 13. corrente, dai quali risulta che l' Istante è figlio, ed Erede della ch. me. Duca D. Francesco Sforza Cesarini. Perciò si citi il medesimo a comparire innanzi all' Eccellentissima Congregazione suddetta nel giorno quì appiè destinato da Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Vice-Presidente per sentir dichiarare, che attesa la morte della ch. me. Duca D. Salvatore Cesarini avvenuta nel giorno 19 Maggio prossimo pas-

sato l'Istante è succeduto per disposizione dei Maggiori a tutti i Fidecommessi, Maggioraschi, e Primogeniture, diritti, privilegj, onorificenze, titoli, ed ogni altra qualunque prerogativa esistente nella Famiglia Cesarini, ed inoltre è succeduto alla metà de' Beni liberi della Famiglia medesima ovunque posti ed esistenti dall' epoca della morte del prelodato Duca Don Francesco avvenuta li 17. Febbraro 1816. quale metà di Beni liberi in quella circostanza venne spogliativamente occupata dall' ultimo Defonto D. Salvatore profittando della pupillare età dell' Istante, siccome verrà giustificato qualora ec. e perciò sentir ordinare, che l' Istante suddetto venga immesso al possesso di tutti i Fidecommessi, Maggioraschi, e Primogeniture, diritti, privilegj, onorificenze, titoli, ed ogni altra qualunque prerogativa spettante alla Famiglia Cesarini, e ad esso pervenuti per la seguita morte del Primogenito Duca D. Salvatore senza Successione, non che venga immesso al Possesso della metà di tutti i Beni liberi esistenti nella Famiglia medesima, e

lasciati al Defonto Duca D. Francesco Padre comune avuto riguardo al giorno dell' aperta successione, cioè al dì 17. Febbraro 1816. in fine venga dichiarato competere all' istante la restituzione dei frutti della metà dei suddetti Beni liberi indebitamente dal Defonto Duca D. Salvatore percepiti dal suddetto giorno 17. Febbsaro 1816. fino alla di lui morte, mentre per la riferita metà erano allo stesso Istante dovuti e per tutti gli accennati effetti vengano deputati uno o più Periti ad eseguire le opportune separazioni, e liquidazioni, rilasciando ogni necessario ed opportuno Mandato ed Ordine Esecutorio colla condanna dei Citati nel caso di opposizione a tutte le spese anche stragiudiziali salvo qualunque altro diritto, azione, e ragione all' Istante medesimo competente, non che di ampliare o modificare la presente istanza non astringendosi ec. non solo ec. ma ec. ed il Decreto ec. al suddetto giorno.

Ruggieri

Eseguita li 21. Giugno 1832.

Colla presente benchè privata Scrittura da valere però come pubblico, e giurato Istromento da stipolarsi anche a richiesta di una delle parti, il qui sottoscritto Filippo Montani di sua libera, e spontanea volontà, trovandosi in età maggiore, e per debito di coscienza, e perchè sempre apparisca la verità, dichiara e confessa non aver alcun titolo di filiazione, e non discendere affatto dalla ch. me. Duca D. Francesco Sforza Cesarini Padre del vivente Duca D. Salvatore, e conseguentemente riconoscere, e dichiara col presente Atto non potergli competere alcun diritto, e titolo sul di lui Patrimonio, ed Eredità, e per tal motivo rinuncia sollennemente, e desiste da qualunque pretensione petesse aver concepito sulla medesima protestandosi di non esser mai per affacciarla nel tratto successivo colla espressa clausola *de non petendo etc.* e colla stipolazione Aquiliana egualmente a qualunque azione ed eccezione anche di Lesione enorme ed enormissima; altrimenti vuol esser tenuto a tutti, e singoli

N. 2. Foglio prodotto per parte degli Avversarj unitamente ad altri documenti, coi quali si pretende sostenere, che il Cliente non sia Figlio legittimo della Ch. Me. Duca D. Francesco Cesarini.

danni, ed interessi, perchè così per patto ec. e non altrimenti ec.

In correspettività di questa veridica dichiarazione ed ingenua Confessione S. E. il Sig. Duca D. Salvatore Sforza Cesarini, sebbene in nessuna maniera obbligata per atto solamente di sua liberalità, e per commiserazione dell' attuale stato in cui trovasi il detto Sig. Filippo Montani mancando della necessaria sussistenza costituisce al medesimo un sussidio mensuale di Scudi dieci da incominciare il prossimo Mese di Ottober: e questi finchè vivrà la Duchsssa di lui madre, dalla quale il sudetto Filippo Montani ritira mensuali Scudi Sette. Mancandogli poi per la morte della medesima, allorché accaderá, l' attuale assegno dei mensuali Scudi Sette, vuol esser tenuto il prefato Duca D. Salvatore, come effettivamente si obbliga, ad un assegnamento mensile di Scudi Dieciotto. E per l' osservanza di tutte le cose qui sopra dichiarate promesse, e concordate ambe le Parti si obbligano nella più ampla forma delle leggi veglianti non solo in

questo, ma in ogni altro modo ec.
Fatto in doppio Originale da ritenersene uno per parte ec.
Roma questo dì 30. Settembre 1831.
Salvator Duca Sforza Cesarini mi obbligo a quanto sopra.
Antonio Maria Cagiano fui Testimonio.
F. Antonio Francesco Orioli fui Testimonio.
Reg. a Roma li 14. Luglio 1832. in due pag. senz' Apostille Vol. 204. Atti privati fog. 11. V. Cas. 7.
Vagnolini

N. 3. Giudizio istruito ad istanza dello stesso Cliente per far dichiarare la sua legittima figliazione, e la nullità del foglio sottoscritto li 30. Settembre 1831.

Eccellentissima
Congregazione Civile
dell' A. C.
Composta ec.

Monsig. Illmo, e Rmo

MANARI

Vice-Presidente

Ad istanza dell' Illustrissimo Sig. D. Lorenzo Sforza Cesarini figlio ec.
Si citano gl' infrascritti a comparire innanzi l' Eccellentissima Congregazione sudetta nel termine di giorni otto per sentir dichiarare

che l' Istante è figlio legittimo nato da legitimo matrimonio di S. E. la Sig. Duchessa D. Geltrude Conti Sforza Cesarini col fu Duca D. Francesco, e che il foglio del giorno 30. Settembre 1831. dai Citati prodotto in Atti reg. ec. è nullo per tutti gli effetti di ragione, e sulle predette cose venga interposto qualunque analogo, ed opportuno Decreto colla condanna di chi si opponesse a tutte le spese, salvi tutti i diritti, azioni, e ragioni all' Istante medesimo per qualsivoglia altro titolo e causa competenti.

Ruggieri

S. E. il Sig. D. Marino Torlonia Duca di Bracciano; e D. Anna Sforza Torlonia di lui Consorte nei nomi ec.

Sig. Niccola Ratti Esecutore Testamentario del Defonto Duca D. Salvatore Sforza Cesarini.

Eseguita li 25. Luglio 1832.

Digitized by Google

ECCELLENTISSIMA
CONGREGAZIONE CIVILE DELL'A. C.

COMPOSTA EC.

ROMANA DI FILIAZIONE

Per

L' ILLMO SIG. D. LORENZO SFORZA CESARINI

Contro

S. E. IL SIG. D. MARINO TORLONIA DUCA DI BRACCIANO

E SUA ECCELLENZA LA SIGNORA DUCHESSA

D. ANNA SFORZA TORLONIA,

NON CHE

IL SIGNOR NICCOLA RATTI NEI NOMI EC.

Ristretto di Fatto, e di Ragione con Sommario.

Per la Congregazione del giorno 13 Settembre 1832.

3

Digitized by Google

Illustrissimi e Reverendissimi Signori

---

1 Un FIGLIO, che, uscito appena dal ventre della Madre fù sottratto dai paterni lari, ove nacque, fatto adulto sostiene oggi dinnanzi all' Autosità del vostro Consesso l' inviolabile diritto de' suoi natali. Non poteva egli difendersi, allorquando trà li primi vagiti, e rosseggiante ancora del materno sangue era in balìa dell' arbitrio altrui. È nato della *DUCHESSA D. GELTRUDE* Sforza Cesarini *MOGLIE del Duca D. Francesco*, il quale seco lei COABITAVA, ed era ben ABILE al gran mistero della propria riproduzione. Ha dunque tal Figlio li TRE REQUISITI, che ove concorrano, inducono sempre la LEGITTIMA FILIAZIONE da non potersene dubitare giammai: IL MATRIMONIO della Madre, LA COABITAZIONE dei Conjugi, e nel Marito

L' ABILITA' di generare. Ecco in breve la causa gravissima, sù cui attendono dalla saggiezza vostra una giusta risoluzione i voti concordi del SOVRANO, e dei BUONI, li quali tutti per la inclinazione invincibile della natura si sentono spinti a sollevare l' oppresso, che giace. Se alla Filiazione non fossero congiunte la nobiltà, e la ricchezza, non avrebb' essa contradittori. Ma le spoglie opime, delle quali và decorata, ecitano contro il Fratello la unica Sorella D. ANNA moglie di D. Marino TORLONIA Duca di Bracciano. Quando però avremo noi dimostrato, PRIMO, che si verificanô IN FATTO questi trè Requisiti; SECONDO, chè non altro si desidera dalle LEGGI ROMANE a provare in giudizio *petitorio* la legittima *paternità*, sarà poi vostr' officio, SIGNORI, di resistere alle brighe, che ne avrete in gran copia, e ricondurre questo Giovane infelice alla Magione, d' onde fù involato Bambino, col dichiarare – *che l' Istante è figlio legittimo nato da legittimo matrimonio della Duchessa D. Geltrude Sforza Cesarini, col fù Duca D. Francesco* – aderendo all' istanza riportata in *Somm. num.* 28. –, siccome ossequiosissimi vi supplichiamo.

2. Niuna causa vi fù mai più semplice. IL MATRIMONIO è provato dalla fede pub-

blica del Parroco - *Somm. num.* 1.; rendono LA COABITAZIONE vera, indubitata, li Testimonj nostri, e li contrarj; fanno chiara mostra DELL' ABILITA' nel Marito li due figli D. ANNA, ed il defunto D. SALVATORE, della cui legittimità non v' ha controversia, e LE TANTE FEMMINE, che si fingono ascendere, e discendere per le scale segrete con adulterio continuato. Li Testimonj Torloniani addotti a persuadere, che il Duca D. Francesco seco conduceva Donne altrui, varie, e molte, tutti confermano, che non solamente fù egli ABILE all' esercizio di Venere, ma che n' era vigoroso, ardente, potentisssimo Campione.

3. La causa sarebbe finita; ma l' avvedimento dell' acutissimo contrario Scrittore ha letto già, che tutto era perduto, se li Difensori della Sorella avessero proseguito ad ammettere *la Filiazione in quantc alla Madre*, imperocchè, concessa la Madre, *laFiliazione legittima in quanto al Padre* diviene conseguenza necessaria, non essendosi negata *LA COABITATIONE*. Quì è, dove incomincia Egli con argutissimi ragionamenti a staccarsi dal basso suolo, e slanciarsi sublime sopra le nubi - *il Montani* (tal è il nome simulato, che fù imposto all' infante) *deve provare qualche cosa di più*;

esser' Egli L'INDIVIDUO che mise al mondo la Duchessa in quell' epoca. Egli deve identificare la sua persona – (§. 25. *contr. Ristr.*) Quindi sparge ovunque gravi dubbiezze sulla *identità* della persona, amplifica la facile sostituzione di altro putto, deride il segno *del filo col grossetto spaccato*, accusa li regolamenti dell'Arcispedale di S. Spirito, come imperfetti, descrive la vecchia Levatrice con grandi occhiali, enumera ad uno, ad uno altri cento sospetti, per insinuare nell' animo dei Giudici il veleno della incertezza.

4. Lascia, te ne priego gl' immensi spazj percorsi colla riscaldata immaginazione, vieni tra Noi, e ragioniamo sul FATTO. Questo è, che o voglia tu, o nol voglia, ti lega le ali. La Fazione dei Torloniani ha già conceduto, ed anche provato *colla produzione dei suoi documenti*, che il Figlio in quanto alla Madre si trova nel QUASI POSSESSO della Filiazione. Interroga l' Antesignano de' tuoi testimonj, il Segretario, ed Archivista del Palazzo Cesarini, ed udrai – *che la Duchessa aveva occultato al Marito la gravidanza, ed il parto, e che IL FIGLIO ADULTERINO STAVA IN CASA DI UNA CERTA CATERINA già stata balia del fù Duca D. Salvatore. Io non lo avea mai conosciuto di persona, quando quat-*

tro, *o cinque anni indietro non ricordandomi il tempo preciso*, *Monsignor Cagiano mi disse volermi raccomandare IL BASTARDO DELLA DUCHESSA per ottenergli qualche assegnamento dal Duca D. Salvatore. Disconvenendo troppo di parlare al figlio di cosa infarmante la Madre*, *gli risposi*; *che tutto quello*, *che avrei potuto fare*, *si era di somministrargli qualche piastra di quando in quando sotto altro titolo come si fece* (*contr. Somm. num.* 2. *lett. F.*) La medesima cantilena *SUL BASTARDO DELLA DUCHESSA D. GELTRUDE CESARINI* udrai ancora da tutti li seguaci (*contr. Somm. num.* 17. 18. 19. e 20. (Aggiungi gli alimenti a lui prestati - *DALLA DUCHESSA DI LUI MADRE*, *dalla quale il suddetto Signor Filippo Montani ritira mensuali scudi sette* - (*Somm. contr. num.* 23.) *ed avrai*, *che risulta il QUASI POSSESSO* di Filiazione in quanto alla Madre dalla stessa contraria *produzione.*

5 Tuttochè tali documenti siansi prodotti dai Contradittori, e per diritto non dubbio provino pienamente *contro l' inducente*, nondimeno proviamo ancor Noi direttamente, CHE la Duchessa incominciò dal pagare la Nutrice. - *mentre il deponente ritornava in casa colla Levatrice suddetta la medesima gli confidò*, *che il*

detto Bambino ERA FIGLIO DELLA SIG. DUCHESSA D. GELTRUDE CESARINI, quindi tanto esso Girolamo. quanto la Sig. Gaetana sua moglie se la intesero sempre per ciò che riguardava il Bambino, colla Sig. Caterina Margutti, la quale PER PARTE DELLA MADRE DEL BAMBINO medesimo gli pagava la rispettiva mensualità. Dopo slattato il detto Bambino, bramavano i Signori conjugi Leonardi di ritenerlo, avendogli posto una certa affezione, e perciò lo stesso Sig. Girolamo si recò personalmente AL PALAZZO CESARINI, E PARLO' ALLA SIGNORA DUCHESSA, CHE SAPEVA ESSER LA MADRE DELLO STESSO BAMBINO, richiedendogli, che gli permettesse di ritenerlo fino alli sette, o otto anni, cioè fino all' epoca che potesse ricevere un educazione in qualche Collegio; o Seminario – (*Somm. n.* 8.)

Proviamo ancora oltre il bisogno, CHE la Duchessa colle sue visite al figlio, e coi teneri amplessi materni confermò la PUBBLICA FAMA di esser questi suo figlio – *avendo abitato nel sudetto luogo, hanno avuto occasione di vedere SPESSISSIME VOLTE dell' anno 1809 in poi, che la Signora Caterina Margutti ritenendo in sua casa UN BAMBINO, che si diceva FIGLIO DELLA SI-*

GNORA DUCHESSA D. GELTRUDE CESARINI, LA MEDESIMA SIGNORA DUCHESSA si fermava frequentemenie colla sua Carrozza alla porta della sudetta Signora Margutti abitante in Via del Sudario Num. 47, e la predetta Signora Caterina portava allora in istrada QUEL BAMBINO da essa ritenuto, chiamato Pippetto. Il mesimo vedendo la Signora Duchessa si rallegrava, e diveniva acceso in viso, e la Signora Duchessa SE LO STRINGEVA AL SENO, E LO BACIAVA CON UN TRASPORTO SINGOLARE, cosicchè ***PER PUBBLICA VOCE, E FAMA*** *si diceva, che il medesimo fanciullo ERA FIGLIO DELLA NOMINATA SIGNORA DUCHESSA, e che la medesima pagava un assegnamento mensile alla Margutti per mantenerlo. Depongono inoltre di aver veduto per due o tre volte, che la Sig. Duchessa Cesarini, essendo discesa dalla carozza andava a visitare il detto Bambino in casa della nominata Margutti - Somm. n. 9. -*, ed alla perfine proviamo, CHE la Duchessa oltre l'assegnamento mensile di scudi CINQUE, e poi SETTE il provvedeva DI VESTIMEMTA eziandio - *fui incombenzato DALLA SIGNORA DUCHESSA di fare alcuni lavori per un*

ragazzo di due in tre anni, *CHE SI RITENEVA IN CASA DALLA SIG. CATERINA MARGUTTI*, *vicino al Sudario*, *ed esso per eseguire gli ordini ricevuti si recava a prendergli le misure*, *e gli fece diversi lavori in varie epoche*, *QUALI GLI FURONO PAGATI DALLA MEDESIMA SIGNORA DUCHESSA dopo avergliene presentato il conto* - *Somm. num.* 14.

6. Come nei fondi rustici, ed urbani si distingue *il possesso* dalla *proprietà*, così nella Filiazione, come distinguiamo in ogni giudizio il *possessorio* dal *petitorio*, così nella Filiazione; come alla perfine chi possiede non è obbligato a provare, così nella Filiazione; *MASCARD. de probat. vol.* 2 *conclus.* 798 *num.* 10. *e seg.* - ivi - sexto amplianda est, ut adeo „ vera sit conclusio, ut ille tractatus con„ stituat illum talem tractatum IN QUASI „ POSSESSIONE FILIATIONIS, et funda„ tam dicatur habere intentionem, *ut tam*„ *quam filius admittatur*, *nisi contrarium* „ *probetur*, quod si quis tractavit quem „ ut filium suum, *etiamsì nulla verba in*„ *tervenerint*, constituit eum IN QUASI „ POSSESSIONE FILIATIONIS, quod usque „ eo verum est, *ut transferat onus pro*„ *bandi in adversarium* - *FAGNAN. in* „ 4 *Lib. Decretal qui filii sint legittimi o*„ *lator. num.* 7. - ivi - Ex quibus juribus

„ constat, existentem in possessione liber-
„ tatis, servitutis, vel alterius similis qua-
„ litatis, sive agat, sive conveniatur,
„ NON TENERI PROBARE, se fuisse in
„ hac quasi possessione ab origine nativi-
„ tatis, quia cum apte potuerit nasci li-
„ ber, aut servus, et nunc absque dolo
„ reperiatur IN QUASI POSSESSIONE *hu-*
„ *jusmodi qualitatis*, *LIBERATUR AB*
„ *ONORE PROBANDI*, illudque transfert
„ in adversarium - *PARIS elucubrat. di-*
„ *vers. lib.* 14 *tit.* 17 *de brobat. num.* 343.
„ - ibi - Ex jam dictis praesumptionibus,
„ et conjecturis arguitur filiatio, in praxi
„ vero ad faciendam probationem fabri-
„ candus erit articulus qualiter N. reperia-
„ tur IN QUASI POSSESSIONE FILIATIO-
„ NIS, QUO PROBATO, TRANSFERTUR
„ ONUS PROBANDI CONTRARIUM IN AD-
„ VERSARIUM - *LUPO de illegit. et de*
natal. restituen. com. 2 §. 3 *num.* 28 *in*
fin. - ivi - Tractatus iste filiationis, in
„ quo quasi possessio satis operatur, *ut is*
„ *relevetur ab onore probandi* -

7 E la *S. ROTA innanzi Coccino decis.* 1369.
num. 1. - dubium disputatur ad effe-
„ ctum videndi, cui incumbat onus pro-
„ bandi. Nam si DD. Pallavicini sunt in
„ ista quasi possessione, *onus probandi*
„ *contrarium incumbit adversariis DD.*
„ *Marchionibus de Rangonibus* -, innanzi
„ MERLINO decis. 488 num. 10 - ivi -

„ quarta demum, et caeteris validior prae-
„ sumptio deducitur ex tractatu, educatio-
„ ne, nominatione ejusdem Petri erga Fa-
„ britium, qui solum actus erga filios exer-
„ ceri solent, ideo filiationem probant, et
„ constituunt IN QUASI POSSESSIONE –,
„ ed in caso di legittima Filiazione *nella*
„ *Auximana immissionis* 3. *Giugno* 1729.
„ §. 4. *innanzi RATTO* – ivi – ac pro-
„ pterea, quemadmodum ex his omnibus
„ tractatibus, et recognitionibus Joannes
„ Carolus dicitur constitutus IN QUASI
„ POSSESIONE verae, ac legitimae filiatio-
„ nis, ita idem Joannes Carolus non tene-
„ tur adducere ulteriores justificationes ad
„ evincendam suam filiationem –, *e nella*
Romana fideicommissorum 7. *Maggio*
1736. §. 5. *innanzi CRESCENZI* – ivi –
„ quin immo cum Joannes Petrus semper
„ fuerit IN QUASI POSSESSIONE suae le-
„ gittimae filiationis, moderni actores mul-
„ to minus gravantur onere probandi, il-
„ lum fuisse conceptum, atque in lucem
„ proditum constante matrimonio, SED TO-
„ TUM ONUS REFUNDITUR IN PARTEM
„ ASSERENTEM CONTRARIUM – e nella
„ Romana filiationis de Comparinis 13 Ju-
„ nii 1757 §. 9. cor. STADION – ivi –
„ tanti enim vero fit communis hominum
„ reputatio QUOAD FILIATIOMEM RE-
„ SPECTU UNIUS, ALTERIUSVE, ut re-
„ putatum ita filium constituat IN QUASI

„ POSSESSIONE verae naturalis filiationis,
„ DONEC COMTRARIUM PROBETUR –.

8. Stiamo dunque alle regole. Non imitiamo gli *Aereo-Nauti*. Chi deve provare? Forse noi, che siamo *nel quasi possesso* della materna Filiazione, o gli Avversari, che la negano? *Ma il Bambino poteva esser cambiato*, essi soggiungono? e noi loro rispondiamo, PROVATELO, perchè A POSSE, AD ESSE, NON TENET ILLATIO.

9 Sta però in fatto, che realmente non fu cambiato, e Noi di buon grado ci accingiamo' a quella prova, cui niuna legge ci astringe. Le due Cameriere della Duchessa (*contr. Som. num.* 7. *e* 8.) narrano le varie scene del parto, ed assicurano che PER ORDINE DELLA DUCHESSA fu chiamata *Caterina Margutti*, cui consegnarono tutto ciò, che n' era venuto – *la Signora Duchessa MI ORDINO' di mandare a chiamare per mezzo dello stesso mio Padre CATERINA MARGUTTI* e così *feci. La stessa Sig. Duchessa avendo poi secondato, il Bambino fu da Teresa involtato in alcuni, panni e col mezzo della Rota CONSEGNATO A CATERINA MARGUTTI la quale già era venuta alla chiamata* – (*Somm. contr. num. num.* 7., *ed* 8.) La Margutti portò *l' involto* in Casa del-

la Levatrice *GIOVANNA* già prevenuta *DALLA STESSA DUCHESSA*) contr. sommar. num. 14. (, e la *GIOVANNA* dopo nettatolo il consegnò ai Ministri di S. Spirito, postovi *un grossetto spaccato per segno - Rammenta, che un giorno improvvisamente si recò alla di loro casa la detta CATERINA MARGUTTI tutta affannata, e riscaldata portando UN INVOLTO, che posò sopra un tavolino, e questo aperto si vide contenere UN BAMBINO MASCHIO, che non era stato neppure custodito e la stessa Margutti disse, esserè stato partorito pochi momenti avanti DALLA DUCHESSA D. GELTRUDE CESARINI, dal di cui Palazzo essa direttamente veniva. La stessa testificante unitamente alla Madre lo custodirono, secondo porta la loro professione, e dopo ciò la Margutti disse, che per ordine della Signora Duchessa dovëa portarlo a S. Spirito ponendogli L'OPPORTUNO CONTRASEGNO PER RICONOSCERLO, e ritirarlo al più presto possibile, incaricando intanto la Madre della testificante di ritrovargli una balia. Difatti IN ESECUZIONE DI TALI ORDINI GLI POSE UN FILO BIANCO CON UN GROSSETTO SPACCATO al collo, siccome avea costume di fare, quando poneà i contrasegni, e di poi*

fu fasciato, e così trasportato a S. Spirito ove fu battezzato. Quindi si diede cura di ritrovare una balia, che rinvenne nella persona della Signora Gaetana Moglie del Signor Girolamo Leonardi, che era puerpera - Somm. num. 7.

10 Proseguiamo il viaggio. Da S. Spirito fu consegnato ai Conjugi LEONARDI per suggerimento della Levatrice, li quali dopo slattato ve lo ricondussero - *dalla Levatrice GIOVANNA Moggi detta la Gismonda gli venne progettato di prendere una creatura figlia di persona DI ALTO RANGO, che era stata trasportata a S. Spirito, al che avendo i suddetti conjugi acconsentito, IL SIGNOR GIROLAMO UNITAMENTE ALLA* ☞ *LEVATRICE si portò all' Ospedale di S. Spirito nel locale del baliatico, ed essendogli state fatte vedere varie creature, la suddetta Levatrice indicò un bamdino maschio*, CHE RICONOBBE ☞ AL CONTRASEGNO DA ESSA POSTOGLI - *Somm. num.* 8. Confermano la verità di ogni narrazione i Libri pubblici di S. Spirito, nei quali si legge l' ultima consegna - *alla propria madre* SIGNORA GELTRUDE CONTI, *e per essa al Sig. Luigi Margutti - Somm. num.* 3.

11 Due sospetti si vogliono addurre contro la ingenuità di questi racconti; PRIMO, che alla Margutti fu consegnato il Bam-

bino *senza contrasegno Somm. num.* 7. SECONDO, che il segno del filo bianco *col grossetto spaccato* era comune, e poteva confondersi. La risposta è facilissima. In quanto alla Margutti non si dopone alcun segno, come non si doveva mettere alcun segno ai figli, che si danno alle Balie di *Monte Porzio*, *di Palestrina*, *di Zagarolo* ec. Sono queste Femmine le fide custodi dei fanciulli, come gli eredi fiduciari nella volontà dei defunti. Sarebbe inutile poi qualunque segno, volendosi effettuare la permuta la quale costituirebbe un delitto *senza causa* anzi dirò pure *senza gusto*, poiche si apporrebbe facilmente l'identifico segno al fanciullo permutato. Chi adunque volesse assicurarsi della *impermutabilità*, dovrebbe apporre, non un segno qualunqne, ma UNA MARCA inerente al corpo da non potersi trasferire, col tagliargli, per esempio, *le orecchie*, come alle *Pecore*, o coll'imprimergli *un segno col fuoco*, come ai *Cavalli*, ed anche simili contrasegni potrebbero esser forse imitati, per lo che tali sospetti sono di natura loro incredibili, ed in diritto non si ricevono senza la prova. I delitti non si presumono mai, ma bisogna provarli, CARD. DE LUCA *de fideicomm. disc.* 198. *num.* 12. - *ivi - cum suppositio personae importet* GRAVISSIMUM FALSI-

TATIS DELICTUM *in dubio* NON PRAESUMENDUM e la S. ROTA *nella citata Romana filiationis de Comparinis* 13 *Giugno* 1757 §. 6. *innanzi* STADION - ivi - *Is quippe est favore possessoris proficuus effectus possessionis*, UT DEBEAT ADVERSARIUS EVINCERE *idem ipse defectum tituli, quam etiam probandi obligationem induxit communis in Judiciis regula, quod ad actorem pertineat intentionis suae fundamentum rigide constabilire ad vulgata etc.* EOQUE MAGIS IN SPECIE, IN QUA OPPONITUR DEFECTUS FILIATIONIS SUB OBTENTU PRAETENSAE PARTUS SUPPOSITIONIS, *adeoque appingitur qualitas deflectens* AD CRIMEN, *ac propterea non admittenda* SINE LEGITIMA PER OPPOSITOREM CONFICIENDA PROBATIONE -.

12 In quanto a S. Spirito debbe provarsi NON GIA, che potevano esservi, MA che vi erano dei segni consimili al collo di altri putti MASCHI, portati NEL GIORNO MEDESIMO. In S. Spirito vi sono i libri. Noi abbiamo estratto il Certificato pel nostro, gli avversarj lo estraggano pel putto, che poteva sostituirsi. Immaginazioni. Chimere. Ma quando anche provassero due, tre, quattro, e cento **fanciulli MASCHI portati a S. Spirito col segno medesimo in quel medesimo giorno, non pertanto potrebbero confon-**

fidersi mai. il segno *del grossetto spaccato* è sicuramente il più certo, e si distingue ancora tra centomila grossetti, che siansi *a' caso spaccati.* Tralascio di osservare, che li grossetti sono varj, e molti, secondo li varj, e molti Pontefici sotto il cui Regime furono coniati. Suppongo che tutti abbiano una forma, nondimeno siccome sono innumerabili le linee diverse, che possono ritirarsi tra li varj punti *della periferia*, così pure innumerevoli sono le diverse sezioni di ogni qualunque corpo circolare. Una sezione si distingue sempre dall' altra, d'onde niun segno può mai *coincidere* coll' altro. Tagliate, non l'argento, od altro duro metallo ma un circolo di fragile carta. Fate a sorte mille tagli in mille grossetti di carta, quantunque senza impressione dello stemma, e senza lo scritto, pure non trovesete giammai, che uno coll' altro combaci. Quando adunque si porta a S. Spirito *l'altra parte del grossetto spaccato*, se corrisponde, la dimostrazione *della identità* non ammette dubbiezza; imperciocchè la parte tagliata non potrebbe riunirsi giammai con altra parte non sua. Non coinciderebbe, anzi non potrebbe coincidere colla periferia, da cui non fu divisa, non vi potrebb' essere *il tutto*, non potendovi essere la riunione in parti diverse tra loro; se non corrisponde, il Putto non può, ne deve consegnarsi, nè

si consegna. *Ma poteva togliersi quel segno dal Bambino della Duchessa, e mettersi ad un altro.* Questo è UN DELITTO, il ripeto, provatelo; e quantunque non fosse delitto, non potete negarmi, che sia UN FATTO; li fatti non si presumono, ma debbonsi dimostrare.

13 Dopo ciò parmi vedervi già persuasi abbastanza, intorno, *alla Filiazione Materna*, ed ormai vi sarà forse più grato, che io vi discorra del PADRE. Se la MADRE fosse *libera*, allora sì, che la ricerca del *Padre* si renderebbe molto ardua, e dirò quasi impossibile. La natura non ha posto ai figli la marca, che distingua li Padri. Quindi da tempi li più antichi, che superano la memoria degli Uomini, fu stabilito *per Padre* presso tutte le Nazioni la persona del marito. *Sono figlio di tua moglie, che teco coabitava, quando io nacqui, dunque sei mio padre.* Questo è l'argomento, che ha sempre governato, e governa tutti li popoli, e le successioni - IL MATRIMONIO -. Poste le nozze, tutti li figli sono legittimi, e non più sono dubbj gli eredi - *Natura siquidem* (auth. naturalium §. natura tit. quibus modis) *ab initio dum de filiorum procreatione sanciret, scriptis nondum positis legibus, omnes similiter quidem liberos, similiter autem produxit ingenuos*; *Primis nam-*

☞ *que parentibus primi filii similiter qui-*
☞ *dem liberi similiter autem legitimi a na-*
☞ *tura fiebant; bella vero, et lites, atque*
☞ *libidines, et concupiscentiae causam de-*
posuerunt ad aliud schema. Servitutem nempe invenit bellum; naturales autem castitatis casus, lex autem rursus hujusmodi delicta curans libertatem Servis molita est, et multum de his tractavit, modus introducens dena millia. Imperatores vero constitutiones aperuerunt iis, quae non recte facta sunt, ad jus legitimum vias, quod non transitorie neque nos sancimus, neque subjectos hanc legem negligenter audire praecipimus. Le-
☞ *gitimi siquidem successores procedunt*
☞ *hominibus ex nuptiis, quas contrahunt.*
☞ *Quapropter, nuptiis procedentibus, ex*
☞ *ipso sunt successiones certae. Legitimum*
☞ *siquidem jus sic se habet.* –

14. **A provare pertanto la Paternità anche in giudizio** *petitorio* **trà li molti argomenti, dei quali sono pienissimi li nostri volumi, il primo, ed il più forte si è** *il matrimonio.* **Quando sianvi le prove del** *matrimonio*, **e della** *coabitazione*, **la intenzione dell' attore non abbisogna di altro** – PACION. *tractat. de* PROBATIONIBUS *lib.* 2. *cap.* 6. *num.* 24, *et* 25 – ivi – *dicitur* PROPRIETATEM FILIATIONIS PROBARI, **quando probatur,**
„ **matrimonium fuisse contractum inter**

Digitized by Google

„ tales, et ex illis viventibus in figura
„ matrimonii fuisse in domo natum Ti-
„ tium, vicinis scientibus, quae proba-
„ tio, cum respiciat veritatem matrimo-
„ nii, RESPICIT ETIAM PROPRIETA-
„ TEM FILIATIONIS, QUAE PRAEVA-
„ LET IPSI POSSESSIONI -, MASCARD.
DE PROBAT. *cap.* 778. *num.* 9. *Sabell.*
in verb. filiatio n. 18., *Barbati Orazio*
de fideicomm. major. et primogenit. part.
1. *cap. num.* 3. -ivi- natus ex uxore si-
„ mul cum marito continue stante EX
„ EO PRAESUMITUR FILIUS MARITI
„ non vero alterius, ut notant OMNES,
„ et conjecturam praedictam non tantum
„ constituere solam quasi possessionem
„ filiationis *in possessorio*, verum con-
„ stituere etiam PROPRIETATEM IN
„ PETITORIO - *Begnudel Bibliot. juris*
§. *filiatio vers. extende in tantum* - ivi -
„ qui probat, natum, constante matri-
„ monio, et quod simul vivebant Mari-
„ tus et Uxor, *dicitur probare* IN PETI-
„ TORIO - ed altri moltissimi, che sa-
ranno riferiti *nel* §. 22 *e seguenti* a suo
luogo.

15 Ecco a tortura l'ingegno. Il *Pater* di Pao-
lo, ed il *Filium* di Ulpiano (esclama in
ogni luogo il Sostenitore dottissimo della
illegittimità) non altro presentano, che
una presunzione, la quale cede sempre
alla luce della verità. Questa presunzione

Digitized by Google

(prosiegue) non è già *juris et de jure*, che non soffra di esser esclusa, ma è semplicemente *juris*, che ammette la prova in contrario. Nel discendere a tal prova imprende a pingere con vivi colori *l' avvenenza non ordinaria* della Dama, idolatrata da mille amatori, quale Armida del TASSO nel campo di Goffredo; Carlo MARCHAL è dipinto pur Egli *di vago aspetto*. Agli amori succede la scena tragica della gravidanza occultata, la disperazione della puerpera nel parto, le furie del Drudo, *le pistole*, le minaccie, la perduta ragione, l' Orlando dell' ARIOSTO. La scena è tutta mutata. Non più amori, non bellezze, non più Ganimedi. La Dama cessa di essere *attrice*, diviene *suggeritrice*, dichiara, che il figlio è illegittimo. Se avesse dichiarato, che il figlio è legittimo, avreste udita la infamia della Dama senza confini: ma perchè ella milita a favore della illegittimità contro le leggi civili, e di natura, è già fatta *penitente*, piange il suo fallo, e lo ammenda *nella sua solitudine* (contr. Ristret. §. 14.) Chi non vedrebbe in Lei una Maddalena contrita in umida spelonca? Tutti però conosciamo, che la Duchessa stà in magnifico Palagio, non sola, ma in compagnia, non saprei dire, se del *Bertone*, o dell' occulto marito: egli è per altro indubitato, che la

compagnia di quest' anfibio, è a tal *Penitente* da molti anni assai gradita. *Somnum*, 21 e 22.

46 Ammiro lo ingegno dello Scrittore; colle iperboli sostiene di aver prove, dove non ha che indizj, e per *commodo di Difesa* fà giganteggiare i Pigmei. Ma i belli Romanzi non giovano, e la eloquenza pure dell' Oratore vien meno, quando la causa è cattiva. Nella sua parte si stà male in fatto, e peggio ancora in dritto; ond' è obligato di ricorrere alla giurisprudenza FRANCESE, e tuttochè sia Giureconsulto profondo, ed esattissimo Ragionatore, fà nondimeno crudo scempio della Legislazione ROMANA, riportata le dottrine à brani, rotti membri di Decisioni, Teorie ripugnanti frà loro, colle favorevoli le contrarie ancora.

„ *Pien tutto il campo è di spezzate lance,*
„ *Di rotti scudi, e di troncato arnese,*
„ . . . .
„ *Giace il nemico appo il nemico, e spesso*
„ *Sul morto il vivo, il vincitor sul vinto;*

Ingegnosissimo, com' è, tenta una RIVOLUZIONE nei sudditi di Giustiniano. Io però nella tenuità mia, sostenuto dalla bontà della causa, verrò dimostrando rozzamente, che la Giurisprudenza ROMANA ammette sì la prova contro la

presunzione della Legge, ma questa prova deve risultare nel Marito DALLA IMPOSSIBILITA' di conoscere la Moglie carnalmente, SIA per assenza, SIA per morbo, SIA per carcerazione, SIA per debolezza, SIA per frigidità, SIA per amputazione, SIA per ALTRA CAUSA, vale á dire PER ALTRO IMPEDIMENTO DI SIMILE NATURA; verrò pure dimostrando all' opposto, che allora soltanto si prova la illegittimità, quando si può convincere UN IMPEDIMENTO nel Marito: passerò di poi alla legislazione FRANCESE per abbondanza, e farò manifesto, che la occultazione della gravidanza, e della nascita formò UNA INNOVAZIONE del dritto Cesareo, e che questa INNOVAZIONE non somministrava già una prova, ma solo produceva nel Marito la facoltà di provare - *non èsser egli il Padre*, - la quale facoltà non avrebbe egli avuta, se non si fosse supposto, che la gravidanza, e la nascita gli fossero state nascoste; aggiugnerò in fine, che neppure secondo la giurisprudenza *FRANCESE* si potrebbe escludere la *Paternità* nel caso, di cui trattiamo, imperocchè *il divorzio di consenso* si riduce ad un fantasma, ed il Duca non cessò mai di essere un buon Marito. Accordatemi, ve ne prego, la

vostra sofferenza, e mi troverete in ogni promessa fermissimo.

17 Incomincia *ULPIANO* dal definire il figlio – *Filium eum definimus* (leg. 6. ff. de his qui sui ec.) *qui ex Viro, et Uxore ejus nascitur.* – Se non vi fosse alcuna eccezione, la regola sarebbe compita, ma questa regola è una presunzione civile, che non resiste alla prova in contrario. Viene perciò quel Maestro di Giurisprudenza, lo stesso *ULPIANO*, a determinare la qualità delle prove, che si possono ammettere, Udiamolo. – *Sed si fingamus abfuisse maritum* (*verbi gratia*) *per decennium, reversum, anniculum invenisse in domo sua, placet Nobis Juliani sententia, hunc non esse Mariti filium.* – Stabilisce adunque per prima eccezione alla regola generale *L'IMPEDIMENTO* dell'assenza. Avverte però che non devono riceversi affatto, e neppure soffrirsi le nenie di quel Marito, *che dopo aver COABITATO colla Moglie* asserisce di non averla mai conosciuta, e ricusa il Figlio, che dichiara non suo – *non tam ferendum, Julianus ait, Eum; qui cum uxore sua assidue moratus, nolit Filium agnoscere quasi non suum.* –

18 Dall' IMPEDIMENTO dell' assenza viene il Giureconsulto all' IMPEDIMENTO di *malizia*, la quale tolga la facoltà *di generare*:

all' eccezione, cioè di negare il Figlio, ancorchè il Marito abbia con sua Moglie coabitato — *sed mihi videtur (quod et Scevola probat), si constet, maritum aliquandiu cum Uxore, non concubuisse, infirmitate interveniente vel alia causa, vel si ea valitudine Pater familias fuit, ut GENERARE NON POSSET; hunc, qui in domo natus est, licet vicinis scientibus, Filium non esse* — Nel dedescrivere l' IMPEDIMENTO di malattia, ne ha indicati due soli, un morbo temporaneo, *infiirmitate interveniente*, ed una impotenza costante di generare, *ea valetudine ut generare non posset.* Sapea ben' egli, che non si possono formare Leggi umane tanto perfette, che comprendano tutti li casi, ma che fa di mestieri, ed anche basta di nominare li più comuni — *neque leges, neque senatus consulta) leg. 10 ff. de legibus) ita scribi possunt, ut omnes casus, qui quandoque inciderint, comprehaendantur sed sufficit, ea quae plerumique accidunt contineri* —: così oltre l' impedimento delle due malattie determinate, vi aggiunse — VEL ALIA CAUSA — per indicare, che si ricevono altri impedimenti di simile natura.

19 Ora io chiamo all' interpretazione di quest' ALIA CAUSA, li Dottori, e li Giudici. Quella espressione (io ricerco) cam-

bia forse tutta la Legge, o solamente la estende ad altre cause DI SIMILE natura? Sento in primo luogo rispondersi da GIULIANO - *non possunt omnes articuli singulatim aut Legibus aut Senatus consultis conpraehendi sed cum ALIQUA CAUSA SENTENTIA EORUM MANIFESTA SIT, is, qui jurisdiotioni praeest AD SIMILIA PROCEDERE, atque ita dicere DEBET* - (leg. non possunt 12 ff. eod.). Avverte CELSO in secondo luogo, che nella interpretazione della Legge si deve fuggire il vizio della contraddizione, e dell'assurdo *leg.* 19 *ff. de legibus* - ivi - in ambigua voce le-
„ gis, ea potius accipienda est significa-
„ tio, QUAE VITIO CARET, praesertim
„ cum etiam legis voluntas ex hoc colli-
„ gi possit, - VOET ff. lib. 1 tit. 3
„ num. 20 - ivi - ea semper adhibenda
„ interpretatio, QUAE VITIO CARET
„ et rei gerendoe est, ac menti Legisla-
„ toris convenientior -, DONNEL lib.
„ 10 cap. 4 num. 5 in fin - porro in
„ legibus si quaeritur, an aliud lex sen-
„ serit, quam verbum proprie significat,
„ docemur alibi ex eo aestimare, si eam
„ significationem sequuti, *LEX NON*
„ *CARET VITIO*, *sumere autem QUOD*
„ *PROXIMUM EST*, *ET SINE VI-*
„ *TIO* - *DUARENO in tit. ff. de le-*
„ *gibus cap.* 7. *in fin.* - ivi - accipienda

„ semper erit ea interpretatio, QUAE „ VITIO CARET –, *BRUNNEMAN ad* „ *leg.* 19 *ff. eod.* – ivi – semper ita in- „ terpretanda Lex, UT NON SEQUATUR „ ABSURDUM –. Sarebbe assurda, e non bene coerente a se stessa la Dottrina di ULPIANO, se coll' espressione dell' ALIA CAUSA si dovessero ricevere le querele del Marito, che ha coabitato colla Moglie, e che non è impedito, nè per infermità, nè per impotenza di generare; mentre nel principio della legge dello stesso ULPIANO ci rende avvertiti, che *NON FERENDUM eum*, *qui CUM UXORE SUA ASSIDUE MORATUS, nolit Filium agnoscere*, *quasi suum* –. Quando non si vogliono i figli, è necessario allontanare LA MOGLIE con sentenza del Giudice sul divorzio, e prima di tale sentenza, i Figli, *che nascono in Casa*, riconoscono per PADRE solamente IL MARITO, e nell' eredità sua succedono (*cap. cum inter* 2 *de iis qui sunt legitimi*).

20 Qui stabilisco li miei accampamenti. *La giurisprudenza ROMANA riconosce la prova della legittimità NEL MATRIMONIO e nella COABITAZIONE del Marito abile alla generazione*; così al contrario *la prova della illegittimità richiede necessariamente UN' IMPEDIMENTO nel Marito*, *che gli renda*

IMPOSSIBILE il coito colla Moglie. Questo è il diritto col quale viviamo.

21 Combattono sotto il vesillo della Giurisprudenza Romana un' ESERCITO INNUMEREVOLE di Dottori, e tutte le Decisioni della S. Rota, NIUNA ECCETTUATA. I Vessiliferi sono niente meno che BALDO, e BARTOLO, due luminari dello scibile Civile. Alla rivista.

22 *BALDO in leg. filium ff. de iis qui sunt*
☞ *sui vel alieni juris num.* 3 - ivi - *quaero,*
QUOMODO PROBATUR FILIATIO,
respondeo tribus modis, seu a causis,
☞ „ *idest A MATRIMONIO PRAECE-*
☞ „ *DENTI, ET COHABITATIONE,*
☞ *ET NATIVITATE IN DOMO* -; e
siegue nell' addizione alla legge stessa -
„ probato matrimonio, et cohabitatione
„ assidua Viri, et Uxoris, FILIUS EST
☞ „ LEGITIMUS, sufficit ergo ad proban-
„ dam filiationem praesumptio, tamen de
„ matrimonio liquere debet ad plenum *sed*
„ *nunquam ad filiationem probandam est*
„ *necesse probare quod Pater et Mater*
„ *tractaverant, eum ut filium?* Dico quod
„ ista probatio est utilis, *tamen non est*
„ *necessaria*, si probentur alia, quae
„ hac lege continentur -, *BARTOLO in*
leg. 29 *ad leg. Jul. de adulteriis* - ivi -
☞ „ *Ille dicitur filius LEGITIMUS, QUI*
☞ „ *EX VIRO ET UXORE AD MA-*
☞ „ *TRIMONIUM CONTRAHENDUM*

☞ „ *ET GENERANDUM HABILIBUS*
„ *SIMUL COHABITANTIBS, CON-*
☞ „ *STANTE MATRIMONIO, NATUS*
☞ „ *EST.*

23 *CYNUS ad leg. si vicinis Cod. de nu-*
„ *ptis* - ivi Filius est LEGITIMUS, qui
„ nascitur ex matrimonio legitimo. Solet
„ quaeri primo, quomodo probatur ma-
„ trimonium, respondeo . . . . . Secun-
„ do quaeritur, *qualiter probetur filiatio*,
„ respondeo probare filiationem certam,
„ et liquidam est impossibile, sed juris
„ praesumptione probatur, *PROBANDO*,
„ *quod talis habuit talem Uxorem*, *et*
„ *quod erant aetatis legitimae*, *item*
„ quod durante Matrimonio Mulier con-
„ cepit; item *quod ex ventre illius na-*
„ *tus est talis* -, FULGOSIUS ad leg. fi-
„ lium ff. de iis qui sunt etc. - ivi - Natus
„ ex Uxore legitima, quae cum Viro matri-
„ monialiter conversatur ad generationem
„ potente, *filius est jure ipsius Mariti.*
„ Nota MODUM PROBANDAE FILIA-
„ TIONIS. Nam oportet, PRIMO proba-
„ re, Titium, et Titiam fuisse legitimos
„ Conjuges, ITEM simul COHABITASSE,
„ ITEM natum eum, de quo quaeritur
„ ex ipsa uxore, vicinis scientibus. Istis
„ concurrentibus, concluditur, *esse fi-*
„ *lium mariti* -.

24 *BARBAT. cons.* 27. 1, *et* 2 *tom.* 1 - ivi -
„ Iste Martinus fuit natus in domo ejus,

„ qui tunc erat Maritus suae Matris, „ posito ergo, quod se exponeret aliis „ cognoscendam carnaliter, tamen EX QUO COHABITABAT CUM MARITO, „ praesumitur natus ex Marito - *BOER. decis* 299 *num* 3. - ivi - Natus ex uxo- „ re in domo Mariti, praesumitur Fi- „ lius, etiamsi constaret, eam cum alio „ habuisse copulam tempore conceptio- „ nis, non absente Marito, aut infirmo, „ aut inhabili; non utique crimen adul- „ terii, quod mulieri objicitur, infanti „ praejudicat, CUM POSSIT, et illa adul- „ tera esse, et impubes defunctum Patrem „ habuisse -, *BEROR. cons.* 161 *num.* „ 3. - ivi - Concludendum est, quod „ dictus Titius censendus sit filius Mar- „ tini Mariti Bertoe, quia Titius na- „ tus fuit in domo Martini ex Berta „ Uxore. quae semper vixit, et morata „ fuit cum ipso Martino conjuge, ergo „ praesumi debet *imo censendus* filius „ Martini: *CLARIUS ENIM PROBA-* „ *RI NON POTEST quem esse filium* „ *legitimum et naturalem alicujus*, quam „ ex eo quod natus fuit ex Uxore, et „ in domo sua, quod adeo est verum, „ quod si eo tempore quo mulier con- „ cepit, probaretur, illam adulterium „ commisisse; tamen *si ipsa eodem tem-* „ *pore conceptionis COHABITASSET* „ *CUM MARITO*, et cum illo conver-

„ sationem habuisset; censeretur filius
„ natus ex Marito et non ex Adultero, et
„ hoc favore matrimonii et legitimitatis –
„ *DECIAN respons.* 1. *tom.* 3. *n.* 73 -ivi-
„ constat clare, quod Mater dicti Paschalis
„ lis tempore conceptionis, et nativitatis
„ ejusdem habebat Maritum, et cum eo commorabatur
„ morabatur in eadem domo, quo casu in
„ dubio praesumitur filius ipsius mariti,
„ quae vera sunt, *etiamsi constet, Uxorem*
„ *rem sepae habuisse rem cum adultero*,
„ eodem etiam tempore – *MARTA vol.*
„ 26 *num.* 1 – ivi – Caja, cum tempore
„ re nativitatis Titii esset nupta Sempronio,
„ pronio, et de illorum matrimonio clare
„ re constet, simulque, ut conjuges, vivebant,
„ vebant, Titius ex eis natus CENSETUR
„ TUR LEGITIMUS, et procedit etiam
„ si probaretur tunc temporis dictam
„ Cajam *cum adultero dormivisse*, si tamen
„ men nascatur filius, potius praesumatur
„ tur legitimus. Immo secundum aliquos
„ esse praesumptionem juris et de jure,
„ et quando esset sola juris praesumptio,
„ sufficeret, *neque opus esset alia probatione* –.

25 IL CARDINAL PALEOTTO, *de nothis,*
„ *spuriisque filiis cap.* 22 *num.* 3. – ivi –
„ Principio constat, si nullum aliud omnino
„ mnino de alicujus conditione constat
„ indicium, EX EO TANTUM, *quod*
„ *quis ex Viro, et Uxore domi natus*

„ *sit*, RECTE ETIAM FILIUM ILLUM
„ PROBARI, *eoque tantum argumento*
„ ILLUM TUTUM ESSE. EST enim haec
„ conjectura adeo potens, ut licet mu-
„ lier consuetudinem cum aliis habuerit,
„ praesumatur tamen mariti filius, potius
„ quam adulteri –, BARZ. *cons. unic.*
„ *dopo le decis. Bononien. num.* 40. -ivi-
„ praesumptio juris in materia filiationis
„ HABETUR LOCO LIMPIDISSIMAE
„ PROBATIONIS, *nec enim videtur* CLA-
„ RIUS PBOBARI POSSE, quem esse
„ alterius filium legitimum, et natura-
„ lem, QUAM si probaretur ex ejus U-
„ xore in domo natum, nam cum vix
„ casus ullus reperiatur, quo possit quis
„ probare concludenter, se ex certo pa-
„ tre genitum, idcirco leges ne filiorum
„ status semper esset incertus, *certas re-*
„ *gulas constituerunt*, *quibus hoerendum*
„ *esset donec contrarium validis argu-*
„ *mentis probaretur*, et *regula quidem*
„ *constituta fuit ex eo*, *quod quis natus*
„ *fuerit EX UXORE COHABITANTE*
„ *MARITO IN EJUS DOMO*, *SA-*
„ *TIS PROBATUM INTELLIGA-*
„ *TUR IPSIUS MARITI FILIUM*
„ *ESSE*, itaut quoties contracto matri-
„ monio filius vicinis scientibus domi
„ natus sit, *NON POSSIT AMPLIUS*
„ *a Parentibus*, *quasi alienus*, *RECU-*
„ *SARI*, sed immo Pater eum, et filium

„ agnoscere cogetur, et haec conjectura „ est adeo potens, ut licet interim mu- „ lier consuetudinem, et rem cum aliis „ habuerit, praesumatur tamen mariti fi- „ lius potius, quam adulteri, ET EST „ COMMUNIS OPINIO, *a qua in con-* „ *sulendo, et judicando NON EST RE-* „ *CEDENDUM*, alias enim nullus esset „ finis, nisi communis opinio regulam „ constitueret -, *Paris cons.* 12. *num.* „ 231. - ivi - Quamvis probatio filiatio- „ nis respectu Patris reputetur difficilis, „ tamen quando constat, aliquem natum „ esse in constantia matrimonii ex aliqua „ uxorata, et conjugata, et in domo Ma- „ riti, praesumitur ex dictis conjecturis, „ et indiciis assumendo probationem, *il-* „ *lum natum esse filium mariti ex ejus* „ *semine generatum*, et conclusio ista „ locum sibi vindicat, etiamsi probare- „ tur, tunc temporis D. Lugduvicum „ consuetudinem habuisse cum D. Fran- „ cisca, et cum ea rem veneream ha- „ buisse, et hoc favore matrimonii et „ filiationis -.

26 *MASCARD. de probationibus conclus.* „ 798. *num.* 1. - ibi - explicatis proba- „ tionum formis, *quibus quis probatur* „ *filius*, discutiendum nunc est nobis, „ *qua ratione filius legitimus, probetur.* „ Filium itaque legitimum esse natum, „ *PROBATUR EX EO, quod natus*

„ *sit ex masculo*, *et faemina SIMUL*
„ *COHABITANTIBUS* licet ex tali
„ cohabitatione non praesumatur matri-
„ monium, nisi probetur, quod amplia
„ procedere, etiamsi tempore conceptio-
„ nis Uxor adulteriis sese committeret –,
„ *FONTANEL. de pactis nuptialibus*
„ *claus.* 6. *gloss.* 2. *part.* 4. *num.* 8.
„ – ivi – quando constat de vero matri-
„ monio duorum; *tunc SINE CON-*
„ *TROVERSIA filius natus in matri-*
„ *monio praesumitur LEGITIMUS*, e-
„ tiamsi probetur, mulierem adulterasse,
„ *quia vera legitimitas probatur*, et qui
„ taliter nascitur, habet praesumptionem
„ pro se, ad quod allegatur communi-
„ ter illud AXIOMA, ille est Pater quem
„ nuptiae demonstrant 2, *BEGNUDELL.*
„ *Bibliot. Juris Can* §. *filiatio vers am-*
„ *plia quia filiatio* – ivi – extende ut
„ sufficiat probare matrimonium contra-
„ ctum inter Titium et Sejam, et quod
„ erant in aetate nubili, et quod, IPSIS
„ SIMUL COHABITANTIBUS, Seja pepe-
„ rit talem filium, quia praesumitur fi-
„ lius legitimus, NISI EX ADVERSO
„ PROBETUR IMPEDIMENTUM GENE-
„ RANDI, quia filiatio probatur legitima
„ ex eo, quod inter Parentes probatur
„ matrimonium contractum in facie Ec-
„ clesiae –.

27 *VOET tit. de iis, qui sui vel alieni*

„ *juris sunt num.* 6. - ivi - De caetero
„ qui legitimo tempore ex uxore est e-
„ ditus, praesumptio militat, legitimum
„ illum esse, sic ut et filium leges de-
„ finiant, qui ex Viro et Uxore ejus na-
„ scitur, et Patrem quem nuptiae de-
„ monstrant, et ad id, ut quis se ligi-
„ timum probet filium, *sufficiat demon-*
„ *strare, se ex matrimonio legitime ce-*
„ *lebrato natum esse* -, *BRUNNEMAN*
„ *ad leg. filium* 6. *ff. eod. num.* 1. -ivi-
„ Filius praesumitur, qui ex Viro et
„ Uxore ad matrimonium contrahendum,
„ et generandum habilibus SIMUL CO-
„ HABITANTIBUS, constante matrimo-
„ nio, nascitur, licet Mater sit adulterii
„ convincta -: e finalmente RICHERI *uni-*
„ *versa civilis, et crimin. jurisprudentia*
„ *tit. de jure personarum* §. 425. *e seg.*
„ - ivi - Ex dictis satis constat legiti-
„ mum censeri filium, qui congruo tem-
„ pore natus est, quemque demonstrant,
„ itaut *AUDIENDUS NON SIT PA-*
„ *TER CUM UXORE COHABITANS,*
„ *SI SUUM NEGET*; major difficultas
„ est, si mulierem pluries adulterasse,
„ constet, quia praesumptio in hac spe-
„ cie stat contra filium, sed quia prae-
„ sumptio fortior tollit infirmiorem,
„ fortior autem est, quae filio favet ra-
„ tione matrimonii, *nec ex mulieris a-*
„ *dulterio necessario infertur ad hujus*,

Digitized by Google

„ *vel alterius filii illigitimitatem*, idcirco
„ traditum, etiam in hoc casu legitimum
„ reputandum –, e nel tit. *quib. modis*
„ *filiatio probetur* §. 450. – ivi – *PRIMA,*
„ *ET POTIOR OMNIUM PROBA-*
„ *TIO EA EST, QUAE EX COHA-*
„ *BITATIONE VIRI, ET MULIE-*
„ *RIS DEDUCITUR*; is enim Pater
„ creditur, quem nuptiae demonstrant.

28 La *S. ROTA nelle Recenz. part.* 3. *decis.*
„ 164. *num.* 1. Certum est, quod Lu-
„ cretia de annis 1593 et 1594 habebat,
„ maritum Joannem Baptistam, atque
„ idcirco locus est praesumptioni, quod
„ Gentilis fuerit filia dicti Joannis Ba-
„ ptistae etiamsi eo tempore probetur
„ copula, et adulterium Lucretiae cum
„ Hercule – *part.* 5. *tom.* 2. *decis* 597. *n.*
„ 1. – ivi – non controvertitur enim
„ Martham, ex qua ortus est Fabritius
„ de tempore, quo illum concepit, et
„ peperit, fuisse nuptam Federico, un-
„ de intrat validissima juris praesumptio,
„ quod Fabritius potius censetur filius
„ Federici Mariti, quam Petri adulteri –,
„ *cor. COCCINO decis* 1644. *num.* 1.
„ ivi – satis probatur nativitas DD. Pal-
„ lavicini, et Sigismundi post matrimo-
„ nium inter Bernardinum et Caterinam,
„ de quo constare jam ter Rota censuit,
„ *UBI enim est matrimonium, IBI le-*
„ *gitimi filii nascuntur* –, nella *AUXI-*

„ *MANA immissionis* 3 *Giugno* 1729 §.
„ 9. *innanzi RATTO* - ivi - verificato
„ autem, quod Joannes Carolus in lu-
„ cem prodierit constante matrimonio in-
„ ter Josephum, et Cyntiam, oritur e-
„ xinde legalis praesumptio, quod fue-
„ rit filius legitimus, et naturalis ejus-
„ dem Josephi, ut text et Rot., ubi quod
„ *filiatio probatur a matrimonio praece-*
„ *denti*, et quod filius praesumitur na-
„ tus ex matrimonio, *quamvis mille*
„ *adulteri accessissent ad mulierem* -.

29 Nella *VELITERNA immissionis* 29 *Novembre* 1756 §. 5. *innanzi BUSSI* - ivi -
„ clara exurgebat filiatio Gregorii respe-
„ ctu Peregrini ex matrimonii faedere ab
„ ipso contracti die 9 Maii 1719 cum
„ Anna Maria Mangoni, quo constante
„ nempe die 24 sequentis Decembris
„ lucem Gregorius aspexit, ex quibus
„ pro ejusdem Gregorii filiatione respe-
„ ctu Peregrini adeo invicta militat prae-
„ sumptio, ut nonnisi evidentissimis,
„ *OMNEMQUE POSSIBILITATEM*
„ *EXCLUDENTIBUS PROBATIONI-*
„ *BUS* obrui valeat: *e nella CONFER-*
„ *MATORIA* 3 *Giugno* 1757 §. 4 *in-*
„ *nanzi lo stesso* - ivi - nil magis a re-
„ cta judicandi methodo alienum visum
„ est, quam infirmissimis hisce funda-
„ mentis insistere contra invictam filia-
„ tionis praesumptionem, quam satis du-

„ cebat Gregorius ex sua nativitate in
„ matrimoniali faedere Peregrini Patris
„ cum Anna Maria Mangoni, dum haec
„ nonnisi loculentissimis *OMNEMQUE*
☞ „ *POSSIBILITATEM EXCLUDEN-*
„ *TIBUS* probationibus prosternitur –,
„ nella *TUDERTINA fideicommissi su-*
„ *per immissione in genere* 17 *Giugno*
„ 1768 § 14 – ivi – Non impugnatur in
„ facto, Marcum Antonium a Sebastiani
„ legitima Uxore procreatum fuisse, con-
„ stante matrimonio. Hinc autem adeo
„ invicta est praesumptio pro ejusdem
„ Marci Antonii filiatione, ut nonnisi
„ concludentissimis, *OMNEMQUE POS-*
☞ „ *SIBILITATEM EXCLUDENTIBUS*
„ *PROBATIONIBUS* obrui valeat, *JU-*
„ *XTA COMMUNEM* sententiam –.

30 Nella *Avenionen*, *seu Cavallicen immissio-*
„ *nis* 26 *Gennajo* 1789. §. 7. *innanzi*
„ *De Strasoldo* – ivi – hisce autem in
„ facto praestabilitatis, dubitare nefas
„ oppido erat, Stephanum Alexium fuis-
„ se conceptum in matrimoniali faedere
„ Spiritus cum Agnete, et hanc ob rem
„ legitimam illius filiationem nulli dispu-
„ tationi obnoxiam faterentur, oportebat.
„ *Nil enim in jure magis solemne est*,
„ quam *conceptionem*, *constante matri-*
„ *monio*, inducere invictam legitimae fi-
„ liationis praesumptionem, cum sit prae-
„ suptio juris, tantique eam haberi,

„ UT VERA, ET PROPRIA PROBATIO
☞ „ REPUTETUR - e nel §. 13. - ivi -
„ esto enim quod probaretur, Agnetem
„ tempore conceptionis Stephani Alexii
„ copiam sui alicui fecisse, num ex adul-
„ terio idcirco conceptus Stefanus Ale-
„ xius fuisset renunciandus? Haud qui-
dem. Nam si ex superius adductis liquet;
„ tempore conceptionis Stephani Alexii
„ Agnetem *in conjugali faedere* cum Spi-
„ ritu Boet *vixisse*, et spiritum *coeundi*
„ *potentia fuisse praeditum*, juxta leges
„ Stephanus Alexius LEGITIMUS FILIUS
☞ „ SPIRITUS REPUTANDUS OMNINO VE-
„ NIT, *siquidem COMMUNI CALCU-*
„ *LO receptum est*, quod etiamsi pro-
„ betur, mulierem tempore conceptionis
„ cognitam fuisse ab alio homine, nihil-
„ ominus Filius tamquam ex Matrimonio
„ procreatus judicari debeat, *QUOTIES*
„ *VEL UNA POSSIBILITAS AD-*
☞ *EST UXOREM POTUISSE EX MA-*
„ *RITO CONCIPERE* -, e nella *CON-*
„ *FERMATORIA* 26. *Giugno detto an-*
„ *no* §. 4. - ivi - Si posthumus in lu-
„ cem editus est ab Agnete die 17 Au-
„ gusti 1782, jam patet illum, utpote
„ natum sexto circiter mense ab obitu
„ spiritus fuisse conceptum tempore, quo
„ in humanis versabatur Spiritus, et ita
„ eo tempore, quo matrimonium perdu-
„ rabat. Hinc sicuti necessario emergebat

„ conceptum posthumum fuisse tempore
„ connubialis consortii, invictissima exin-
„ de oriebatur praesumptio legitimae il-
„ lius filiationis, haud quidem labefa-
„ ctanda NISI PER NEGATIVAM, uti
„ dicitur COARCTATAM LIQUIDISSIME
„ EVINCERETUR, IMPOSSIBILE PROR-
„ SUS FUISSE, ut Stephanus Alexius
„ Posthumus fuerit filius Spiritus Boet
„ ex Agnete, quia AUT propter absen-
„ tiam, AUT impotentiam, AUT aegri-
„ tudinem de tempore conceptionis Po-
„ stumi congredi nequiverit Spiritus cum
„ Agnete Uxore. PROBATIONIBUS VERO
„ HISCE HAUD CONCURRENTIBUS, tan-
„ ti favet praesumptio juris pro legiti-
„ mitate partus, UT EA VEREAE, ET
„ PROPRIAE PROBATIONI assimiletur -
„ e nel §. 13 - ivi - Quin imo etiamsi
„ probata fuisset ipsius Agnetis conversatio
„ cum Carolo Juge de tempore matrimo-
„ nii, attamen adulterio conceptum Ste-
„ phanum Alexium non posse renunciari
„ perspicuum evadebat. Siquidem quum
„ *de cohabitatione Agnetis cum ejus vi-*
„ *ro dubitari non posset, cumque ipsius*
„ *Spiritus potentia ad rem maritalem*
„ *satis superque liqueret jam clarum erat*
„ Stephanum Alexium habendum esse uti
„ filium Spiritus Boet. Scitissimi enim ju-
„ ris est, quod sicuti etiam adultera po-
„ test ex suo Viro concipere, ita etiamsi

☞ „ Mulier alteri sui copiam fecerit, *tamen*
„ *cum possibilitas adsit potuisse ex ma-*
„ *rito concipere*, *id satis superque per*
☞ „ *providissimas leges habetur*, *ut filius ex*
„ *viro conceptus semper existimetur* „.

31 Non dissimile, nè discorde, ma egualissimo, ed uniforme ci si presenta il dritto Romano intorno al modo di provar la ILLEGITTIMITA' dei Natali. LA SOLA POSSIBILITA' di un'accesso del Marito alla Moglie, affatto esclude qualunque prova di illegittima Filiazione – DECIO lib. 5. cons. 16. num. 3. – ivi – DUO NECESSARIA probanda sunt, PRIMO, quod tempore conceptionis Maritus NON POTERAT cum Uxore commisceri, SECUNDO, quod de eo tempore Adultero ad illam patebat accessus –, e nel num. 9. – ivi – NECESSARIA est probatio, quae liquido, et constanter tollat praesumptionem ex facto matrimonii causatam, ET HOC FIERI NON POTEST, nisi per causas de facto REMOVENTES POSSIBILITATEM generandi –, FONTANELL. *de Paet. nupt. Claus.* 6. *Gloss.* 3. *part.* 4. *num.* 16. – ivi – Sed adverte, non sufficere qualemcumque absentiam, seu cujuscumque absentiae, probationem, sed talem fore NECESSARIAM, quod fuerit Marito IMPOSSIBILIS AD UXOREM ACCESSUS, alias, QUANTUMVIS probetur absentia, et diversa habitatio, QUANTUMVIS

„ probetur commixtio, et conversatio cum
„ aliis, SEMPER praesumptio erit pro
„ matrimonio, et pro legitimitate; si adi-
„ tus pateret marito, ET POSSIBILIS illi
„ foret. Quam doctrinam sequutus expres-
„ sim fuit Senatus sententia lata referente
„ egregio Senatore Don Petro Solet inter
„ Elisabetham Çoxos, et Ludovicum Solell.
„ 4. Julii 1519. Actuar. Vilella. Ubi fuit
„ dictum, Non sufficere ad illegitimita-
„ tem, probationem factam de absentia
„ mariti, et non cohabitatione illius cum
„ Uxore, ex qua absentia solum probaba-
„ tur, fuisse in Civitate Gerundae, quae
„ tantum distabat Oppido Perpiniani, ubi
„ mulier conceperat per quatuordecim
„ leucas. Cumque (inquit Senatus) *non*
„ *esset impossibile inde habere accessum*
„ *ad illam*, quod erat necessarium proba-
„ re ad elidendam praesumptionem juris,
„ quam Filia pro se habet, quod est nata
„ ex dicto matrimonio etc. Inde fit, non
„ dari pro sufficienti eam absentiam, quae
„ non est talis, quod impossibilem red-
„ dat accessum ad Uxorem, sicuti etiam
„ declaratum fuisse in ea Rota de qua
„ scribit Peregrinus in cit. Dec. 9. in fine
„ ipse testatur; Et quia dicta absentia non
„ fuerat probata *impossibilitate accessus*
„ *ad Uxorem* nihilo fecit Senatus „.

„ 32 *Peregrin cons.* 65. *num.* 3. – ivi – *illegit-
tima filiatio NUNQUAM inducitur, nisi*

impossibilitatem facti ut naturae maritus in tempore conceptionis cum uxore coire non potuerit -, *Censal Observ. et Addit. ad Peregrin. de fidecomis. Artic.* 33. *Vers. Validam* - ivi - Validam adeo, et vehementem juris hanc praesumptivam dispositionem concludit Gabriel. Lib. 1. Tit. de praesumption. conclus. 14. num. 3. ut eamdem veram dicat, quamvis Maritus per aliquod tempus fuisset absens quia nihilominus ex eo filius praesumeretur natus, et legitimus, cum quaecumque absentiae probatio non sufficeret, *sed talis foret necessaria quod marito fuerit impossibilis accessus ad uxorem*, alias quantumvis probetur absentia, et diversa habitatio, et commixtio, et conversatio cum adulteris, SEMPER praesumptio erit pro matrimonio, licet Puer sit natus in domo Adulteri, ubi Mater, et ille pane, et vino vivebant, et in eadem domo habitabant, ac ut Filius a concubinis, et aliis fuit semper tentus, et reputatus, et ut talis eodem Adultero instante legitimatus, *nihilominus sit judicandus legittimus mariti filius cui poterat esse aditus ad uxorem*, et sic refert Dec. num. 20, neque fuerat probata *ILLA IMPOSSIBILITAS ACCESSUS* ex adverso, prout per Julium Cesarem, qui se facit filium Alphonsi, non fuit nec probata, nec demonstrata *neque absentia*; *neque*

impossibilitas accessus mariti ad Angelicam Matrem, ut proinde cum contra praesumptionem juris contendat, accingere se debent probatione, mariti absentiae ☞ tempore conceptionis, *vel impotentiae* ☞ *illius ad coeundum* quod ad probandum, aliquem esse natum in adulterio, *duo necessaria requiri*, vedelicet quod Uxor habuit rem cum eo, de quo dubitatur, et quo partus fuerit conceptus, dum Maritus cum Uxore non commorabatur „.

33 CURTIO il Giovane cons. 31. num. 3.
„ - ivi - Etsi probetur, adulterum dor-
„ mivisse cum Uxore alicujus, si nasca-
„ tur filius, praesumitur potius legiti-
„ mus, quam spurius, et procedit etiam
„ in meretrice, se commiscente cum
„ pruribus, *Etiamsi Mater et Pater as-*
„ *sererent contrarium*, *dummodo maritus*
„ ***fuerit præsens et fuerit possibile ex eo***
„ ***nasci***; **tenent DD. etiam quod si qui-**
„ **dam habebat Uxorem adulteram,**
„ **quam repulit a se SINE JUDICIO**
„ **ECCLESIÆ, et ista mulier sic repulsa**
„ **vadit ad lupanar, et in processu con-**
„ **tigit, quod ista Mulier peperit, num-**
„ **quid partus judicabitur illegitimus?** ***et***
„ ***bene dicunt QUOD SIC, QUIA POS-***
„ ***SIBILE EST ESSE NATUM EX***
„ ***MATRIMONIO***, **et praesumptio est**
„ **pro filio, QUOTIES POSSIBILE EST,**
„ **EUM ESSE QUÆSITUM EX MATRI-**

„ MONIO - DECIO *cons.* 657. *per tot.* - ivi - Natus in domo Mariti ex muliere, quæ probatur, commisisse adulterium, praesumitur tamen Filius Mariti, et hoc favore filiationis, et matrimonii, quæ quidem præsumptio prævalet pluribus præsumptionibus, quæ possunt esse in contrario, quod etiamsi Uxor non habitaret cum Marito, sed cum eo, qui illam carnaliter cognoscebat, *si tamen Maritus ad illam habebat facultatem accedendi*, licet non habitaret cum Marito, tamen locum haberet dispositio legis, ut præsumatur filius Mariti favore matrimonii et filiationis - CYNO ad leg. si vicinis Cod. de nuptiis - ivi - tertio juxta hoc quaero, pone quod quidam habebat Uxorem adulteram, eam repulit a se SINE JUDICIO ECCLESIAE, ista mulier sic repulsa vadit ad lupanar, et in processu temporis accidit quod peperit, numquid partus judicabitur legitimus? Videtur quod sic, *Quia possibile est natum esse de matrimonio*, et praesumptio est pro filio, *Ex quo possibile est eum esse quaesitum de matrimonio.* Unde oportet ex adverso probari non filium: *Quando enim possibile est, nasci ex matrimonio legitimus est*, praesumitur filius natus ex eo.

34 BARBATI *de fideicomm. part.* 1. *cap.* 6. *num.* 181. - ivi - Subamplia quarto da-

to adhuc, quod mulier existeret in lupanari, *si Maritus haberet ad eam accessum*, ipsaque concepisset, quoniam potius magis mariti, quam alterius praesumeretur conceptus; notabile unum in hoc nihilominus subdam, quod ad probandum aliquem esse natum in adulterio, SUNT DUO NECESSARIA. PRIMO, quod Uxor habuerit rem cum eo, de quo dubitatur. Et SECUNDO, quod partus fuerit conceptus tempore, quo Maritus non commorabatur cum Uxore, alias, *Illis cessantibus*, *semper dicetur*, *et aestimabitur*, *filius mariti* - *GRATIAN*, *discept. forens. cap.* 653. *num.* 50. - ivi - Ex praedictis sequitur, non esse admittendos articulos exadverso datos, cum appareat de illorum irrelevantia, nam illi solum continent, quod Ludovica stetit in clausura cum faeminis Inhonestis, et tunc temporis peperit Hortensiam, et quod semper continuavit ducere inhonestam vitam etiam postquam exivit de dicta clausura post obitum Pii V. dum habitavit prope Ecclesiam S. Joannis de Pinea, quod non relevat, neque aliquid concludit; nam etiam dato quod probaretur, quod tamen non potest probari tamquam a veritate alienum; tamen non ex hoc excluditur, quod Fabius non potuerit ex ea filios habere. *Non enim sufficit*, *quod filius sit natus*

in loco suspecto, ut puta quia Uxor non habitaret in domo sui Viri, sed cum adultero, aut in lupanari, nam semper praesumitur esse Mariti, et ex eo conceptus, *dummodo illi pateat ad eam accessus*. Maxime quia etiam multae sunt in lupanari, et tamen POSSIBILE EST, quod non admittant nisi unum –

35 SPERELL. *Decis. Fori Ecclesiastici decis.* 174. *num.* 7. – ivi – Non est ullo pacto a communi ejusdem textus intelligentia recedendum, cum enim *tot*, *tantique Jurisprudentiae PROCERES* illum sic interpretati fuerint immo, et extulerint ac de illo magnum festum fecerint, ut sigillatim ostendi supra num. 5., et 6., certe non sine audacia illorum omnium imperitia in vero legum sensu percipiendo accusari potest, et sane bene probatur assumptum in illis verbis *CUM POSSIT et illa adultera esse, et impubes defunctum Patrem habuisse*, quasi dicat falsa est consequentia, Mater consuetudinem habuit cum adultero, ergo ex ejus amplexibus concepit; cum potius ex ejus viro, concepisse praesumatur. Procedit rursus praefata conclusio *non modo si Mulier habitabat cum Viro suo*, ☞ *Quo casu res videbitur indubitabilis ut est communis opinio, cum clarius probari* ☞ *non possit, quem esse legitimum, et naturalem alicujus filium*, quam ex eo,

quod natus sit ex Uxore in domo Mariti, ut in casu nostro. Verum etiam si seorsum ab eo habitabat, si tamen Maritus liberum ad eam habebat accessum, *cum etiam isto casu potuerit faetus ex Marito generari*, unde potius ex illo, quam ex alio genitus benigna interpretatione praesumitur - SABELL. *Summa divers. Tractat.* §. *Filiatio vers. Immo* - ivi - Immo etiam natus ex Uxore quae a Marito expulsa SINE JUDICIO ECCLESIAE ivit ad lupanar, et ibi peperit processu temporis, judicatur legitimus, CUM POSSIBILE SIT, natum esse ex matrimonio, eo quia Maritus quoque poterat inire ad lupanar, et ibi illam carnaliter cognoscere, et praegnantem reddere, QUAMDIU AUTEM POSSIBILE EST, *partum esse conceptum ex matrimonio*, *ex eo natus*, *et legitimus praesumitur* - ARIAS *de mesa var. resol. lib.* 3. *cap.* 29. *num.* 19. - ivi - QUOTIES Uxor potuit ex Marito concipere, NUMQUAM filius ex adulterio conceptus praesumitur sive in domo, sive extra domum moraretur, si tamen maritus ad eam libere accedebat, ex quo potuit filius nasci, benigna interpretatio ex favore matrimonii inducta suadet, ut Mariti potius, quam Adulteri filius praesumatur. -
36 DONNEL. *in Comment. Jur. Civil. Lib.* 2. *Cap.* 20. *num.* 11. - ivi - Tria sunt au-

tem indicia manifesta, quibus convincitur quis ex Marito natus non esse, PRIMUM, si quis post nuptias contractas ante septimum mensem natus sit, et sit vitalis partus, quoniam receptum est septimo quidem mense nasci perfectum partum, ante septimum autem nasci non posse aut solere. SECUNDUM, si Maritus tandiu abfuerit, ut certum sit, eum qui editus est, nasci ex eo non potuisse, veluti si abfuerit per triennium, et reversus reperiat anniculum domi. Neque enim Mulier per duos annos praecedentes gestare potuit ex Viro uterum. TERTIUM si, manente domi marito. constet tamen eum cum Uxore non consuevisse, *manifesta aliqua caussa PROHIBENTE*; aut ea fuisse vel infirmitate vel valitudine, ut generare non potuerit. *Adversus quos nihil istorum probabitur: hi ex justis nuptiis suscepti, EX VIRO QUOQUE NATI EXISTIMABUNTUR, ut sint et hi in potestate.* -

37 La S. ROTA *nelle Diversor. decis.* 136. *num.* 8. - ivi - Et huic resolutioni re diligentius considerata ego quoque adhaesi, et cogitavi ad praemissorum corroborationem posse induci theoricam Cyni *communiter receptam* in Leg. si vicinis num. 3. Dod. de nupt. ubi vult, quod si Uxor, quae a Marito SINE JUDICIO ECCLESIAE expulsa ivit ad lupanar, et

processu temporis ibi peperit, partus judicabitur legitimus; et reddit rationem, QUIA POSSIBILE EST NATUM EX MATRIMONIO, ex quo maritus quoque poterat ire ad lupanar, et Uxorem carnaliter cognoscere, deinde subdit, partum *QUAMDIU POSSIBILE EST nasci ex matrimonio, legitimum esse, et ex eo natum præsumi* - Avanti MILLINO *Dec.* 138. *num.* 1. - ivi - Domini resoluerunt, non constare, quod Joan. Baptista sit filius Francisci Bavoletti. Ratio potissima decisionis fuit, quia Emilia tempore conceptionis, et nativitatis habebat Maritum, *Et non probatur aliquod ejus impedimentum, neque quod ad eam non potuerit habere accessum*; immo datur fides in contrarium. Ideo Jo. Baptista praesumitur filius Mariti, et non Adulteri, quia *QUANDO POSSIBILE EST, filium esse natum ex matrimonio, ex eo natus præsumitur nisi contrarium probetur* - Avanti COCCINO *Decis* 7. *num.* 1. *Tom.* 1. - ivi - Pro instante visum fuit Dominis respondendum, quia cum tempore conceptionis Ligotiae Joanna haberet Maritum, *cujus NEC ALIQUOD IMPEDIMENTUM probaretur, nec quod ad eam non potuisset habere accessum*, praesumitur filia mariti, et non adulteri. *Quotiescumque enim POSSIBILE EST, Filium esse natum ex*

matrimonio, et ex eo natus praesumitur, nisi contrarium probetur. *NON OBSTAT nominatio Adulteri dos ab eo data, illiusque tractatus, et fama pubblica filiationis, QUIA ISTA NON SUFFICIUNT ad effectum excludendi istam praesumptionem*, nisi simul concurrant praesumptiones, quae satis efficaces sint ad tollendam praesumptionem juris, *prout sunt INPOTENTIA, VEL ABSENTIA MARITI.* -

38 UBALDO *Decis* 161 *num.* 3 - ivi - cum
„ Alexander dicatur natus ex Conjugata,
„ prout apparet ex legitimatione ab Ale-
„ xandro producta, regulariter filius Ma-
„ riti praesumitur et non Adulteri, a
„ qua juris praesumptione non receditur,
„ nisi ex conjecturis urgentissimis, et
„ fuit dictum in Firmana Juriapatrona-
„ tus etc., ET DEBET OMNINO PRO-
☞ „ BARI ABSENTIA VEL IMPOTENTIA
☞ „ MARITI, ET QUOD MARITO ESSET
„ PROHIBITUS ACCESSUS AD UXO-
☞ „ REM - Avanti CERRO *Dec.* 672 *Tom.*
„ 3 *num.* 3. - ivi - Praesumptio dictae
„ legis adeo fortis et efficax est, ut alle-
„ gans, esse Filium Adulteri, ipse pro-
„ bare teneatur, quod tempore suae
„ conceptionis Maritus non haberet ac-
„ cessum ad ejus Matrem, vel ob aliquam
„ gravem infirmitatem eam non posset
cognoscere „ Avanti ZARATE *decis.* 73

num. 25. - ivi - de tempore conceptio-
„ nis, et nativitatis Galeatii adhuc vive-
„ bat Aloysius Anguillara Catherinae ma-
„ tris Maritus, et ideo intrat certissima
„ juris praesumptio, quod scilicet Ga-
„ leatius censeri potius debeat filius A-
„ loysii mariti quam Dionisii adulteri,
„ etiamsi dicta Caterina commercium
„ carnale eodem tempore cum adultero
„ habuisset, et QUAMVIS dista prae-
„ sumptio, quae ex matrimonio exoritur
„ secundum communiorem DD. senten-
„ tiam sit juris praesumptio admittens
„ probationes in contrarium, ATTEMEN
„ est adeo efficax, ut semper inconcussa
„ permaneat QUOTIES *evidenter non*
„ *probatur de tempore conceptionis Aloy-*
„ *sium Maritum ob gravem infirmitatem*
„ *Catherinam Uxorem COGNOSCERE*
☞ „ *NON POTUISSE*, *vel absentem*, *vel*
„ *liberum ad eam accessum non habuisse*,
„ quae tali casu certe forent probanda
„ per Equitem Horatium, qui asserit Ga-
„ leatium fuisse filium adulterinum. -
39 *E nelle Recenz. Decis* 347 *part.* 12 *num.*
3 - ivi - Et licet hujusmodi juris prae-
„ sumptio locum non habeat, et cedat
„ veritati, *quando docetur*, *quod Maritus*
„ *fuit absens infirmus*, *impotens*, *VEL*
„ *ALITER CUM UXORE MISCERI*
☞ „ *NON POTERAT*. Aut concurrunt
„ aliae urgentes, et validiores conjectu-

Google

„ rae adversus dictae Legis praesumptio-
„ nem cum non sit praesumptio juris,
„ et de jure, sed juris tantum admittens
„ probationem in contrarium, ut dixe-
„ runt Anchar. etc. In praesenti tamen
„ talis probatio non affertur quia *impo-*
„ *tentia Mariti* neque fuit allegata, *absen-*
„ *tiam vero illius* ab Urbe, ubi Cathe-
„ rina morabatur, *ET IMPOSSIBILI-*
☞ „ *TATEM ACCESSUS AD ILLAM*
„ non probant Testes inducti, nullate-
„ nus coarctantes tempus, quo Vincen-
„ tius potuit concipi, quodque tunc Ti-
„ berius eam agnosceret ipsique soli pate-
„ ret accessus, cum illorum depositio cadat
„ in tempore nativitatis non conceptionis,
„ *QUOD EST PRECISE PROBAN-*
„ *DUM*, *alioquin probatio non concludit*
„ - Decis. 151 part. 18 num. 5 Tom. 1.
„ - ivi - filius praesumi debet potius na-
„ tus ex Marito, quam ex Adultero, etiamsi
„ probaretur mulierem adultero se ali-
„ quando subiecisse. etc. Iste autem re-
„ gulae sunt fundatae in juris praesum-
„ ptione, quae subsistunt donec in contra-
„ rium non adducantur probationes ita
„ concludentes quae illam elidant, juxta
„ distinctionem Rotae cor. Corillo Dec. 136
„ num. 2. Hinc est non sufficere probare
„ furtivum accessum, et quod cum aliqua
„ muliere intra suam domum consueve-
„ rit habere carnale commercium, sed

;, necesse est probare ventrem fuisse cum
„ rigorosa custodia in domo adulteri, vel
„ adulterae detentum de tempore conce-
„ ptionis, itaut nullus ad illam accedere
„ posset, *et absentia Mariti*, *VEL IL-*
„ *LIUS IMPOTENTIA DE EO TEM-*
„ *PORE AD ILLAM ACCEDENDI*, *ut*
„ *deduci debet quod illius accessus ad*
„ *ipsam ESSET OMNINO PROHIBI-*
☞ „ *TUS, ET IMPOSSIBILIS* - Decis.
„ 248 Part. 19 *Tom.* 2. *num.* 1. - ivi -
„ Habebat Maria adultera de tempore con-
„ ceptionis Virum nuncupatum Joannem
„ Baptistam Barilarium, qui exercebat in
„ Triremibus Pontificiis commorantibus
„ in Civitate Veteri Artem Calcfati, et
„ cum copiam sui corporis omnibus fa-
„ ceret, contra eam non solum insurgit
„ dispositio Text. in Leg. miles etc. Un-
„ de cum ipsa non probaverit de tem-
„ pore, quo conceptus fuit d. Franci-
„ scus non potuisse accedere ad illam nec
„ d. Joannem Baptistam Maritum, nec
„ alium Virum praeterquam Dionysium
„ adulterum, cum quo illum conceptum
„ fuisse, asserit, ex dispositione dd. le-
„ gum intrat praesumptio, vel ipsum
„ fuisse genitum ex semine Mariti, *dum*
„ *conjiciendum est potius possibile ho-*
„ *nestum, quam inhonestum.* -

40 Dissi con fondamento, che combattono per
la Giurisprudenza Romana tutte le Deci-

Digitized by Google

sioni della S. Ruota, NIUNA ECCETTUATA, perocchè quelle SETTE Decisioni, che il valentissimo Sostenitore della illegittimità chiama in rivista come credute più analoghe al suo sistema (§. 167 *contr. Ristret.*), QUELLE MEDESIME dissertano dai suoi accampamenti, vengono nei miei, e TUTTE SETTE, niuna eccettuata, difendono la giusta causa della legittimità, e confermano la regola inviolabile della Giustinianea Lagislazione. Si espone nelle prime file, (*cit.* §. 167.) la più forte, la *decis* 409. *delle Recenz. part.* 5 *tom.* 1. Si rincontri. Manca niente meno, che la COABITAZIONE dei Conjugi, è manca perfino la POSSIBILITA' nel Marito di accedere alla Moglie „ *neque illud obstare* (dal num. 15 al 23) ☞ putarunt Domini (in quo multum insistebant informantes pro DD. Catalanis) quod scilicet Martha Mater de tempore conceptionis et nativitatis Fabritii Maritum haberet Federicum, et ideo intret praesumptio juris, quod censeri debeat ☞ Fabritius filius Federici Mariti, non autem Petri adulteri, haecque praesumptio jure et de jure dicatur vel saltem solum ex potentissimis conjecturis in contrarium elidatur dicta praesumptio, *quales sunt VEL absentia mariti VEL impotentia.* ☞ Quoniam praesumptio d. Leg. miles etc. non est fundata in solo matrimonio,

Digitized by Google

SED IN CONJUGUM COHABITATIONE vel saltem ACCESSU MARITI ad uxorem, quia tunc proles censetur ☞ potius legitima, quam spuria, ubi si praeter matrimonium nihil aliud concurrat, non probatur filiatio respectu Mariti vel saltem facilius aliis conjecturis et ☞ praesumptionibus tollitur illa praesumptio etc. Tunc enim concurrit, et possibile, et honestum, et verosimile ut per Decian, etc. At hic solum deducitur matrimonium inter Federicum, et Martham, ☞ NULLA AUTEM COHABITATIO nec alia verosimilitudo pro filiatione Fabritii respectu Federici Mariti urget, militant autem plures, et urgentissimae pro filiatione respectu Petri adulteri, quae supra ☞ ponderatae fuerunt, et quae jungi omninon non autem de per se tanquam singulae perpendi debent etc. ubi quod Judex potest conjungere praesumptiones ad informandum animum suum quod filius non sit Mariti, sed adulteri, et hac prae- ☞ sumptiones tamquam liquidissimae probationes habendae sunt et profecto absonum videtur asserere solam praesumptionem desumptam ex matrimonio, *NULLA PROBATA COHABITATIONE MARITI, VEL ACCESSU* de tempore conceptionis. „

41 Venga ora *LA SECONDA*. Questa è la Decisione 8 *part.* 10 *Recenz.* (cit. §. 167

contr, Ristretto) Egregiamente. Non solo i Coniugi non coabitarono nel tempo del concepimento, ma la *COABITAZIONE MANCA DEL TUTTO IN OGNI* ☞ *TEMPO*. Questi Coniugi non vissero uniti giammai, e si dubitava pur' anco, se il matrimonio istesso fosse, o nò provato - *nam quatenus* (*num.* 14 e 15) „ ☞ dictum matrimonium iustificetur, fuit responsum obiectam praesumptionem tunc procedere, quando filius nascitur in domo mariti, vel alia, *in qua ipsi CON-* ☞ *JUGES COHABITABANT* saltem circa tempus conceptionis illius etc. dicens non sufficere ad hunc effectum probationem matrimonii, *nisi probetur cohabitatio ipsorum Conjugum. IN HOC AUTEM* ☞ *CASU NON SOLUM ID NON PROBATUR*, *verum, nec ullo unquam tempore dd. assertos Conjuges cohabitasse, constat.* „

42 Dopo le prime Decisioni addotte in contrario, e riconosciute così solennemente fallaci, mi avvedo, che l' animo vostro già dubita pure delle altre. Proseguite, ve ne scongiuro, ad udirmi e decidete. Viene in TERZO LUOGO la *Decisione* 318 *part.* 13 delle stesse *Recenziori*. Cresce l' argomento. La Moglie NON COABITAVA col Marito, era custodita in una Torre presso l' Adultero, l' accesso del

Marito era IMPOSSIBILE, solo poteva egli trasformarsi *in pioggia di oro* se voleva unirsi alla Moglie: ma il misero non era un GIOVE, anzi tutto al contrario, era timido, vecchio, ed imbecille; il Drudo vigoroso, nobile, potente, gelosissimo - *nihilominus sive* (num. 2 al 7)
„ *sit* attendenda illa opinio, quod ad istum
„ effectum non sufficit sola probatio matrimonii, *nisi insimul justificetur COABITATIO Conjugum tempore conceptionis filii*, *vel* FACILIS ACCESSUS
„ *Mariti ad Uxorem*, ut videtur esse
„ de mente Text. in Leg. filius etc. Sive
„ verior sit sententia quod praesumptio
„ dict. Legis adeo fortis sit, et efficax
„ ut allegans esse filium Adulteri ipse
„ probare teneatur, quod tempore suae
„ conceptionis Maritus NON HABEBAT
„ ACCESSUM AD EJUS MATREM, vel
„ ob aliquam gravem infirmitatem non
„ eam *posset cognoscere*, ubi quod potius praesumendum est honestum possibile, quod filius sit natus ex matrimonio, quam possibile inhonestum,
„ quod sit natus ex Adulterio, cum hujusmodi praesumptio Christianae etiam
„ pietati videatur conformis etc. ubi quod
„ tunc praesumptio *Leg. miles* inducta est
„ favore filii, nec debet in ejus odium,
„ et praejudicium retorqueri, quando al-

„ legat se esse filium Mariti suae matris,
„ secus autem quando allegat se esse fi-
„ lium Adulteri, quia tunc habet prae-
„ sumptionem legis contra se. In propo-
„ sito versamur extra terminos hujus
„ difficultatis, QUIA HODIE CONCLU-
☞ „ DENTER VIDETUR PROBATUM *per*
„ *plures Testes remissoriales*, *quod de*
„ *tempore quo Maria Horatium conce-*
„ *pit*, *retinebatur a Laurentio in Palatio*
„ *ejus Villae nuncupatae Oliveto con-*
„ *structo* AD INSTAR ARCIS SUB AR-
☞ „ CTISSIMA CUSTODIA, UNICUIQUE
„ PROHIBITO ACCESSU, *quodque Mi-*
„ *chael ejus Maritus habitabat in loco*
„ *Loculenae distante a dicta Villa per*
„ 25, *seu* 30 *milliaria circiter*, *eratque*
„ *sexagenarius*, *timidus*, *et imbecillis*,
„ *e contra vero Laurentius Amasius Vir*
„ *potens*, *et nobilis*, *ac magna animi*
„ *ægritudine*, *quae* ZELOTIPIA *dicitur*
„ *affectus*, *et signanter tempus conce-*
„ *ptionis percutiunt*, et de eo deponunt
„ primus, tertius, et nonus. Dum igitur
„ praedicti Testes justificantur nedum
„ nativitatem Horatii in propria Domo
„ Laurentii, sed etiam contiuuam reten-
„ tionem Mariae ejus Matris de praeciso
☞ „ tempore suae conceptionis *sub tam ar-*
„ *cta custodia*, *et in loco adeo distante*
☞ „ *a domicilio Viri*, *ut proinde moraliter*
„ IMPOSSIBILIS AD EAM *omnino esset*.

„ *tam ipsius*, *quam aliorum accessus*,
„ probata utique remanet ad istum ef-
„ fectum ejus filiatio ex ipso Laurentio
„ Adultero, et excluditur praesumptio
„ legis –.

44 Nel caso della QUARTA Decisione, ossia della *Decis.* 688 *avanti Molines* (§. 167 contr. Ristretto) la Moglie godeva dell' aperta campagna insieme all'Adultero in *Paese lontano*, ed il Marito era in ROMA non già in libertà, ma NELLE CARCERI. Dov' è la COABITAZIONE, dove LA POTENZA DI ACCEDERE? *non obstat*, *quod* (num. 6 all' 11) *Emilius* - praetensus Pater, tempore quo ipse tam-
„ quam bannitus profugus peragebat,
„ matrimonium contraxit in Terra, seu
„ Oppido Tuphi cum Euphrasia Matre
„ dicti Philippi Actoris, qui proin-
„ de cum non intendat probare fi-
„ liationem ad effectum succedendi in Bo-
„ nis Patris adulteri, sed ut declaretur
„ filius legitimus D. Emilii mariti Euphra-
„ siae, hinc sequitur quod Philippus ve-
„ luti conceptus, et ortus in figura, et
„ consistentia veri matrimonii, dicatur
„ habere intentionem fundatam in jure,
„ juxta celebre responsum Papiniani etc.
„ ex quo Text. validam oriri Juris prae-
„ sumptionem, quae dicitur legitima pro-
„ batio filiationis communiter tradide-
„ runt Doctores, quos in magna copia

„ materiam exornando refert Sperell. etc.
„ Siquidem pro remotione obiecti animad-
„ vertebant Domini, tunc demum dictam
„ iuris praesumptionem esse magni facien-
„ dam in subiecta materia, ac posse vali-
☞ „ de procedere, *quando Filius nascitur*
☞ „ *in Domo Mariti*, *vel alibi*, *ubi inter*
☞ „ *Conjuges aderat liber*, *ac promiscuus*
„ *accessus*, *ut* expresse sancitum reperi-
„ tur in Leg. filium etc. ubi quod non
☞ „ sufficiat existentia matrimonii, *nisi pro-*
„ *betur habitatio Conjugum*, ratio est,
„ quià dicta iuris praesumptio non dici-
„ tur fundata in solo matrimonio, imo
„ secundum veriorem, et receptiorem D.
„ D. sententiam non est Juris, et de iure
„ nullam admittens probationem in con-
„ trarium, ut aliqui perperam censue-
„ runt, sed est quidem iuris tantum, ac
„ cedit veritati, nec non refellitur con-
„ trariis, et validioribus coniecturis iuxta
„ inconcussam opinionem nostri Tribuna-
„ lis, de qua testatur Rota etc. *IN CA-*
„ *SU AUTEM NOSTRO*, adhuc exi-
☞ stente matrimonio, *cessabant caeterae*
☞ *circumstantiae*, imo concurrebat *defe-*
☞ *ctus COMMUNIS HABITATIONIS*
☞ *inter Conjuges NEC NON IMPEDI-*
☞ *MENTUM LIBERI ACCESSUS dicti*
☞ *Æmilii praetensi Patris ad Eupharasiam*
„ *ejus Uxorem*, causatum ex quo ille ci-
„ tra controversiam tam de tempore con-

„ ceptionis, quam nativitatis dicti Philip-
„ pi ERAT ABSENS a loco, et Domo, ubi
degebat Uxor, et detinebatur IN CARCE-
„ RIBUS URBIS „.

45 Manca la COABITAZIONE anche nella
QUINTA Decisione, cioè *nella Decis.* 880
dinanzi lo stesso Molines. Qui ne il
Marito *COABITAVA* colla Moglie, ne
vi poteva *ACCEDERE*, ne si curava di
coabitarvi, od eccedervi avendo abbando-
nata la Moglie all'adultero *BARONE* con
animo di non ritornarvi, ritenendola in
quanto ad' esso come se più non fosse sta-
ta tra i Viventi, cosicchè in altro luogo si
sposò con altra donna – Quaelibet elimi-
natur difficultas quo dicta praesumptio non
„ fundatur tantum in matrimonio, *sed in*
„ *cohabitatione Mariti cum Uxore*, et in
„ mutuo eorum commercio, adeout talis
„ praesumptio nihil operatur. *Ex facto*
„ *autem habetur* quod de anno 1649 dictus
Maritus Aloysiae *se transtulit in Occita-*
niam; ibique aliud matrimonium contraxit
cum alia, unde quidquid sit, an habuerit
„ commercium de tempore conceptionis
„ Spiritus, cum is ortus fuerit anno
„ 1652 neque testes in contrarium addu-
„ cti, tale tempus includunt, imo alii Te-
„ stes producti a Spiritu, illud excludunt,
„ dum deponunt TOTO TEMPORE,
„ *quo Aloysia* permansit in concubinatu
Baronis, *illius Maritus ERAT ABSENS*,

☞ *et ad illam ACCEDERE NON AUDE-*
☞ *BAT* –.

46 Sono di retroguardia la SESTA, e SETTIMA Decisione che videro ambedue la luce in Ponenza dell' Illmo, e Rmo ZACCHIA. Se furono deboli i primi Veterani, immaginate cosa mai saremmo gli ultimi Coscritti. La Causa di queste Decisioni è una sola, la *Bononien filiationis*, *et Alimentorum*, in cui due furono le decisioni, una cioè delli 5 *Luglio* 1830, e l' altra *delli* 3 *Giugno* 1831. Di grazia, la Moglie abitava col marito? *Non vi abitò mai, anzi viveva in concubinato coll' Adultero.* Ed il Marito? *Era fuggito da BOLOGNA, dove sempre proseguì ad abitare la Moglie ed aveva collocato il suo domicilio in CASTEL MAGGIORE.* Che meraviglia adunque se la Sagra Rota non attribuì al Marito quel parto *frutto del concubinato* concepito e venuto alla luce, *Mentre il marito da molti anni era lontano?* Siamo nella limitazione dell' assenza, in cui dice lo stesso ULPIANO, che il Marito non deve affatto riconoscere il Figlio per suo se ritornato – ANNICULUM INVENISSET – Recito l' ultima Decisione § 2 – *quaeritur* – *An constet de* „ *filiatione ita ut et in qua summa sint* „ *praestanda alimenta in casu etc.* – At- „ que filiationem suam quoad Ulissem in- „ numeris argumentis puella vindicabat.

Digitized by Google

„ Quamvis enim eius Mater Maria Cossi
„ nupta esset Camillo Pizzardi, *jamdiu*
„ *tamen a Viro secesserat* tempore eius
„ conceptionis, et nativitatis, ac nedum
„ familiae lares *cum eo communes NON*
„ *HABEBAT NEC POSTEA UN-*
„ *QUAM HABUIT*, *sed ne ipsum qui-*
„ *dem Oppidum incolebat cum altera*
„ *BONONIÆ degeret alter in Castro*
„ *illius ditionis sive a CASTEL MAG-*
„ *GIORE* e nel §. 8 haec cum in jure ET
„ FACTO exploratissima sint, quid quae-
„ so proderat Aloysio ad actionem Hyp-
„ politae convellendam tantopere insistere
„ in eo juris adagio, per quod is alicuius
„ Pater censetur, quem justae nuptiae
„ demonstrant cohaerenter legi filium 6
„ ff. de his qui sui, vel alieni iur. sunt,
„ ac legi Miles § Defuncto ff. ad leg. Jul.
„ de Adulter. quasi Hyppolita agnosci
„ debeat filia Camilli Pizzardi, eius nec
„ nomen defert nec *in domo* concepta,
„ vel nata est, quique (et ipso rerum
„ ignaro) nunquam veluti Pater, vel ab
„ ea recognitus, vel ab aliis sibi osten-
„ tatus, licet id commodissimum ei acci-
„ disset, ut macula spuriae generationis
„ eluta. ditissimi hominis haereditati jus
„ acquireret? Atqui sanctio legis justam
„ nativitatem cuique tribuentis, nihil a-
„ liud est, quam legis praesumptio con-
„ trariis probationibus obnoxia, quippe

„ quae non tam in matrimonio, sine quo
☞ „ concubitus haberi potest *sed in Conju-*
„ *gum cohabitatione et congressu qui unus*
„ *prolis nativitati operatur fundamentum*
„ *habet* –.

47 Nell' Oceano immenso d' innumerevoli Decisioni, delle quali abbondiamo, si opponevano alla giustissima causa della Legittimità quelle sette DECISIONES SELECTAE, come sette scogli li più fermi da non potersi spezzare. Ma quei terribili scogli svanirono. In verità erano grandi Balene, che sembravano Scogli. Sono fuggite.

48 Era riservata al genio innovatore dei Francesi la RIVOLUZIONE del Dritto Giustiniano, e l' avvilimento delli Sacri Canoni sulli articoli *del matrimonio dell' adulterio del divorzio della filiazione*; e dovendo noi parlare di quest' ultima, ci fa d' uopo osservare, che la così detta *Sezione Legislativa*, facendo rapporto *al Tribunato* sull' ammissione degli articoli relativi, confessò apertamente, che – *i Legislatori Romani NON AMMISERO* ☞ *ALTRE ECCEZIONI alla regola - Pater est quem nuptiae demonstrant - se non quelle che risultavano DALL' IMPOSSIBILITA' FISICA DELLA COHABITATIONE degli Sposi e DALL' IMPOTENZA NATURALE continua o passeggiera del Marito - Sommario num.* 33.

e 34 Ammise ancora, che la *impossibilità morale* fu immaginata, ed introdotta *nel progetto di Legge*, quantunque fosse PROSCRITTA dal Dritto Romano - IL PROGETTO DI LEGGE INTRODUCE UNA SOLA CAUSA D'IMPOSSIBILITA' MORALE, *la quale però non è ammessa se non che a tre condizini precise, e letterali e questa è l'Adulterio* I ROMANI AVEANO PROSCRIRTA QUESTA ECCEZIONE IN TUTTI LI CASI; *al qual proposito è celebre la Decisione riportata nella legge seconda del Digesto ad leg. Juliam* - cum possit Mater adultera esse, et impubes defunctum Patrem habuisse - BASTAVA LORO LA POSSIBILTA' ANCHE CONTRARIA ALLA VEROSIMIGLIANZA, *che l' adultera datasi in braccio ad altr' Uomo avesse ricevuto le testimonianze di tenerezza dal Marito. La nostra Giurisprudenza* (discorre della giurisprudenza antecedente alle proposte innovazioni) *ha portato fino allo stesso punto gli effetti di quest'affettato Pirrònismo, ed i nostri Tribunali hanno costantemente rigettato in favore dalla presunzione legale la prova ed il giudizio di Adulterio corroborati* PERFINO DALLA DICHIARAZIONE DELLA MADRE COLPEVOLE. (prima delle celebratissime Rivoluzioni, in tempo cioè, che la Francia era governata col Codice dell' Imperatore

Giustiniano, e non con quello dell' Imperatore Napoleone) *il Parlamento di Parigi* SULLA META' DEL SECOLO DECIMOSETTIMO *appoggiato alle conclusioni di* D' AGUESSEAU, *volle piuttosto dichiarare legittimi i figli nati undici mesi dopo il possibile momento della concezione legale*, *e* LE CUI MADRI NE CONFESSAVANO L'ILLEGITTIMITA' *che far cadere* SENZA CAUSA FISICA *quella presunzione di paternità matrimoniale* CHE EFFETTIVAMENTE DEE RIGUARDARSI COME INVIOLABILE – *Somm. d. num.* 33. *e* 34.

49 Oh guardate la fortuna! Ciò, che la Sezione legislativa al Tribunato, e gli Oratori del Tribunato al Corpo Legislativo avevano ammesso intorno alla Legislazione Romana, venne poi discusso contraddittoriamente nei Tribunali di Francia. Un Marito di Nazione Elvetica voleva far dichiarare *non suo* un figlio nato dalla sua Moglie, la quale glie ne aveva occultata la gravidanza, ed il parto. La causa fù conosciuta, e decisa dalla Corte di Appello di *Douai* secondo la Legislazione Romana, perocchè – *avendo il Marito il suo domicilio nell' Elvezia non era soggetto alle disposizioni del Codice di Napoleone allora vigente*, *ma dovevano prendersi* PER NORMA LE LEGGI ROMANE, *colle quali si governava il*

suo Paese - Quella Corte, discusso maturatamente l'articolo, e dopo l'esame di Testimonj fatto dall'una, e l'altra parte, dichiarò inammissibile la domanda del Signor De Salis per la denegazione del figlio, attesochè la regola - PATER EST QUEM NUPTIAE DEMONSTRANT - *stabilita dalle Leggi Romane ha per oggetto l'utilità pubblica, la quiete delle Famiglie, e la pace dei matrimonj; che da questa regola ne risulta una presunzione legale a favore dell'innocenza della Madre, e dello stato del figlio; che* LE LEGGI ROMANE, *e specialmente la legge* 6. *ff.* de his qui sui etc. *Non ammettono alcun' altra eccezione a questa regola generale fuori di quelle, che risultano dall'impossibilità fisica della coabitazione dei Conjugi, tanto per l'assenza, quanto per l'impotenza naturale del Marito, o continua, o passeggiera, che queste eccezioni sono le sole, che possano distruggere la presunzione legale, che appunto per questo motivo il Decreto interlocutorio ha ammesso la prova proposta dal Sig. De Salis, La sola, che secondo la Romana Legislazione poteva essere ammessa, che questa prova non essendosi fatta per la parte del Signor De Salis, e non potendosi supplire con alcuna delle presunzioni morali, delle quali egli si è prevalso,*

ne viene per conseguenza, *che La presunzione stabilita dalle Leggi Romane debba avere il suo effetto* - Non fù contento il *Signor De Salis* di questa sentenza, e pretese di sostenere, che *la Corte di Appello di Douai*, non avendo ammesse a di lui vantaggio le presunzioni morali, avesse violata la disposizione della *leg. Filium etc. de his, qui sui vel alieni juris sunt*, ed in conseguenza ne provocò l'annullamento innanzi alla Corte di Cassazione; ma quel Tribunale Supremo - *considerando che la sentenza da cui si reclama; non ha violato LE LEGGI ROMANE, decidendo, Che queste Leggi non ammettono altra eccezione alla regola - Pater est quem nuptiae demonstrant, Che quella risultante da una impossibilità fisica per parte del Marito di coabitare colla sua Moglie nel tempo della concezione del fanciullo - rigetta ec. Somm. num.* 36. Ed ecco fino all'evidenza dimostrato, che anche i Tribunali Francesi quando sono chiamati a decidere *della Filiazione* secondo *le Leggi Romane* sono conformi alla dottrina dei Giureconsulti, che abbiamo riferiti, ed alla Giurisprudenza della nostra Ruota.

50 Dopo tali Decisioni potrebbero i Contraddittori dispensarci dal ragionare sulla Giurisprudenza FRANCESE; ma siccome

sulla occultazione della gravidanza, e *del parto* hanno Eglino fabbricata tutta la gran mole della loro Difesa, e siccome questa innovazione ebbe la sua esistenza dal Codice di Napoleone *art.* 313.; così non sarà superfluo di battere il colosso nelle sue basi. Recita l'articolo – *Il Marito*, ALLEGANDO LA SUA NATURALE IMPOTENZA, *non potrà non riconoscere il figlio*, *e non potrà non riconoscerlo ancora per causa di adulterio*, *purchè non gliene sia stata celata la nascita*, *nel qual caso* VERRA' AMMESSO *a proporre tutti li fatti tendenti* A GIUSTIFICARE *non esserne egli il Padre* – *La occultazione* adunque, se ben so leggere, abilita il Marito – *a giustificare non esserne egli il Padre* –, e senza questa occultazione il Marito neppure avrebbe potuto esses ammesso a simile prova. Non è dunque la occultazione una prova in se stessa, nè un motivo sufficiente per indurre la illegittimità, ma soltanto concede al Marito la facoltà di provare – *nel qual caso verrà ammesso a proporre tutti li fatti* –

51 Cessa pertanto una volta di riempirci le orecchie fino alla nausea colle fascie, col ferro col sangue, col caffè, e col limone; *dic mihi de tribus capellis*, ragionami alquanto, se il credi, dei FATTI – *tendenti a giustificare non esserne il Pa-*

dre –. In questo luogo svanisce ogni illusione. Quali sono LI FATTI? Ecco Longhi, li Benucci, li Ratti, li Navasquez, ed altri Torloniani, li quali tutti ci narrano le quotidiane lamentazioni del Duca. Questi sono DETTI, e non FATTI. Che meraviglia trà Conjugi? *Semper habet lites, alternaque jurgia lectum*. Sono qnesti li soliti lamenti dei Mariti gelosi.

52 *Egli però ha confessato di non avere mai più conosciuta la Moglie dopo la nascita di D. Anna*. Questo è il primo, ed il più forte argomento, iaventato con industria dagl' inimici della legitimità per introdurci nel grande laberinto di tutte le altre congetture. Se il Marito non avesse manifestato ad alcuno di non aver' egli adempiuto agli officj maritali, cosa mai potevano sperare li Torloniani senza neppure l' apparenza di una giusta difesa? Ecco la necessità di quell' invenzione. Ma sia pur vero, che l' abbia detto; la causa nondimeno non è affatto mutata. Il Marito nel giudizio di Filiazione ha la parte del *REO CONVENUTO*. E' il figlio, che difende la sua Filiazione legittima contro il Padre, che lo nega per suo; se fosse in giudizio il Padre ancor vivente, credereste voi alle asserzioni di Lui? Tanto potere non hanno mai le nostre leggi attribuito a veruno, che debba essere creduto in suo vantaggio, ed in causa

propria - *non jus*, *non ratio tantam cuique tribuerunt potestatem ut verbis scriptoque sibi*, *et in sui commodum testimonium dicat* - (la Sac. Rota nella Romana Successionis 4. Maritii 1768 §. 9 innanzi Riminaldo). Vorreste *LI FATTI*. Molto meno patete credere a coloro, che dicono di averlo udito da Lui, non potendo credere a lui medesimo, se lo dicesse davvero. La *S. ROTA nella Pampilonen. Vicariae* 13 *Marzo* 1752 §. 12 *innanzi Caprara*, e nella *ROMANA Pecuniaria* 17 *Marzo* 1824 §. 6. *innanzi L' EMINENTISSIMO ISOARD* - ivi - „ *QUEMADMODUM IGITUR CREDENDUM VARVARO NON ESSET*, *si quidquam ejusmodi in sui commodum diceret*, *ITA NEC JOSEPHO CREDENDUM*; *QUI NIL ALIUD SCRIPSIT*, *QUAM QUOD A VARVARO AUDIVIT* -.

53 Quanti assurdi per sostenere un assurdo! Dopo la confessione del *REO CONVENUTO* in causa propria si mette in scena la Madre.

54 *Dama sconsigliata*! A che mai t' indussero? *Se colla lunga penitenza* (§. 104. *contr. Ristr.*) *avevi così esemplarmente cancellate le onte degli anni del dilirio*, perchè ora ciecamente infami te stessa? Vedi, che abusano della tua debolezza, come per giuoco. La tua dichiarazione

non può affatto giovare a chi ti seduce, *E PERCHÈ* la Madre non può deporre contro il figlio; *il Testo nella legge testis idoneus ff. de testibus*, *e nella legge parentes cod. de testibus* – ivi – Parentes „ et liberi invicem adversus se, *NEC* „ *VOLENTES, AD TESTIMONIUM* „ *ADMITTENDI SUNT* – *Alber. de Rosa tract. de testibus part.* 1. *num.* 1. *Campeg. de testibus cap.* 1. *num.* 9., *e Mascard. de probat. consil.* 1148. *p.* 3. *num.* 1. – ivi – *Pater et Mater qui hac una parentum voce continentur, NEC PRO FILIIS NEC CONTRA FILIOS* ☞ *TESTES ESSE POSSUNT AD TEXT.* –, E PERCHÈ appunto in causa di Filiazione la dichiarazione della Madre non è ricevuta *IL TESTO nella legge ait Praetor* 3. §. *unde Marcellus ff. de jurejurando* – ivi – sed an jusjurandum eo „ usque prosit, ut post editum partum „ non quaeratur, ex eo editus non sit, „ cujus esse dicitur, Marcellus tractat: et „ ait, veritatem esse quaerendam, quia „ jusjurandum alteri neque prodest, ne- „ que nocet; *MATRIS ITAQUE* „ *JUSJURANDUM PARTUI NON* „ *PROFICIET NEC NOCEBIT*, *si* „ *Mater detulerit ex eo praegnans non* „ *esse* –, e nella legge *non nudis* 14. „ *Cod. de probationibus* – ivi – *Non* „ *nudis asseverationibus*, *nec ementita*

Google

„ *professione*, (LICET UTRIQUE CON-
„ SENTIANT), sed *matrimonio legitimo*
„ concepti, vel adoptione solemni *filii*
„ *civili jure Patri constituuntur*. Si ita-
„ que hunc, contra quem supplicas, a-
„ lienum esse probare confidis, per te,
„ vel per procuratorem affirmationem
„ ejus falsam detege –.

55 Il senso delle leggi egli è per se stesso limpido ed evidente: non vi dispiaccia però che in questa causa vi aggiunga pure i Dottori, che in altra causa dopo il Testo chiarissimo avrei tralasciati. Ricevetene dunque le loro Dottrine *BALDO cons.* 437. *part.* 5. *num.* 2 *e seq.* – ivi – sed pone quod *Mater* vel *Pater*
„ dicat, non esse Filium, qui natus est
„ in matrimonio, *numquid est creden-*
„ *dum eis? NON* quia ista est legis
„ praesumptio, et standum ei, *donec*
„ *contrariam PROBETUR*, unde factus
„ fuit quidam Rex natus in matrimonium,
„ qui credidit Matri suae dicenti sibi,
„ quod non erat filius Regis, et renun-
„ ciavit Regno; *non enim Matri credere*
„ *debuit*, *sed potius legi*, *et secundum*
„ *legem suam conscientiam informare* –,
„ *BARBAT. cons.* 27. *n.* 2. *tom.* 1.
„ – ivi – *nec DEBUIT CREDI DI-*
„ *CTO MATRIS ASSERENTIS*, i-
„ stum Martinum *non esse filium Mari-*
„ *ti*, *sed potius Caji* –, *BOER. decis.*

„ 299. *n.* 3. - ivi - ***MATRI NON***
„ ***CREDITUR ASSERENTI***, ***filium***
„ ***natum ex matrimonio natum esse AL-***
„ ***TERIUS QUAM VIRI***, quando na-
„ tus ex Uxore in domo Mariti praesu-
„ mitur filius -, *BEROI*: *cons.* 161.
„ *num.* 5. - ivi - *Nec asseveratio MA-*
„ *TRIS*, *AUT UTRIUSQUE PA-*
„ *RENTIS potest filio*, *aut*, *juri filia-*
„ *tionis obesse* -, *BARZIO cons. unic.*
„ *dopo le decis. Bononien.* 45. - ivi -
„ vigetque etiam dispositio dicti §. de-
„ functo *non obstante etiam MATRIS*
„ *assertione dicentis partum a se editum*
„ *ADULTERI*, *et non MARITI fili-*
„ *um* -, *IL CARD. PALEOTT. de*
„ *nothis ec. cap.* 24. *num.* 4. - ivi -
„ Justus ille filius intelligitur, *QUAM-*
„ *VIS MATER EUM EX SE deinde*
„ *genitum NEGASSET*, *quin* ETSI PA-
„ RENTES AMBO EUM, UT ALIENUM
„ REPELLERENT, *adhuc non debebat*
„ *filius*, *qui domi natus est*, *ob contra-*
„ *riam eorum assertionem ullam status*
„ *sui controversiam pati* -.

56 LUPO *de illegit. et de natal. restituen. Comment.* 2. §. 3 *num.* 15. - Ampliatur etiam, quod Mulier confiteretur esse adulteri filium, quia adhuc confessio ista non probaret, cum lex non praesumat, nisi de eo qui natus sit in matrimonio, non autem in alio concubitu, ratione in-

certitudinis, ut respondet Bald. Conf. 437 Titius habebat num. 8 Lib. 5. ubi commemorat fabulam de illo Sapiente Bononiensi qui a Romano Pontifice accersitus, dum ei secretum diceret, Patrem suum esse, atque illum procreasse ex Matre sua, dum esset Bononiae, Scholaris respondisse fertur Pontifici: *ego sum filius ejus, cujus Mater mea fuit Uxor.* FONTANELL. *de Pactis Nuptialibus Ctaus. 6. Glos. 3. part. 4. num.* 16. -ivi- Assertionem Matris, quae pluries dixerat, mulierem, de qua agebatur, non esse filiam viri sui, sed alterius personae, quae per eam nominabatur, nec de certificatoria baptismi ejusdem habita fuit aliqua receptio, *quamvis ibi non cognomine paterno, sed imo concubini Matris, nec nominabatur Pater sed post nominatam Matrem dicebatur in dicta certificatoria ylo pare de secret, sicut dici solet apud nos in vulgo quaesitis. Hæc (dicebat Senatus)* NON SUFFICIUNT AD ELIDENDAM DICTAM JURIS PRAESUMPTIONEM, quae pro dicta N. Militat „

57 *ARIAS. var. Resol. Cap. num.* 13. - *ivi* - Rursus superior juris praesumptio procedit etiam, si mulier profiteatur, filium ex adultero suscepisse etc.; pro qua traditione illa ratio facit, *quod negatio parentis, juris praesumptionem immutare non*

pctest, tum ex regula Leg. nemo potest 55. ff. de leg. 1 tum ex regula Leg. neque professio Cod. de testam. *Quae confessio* ETIAM IN MATRE MORIBUNDA VIM SUAM HABET, *nam etsi nemo praesumatur immemor salutis aeternae Leg. vult*, *Cod. ad Leg.* Juliam repetundar. non tamen in praejudicium juris tertio quaesiti credendum sit - SURDO *Decis* 83 *num.* 8 „ ivi „ Et quamvis multi impugnent dictum Matris, velintque illud non attendi, *tamen loquuntur illi quando agitur de praejudicio status filii ut quando natus est in domo Mariti*, ET MATER CONFITETUR, ESSE FILIUM ADULTERI TUNC ENIM QUANDO CONFESSIO MATRIS EST CONTRA JURIS URGENTISSIMAM PRAESUMPTIONEM ILLA NON ATTENDITUR, secus in casu nostro ubi neque urget praesumptio, neque attenta Matris confessione variatur status filii, aut ei fit praejudicium „ *HEINECIO ad Pandect Part.* 1. *lib.* 1. *Tit.* 6. §. 153 „ ivi „ Quum itaque Pater sit, quem justae nuptiae demonstrant; consequens est, ut pro filio sit praesumptio, *etiamsi neget PATER MATERVE*, *illum suum esse*, *idque VEL AD ACTA VEL JUREJURANDO*; *imo etiamsi Mater sit adultera* „

58 Ora senti, Dama sconsigliata, una breve

novelletta, dalla quale prenderai norma sicura per non cadere in avvenire mai più in simili errori *madornali*. Una Madre aveva tre figli, (come tre tu pure ne hai avuti) era negli estremi della vita (anche in ciò trovi te stessa), e pensando, che uno dei tre era illegittimo, e che perciò avrebbe tolta ingiustamente la porzione del Patrimonio paterno agli altri due, chiamolli a se tutti tre, loro manifestò, che uno era illegittimo, e che avrebbe potuto determinarlo *a motivo dell' eterna salute*, se non avessero tra loro convenuto di condonarsi la porzione, che l'illegittimo ai legittimi usurpava. Ognuno dubitando di se acconsentirono alla Madre. La novelletta è finita. Anche li tuoi avrebbero concepito lo stesso timore, *D. SALVATORE* nacque prima delle nozze, e la nascita di *D. ANNA* fu cagione di guai; ci avvertono però li nostri Dottori, che la Madre poteva risparmiarsi questo rossore, e che li figli non dovevano temere la iniquità della Madre. *MASCARD. DE PROBAT. Conclus*788 *num.* 2. *Sabello* § *filiatio num* 14 *e Menochio de Arbtr. Lib.* 2. *Centur* 1 *Cas* 89 *num.* 27 „ ivi „ Extenditur quarto, ut procedat etiam si Mater affirmet filium ex proprio Marito, viroque illo non esse generatum, *nec enim haec Matris assertio filio detrimen-*

tum aliquod adferre potest. Refert tamen Alciatus de praesumpt. 37 Lib. 9 Peregr. juris Cap. 12, Viduam quamdam Avenionensem cautela hac usam fuisse, cum in extremis ageret, et jam animam efflare vellet, accersuisse ad se tres, quos habebat filios, et dixit : filii mei *ne mortuae animae maae detrimentum patiatur*, sum antequam ex humanis excedam, hoc unum vobis dictura, nempe vestrum unum non ex legitimo complexu, sed ex adulterino a me progenitum, atque ita illum Mariti mei, aliorumque Patris bona injuste possidere, hoc sum declaratura, nisi vos invicem pacto convento jus omne vestrum remittatis. *Cum unus de altero dubitaret*, *libenter voluntati maternae omnes acqieverunt*, et ita pacti sunt; quare mater non declaravit. Sed inquit Alciatus, *MATREM ILLAM SATIS APUD DEUM TUTAM ESSE REDDITAM ex cap. offici de poeniten* : et pactum inter fratres legitimum et observandum esse ait. Verum cauthela haec minime probabilis est, quoad filios, *quoniam NEMO EORUM TIMERE DEBUIT MATRIS DECLARATIONEM* ex jam relatis, *NEC QUOD IN EXTREMIS AGERET*, *ejus assertioni fides aliqua addi poterit*; cum non omnis moriens credatur justus et (ut nostri ajunt) Sanctus Jo: Baptista, ut inquit Baldus. „

59 Ben conobbero i Torloniani, che la testimonianza della Madre contro il figlio faceva orrore *alle leggi*, ed alla *natura*; onde procurarono di puntellarla, chiamando in ajuto un *pseudo* di lei Confessore. Era manifesto dalla stessa produzione, che la gran macchina *poggia va sul falso*, sull' assurdo, sull' incredibile, tutto immaginato a persuadere una coabitazione *Platonica*, una *Platonica* mensa, e così cavalcate, caccie, Villeggiature, mascherate, e viaggi *Platonici*; ma non era mai d' aspettarsi, che fosse membro della Fazione un uomo, che seguendo la regola monastica, si era tolto per sempre dalle sozze brighe del nostro Mondo.

60 Chi è cotestui, che viene a noi grave nell' andamento, con abiti di penitenza, con capo chino in atto divoto, coperto di religioso mantello? Egli è *Fr. Pier Luigi dell' Angelo Custode Carmelitano Scalzo*. Dio ti salvi uomo venerando, sei tu forse il Cappellano della fazione? Niente di questo. A che dunque venisti? A riferire che - *nei primi giorni del mese di Maggio del 1817 fui pregato di andare a benedire colla reliquia di S. Teresa S. E. la Sighora Duchessa D. Geltrude Sforza Cesarini, la quale si trovava inferma* - (lodo lo zelo del Ministro, e la divozione dell' inferma) - *dopo pochi giorni portaronsi di buon ora*

al convento di S. Maria della Scala il Sig. Duca D. Salvatore ed il Sig. ***ENRICO GIULIANI*** (questi è il ***FRATELLO GERMANO*** del Reverendo, il quale finge di non conoscerlo, o non ricordarsene, temendo forse di essere cagione di qualche sospetto, sendo che in quel tempo il Sig. Enrico ERA L'AMASIO della Duchessa), *e mi pregarono di nuovamente tornare dalla Signora Duchessa e a poco a poco renderla consapevole dell' ordinazione fatta dai Professori di amministrarle i Santissimi Sagramenti. Feci delle difficoltà per non accettare l' incarico*, (notate la Scena da vero pantomimo), *ma alle replicate istanze del figlio Duca dovetti promettere di andare, come feci, dopo qualche ora. Il volerla di nuovo benedire colla reliquia della Santa mi pare che fosse il mezzo termine con il quale m' introdussi nella Camera e nel discorso, e così gradatamente venni al punto di dire che il male andava aggravandosi, e che era necessario premunirsi dei Santissimi Sagramenti, quali erano stati dai Professori ordinati. Non si turbò a tale intimo, e dopo alcuni momenti mi domandò se io confessavo. Fui costretto risponderle di sì, perchè erano molti anni, che confessavo l'uno, e l' altro Sesso. A questa risposta mi disse, che si voleva confessare da me,*

Digitized by Google

e fare una confessione generale. Mi opposi a questa domanda con tutta convenienza (ritorna la Scena del primo atto) *facendole conoscere, che nella circostanza attuale era bene, che si manifestasse al suo Confessore fisso*, (il Confessore fisso non si adduce, perchè? ne parleremo *inter informandum*), *il quale mediante la cognizione della sua coscienza poteva ajutarla, e renderle la confessione più facile, e breve. Nè questa, nè altre ragioni furono sufficienti a farle mutare sentimento* (le femmine s' incapricciano pure nella elezione dei Confessori) *cominciò a pregarmi istantemente, e tante furono le preghiere, che io PER UN IMPULSO INTERNO* (si vede che l' animo suo prediceva la testimonianza futura) *fui costretto di dire, che l' avrei ascoltata, e che intanto si fosse preparata, mentre più tardi sarei tornato, come feci dopo essere stato di nuovo in Convento - contr. Sommario num.* 21.

61 Narra pure il buon Religioso, che amministrò alla Duchessa il Sagramento della Penitenza, e dell' Eucaristia, e che la Duchessa era - *piena di confidenza nella infinita misericordia di Dio per la sua salute eterna* -. Me ne consolo. Santissime cose. Parea, che il racconto fosse finito, ma ora principia il grande arcano.

Digitized by Google

Dunque prosiegui - *dopo tal giorno non ho più parlato colla Sig. Duchessa* (fa credere, che la Duchessa fosse per lui una Dama affatto incogeita, com' era incognito *l' Amasio* di lei il proprio Fratello del Confessore) *se non il giorno* 11 *cel corrente Giugno* 1832 *nel qual giorno mi mandò a chiamare e a prendere con il legno DA PERSONA A ME AFFATTO INCOGNITA per manifestarmi la inesprimibile costernazione, nella quale si trovava per le pretenzioni, che mi disse volersi sostenere in pregiudizio dei legittimi Eredi di casa Cesarini, e nel tempo stesso per darmi la facoltà di poter manifessare quanto di essa io sapevo per confessione generale a me fatta nell' indicato tempo risguardante la detta causa* - cit. contr. Somm. num. 21.

62 Ognuno di voi o Signori già verrà immaginandosi cosa rispondesse *ALL' INCOGNITO* il Confessore. Avrà egli risposto Voi penserete che dopo TRE LUSTRI non potea ricordare una confessione Sacramentale che si scorda dopo TRE ORE avrà poi soggiunto, che sebbene tra *dieci milioni* di confessioni posteriori potesse rammentarsi di quella, poteva nondimeno L' INCOGNITO assicurare la Dama, che li *SACRI CANONI* in questi casi non obbligavano la Madre a manifestare al pubblico il suo peccato. Così rispose

il Pontefice INNOCENZO IV. ad un Apostolo Legato – *significasti quamdam mulierem* (cap. officii 9. de Paenit.) *in paenitentia tibi fuisse confessam quod timens ne Viri possessio devolveretur ad alios quarumdam herbarum succum potavit et sic venter ejus intumuit et inde gravidam se ostendens sibi partum supposuit alienum; timensque Maritum non vult facinus ipsi detegere qui prolem credit sine dubitatione quilibet esse suam. Quoniam igitur postulas edoceri, utrum ei, hac fraude durante, sit paenitentia injungenda, respondemus, quod* SICUT MULIERI QUAE IGNORANTE MARITO DE ADULTERO PROLEM SUSCEPIT QUAMVIS ID ☞ VIRO SUO TIMEAT CONFITERI, NON EST PAENITENTIA DENEGANDA, *ita nec illi debet paenitentia denegari* –.

63 La faccenda però non corrispose agl' insegnamenti dei Papi. Il Confessore ha presentissima *nella vecchia canuta confessione* con tutte le circostanze *le più indifferenti*, come se l'avesse udita in questa mattina; non ha poi presente il Canone del Papa Innocenzo, ed apre al pubblico, che la Duchessa – *habuit rem con persona STRANIERA* –: si ricorda pure la qualità della persona. Questo però, *Padre mio*, non è peccato; se *Romano*, o *Straniero* si fosse l'adultero, il peccato è lo stesso. Quindi passa il Con-

fessore a descrivere la occultazione della gravidanza, e del parto. Tanto grande si è l'avvedimento, con cui si contiene, che il crederesti un Giureconsulto molto esercitato. Finisce col dire, che il Bambino *fu messo in sicuro e custodito*. Ma neppur questo è *peccato*. Bravissimi. Ne la Penitente, ne il Confessore, mentre hanno avuto lo scrupolo di nominare l'adultero (*contr. Som. num.* 21 *e* 24.) *MAI* hanno ammessa *la identità* del figlio espressamente, *MAI* hanno confessato, che vive, che dal 1807 aveva dalla Madre il misero assegnamento di scudi CINQUE mensili, che al presente appena ne ha SETTE. Se le due confessioni si fossero scritte non già dalla Penitente, e dal Confessore, ma dall'avvedutissimo contrario Scrittore, non potevano *meglio immaginarsi* per quella parte del suo Ristretto, nella quale *LA MATERNITA'* viene negata.

64 Tal Confessore affatto, CHE prende il suo fratello per un *INCOGNITO*; che lo nomina come un *ESTRANEO*; che scrive le confessioni per adattarle alla difesa, come farebbe l'Avvocato; CHE ricorda tutti li peccati de' suoi penitenti dopo *QUINDICI ANNI*, e dopo tante altre innumerevoli confessioni che avrà udite; CHE non è andato giammai nel Palazzo Cesarini, dove è stato sempre un fra-

tello; CHE si è tenuto, come chiamato a caso; e CHE confonde le virtù con i peccati; tal *Confessore*, il ripeto, vada pure impunito, non piacendomi di esso parlare più lungamente, opinando che niun danno possa recare alla causa. Avverto soltanto, che questa rivelazione, come VOLONTARIA, somministra una semplice testimonianza *de auditu* non dissimile da quella della Duchessa; avverto, che il fratello del Confessore ha gravissimo interesse nella causa, per essere stato considerato nel testamento di D. Salvatore colla vitalizia pensione – *di scudi quindici al mese oltre un legato di SCUDI MILLE*, e dopo la morte della Duchessa con *SCUDI TRENTA AL MESE*, mentre intanto ha dalla Duchessa medesima *L' INTIERO TRATTAMENTO* – (*contr. Somm. nu.* 26 *lett. G.*): avverto in fine, che in ogni modo la dichiarazione della Madre non può al certo mutare natura, tuttochè fatta *in articulo mortis* al Confessore. BOER. *decis.* 299. *num.* 10 – ivi – *si PATER ET MATER DICERENT*, *illum non esse filium non staretur eis*: Bartolus refert, Cynum dixisse in quæstione cujusdam Reginae, quæ ex milite habuerat filium, quem pater primogenitum credebat, post cujus mortem Regina declaravit illum non esse filium Regis, sed militis, et ipsius

matris assertionem sequens filius renuntiavit regno, illum non bene fecisse, quia talis asseveratio matris ei non praejudicabat, *et communis opinio est*, quod non debeat credi Matri; et istud videtur verius attenta juris præsumptione, quia ex aliis quam ex dicto Matris informari se debuit, et non suam perdere filiationem, *ET HOC ETIAM VERUM SI IN MORTIS ARTICULO CONFESSA FUIT PROPRIO SACERDOTI* - *GONZALEZ ad cap.* 10. *de probat. num.* 10. *Joan. Bapt. de Barbobus de filiis famil. quaest.* 45. *num.* 5. *ROSSIGNOL. de patria potest. discept.* 1. *cap.* 7. *num.* 7., *FERRARIS Bibliot. in verbo filius num.* 113., *e seg.* - ivi - filius habet fundatam intentionem suam in viribus matrimonii, cujus favor prævalet, *etiamsi Mater juret ipsum non esse legitimum cap. per tuas de probat*; et *ETIAMSI MATER IN EXONERATIONEM SUAE CONSCINTIAE JURET IN ARTICULO MORTIS, ET MANDAVERIT SUO CONFESSARIO, UT POST SUUM OBITUM HOC PROPALARET, quia nihilominus Filius non tenetur ei credere.*

65. È ugualmente una conseguenza del fatto materno, che il Figlio dal primo momento di sua nascita fino a questa età siasi trovato fuori di possesso della Filiazione

legittima. Questa eccezione, il trattamento, la fama pubblica, e quante altre circostanze accumula, ed esagera il diligentissimo Istorico della illegittimità, tutte appartengono *al quasi-possesso*, e sarebbero molto efficaci *in possessorio*, ma per buona nostra sorte noi siamo *in petitorio*. Il figlio adulto vindica quei diritti, che non potè vindicare, quando non avea nè forza, nè intelletto, nè volontà. Se egli era *legittimo*, quando nacque, il trattamento posteriore non può mutare i natali. Tutto si deve ridurre a quel primo momento, in cui fu spogliato, BARBATIA *cons.* 27. *num.* 2. *et seg.* - ivi - omnes istae praesumptiones, licet sint numero plures, tamen censentur UNICAE *ex eo quia ab uno authore*, *et uno fonte procedunt*, simile dicimus in Sole, qui habet plures radios, tamen unicus est Sol, sicut dicimus in arbore, quae habet plures ramos, tamen unica est arbor: *Cum ergo omnes istae praesumptiones proveniant* AB UNO FONTE AB UNA RADICE INFECTA, *et contra juris praesumptionem*, *nulla est dubitatio*, *quod praesumptio juris est probatio liquida*, *et manifesta*, ut superius fuit dictum, ergo sequitur quod liquida, et evidens probatio non tollitur per praesumptiones, causatas a *fonte suspecto*, *et infecto*, et per consequens

Digitized by Google

potentior est juris praesumptio, et maxime in favorem matrimonii, et favorem prolis, quia favor publicus exigit, ut civitas repleatur legitimis, et non bastardis –.

66 La violenza inumana, che il Figlio soffrì nel giorno primo di sua vita, fù l'origine dello spoglio, che oggi gli si oppone. È invero cosa indegnissima, che la difesa dell' oppressore si desuma dalla istessa iniquità dell' oppressione. Ma per buona sorte dell' *oppresso innocentissimo*, il barbaro possesso di Filiazione illegittima, nell' azione odierna non può nuocergli affatto. Il Giudizio, che abbiamo promosso è *in petitorio*; proviamo *il matrimonio*, e la *coabitazione*, che danno *la proprietà*; il trattamento, e la fama, non oltrepassano i confini *del nudo possesso*, che sempre cede, dove la proprietà è dimostrata. BARZIO *cons. unic. dopo le decis Bononien. al num.* 45. *e seg.* – ivi – dicimus enim praesumptio-
„ nem filiationis ex Ludovici nativitate in
„ domo Jacobi, cui Antonia Uxor coha-
„ bitaret, longe superare praesumptio-
„ nes, quae ex adverso proponebantur,
„ optima ratione (cum praesumptio re-
„ sultans ex natalibus *proprietatem*, *et*
„ *veritatem filiationis respiciat*, nomina-
„ tio, tractatus et similia) POSSESSIO-
„ NEM; certe QUANTUM possessio cre-

„ dii veritati, ITA UT a proprietate „ statuatur non e contra TANTUM *prae-* „ *sumptiones in oppositum adductae* DE- „ BENT CEDERE *praesumptioni ex na-* „ *talibus orienti* - CARD. PALEOTT. „ *de nothis spuriisque fil. cap.* 22 *num.* „ 1. - ivi sciendum est, quatuor praecipue in jure tradi conjecturas, quarum aliis utimur ad jus ipsum PROPRIETATIS filiorum demonstrandum, aliis ad id tantum, ut eos in *quasi possessione* filiorum esse probemus. Prima est, ut quis ex Viro, et Uxore simul habitantibus domi natus dicatur, QUAE QUIDEM PROPRIETATEM RESPICIT; aliae tres ad *quasi possessionem* videntur pertinere, suntque hae videlicet, ut filiorum more educatum, *tractatumque* ostendamus, inde ita etiam ab iis saepius filium nominatum, ultimum, ut talem in vicinia ab aliis quoque habitum fuisse probetur -, DECIAN. *resp.* 1 *tom.* 3 *num.* 76 - ivi - adsunt etiam conjecturae, et probationes efficaces, quod fuerit filius Mariti, nam praesumitur in facto verum quod natus fuit in domo Mariti, quae vehemens est conjectura quod fuerit Mariti filius, *et ista conjectura potentior est, quam conjectura nominationis, et tractatus, NAM ARGUIT ILLA PROPRIETATEM, et veritatem filiationis, tractatus autem*

et nominatio QUASI POSSESSIONEM tantum –.

67 *CENSAL. observ. et addit. ad Peregrin. de fideicomm. ad art.* 23 *vers. et quidem* – ivi – invincibili ratione suadetur quod si ex matrimonio Angelicae cum Joanne Baptista Bursono *probetur* PROPRIETAS IPSA FILIATIONIS, *et ex educatione nominatione et tractatu etiam de mente contrariorum* SOLA QUASI POSSESSIO *arguatur*, *merito huic praetensae possessioni* PRAEVALERE DEBET IPSA PROPRIETAS –, FAGNAN. *in* 4. *lib. Decretal. qui filii sint leg. cap. per tuas num.* 9. – ivi – ultimo nota graduationes inter
☞ supradictas probationum species; NAM
☞ PRIMO LOCO PRAEFERTUR PROBATIO FILIATIONIS, ET LEGITIMATIS *per probationem matrimonii*, *QUÆ OMNES*
☞ *ALIAS CONTRARIAS PROBATIO-*
☞ *NES VINCIT*, *et CONQUASSAT*, *ut hic est casus apertus SECUDUM OMNES*. Ratio hujus conclusionis est, quia probatio per formam viciniæ est probatio opinata, *et probatio per nominationem et tractatum parentum*, *EST*
☞ *PROBATIO SIMULATA VEL PRÆSUMPTA*, *SED PROBATIO SUPER EXISTENTIA MATRIMONII EST VERA PROBATIO*, *semper autem opinio*, *et simulatio vel praesumptio cedit veritati* – *BEGNUDEL. Biblioth. juris*

Digitized by Google

Canonico civilis § *filiatio vers. declara totam materiam* - ivi - declara totam materiam, quia duplex est probatio filiationis *in petitorio, et possessorio*; *IN PETITORIO probatur matrimonio et quod natus sit in domo*, *SIMUL COHABITANTIBUS MARITO ET UXORE*; *in possessorio* autem probatur filiatio, probata *quasi possessione* ex parte utrisque, ut quia fuit filius *in quasi possessione tractatus* -.

68 Dove adunque sono li fatti, che secondo ancora la giurisprudenza FRANCESE giustificaro la illegittima Filiazione? Finora non vi sono state, che ciance, tutte ad una ad una riprovate dal buon senso, e dal diritto. Vi è rispondono, il fatto della separazione di Toro. *Explica terminum*. Cosa intendi per separazione di Toro? O intendi la semplice separazione di appartamento, e di letto; Rispondo, che questa non impedisce affatto la reciproca corrispondenza matrimoniale, l'accesso del Marito alla Moglie, e la soddisfazione dei proprj doveci; O intendi l'alienazione di animo, la dissensione trà conjugi, il vero divorzio; Rispondo, che questa è una favola, un invenzione *per commodo*; anzi per *necessità di una qualche difesa*.

69 Discorre di alienazione di animo, di consenso al divorzio, di odio, di discordia

trá *la Duchessa*, *ed il Duca*, è una vera alienazione di mente. Al pubblicarsi, che la difesa della illegittimità era tutta in questa immaginaria, ed immaginata separazione, una sola, e concorde fù la voce di quanti li hanno conosciuti – *la difesa poggia sul falso* –. Siamo in Roma, non siamo in Pekin. Come può darsi a credere, che *il Duca e la Dechessa* si odiassero trá loro mentre si vedevano SEMPRE UNITI negli Spettacoli pubblici, e nelle Conversazioni private? Bisogna però avvertire (rispondo), che quella loro apparente unione in effetto era una semplice UNIONE PLATONICA.

70 Di grazia, fuvvi pure UNIONE PLATONICA, allora quando *nel Maggio* del 1806 li giovani Sposi si portarono nella tenuta della Fossa, dove *solus cum sola*, si divertirono senza la magna caterva dei commensali? Qui non vi era separazione di Toro, perchè vi era un Toro solo, in una camera sola, ed acciocchè li conjugi nou fossero distolti dal calpestio dei cavalli, essendo la stalla sotto l'unica Camera, furono questi altrove condotti. Si cavalcò forte: era nel Maggio, in cui ride natura, e la Duchessa nel fiore degli anni, si dilettava col destrier *Bellarosa Somm. num.* 18. 19. 20. *e* 21.

71 Nelle due caccie del *Diluvio*, e dei *Pi-*

vieri, dove furono pur soli, questi moderatissimi Consorti non dettero indizio di UNIONE PLATONICA, nè imitarono la Caccia di Diana (*Somm. Num.* 16, *e* 17). Il Cacciatore Moneta era intento ai Pivieri, il Duca *alle carezze della Duchessa* e non vorresti poi li figli? - *sed ni fugias tactus, vix evitabitur actus* -. Il Cacciatore faceva ricca preda di ucelli; *la Duchessa ed il Duca* ebbero diletto girsene all' ombra della Capanna, come *Didone ed Enea* nell' antro.

„ *Speluncam Dido, Dux et*
(*Trojanus eamdem*
„ *Deveniunt*; *fulsere ignes*,
(*et conscius aeter*
„ *Connubii* .... „ (*lib. IV*
(*Ænaeid. vers* 166.)

72 L' amenità dei prati, e dei fiori rallegra lo spirito; ma la giovane moglie desiava il marito anche in Città. Vi era, è vero, in città la divisione di Toro; il Duca però andava sovente a riunirsi con „ TUTA MIA „ e se il Duca tardava „ TUTA MIA „ si levava dal suo, ed in veste da Camera andava al Toro del Duca *Som. num.* 12, 13. 14, 15 *e* 16.

73 Quali però, e quante si fossero le conjugali vicende nella villeggiatura di Tivoli io non saprei contarvele. Questa villeg-

giatura è caduta per caso dal racconto di un Torloniano (*contr. Somm. num.* 12. *let. A.* Egli è cauto assai, narra tutte cose innocenti „ *si andò a Tivoli a divertirsi*, *e recitare commedie* „. Pateva darci contezza sulla scelta delle commedie, e sulla distribnzione delle parti. Queste pure sono cose innocenti. La Duchessa avrà rappresentata la parte di *Zelinda*, ed il Duca quella *di Lindoro* nella piacevolissima Commedia sulle gelosie. Questi amanti si fingono garrire frá loro in *ogni momento* per li sospetti di Lindoro; ma pure in *ogni momento* (come accade) ritornano ai primi amorosi trasporti con impeto sempre maggiore. Dopo le recite delle commedie si và in letto. La locanda era - *alquanto ristretta - contr. som. num.* 12. *lett. A. in fin.*), nondimeno il Torloniano, fido seguace del gran *Platone*, divide gli appartamenti dei conjugi, e per maggior sicurezza vi mette di mezzo D. SALVATORE, come per *pozzo*, facendo dormire il Duca col figlio. Ma se il Duca, o la Duchessa si fossero immaginata nei vari sogni qualche scena di *Zelinda*, *e Lindoro*, qualcuna delle frequenti gelosie, ed indi qualche altra delle frequentissime riconciliazioni, qualche trasporto di amore, era forse impossibile di sorpassare *quel pozzo*? Mi sembra, che nò; *D. Salva-*

tore appena contava 'l anno *settimo* di sua età, e facilmente potevasi lasciare in un letto, e potevano i Conjugi finir la scena nell' altro. Ma noi, rispondono i Torloniani, niente vedemmo di tutto questo. Non dovevate vederlo. Voi dovevate assistere alla mensa, e non mai a quelle faccende, che si fanno in segreto. Chi ha moglie, sa ben' egli a prova, come si vadano le collere, e le paci. Quando appunto ne son partiti gli astanti, allora si saldano le partite.

74 Potrei concludere di aver provato, che nella Tenuta Fossa, nella Caccia dei Pivieri, e nelle visite in veste da Camera il *saldaconto* vi sia stato; ma ditemi, di grazia, era POSSIBILE, che vi fosse? Non potete negarmelo, tuttochè poniate trà Essi una dose di cento libre di odio, e mille d' ira - *non esistea a dire li vero nella natura* (come dice l' Oratore Francese *somm. num.* 34.) *UNA IMPOSSIBILITA' FISICA*, *che una Moglie infedele debba il concepimento del fanciullo*, *di cui divien madre*, *al marito*, *ch' essa odia*, *e sfugge*, *e non all' Uomo*, *di cui l'amore la fa schiava*, *ed a cui la rende intieramente soggetta* - Potevano perciò i Torloniani astenersi dal darci conto dell' ordine successivo di tutti gli adulterj (*contr. som. num.* 2.), e risparmiare alla Dama la rimembranza funesta,

(voglio crederla tale) dei terribili *Matera*, dell' ardito *Generale Francese*, del *duello*, dell' amasio di *Porta Salara*, dei *Sensi*, del *Suonator di violino*, del crudo *assalto in carrozza*, dei *Giovannoni* gagliardi, del nobilissimo *Rocca Romana*, di *Marchal* furioso, e di *varj altri*, (bisognerebbe sentire da Ratti, se nel *et reliquos* viene incluso il *GIULIANI contr. Somm. num.* 2. *lett. B.*); siano pur' eglino tutti contemporanei, anzi ponetevi uniti anche DIECI SCOLARI; sapete, che questi sono più fervidi, e più atti alla generazione di quanti altri mai; ma se trà LI DIECI SCOLARI vi poteva esser pure il Marito, questi supera tutti, la palma è sua, così dopo BARTOLO il moderatissimo VESCOVO ROCCA *disput. select. cap.* 43. *num.* 17. – ivi – juxta „ celebre responsum Papiniani *communi* „ *Doctorum sensu ita intellectum*, Bartolus dicit id, verum esse etiamsi probaretur, mulierem CUM DECEM SCHOLARIBUS TEMPORE CONCEPTIONIS „ concubuisse –, ed il VESCOVO SPERELLI *decis. Fori Ecclesiast. dec.* „ *num.* 5. – ivi – haec autem conclusio „ adeo solida est, ut sibi locum vindicet, etiamsi Mulier tempore conceptionis esset notorie adultera, et cum *Amasio* consuetudinem haberet, adhuc „ enim partus potius *Mariti*, quam a-

„ dulteri filius juris praesumptione cen-
„ seretur, et textus est, per quem in-
„ quit Bart. id verum esse etiamsi pro-
„ baretur mulierem CUM DECEM SCHO-
„ LARIBUS TEMPORE CONCEPTIONIS
„ concubuisse –. Se pertanto il Duca D. Francesco avrebbe riportato il premio nel concorso di DIECI SCOLARI, giovenissimi Poledri, giudicate voi, o Signori se debba ora riportarlo in concorso di *Marchal*, Uomo solo, che neppure è scolare.

75 La sola POSSIBILITA', che il seme del Marito avesse preceduto quello degli adulteri, persuase quel Maestro di giurisprudenza PAPINIANO, a rispondere, che questo caso possibile – CUM POSSIT – lascia illesa la legittimità, tuttochè la Moglie sia un'adultera – *non utique crimen adulterii* (leg. miles §. defucto ff. ad leg. Julian) *quod mulieri objicitur*, *infanti praejudicat*, *CUM POSSIT*, *et illa adultera esse*, *et impubes defunctum Patrem habuisse* .– Neppure Nerone, Maestro insigne di crudeltà avrebbe dichiarato adulterino un innocente fanciullo, la cui esistenza *poteva* essersi generata dal Marito. Non io vi ricordo, che la legge commanda per norma generale, che nel dubbio sempre – *in meliorem partem interpetremur* – (cap. estote 2. de reg. jur.), e che – *in favorem prolis*

potius declinamus (cap. ex tenore 14. qui filii sint legitimi); rifletto soltanto, che un bordello di mormoratori oziosi trà l'onesto, ed il turpe, sospettoso si appiglia sempre al peggio, e presume il *possibile turpe*; ma da un Consesso di Giudici non maligno, non invidioso, che non giudica dai sospetti, ma giusta le costituzioni, e le leggi - *ne aliter judicet, quam quod legibus, aut constitutionibus, aut moribus proditum est* - (il testo nelle istit de offic. jud.), si deve ricevere, siccome si riceve oggidì, la presunzione del *possibile onesto*, e si rifiuta quella del *possibile turpe*, *BALDO in leg. filium ff. de iis qui sunt etc.* - ivi - nota, quod potius praesu-
„ mitur possibile honestum, quam pos-
„ sibile inhonestum, et ideo probatio fi-
„ liationis non eliditur per probationem
„ adulterii -, *il CARD. PALEOTTO*
„ *de nothis spuriisque filiis cap. 24 num.*
„ 9 - ivi - finge, quem ex uxore natum
„ domi, hunc negant agnati filium ex
„ ratione, quod Uxor et cum aliis rem
„ habere consueverit; nos ne idcirco
„ contra filium judicebimus? Diximus
„ supra Mariti filium potius existimandum,
„ quod in dubio honestius coniici debet,
„ seu ut dicitur semper praesumendum
„ potius possibile honestum quam inho-
„ nestum - e la S. ROTA *cor. Cerro*

„ *decis.* 672. *num.* 4. – ivi – potius
„ pracsumendum est *honestum possibile*,
„ quod filius sit natus ex matrimonio,
„ *quam possibile inhonestum*, quod sit
„ natus ex adulterio cum hujusmodi
„ praesumptio Christianae etiam pietati
„ videatur conformis. –

76 La occultazione della gravidanza, e del parto è un fatto, (mi si risponde), che fa presumere non potersi il Figlio in alcun modo attribuire al Marito. Sù questo imbroglio ci prenderemo diletto fra poco: intanto rammento, che secondo la Legislazione ROMANA tale occultazione corrisponde ad una confessione desunta da un fatto della Madre, la qual confessione *di fatto*, come quella delle parole, non può, nè deve nuocere al parto nel giudizio *petitorio*; d'essa potrebbe al più, aver prodotto l' effetto di toglierlo dal possesso; *il testo nella leg.* 1. §. *si cui ff. de ventre inspiciendo* ed ivi la glossa nella parola non dabo.– *nota FACTUM MATRIS, vel aliorum nocet partui in possessorio, SED IN* ☞ *PETITORIO, QUO PROBAT, SE FILIUM, HÆC NON NOCERENT* – e secondo la legislazione FRANCESE non altro somministra, come dimostrammo, se non che la nuda facoltà di venire alle prove.

77 Credete Voi, che non vi siano nel nostro

diritto *altri fatti anche più efficaci*, che abbiano indotta la opinione della prole illegittima, la quale poi si è trovata legittima? Il Pontefice INNOCENZO III., ci riferisce non uno, ma TRE FATTI di due Conjugi, li quali dichiararono *ambedue* illegittimo un loro figlio con tanta efficacia, che a provarlo legittimo bisognava includere nientemeno che *tre sacrilegj*. Erano Marito, e Moglie, nondimeno persuasero al Pubblico, che trà loro vivevano *in concubinato*. Vedete il capriccio! Ebbero un figlio, che fecero credere illegittimo, e per tale si riputava dai vicini. *Vivente* ancora *il Marito*, creduto concubinario, la Moglie passò ad altre nozze, (ecco il primo sacrilegio), e confermò *con un fatto cotanto sonoro*, che in verità quel figlio era illegittimo. Non discordano dalla Moglie i fatti del Marito. Notate fin dove può giungere la illusione di una falsa apparenza! *Vivente la Moglie*, passò pur egli ad altra Consorte. Avete nel Marito IL SAGRILEGIO SECONDO. Morì la seconda Moglie ma non la prima; il Marito *prese la terza*, ed ecco un'altro fatto COL TERZO SAGRILEGIO. Quindi il Marito; che aveva commesso un *sagrilegio* di più della Moglie, volle emendarlo col manifestare l'arcano, ed istituire suo erede *quel figlio*; chiamandolo le-

gittimo. Nacque il dubbio, se più si dovesse credere AI FATTI, che *alle parole*. Portatasi la quistione al Pontefice INNOCENZO, la decisione si fù, che i *fatti* parevano più potenti delle *parole*; ma che NE' AI FATTI, NE ALLE PAROLE, ma dovesse credersi solamente alle prove del matrimonio.

78 Recita la Decretale - per tuas literas
„ (*cap. pertuas* 12. *qui filii sint legitimi*)
„ intimasti, quod R. ex muliere, quam
„ secundum opinionem majoris partis
„ viciniae in concubinam habebat, prole
„ suspecta, quamdam post, et aliam,
„ ea defuncta, duxit in Uxorem, et ea,
„ de qua prolem susceperat, Virum si-
„ bi alium copulavit; processu vero
„ temporis idem R. in praesentia mul-
„ torum firmavit proprio juramento,
„ quod eam, quam habere visus fuerat
„ concubinam, prius affidaverat in *UXO-*
„ *REM*, quam ex ea *FILIUM* genuis-
„ set, et postea, cum ageret in extre-
„ mis, eum, quem ex ea susceperat, in
„ testamento haeredem instituens legiti-
„ mum *FILIUM* appellavit. Cum autem
„ tuae inquisitioni fuisset commissum,
„ an filius susceptus legitimus esset hae-
„ res ipsius R., et ad ejus patrimonium
„ admittendus, tu praeter id, quod ex
„ quadam decretali bo. me. *Alexandri*
„ Papae praedecassoris nostri standum

„ esse super hoc verbo Viri et Mulicris,
„ credebas, receptis testibus a filio ejusdem R. productis, quibus legitime
„ comprobavit praedictum R. matrem
„ suam in Cappella S. Servii affidasse,
„ cum ipsius R. haeredem esse legitimum
„ judicasti. Nos autem attendentes, quod
„ plus est quod in veritate agitur, quam
„ quod simulate concipitur, *licet dictus*
„ *R. cum ea dimissa quam ut concubinam habuerat, ad alia vota transierit,*
„ *videtur IPSO FACTO matrimonium,*
„ *quod inter eos celebratum fuerat, DENEGASSE*, quia tamen dispensatio
„ per testes legitimos comprobata, eos
„ MATRIMONIALITER fuisse conjunctos,
„ ostendit, sive dispensatio ipsa fuerit
„ de praesenti ut per consensum legitimum per verba de praesenti expressum, copula matrimonii inter eos fuerit celebrata, sive per verba de futuro, carnali copula subsequuta, *non tam*
„ *decretali dicti Praedecessoris nostri*
„ *QUÆ IN CASU DISSIMILI LOQUITUR*, *quam inducis probationibus innitentes, te processisse legittime*
„ *respondemus sententiam tuam Authoritate Apostolica confirmantes.* –

79 *Inductis probationibus innitentes*, conchiuderemo Noi pure, che il figlio è legittimo. *Il matrimonio* è provato, *la coabitazione* giunge all' evidenza, *l' abiltà di*

generare ha per documenti palpabili D. Anna, e D. Salvatore. Il fatto dunque della gravidanza è vinto dalle prove.

80 DIO IMMORTALE! sarà poi vero, che la gravidanza fosse occultata al Marito? La licenza maritale fa presumere, ch' egli tutto sapesse – *INVEROSIMILE PENITUS EST, potuisse tam caute se utero gestantem fingere QUIN, MARITALI LICENTIA, VIR SIMULATIONEM DETEGERET – la S. ROTA nella ROMANA filiationis de Comparinis* 13 *Gugno* 1757 §. 14 *innanzi Stadion*. Sostengono, che lo sapesse davvero, anzi che nò. Quali sono li testimenj, che lo affermano? Quelli medesimi, che han creduto di averlo negato. Lo provo. La malizia, ed il modo, con cui la gravidanza veniva nascosta, ci vien descritto delle due Cameriere *Ajutanti di Campo*. Vengano dunque la Cameriere – *sul finire dell' anno* 1806. *la Duchessa incominciò a farsi stringere la pancia in un modo straordinario, e non usato in passato. Portava essa una fascia, o Pansiera quale gli abbracciava tutto il* ☞ *corpo, ed era LEGATA ANHCE AL DI SOTTO, e al di dietro, ed io che la vestivo, glie la stringevo moltissimo. Al di sopra poi teneva un corsè con stecca di ferro, ed anche questo se lo* ☞ *faceva stringere in modo straordinario*,

Digitized by Google

☞ *QUANDOCHÈ PRIMA DI TAL EPO-*
☞ *CA ANDAVA SCIOLTA, ED AN-*
☞ *CHE SENZA CORSÈ mettendosi solo una fascia sotto al petto QUALCHE VOLTA, QUANDO ANDAVA IN CONVERSAZIONE. Io mi avvedevo che la Pancia cresceva, e sospettavo, che fosse gravida per le confidenze col Marchal, e che tenesse perciò questo metodo per occultarlo al Marito, con cui non aveva alcun commercio, a segno, che crescendo la pancia, ed io dovendo stringerla essa penava moltissimo, E QUANDO POI TORNAVA IN CAMERA, E SI SPOGLIAVA, mi avvedevo, che sentivasi sollevata da quello stato di vera pena. Durante questo tempo per non far vedere, che le mancavano le solite purghe, e per non dare sospetto la detta Signora Duchessa SI METTEVA DEI PANNI SPORCHI DI SANGUE, ed io mi accorgevo di questo, perchè la vedevo tutt'all'improvviso piena di sangue, in modo che assolutamente non poteva essere naturale* - (*contr. Som. num.* 7 *lett. D.*) La medesima lezioncina si recita dall'altra Cameriera colle stesse parole (*contr. Som. num.* 8.)

81 Il descritto apparato *di fascie*, *panziere*, *stecche*, *corsè*, *sangue*, *stringimenti*, *legature*, quanto poteva essere opportuno,

ed acconcio ad' illudere la famiglia, e gli Amici commensali nelle ore del desinare, altrettanto era assurdo, ed inefficace ad ingannare il Marito. La illusione *del sangue* sarebbe stata distrutta dalla vista di tante fasciature non mai usate per lo innanzi, ed altre molte cose tutte novissime. I legamenti passavano *al di sotto* (*contr. Som. num.* 7 *ed* 8); ecco l' assurdo, mentre il Marito sarebbe stato *illuso dal sangue*, sarebbe stato nello stesse tempo disingannato delle *fascie.* Quando egli *col permesso matrimoniale* avesse portati li suoi sguardi curiosi fin sotto le vesti avrebbe veduta l'*acqua col fuoco*, il sottoposto sangue con tutto lo straordinario, ed inusitato apparecchio di cento legature, nè avrebbe potuto non esserne sorpreso; avvegnacchè la Duchessa per lo innanzi - ☞ *andava SCIOLTA ed anche SENZA CORSE' mettendosi solo una fascia sotto al petto qualche volta quando andava in conversazione* - (*contr. Somm. num.* 7 *let. D. ed* 8 *let. C.*) Ora io rifletto, che siccome le vesti coprivano tutto il naturale, e l' artefatto, così l' uno e l' altro tendeva ad illudere soltanto chi non portava lo sguardo oltre le vesti. Erano adatti li legamenti a sopprimere la turgidezza del ventre, acciò non apparisse al di fuori quello, che si nascon-

deva al didentro, era procurato il sangue in ogni mese - PER FAR CREDERE ALLA FAMIGLIA, CHE ESSA AVEVA LE SOLITE PURGHE (*contr. som. num.* 7 *e* 8 *let*; *E.*) Tanto più me ne persuado, quando prosieguo a riflettere, che - *quando tornava in Camera*, *e SI SPOGLIAVA*, *sentivasi sollevata* -; Ma in Camera vi andava il Marito: dunque l'artificio non era preparato, ed eseguito ad ingannare il Marito; ma solo tutti coloro, CHE non andavano in Camera, e CHE non potevano guardare l'imbroglio *al di sotto*.

82 *Il Duca però*, *e la Duchessa non dicevano così*, *nè parla così la occultazione ancora del parto*. Posta una simulazione, li detti, ed i fatti corrispondono al fine psoposto. Richiamate alla mente *li detti* di quei Conjugi, che si chiamavano pubblicamente *concubinarj*, e ricordatevi ancora *li fatti* gravissimi della Moglie, che, vivente il supposto *Concubinario*, prese Marito, e del *Marito*, che, vivente la supposta *Concubina*, prese *Moglie*; morta questa, prese pur l'altra. Il Pontefice INNOCENZO disprezzò tanto *li detti*, quanto *li fatti*, e stette *al plus valere quod agitur*, *QUAM QUOD SIMULATE CONCIPITUR*. Siasi stata la cosa, comunque si voglia, il certo, ed indubitato si è, che li Conjugi coa-

bitavano, ed il Marito era ben atto a soddisfare a' suoi doveri. In questo caso la legge li ritiene per soddisfatti, quando *è possibile*, che si soddisfacciano. Ciò mi basta, perchè il figlio sia legittimo, nè voglio essere curioso oltre il bisogno.

83 Vi sarà nondimeno qualcuno, che non saprà persuadersi, come il Duca fosse tanto crudele da rifiutare un figlio, quando avesse potuto appartenergli. Si ricordi ciascuno della nascita *di D. Anna*, ed ammetterà senza ripugnanza anche questo nuovo fratello. D. Anna corse quello stesso pericolo, che poi sperimentò l'altro figlio. Il Duca non voleva riconoscerla per sua figlia, voleva mandarla, dove fu *D. Lorenzo*, ma essendosi fatto pubblico il parto, non potè condurre a fine la proposta deliberazione. Era egli amantissimo *della sua Tuta*, ma n'era geloso, forse con ragione: sapeva con mille prove *di fatto proprio*, che non pochi Mariti alimentano per proprj li figli del *Drudo*, e mentre egli stesso donava figli continuamente a molti Mariti, non poteva soffrire il solo dubbio, che altri potesse donare qualcuno ancho a lui; quindi ne udite le tante lamentazioni maritali e li proponimenti di non volere più figli - *Poichè non voleva avere in casa, e mantenene i figli altrui* -(*contra som. num.* 5. *let. A.*) Non è questo il modo

di escludere li figli, bisogna prima escludere la Moglie, e dopo la sentenza *di divorzio*, non più la *Moglie* partorirà figli *al Marito*; ma tenere la Moglie, perchè piace, volerne prendere diletto nelle cavalcate in Tenuta, nella caccia dei Pivieri, tra le scene di Tivoli, ed in veste da Camera in Casa, e non voler poi figli; questo è in diritto perfettamente, come in natura

„ *Piantar le viti, e non voler poi l' uva* „

83 Sarebbe al certo cosa non mai udita frà tutti i Popoli, e tutte le Nazioni dai tempi più remoti fino all' età nostra, che sia lecito al marito di negare il figlio nato dalla propria Moglie, sostenendo *non esser suo*, dopo avere con essa coabitato, villeggiato, cavalcato, e seco lei anche dormito. Portata la dimostrazione a tal grado di evidenza la Dottrina di qualunque Giureconsulto, e la facondia di qualunque chiaro Scrittore non han più forza. Succede lo sdegno dei litigatori, i quali volendo ferire la preda opima, che da loro sen fugge, scagliano dardi avvelenati di calunnie inique. Si dicono falsi, e comprati li testimonj nostri. Veramente l'eccezione in questa causa dovrebbe andare al contrario: ma io in tutta la vita non ho mai accusato, sem-

pre ho difeso ; difendo un Figlio crudelmente oppresso fino dall' utero della Madre ; non accuso l' indegna congiura : taciturno dunque tralascio il descrivere quali siansi li testimonj della legittimità, se congiunti (*Somm. contr.* 3. 4 5. 13. 14. 15. se addetti (*Somm. coutr. num.* 7. 8. 9. 15. 28.), se legatarj) *contr. Somm. num.* 2. 3. 9. 18.) , se rei convenuti in questa causa istessa (*contr. Somm. num.* 1.) Vedete fin dove giugne la sfrenata loro audacia ! Anche i litiganti si presentano testimonj nella causa propria. Debbo per la religione dell' officio mio rtcordarvi, *O SIGNORI* , che non prestiate fede alle voci sparse ad arte. Sapete che il *Corriere di Commercio* ha sempre una qualche novella di suo conio , e la pubblica per trarne vantaggio. Tutto pesate con maturo consiglio ; e separate la verità dell' industria fallace. Quando si presentano cotesti cinciatori estranei affatto alla difesa, non Giureconsulti , non Procuratori , non Avvocati , vi sovvenga *del Sinone dei Greci.*

84 Avvertendo poi , che i testimonj nostri sono tutti AFFERMATIVI , e di numero assai maggiore , credo , non siavi dubbiezza , che superino di gran lunga li testimonj contrarj tutti NEGATIVI • non molti , e di ogni genere di eccezione pienissimi

la S. ROTA *nella decis. Tuder. Cathedratici* 12 *Marzo* 1742. §. *pen. cor. Tanari* – ivi – *sperni omnino poterant contrarii testes quia cum deponant negative postponuntur testibus affirmative deponentibus, etiam si illi mille essent, et isti duo tantum* –, *nell' Arboren. Coadiutoriae* 2. *Aprilis* 1759. §. *ult. avanti Olivazio* – ivi – *Magis est autem ut credatur testibus affirmantibus, quam negantibus* – *nella confermatoria* 22 *Giugno dello stesso anno* §. *ult. avanti il medesimo* – ivi – *Despectis omnino caeteris testibus, qui veluti negativi pugnare nequeunt cum affirmativis meliorique scientiae causa suffultis* –, *nella Romana seu Januen. resolutionis contractus* 4. *Maggio* 1818. §. 14. *innanzi l' EMO MARCO* – ivi – *Magis vero attendi haec negativa probatio non debet, cum a testibus affirmativis de statu et conditione non deteriori et trahentis et acceptantis Sibillae a tempore traditionis cambialium factae Duci Torloniae usque ad litis exordium certi, reddamur, nemo quidem in foro versatus ignorat, testes affirmativos praevalere negativis ex illa regula vulgari* – *duobus testibus affirmantibus magis credi, quam mille negantibus* –, *e nella Ferrarien. Decimarum* 26. *Aprile* 1822. §. *penult. innazi l' EMO ISOARD* – ivi *Perperam vero objicissent Pironii non-*

Digitized by Google

nullorum testium dicta, qui negativam harumque decimarum praestationem adstruere nituntur, nihil namque probarent in themate etiamsi nullum in causa faverent interesse quia adversantur testibus affirmative deponetibus. Obtritum siquidem est, plus fieri unum testem de affirmativa deponentem quam centum negantes.

85 Deh! non ridirmi, che trà li testimonj debbasi annoverare anche la Madre. Qual Madre, buon Dio, qual Madre? Dettè al figlio la vita, perchè non riuscì nei tanti conati di ucciderlo; lo baciò bambino lo esiliò men che adulto, Essa gode di cocchj, palagi, numerosa famiglia, scudi CINQUECENTO in ciascun mese: a lui che dava? prima un *centesimo*, scudi *cinque* mensili, quindi meno di un *censesimo e mezzo*, scudi *sette*; pur si tacque, ne fù mai tal Figlio di minima briga alla Madre. Qual Madre? Oggi dinanzi al vostro Consesso in questa Causa nega pur anco di essergli Madre *Madre di carne*, non altro, per non dire fierissima nemica; la Madre di affetto non vi è più, o se vi è, stá solo in chi lo nutrì – *projiceret, quae peperit, illa contemneret, ista diligeret, illa frustra mater carne, ista verior voluntate* – (S. Agostino psalm. 137.)

86 Rimane à parlarsi della *Transazione*, se può chiamarsi con tal nome una scrittu-

ra, cho non ha forma di alcuua specie di contratto. Sia *Transazione*. È nulla perchè vi concorre la enormissima lesione, ed il dolo; URCEOL. *de transact. quaest.* 94. *num.* 25. *et seq.* - ivi - verius est, transactionem etiam juratam „ rescindi debere, quando continet laesionem ultra dimidiam in magno excessu, nam cum illa tunc *praeseferat* „ *dolum*, reipsa hic semper censetur „ exceptus a religione jurantis. Praeterea „ quando etiam deficeret remedium aliquod rescissorium, prout vere non deficit in transactione, *stante enormissima laesione*, nihilominus esset locus „ in subsidium rescissioni transactionis „ ita injustae, laesivae, et detestabilis, „ *vel per officium judicis, vel per denunciationem Evangalicam*, ne contigat „ alterum ex transigentibus cum aliena „ jactura, propriaeque animae detrimento *tam insigniter locupletari*; quae „ conclusio ampliatur procedere, quavis „ in ea apposita fuisset illa clausula „ et „ quod plus est censeatur titulo donationis remissum „ vel si dictum fuisset „ *quod quaecumquae laesio, si adsit*, „ *remissa intelligatur*, quia haec et similia verba non alterant transactionem, nec illam in aliam speciem „ transfundunt, cum stent accessorie, et „ consecutive ad illam, adjectaque cen-

„ seantur ad majorem illius firmitatem,
„ et corroborationem, et proinde ejus
„ naturam comitantur, ab eaque depen-
„ dent, et moderantur –, ZANCH: de
„ laesione part. 2. cap. 14. num. 73, e
„ seg. – ivi – Dubium hodie *nulli est*,
„ laesionem in transactione admitti, cer-
„ tumque habere locum, imo enormis-
„ sime laesus in transactione plenius e-
„ tiam habet remedium restitutionis in
„ integrum. Eaque hujus conclusionis ra-
„ tio est, quia *transactio enormissimae*
„ *laesionis vitio laborans est ipso jure*
„ *irrita*, *neque ulla indiget rescissione*,
„ *et perinde habetur atque si stipulata*
„ *non fuisset*, propterea nempe quod
„ laesio enormissima *includit dolum ex*
„ *proposito*, *et removet consensum ab*
„ *actu*, eoque amplius, ut ne confirma-
„ tio quidem Supremi Principis sufficiat,
„ neque enormissime deceptus ex appo-
„ sito in transactione juramento ab actio-
„ ne repellitur –. È nulla in fine, per-
chè il patto *de non petendo* ammette il debito, e si risolve in donazione. Dona chi conviene di non chiedere ciò, che gli appartiene, e tal donazione sarebbe senza pubblico istromento, non insinuata, e perciò nulla. (*art.* 131. *Codice Leonino*).

87. Nè mi si ripeta, che non può il figlio resistere alla propria dichiarazione, che – *non si può scusare coll' errore*: *chi meglio*

di lui informato? (§. 170 contr. Ristret.) È verissimo, egli vi era, quando nacque, ma non saprei, se ugualmente vi era, quando fu concepito. Nel determinare il Padre bisogna riguardare il tempo del concepimento, e non della nascita. Eh! lasciamo nna volta di attenerci perpetuamente agli estrinseci. Non sono già le confessioni del Padre, o della Madre, o anche del Figlio, che danno i natali: *È LA LEGGE.* I figli nascono allo Stato, il quale ha stabilite le nozze per essere popolato da figli legittimi. Niuno può alterare la qualità della *sua nascita*, e qualunque dichiarazione si faccia contro la verità dei *natali*, *è DICHIARATA NULLA DALLA LEGGE - non nudis „ asseverationibus, sed MATRIMONIO „ LEGITIMO, vel adoptione solemni „ filii CIVILI JURE PATRI CON- „ STITUUNTUR -, il TESTO nella „ cit. leg.* 14. *Cod. de probat.* -, ed in „ caso della confessione del figlio la legge „ *parentes* 23 *Cod. de liberali causa* - „ - ivi - Parentes natales, *NON CON- „ FESSIO ASSIGNAT.* Quapropter si „ si ex ancilla nata post ad libertatem „ manumissa pervenisti, te servam pro- „ fessa, veluti ex ancilla altera natam, „ *hujusmodi simulatione, vel errore* quae- „ sitam manumissione libertatem *amit- „ tere minimo potuisti*, cum servi na-

„ scantur ratione certa, *NON CONFES-*
„ *SIONE CONSTITUANTUR* –, ed
„ ivi *BALDO nemo sibi potest Patrem*
„ *assignare*, *sed natura assignat.* Unde
„ qui se vocat ex alio Parente natum,
„ *NON OFFICIT VERITATI* –, il
„ *CARD. PALEOTTO nel cap.* 24 *in*
„ *fine* – ivi – cum filius in domo adul-
„ teri natus esset, educatus, nominatus,
„ legittimatus atque ita et Matris ma-
„ ritus, et Mater, et filius, et adul-
„ ter, et VULGO OMNES eum adulte-
„ rinum psaedicarent, *TAMEN OB SO-*
„ *LAM MATRIMONII PRÆSUM-*
„ *PTIONEM caetera omnia contra hoc*
„ *unum satis essent infirma* –, *MARTA*
„ *vot.* 26 *seu decis. Coll. Pisani in fine*
„ – ivi – Cum sit natus, constante ma-
„ trimonio ex Marito et Uxore, *non cre-*
„ *ditur Parentibus si dicant esse filium*
„ *adulteri*; haec enim assertio non potest
„ filio praejudicare. Minus obstat quod
„ dictus *Titius dicebat*, *se esse filium*
☞ „ *Martini*, *QUIA NON EST IN PO-*
„ *TESTATE ALICUJUS FACERE*
„ *SE LEGITIMUM*, *VEL ILLEGI-*
„ *TIMUM*, ideo neque prodesse, neque
„ nocere potest –.

88 In caso di servitù il *TESTO nella legge*
„ *nec si* 6. *Cod. de lib. caus.* – ivi –
„ *NEC SI VOLENS SCRIPSISSES*,
„ *servum te esse non liberum*, *PRÆ-*

„ *JUDICIUM JURI TUO ALIQUOD*
„ *COMPARASSES* -, *leg.* 24. *Cod.*
„ *eod.* - ivi - *interrogatam et professam*
„ *apud acta*, *SE ESSE ANCILLAM*,
„ *hujusmodi factum defensionem liberta-*
„ *tis non excludit* -, *leg. liberos* 39.
„ *cod. eod.* - ivi - *liberos*, *velut servos*
„ *se profitentes*, *STATUM EORUM*
„ *MUTARE NON POSSE CONSTAT*
„ -, *CUJACCIO in lib.* 3. *quaest. Pa-*
☞ „ *pinivn. in princ.* - ivi - Si liber homo
„ sponsaliorum nomine quasi servus da-
„ tus sit, ait utraque lex eam rem ni-
„ hil officere libertati, nec laedi statum
„ capitis, hoc est ex ea re liberum non
„ fieri servum; quod utique verum est
„ etiamsi *volente libero homine et sciente*,
„ *vel patiente* conscriptum instrumentum
„ fuerit, nam *etsi palam edixerit in*
„ *jure*, *se servum esse*, *NON FIT*
„ *PROPTEREA SERVUS* -; *e nel*
„ *comm. al tit.* 14. *del Codice de inge-*
„ *nuis manumiss.* - ivi - Non justum
„ servitutis argumentum, *si ingenuus*
„ *exhibeat officia vel ministeria servilia*,
„ *etiam si diutissime sciens*, *vel ignarus*
„ *status sui scienti*, *vel ignoranti ita*
„ *servierit*, quia liberos homines usuca-
„ pio, vel diutissima possessio Servos
„ non facit, *ac neque mutatio nominis*,
„ *NEQUE PROFESSIO*, nec conven-
„ tio -.

89 Altro estrinseco si prende ad imprestito da tutti coloro, che hanno contrattatò con Don Salvatore. *E quali effetti si tratta di produrre* (con veemenza l'Oratore della illegittimità §. 22.) *con questa così serotina, e temeraria sortita? Tutti hanno riputato D. Salvatore per l'unico figlio, ed erede di suo Padre* -; Quindi vi pone dinanzi agli occhi l'ampio quadro delle *alienazioni*, degl'*infiniti debiti* di *mille contratti*, ed incomincia egli ad aver compassione di quei miseri, che in buona fede giudicarono D. Salvatore assoluto padrone di tutto il ducato, per eccitarla in Voi. Che affetto! che zelo pel bene del *prossimo*, che amore! Ti racconsola, *o Amico*, questo è un vano timore, che svanisce, come le immagini notturne al primo aprire degli occhj, quando tu voglia riflettere, che li contratti di D. Salvatore *sono tutti fermissimi*. Ogni proprietà è rappresentata O dal suo Padrone, O dall'Amministratore, O dal Possessore. Il creduto unico erede univa in se la proprietà dei beni liberi per la metà, l'amministrazione di tutti, ed il possesso per l'intero. Egli ha distratto in buona fede, ed in buona fede hanno acquistato tutti coloro, che secolui contrattarono. È diritto non dubbio, che li contratti dell'Erede putativo sono tutti validi, appunto per la vicendevole

buona fede, il gius quesito, il bene pubblico, ed il buon ordine della Società; ma per toglierti affatto il crudo rammarico, che cotanto ti affanna, e perchè la tua compassione pel *prossimo* sia soddisfatta, non io rispondo, che *non bisogna giudicar dagli effetti*, amo anch' io la causa con quel medesimo affetto, col quale tu l'ami, ed assicuro di buon grado ciò, che sono tenuto ad assicurare per dritto, *che li contratti saranno tutti osservati, ancorchè fosse lecito di non osservarli.*

90 A far violenza alla legge, ed eccitare la rivolta tra i Dottori, e li Tribunali vi era mistieri di grandi estrinseci, di fantasmi, d'ingegnossimi romanzi. Ma, tolta la illusione, che resta? Resta *il possesso della Maternità* provata dai testimonj contrarj, e dai nostri, dal vestiario, e dagli alimenti, li quali non possono attribuirsi a semplice causa di commiserazione, od altra qualunque, *quando vi è la causa DI QUELL'INVOLTO*, che per ordine della Duchessa fu dalle Cameriere affidato alla Margutti. Resta oltre il possesso anche *la prova diretta della identità* col viaggio non interrotto dello *INVOLTO* dal Palazzo Cesarini alla casa della *Levatrice*, da questa *a S. Spirito*, indi ai *conjugi Leonardi*, di nuovo a *S. Spirito*, ed infine all'asilo primiero

della Margutti; in questo viaggio non poteva esservi lo smarrimento del viaggiatore, perchè vi era *il filo* di Arianna unito con avvedimento a quel celebratissimo *grossetto spaccato*, come alla porta del contrario laberinto per sortirne senza confondersi. La possibilitá, che si confondesse, non induce la confusione. In bnona logica *a posse ad esse non tenet illatio.*

91 Trovata la Madre, *al Padre vi pensa la Legge.* Se la Madre aveva per Marito *il Duca Cesarini*, il figlio è *del Duca.* Il Marito è giudicato dalla legge, come Padre di tutti li figli, che nascono dalla Moglie. Questa legge non ammette altre eccezioni, se non che il SOLO IMPEDIMENTO nel Marito di poter conoscere carnalmente sua Moglie; tale impedimento si verifica O a causa di assenza, O a causa di malattia, O a causa di amputazione, O a causa di frigidità, O a causa di carcerazionr, OD alla perfine per altra causa *di simile natura* che induca la IMPOSSIBILITA' FISICA, di un qualunque accesso del Marito. Se l' ACCESSO alla Moglie si trovasse POSSIBILE, il Padre LEGITTIMO senza dubbio è IL MARITO. Le dichiarazioni, le confessioni, le rivelazioni non danno i natali. Altro è il Padre VERO, che conosceremo, dov' è la luce della verità, PRESSO

IL TRIBUNALE DI DIO, ed altro ben diverso si è il Padre LEGITTIMO, che si prova col vincolo sociale del Matrimonio, e col fatto della coabitazione *presso il Tribunale degli uomini.* Se vorremmo Noi portare lo sguardo entro le domestiche pareti, e sollevarsi alqnanto DAI DUE CARDINI, che la legge ha stabiliti per dare ai Sudditi li legittimi natali; oh! quanti figli non troverebbero più il Padre loro, e quanti Principi, (dirò liberamente ciò, che ben conoscete); si troverebbero intrusi nell' altrui Principato!

92 La separazione di Toro, ossia solamente di Letto non somministra UN IMPEDIMENTO di accesso alla Moglie. Vi poteva egli accedere, vi era chi lo impedisse? Ne vi era, ne poteva esservi. Ciò basta, perchè non potesse escludersi quel figlio, che piangeva lo spoglio di sua legittimità coi primi vagiti.

93 Non solamente vi poteva egli accedere, ma vi accedeva di fatto, e mille volte si videro soli con licenza maritale. Nè debbo io provare, che l'accesso avvenne nel tempo del concepimento; quantunlunque l'abbia di già provato nel MAGGIO appunto del 1806., mese della concezione *Somm. num.* 18. *a* 21. Non è questo il caso di un Militare, che da lontane provincie passa coll'armata in

luogo, ove ha il domicilio sua Moglie, ed ivi dimora breve tempo, e poi sen parte; nè di un viaggiatore, che sta in casa pochi giorni dell' anno; nè di Marito, che accedeva furtivo alla Moglie. Il caso è assai diverso. Questo Marito non si è dipartito giammai dall' abitazione comune. Mi opponete, che tra loro vi era un divorzio di consenso, una corrispondenza tutta *Platonica*, io vi provo, che la separazione di Toro si riduce ad una materiale separazione di Letto, e che li Conjugi solevano riunirsi di corpo, e di animo a loro talento. Escludo adunque il tuo divorzio immaginario; d' onde poteva pure risparmiarsi la prova sulle cavalcate nella Tenuta, mentre questi due Conjugi hanno sempre coabitato.

94 Li fatti della Madre dal primo momento, in cui si fingono li tanti delitti per opprimere il feto non ben sicuro entro le proprie viscere, fino alle ultime dichiarazioni, nelle quali si nomina il DRUDO e non IL FIGLIO non possono mutare la NASCITA LEGITTIMA seguita in casa del Marito, mentre colla sua Moglie conversava, e coabitava. Il matrimonio assegna il Padre LEGITTIMO, la legge non crede alle Mogli, alle quali permettono I SACRI CANONI di tenere sepolta nel cuore la propria ignominia sul Padre VERO. Concludo; ammessa la *coabita-*

zione dei Conjugi, e *l' abilità* di generare nel Marito, *E IMPOSSIBILE* in Legge, che il figlio non sia legittimo. Provato *LEGITTIMO* nel primo momento, non può divenire ILLEGITTIMO in avvenire. Questa è la LEGISLAZIONE ROMANA, che la Dio mercè non è stata finora bandita *dai Tribunali di Sua Madre* ROMA.

Laonde ec.

Angelo Giansanti) *Avv.*
Girolamo Marini

ECCELLENTISSIMA
CONGREGAZIONE CIVILE DELL'A. C.

COMPOSTA EC.

ROMANA DI FILIAZIONE

Per

L' ILLMO SIG. D. LORENZO SFORZA
CRSARINI

SOMMARIO

Google

N. 1. Fede del Matrimonio contratto tra la ch. me. Duca D. Francesco Sforza Cesarini, e la Sig. Geltrude Conti.

Ego infrascriptus fidem facio, verboque veritatis testor in Libro Matrimoniorum S. Luciae ad Apothecas de Urbe fol. 171. reperiri particulam sequentem videlicet.

Die 21. *Februarii* 1798.

Dispensatis omnibus denunciationibus justis de Causis ab Illustrissimo et Reverendissimo Domino Vicesgerente, habitaque licentia expedita die 20. cadentis, per Acta Antonii Gaudenzi Not. Rev. D. Petrus Georgi Rector S. Laurentii ad Montes ex speciali commissione mei infrascripti Parochi in Ecclesia ejusdem ante Altare Majus interrogavit Civem Franciscum Sfortiam Cesarinum fil. bo. me. Cajetani Romanum de Paraecia S. Blasii in Via Julia, et Puellam Gertrudem Conti fil. Civis Alexandri pariter Romanam de hac Paroecia, habitoque ab iisdem consensu per verba de praesenti, *vise et volo*, in matrimonium conjunxit praesentibus Cive *Francisco Malvisi* Romano fil. qu. Augusti, et Cive *Nicolao Ratti* fil. bo. me. Fabiani pariter Rom. notis testibus.

Onuphrius Maria del Sole Parochus in quorum fidem etc. Datum Ro-

mae in AEdibus Parochialibus hac die 9. mensis Junii anni 1832.
I. De Giovanni Canonicus Vic. Curatus S. Marci.
Reg. a Roma li 12. Giugno 1832. in una pag. senza apost. vol. 202. atti priv. fog. 4. v. cas. 7. ric. baj. 20.

Vagnolini.

Universis etc. fidem facio Ego infrascriptus Parochus Ven., et Regiae Ecclesiae S. Joannis Baptistae Nationis Florentinorum de Urbe, qualiter in Libro Baptizatorum undecimo pag. 6. reperitur sequens particula, videlicet. N. 2. Natività di detta Anna.
Anno Domini, millesimo octingentesimo tertio. Die octava Junii.
Mariannam, Carolinam, Angelicam, Gertrudem natam die d. hora 12. ex Exmo D. Francisco Duce Sforza Cesarini, et Exma D. Gertrude Conti Rom. Conjugibus ex Par. S. Blasii, Ego Ignatius Luciani Parochus baptizavi, Patrinus fuit Frater Elias Carmelitanus, Obstetrix Petronilla Giotti, ex Par. S. Laurentii, in Damaso.
In cujus fidem praesentem feci, manu mea exaratam, et subscriptam, ac signo, quo in talibus utor mu-

nitam, ubique valituram. Dedi, ex AEdibus Parrochialibus anno Domini 1832. die 11. mensis Junii.
Petrus Bedoni Parochus.
Registrato ec.

N. 3. Natività di D. Lorenzo.

ARCISPEDALE DI S. SPIRITO IN SASSIA DI ROMA.

Fede di Battesimo degli Esposti.

Io sottoscritto Canonico Commissario Generale degli Esposti del suddetto Arcispedale attesto, che il dì diciotto Febbraro milleottocento sette (1807) fu esposto in questa Ruota un Bambino di Nascita *con un grosso spaccato e filo bianco*. Fu battezzato in questa Parrocchiale Chiesa col nome di LORENZO; di poi fu dato ad allevare a *Gaetana di Girolamo Leonardi Romana*, mutato il detto nome di Lorenzo in altro di Luigi secondo l'antico uso; ed il dì 20 Maggio 1808 fu restituito *ALLA PROPRIA MADRE SIGNORA GELTRUDE CONTI*, *e per essa al Signor Luigi Margutti*. Come apparisce nel lidro Mastro de' Projetti segnato L. 7. I. N. 667. In fede ec.

Roma S. Spirito li 30 Maggio 1832.
L. ✠ S.

Tommaso Canonico Mogni
Commissario.

Registrato ec.

Fuori - All' Illmo Sig. Sig. Padrone Colmo il Signor Don Tommaso Canonico Mogni Commissario Generale degli Esposti nell' Arcispedale di S. Spirito.

N. 4. Certificato del Canonico Commissario degli esposti nell'Arcispedale di S. Spirito comprovante, che li Figli si restituiscono, *quando si giustifica che siano legittimi.*

Entro - Illmo Sig. Sig. Padrone Colmo. Avendo incombenza per far ritirare un fanciullo esistente fra gli Esposti in codesto Ven. Arcispedale di S. Spirito prego la di lei gentilezza volermi significare in margine del presente quali cose debbano giustificarsi, secondo le regole del Pio Istituto dalla persona che lo dimanda, all' oggetto di non trovare contradizione, e sicuro di essere favorito, glie ne anticipo i miei ringraziamenti, e con sentimenti di vera stima ho l' onore di rassegnarmi.

Di V. S. Illma.

Casa 31 Maggio 1832.

Dmo, Ossmo Serv.
Girolamo Marini

Si rimanda con risposta

Si risponde che *oltre l'esibire li segni e contrasegni del fanciullo esposto E' NECESSARIO ANCORA*, per potersi restituire, che si mostri con Documenti certi *CHE SIA FIGLIO LEGITTIMO, O DI PERSONE LEGITTIMAMENTE CONGIUNTE IN MATRIMONIO.* Questo è il sistema che si ritiene nella Pia Casa degli Esposti per l'oggetto sopra indicato.

N. 5. Narrazione ingenua di Caterina Margutti sù tutto l'accaduto, alla quale corrispondono li nostri Testimonj posteriori, e molti dei contrarj.

A dì ventotto Maggio Mille ottocento trentadue Indizione Romana quinta. Avanti di me Pietro Zucchetti Notajo pubblico aggregato alla Curia Capitolina di officio pubblico in Roma sulla Piazza delle Cinque Lune num. 30.; ed in presenza degli infrascritti due Testimoni abili a forma della legge etc. Personalmente costituita la Signora *Caterina Mari, figlia del fù Francesco, e Moglie del Sig. Antonio Margutti* dell'età di anni 50 circa domiciliata a Roma Via del Sudario num. 47 cognita ec. la quale di sua spontanea volontà, ed in ogni miglior modo etc. ha deposto, e depone di *essere stata Balia del Defonto Duca D. Salva-*

tore Cesarini, avendo al medesimo dato il latte fino all' età di circa due anni, e per molto tempo dimorò col sudetto Bambino nel Palazzo Cesarini, finchè lo slattò, ed in quell' epoca entrò in grandissima confidenza colla Signora Duchessa, la quale essendo gravida *gli disse che mancandogli qualche mese a partorire avesse avvertito GIOVANNA* Moggi detta la Gismonda, per averne a suo tempo l' assistenza; e difatti la deponente eseguì la ricevuta commissione. Quindi aspettando di essere nuovamente avvertita nel giorno dieciotto Febbraro Milleottocento sette epoca che precisamente rammenta per averla il di lei Marito notata, circa il mezzo giorno fu con somma premura *MANDATA A CHIAMARE DALLA SIGNORA DUCHESSA*, ed essendosi portata immediatamente al di lei Palazzo trovò che la medesima Signora Duchessa stava nel quarto delle Cameriere col parto aperto, prossima a partorire, così che pochi momenti dopo, si sgravò alla di lei presenza di un figlio maschio, essendovi ancora assistenti le Cameriere della stessa

Let. A. Corrisponde al contrario Somm. num. 14., in cui si prova la fiducia che la Duchessa aveva nella *Mammana Giovanna*.

Lett. B. Corrisponde al contrario Somm. num. 7. Lett. H. sul proposito che la Margulli fù chiamata per ordine della Duchessa.

Signora Duchessa cioé Orsola, e Marietta che sono morte, e le viventi Teresa Gabrielli, e Marianna Cugini. Dalla Signora Duchessa venne ordinato alla deponente che prèndesse il detto bambino allora nato, e lo portasse alla suddetta levatrice Giovanna Moggi che per la brevità del tempo non era venuta, ingiungendo alla medesima di portarlo a S. Spirito ponendogli un contrasegno per riconoscerlo, e quindi gli trovasse una balia, e subito lo ritisasse per farlo allattare a proprie spese. la Testificante per eseguire gli ordini della Signora Duchessa, sortì dalle camere suddette, ed avendo discesa la scala salì dall' altra parte, che corrisponde alla Ruota delle Cameriere, per la quale Ruota le stesse Cameriere *gli mandarono fuori dentro un involto di panni il suddetto Bambino non ancora pulito* ed essa testificante immediatamente lo portò in casa della nominata Levatrice, la quale insieme alla Sig. Anna sua figlia lo custodirono, ed alla di lei presenza gli posero *il contrasegno di un grossetto spaccato legato con filo bianco per*

Lett. C. Corrisponde al contrario Somm. num. 7. e 8.

riconoscerlo. Dopo ciò la sudetta Levatrice portò il riferito Bambino a S. Spirito, e quindi si occupò nella ricerca della Balia che ritrovò nella persona *della Sig. Gaetana Leonardi*, rendendone intesa la Deponente, che andò a darne conto alla Signora Duchessa, la quale approvò quanto era stato fatto. Nel giorno appresso la detta Levatrice, si portò a S. Spirito *unitamente al Marito della Signora Gaetana Leonardi*, ed avendo riconosciuto il Bambino portato il giorno avanti, lo ritirò portandolo in casa della sudetta Sig. Gaetana dove andò anche la suddetta deponente a vederlo. *Tutte le spese occorse per dette operazioni furono pagate coi danari che diede alla Testificante la sudetta Signora Duchessa*, come altresì *in ogni mese* riceveva dalla medesima scudi cinque che passava alla detta balia. Terminato l' allievo del sudetto Bambino dalla Leonardi, la medesima, ed il di lei marito erano dispiacenti di restituirlo, anzi il marito sudetto *si recò a parlarne alla Sig. Duchessa*; ma la sudetta Signora ingiunse alla Testifi-

cante di ritirarlo in propria casa, nella quale aveva tutta la confidenza, e così fù eseguito, mentre il di lei Suocero Luigi Margutti *d'ordine della Sig. Duchessa*, si recò a S. Spirito per fare quelli atti she occorrevano, e quindi lo portò in propria casa avendo sempre ricevuto dalla Signora Duchessa sudetta SCUDI CINQUE al mese per il mantenimento, oltre il vestiario, e tutt'altro occorrente. *Mentre il detto fanciullo era piccolo* la Signora Duchessa si recava frequentemente il Carrozza a visitarlo, e fermandosi alla porta della Casa di essa Testificante la medesima, e la di lei Suocera glielo portavano in istrada, ed essa lo prendeva in Carrozza abbracciandolo, e baciandolo con tenerezza materna, e molte volte saliva anche in Casa, facendo al detto fanciullo le medesime tenerezze, essendovi quasi sempre in Carrozza li due altri figli della Signora Duchessa cioè D. Salvatore ora defonto, e Donna Anna. Depone finalmente che il detto Bambino fù battezzato col nome di Lorenzo, e *per ordine espresso della Signora Duchessa* fù chia-

mato Filippo attribuendogli il Cognome Montani così suggerito perchè la suocera di essa Testificante da zitella avea il cognome Montani, ed in tale maniera si è proseguito a chiamare, e si chiama fino al presente. Nel conversare poi che la sudetta Deponente ha fatto in Casa Cesarini *tanto nella epoca della riferita gravidanza, quanto dopo il parto, ha esmpre veduto che la prefata Sig. Duchessa pacificamente viveva, e conversava col Duca di lei Marito mangiando anche alla Tavola Comune, ed andando insieme a tutti i divertimenti.* Tutto ciò lo depone come fatto suo proprio in causa di vera scienza e per coscienza. In fede etc.

Atto fatto etc.

La Margutti ha dichiarato non saper scrivere

Giovanni Tuero Testimonio, e conosco la Deponente.

Giuseppe Sozzi Testimonio.

Così è *Pietro Zucchetti Notarò pubblico etc.*

Adì ventotto Maggio Milleottocento trentadue. N. 6. Simile di Marianna Montani confer-

Avanti di me Pietro Zucchetti No-

matorio della narrazione di *Caterina Margutti*, e precisamente sulle visite fatte dalla Duchessa al Figlio dopo esser stato portato in di Lei Casa, e pagamento dell'Assegno mensile.

tajo pubblico etc., ed in presenza degl'infrascritti due Testimonj personalmente costituita la Signora Mariannna figlia del fu Lorenzo Montani, Vedova di Luigi Margutti nativa di Frascati, dell'età di anni 67 circa, sino dalla prima età domiciliata in Roma in via del Sudario num. 47. di sua spontanea volontá, ed in ogni miglior modo etc. ha deposto, e depone, qualmente essendo Suocera di Caterina Mari moglie del di lei figlio Antonio Margutti, ed essendo stata detta Catterina Balia del fu D. Salvatore Cesarini, ha avata l'occasione di conoscere tanto la Signora Duchessa Donna Geltrude, quanto tutti gli altri della famiglia, ed inservienti della Eccellentissima Casa. Rammenta benissimo che nell'anno Milleottocentosei, venendo il mille ottocento sette, tanto la di lei Nuora quanto gli altri inservienti della Famiglia Cesarini, dicevano, che la Sig. Duchessa era gravida, vedendosi ocularmente da tutti, e nei principj del Mille ottocento sette la di lei Nuora disse di essere stata incaricata di avvisare la Levatrice detta Gismonda per

assistere la detta Sig. Duchessa nel Parto. Circa la metà di Febbraro del Mille ottocento sette stando insieme colla sudetta di lei Nuora, circa il mezzo giorno, *venne un Servitore di Casa Cesarini a chiamare la medesima, perchè si portasse con tutta sollecitudine a Palazzo richiedendola la Signora Duchessa*, e di fatti, la sudetta di lei Nuora immediatamente vi si recò, e dopo qualche ora, essendo ritornata il Casa, raccontò, che la Sig. Duchessa in di lei presenza si era sgravata di un figlio maschio, quale era stato ad essa consegnato per portarlo alla Levatrice, e farlo condurre a S. Spirito con un segno per ritirarlo, e darlo a balia, e che per aderire agli ordini, e premura della Sig. Duchessa il tutto era stato eseguito. Seppe in seguito dalla stessa Nuora, che il riferito bambino, era stato dato a balia alla Signora Gaetana Leonardi, a cui la Nuora medesima pagava scudi cinque mensili, che ritirava dalla Signora Duchessa. Dopo terminato l'allievo dalla detta Leonardi; il detto bambino fu portato in Casa della Deponente, e di es-

sa sua Nuora per ordine della Signora Duchessa, *la quale frequentissimamente si portava a visitarlo, talvolta fermandosi in istrada colla Carozza ove gli veniva recato molte volte anche dalla stessa deponente e talvolta salendone l' abitazione e sempre dava segni vivissimi di affetto materno per il sudetto bambino, baciandolo, accarezzandolo, e stringendolo al seno.* Per l'assistenza, e mantenimento, che si prestava al medesimo dalla famiglia della Testificante, la Sig. Duchessa ha pagato sempre SCUDI CINQUE AL MESE *oltre il vistiario e tutt' altro occorrente.* Dichiara infine che il suddetto fanciullo in casa della Deponente è stato sempre chiamato Filippo col cognome Montani, perchè questo era il cognome, che aveva la Testificante sudetta da Zitella, benchè sia stato battezzato col nome di LORENZO.

Tutto ciò depone per verità, e per fatto suo proprio, ed in causa di vera scienza, e coscienza etc.

Atto fatto etc.

La deponente non ha potuto firmarsi per essere cieca da quattro anni circa.

Giovanni Tuero fui presente.
Odoardo Casa Dio fui presente.
Così è *Pietro Zucchetti Notaro pubblico.*

A dì 28. Maggio Mille ottocento trentadue.

N. 7. Simile della Levatrice Anna Moggi, che dichiara il trasporto del Bambino in di lei Casa, e quindi col *contrasegno a S. Spirito*, da dove fu ritirato, e dato ad allevare alla Signora Gaetana Leonardi, e finalmente consegnato alla Margutti:

Avanti di me Pietro Zucchetti Notajo Pubblico ec. ed in presenza degl' infr. due Testi ec. Personalmente costituita la Sig. *Anna Moggi* figlia del fu Antonio Romana, e vedova del fù Giuseppe Ambroni domiciliata a Roma Piazza S. Barbara, o via Gipponari Num. 89. a me cognita ec. la quale di sua spontanea volontà ed in ogni miglior modo ec. ha deposto di rammentare, che nei primi mesi dell' anno Mille ottocento sette non ricordandosi il preciso, convivendo con la di lei madre GIOVANNA Moggi la quale esercitava la professione di Levatrice, come l' esercita essa deponente ebbe occasione di sentire, che la Signora Caterina Margutti la quale era stata balia di D. Salvatore figlio della ch. me. D. Francrsco Sforza Cesarini AVVISO' LA DI LEI MADRE, che la Duchessa Donna Geltrude moglie del prelodato de-

fonto Duca, era prossima al parto, e perciò si fosse tenuta in ordine per assisterla. Rammenta poi che un giorno improvisamente si recò alla di loro casa la detta Caterina Margutti tutt' affannata, e riscaldata PORTANDO UN INVOLTO, che posò sopra un tavolino, e questo aperto si vide contenere un Bambino MASCHIO, che non era stato neppure custodito, e la detta Margutti disse essere stato partorito pochi momenti avanti dalla Duchessa Donna Geltrude Cesarini dal di cui Palazzo esso direttamense veniva. La stessa Testificante unitamente alla Madre lo custodirono secondo porta la di loro professione; e dopociò la Margutti disse che per ordine della Sig. Duchessa dovea portarsi a S. Spirito ponendogli l' opportuno contrasegno per riconoscerlo, e vitirarlo al più presto possibile, incaricando intanto la Madre della Testificante di ritrovargli una balia. Diffatti in esecuzione di tali ordini la madre di essa deponente gli pose UN FILO BIANCO CON UN GROSSETTO SPACCATO, siccome avea costume di fare quando poneva i contrasegni, e di poi

fu fasciato, e così trasportato a S. Spirito ove fu battezzato.

Quindi si diede cura di ritrovare una balia che rinvenne nella persona *della Signora Gaetana Moglie del Sig. Girolamo Leonardi* impiegato al monte di Pietà, *e nel giorno appresso la sudetta di lei Madre in compagnia del Signor Girolamo Leonardi*, giacchè la Moglie di questi era puerpera, si recò al sudetto Spedale di S. Spirito, e riconosciuto il Bambino **MEDIANTE IL CONTRASEGNO** indicato lo ritirò, e condusse in casa della sudetta Signora Gaetana Leonardi, che lo allattò. Può inoltre attestare, che dopo terminato l'allievo della Leonardi fu consegnato il detto bambino alla Signora Caterina Margutti la quale come si è detto in principio era stata balia di D. Salvatore Cesarini e molto confidente della Duchessa. Dichiara finalmente che avendo sempre avuta occasione di trattare la sudetta Sig. Caterina Margutti da quell'epoca sino al presente ha veduto, e conosciuto che il Bambino di cui sin'ora si è parlato essendo sempre rimasto in Casa della medesima era ed è chiamato

col nome di Filippo Montani. Tanto può deporre per verità ed in causa di certa scienza, e per coscienza.

Atto fatto ec.

Anna Moggi Vedova di Giuseppe Ambroni.

Giovanni Tuero fui Testimonio

Io Domenico Carocci fui Testimonio

Così è Pietro Zucchetti Notajo Pub. etc.

A dì ventotto Maggio dell' anno Mille ottocento trentadue

N. 8. Simile dei Conjugi Leonardi, che attestano il ricevimento del Bambino dalla Pia Casa di S. Spirito; quindi la confidenza fattagli dalla Levatrice *che il medesimo ERA FIGLIO DELLA DUCHESSA CESARINI*, il Baliatico fatto, e pagamento mensile ricevuto per parte della sud. Signora non che il discorso tenuto dal Si-

Avanti di me Pietro Zucchetti Notajo Publico etc. ed in presenza degl' infrascritti due Testimoni Personalmente esistenti li Sig. *Girolamo Leonardi* figlio del defonto Terenzio Romano dell' età di anni 68 Computista del Sagro Monte di Pietà di Roma domiciliato entro il Palazzo del Monte sudetto, e *Gaetana Antoniazzi* figlia del fu Gio. Antonio Romana dell' età di anni circa 60. Moglie di detto Girolamo Leonardi, e domiciliata con esso, a me Notaro cogniti ec. i quali di spontanea loro volontà, hanno deposto, che nei principj, dell' anno Mille ottocento sette, avendo la suddetta Sig. Gaetana partorito una figlia Femminina, ed essendogli morta

Digitized by Google

per consiglio del Medico dovette procurarsi altro bambino per allattare e circa la fine di Febbrajo di detto anno dalla Levatrice GIOVANNA MOGGI detta la Gismonda gli venne progettato di prendere una Creatura figlia di persona di ALTO RANGO, che era stata trasportata a S. Spirito, al che avendo i sudetti conjugi acconsentito, il Sig. Girolamo in Carrozza unitamente alla Levatrice si portò all' Ospedale di S. Spirito nel locale del baliatico, ed essendogli state fatte vedere varie Creature, la sudetta Levatrice indicò un *bambino MASCHIO che riconobbe AL CONTRASEGNO da essa postogli*, quale contrasegno il Testificante non rammenta in che consistesse, ma la detta Levatrice disse essere *L'IDENTIFICO BAMBINO* da essa colà trasportato nel giorno antecedente, e questo bambino fu ricevuto e portato in casa di esso Sig. Leonardi, ove la Sig. Gaetana lo allattò. Mentre il Deponente ritornava in Carrozza colla detta Levatrice, la medesima gli confidò, che il detto Bambino *era figlio della SIGNORA DUCHESSA DONNA GELTRUDE CE-*

gnor Leonardi colla medesima, mentre dovea restituirlo.

SARINI. Quindi tanto esso Sig. Girolamo, quanto la Sig. Gaetana sua Moglie se la intesero sempre per ciò che riguardava il Bambino colla Sig. Caterina Margutti, la quale per parte della Madre del Bambino medesimo gli pagava la respettiva mensualità. Dopo slattato il detto Bambino bramavano i Sigg. Conjugi Leonardi di ritenerlo avendogli posto una certa affezione, e perciò lo stesso Sig. Girolamo *SI RECO' PERSONALMENTE al Palazzo Cesarini, E PARLO' ALLA SIG. DUCHESSA CHE SAPEVA ESSERE LA MADRE DELLO STESSO BAMBINO*, richiedendogli, che gli permettesse di ritenerlo sino alli sette, o otto anni, cioè sino all'epoca che potesse ricevere una educazione, in qualche Collegio, o Seminario, ma la stessa Sig. Duchessa nulla gli disse di positivo, ma soltanto rispose queste precise perole – *nè parlerò a NINA* – Il fatto però si fu, che dopo qualche giorno, venne l'ordine di S. Spirito di doverlo consegnare conforme fu eseguito. Hanno infine saputo essi Testificanti che il detto bambino fu quindi portato in Casa della Margutti,

ed era chiamato col nome di Filippo Montani, essendo il detto Cognome quello della Suocera della suddetta Caterina Margutti. Questo è quanto i suddetti deponenti possono attestare di fatto loro proprio e perciò in causa di certa scienza e per coscienza ec.

Atto fatto ec.

La Moglie del Sig. Leonardi dichiara di non saper scrivere

Girolamo Leonardi attesto quanto sopra

Antonio Canestra fui presente

Giovanni Tuero fui Testimonio

Così è Pietro Zucchetti Notajo Pubblico ec.

A dì ventotto Maggio Mille ottocento trentadue

N. 9. Simile di Anna de Paolis, e Margherita Martini che depongono delle frequenti visite fatte dalla Duchessa al Bambino esistente in Casa Margutti quale per publica voce e fama *si riconosceva per di lei Figlio.*

Avanti di Me Pietro Zucchetti Notajo Publico ec. ed in presenza degl' infrascritti due Testimonj personalmente costituite le Sig. *Margherita figlia del fù Domenico Martini* nativa di Firenze, fino dalla sua tenera età domiciliata in Roma di anni 50. Moglie del Sig. Egidio Morelli a S. Anna de' Falegnami N. 37, *ed Anna figlia del fù Carlo Prosperi*, moglie del Sig. Gio. *De Paolis* di anni 59

Romana, domiciliata a Roma Via del Sudario N. 47 cognite ec. di loro spontanea volontà ed in ogni miglior modo ec. hanno deposto, che la sudetta Sig. Margherita Morelli abitando alla via del Sudario N. 14. dall' anno 1804 circa, sino à circa otto anni a questa parte, e la sudetta Sig. Anna Depaolis, avendo sempre abitato nel sudetto luogo, hanno avuto occasione di vedere spessissime volte dall'anno mille ottocento nove in poi, che la Sig. Caterina Margutti, ritenendo in sua Casa un Bambino che si diceva *figlio della Sig. Duchessa Donna Geltrude Cesarini*, *la medesima Sig. Duchessa SI FERMAVA FREQUENTEMENTE colla sua Carrozza* alla porta della sudetta Sig. Margutti abitante in Via del Sudario N. 47 e la predetta Sig. Caterina portava allora in istrada quel Bambino da essa ritenuto chiamato Pippetto. Il medesimo vedendo la Sig. Duchessa, si rallegrava, e diveniva acceso in viso, *e la Sig. Duchessa se lo stringeva al seno*, e lo bagiava con un trasporto singolare, così chè *PER PUBBLICA VOCE, E FAMA* si diceva, che il medesi-

mo fanciullo *ERA FIGLIO DELLA NOMINATA SIG. DUCHESSA*; e che la medesima pagava un assegnamento mensile alla Margutti per mantenerlo. Qualche volta hanno veduto ancora, che la Sig. Duchessa avea nella sua Carrozza gli altri due suoi figli uno maschio, e l' altra femmina chiamati D. Salvatore, e D. Anna. Depongono inoltre di aver veduto per due, o tre volte, che la Sig. Duchessa Cesarini essendo discesa dalla Carrozza *andava a visitare il detto bambino in Casa della nominata Margutti.* Depongono infine che il Bambino del quale hanno parlato, lo hanno sempre veduto in Casa Margutti sino al presente; e che si è chiamato come si conosce, e si chiama sotto il nome di Filippo Montani. Tanto possono per verità deporre per averlo veduto colli proprj occhi, ed inteso per pubblica voce, e fama, ed in causa di vera scienza, e per coscienza

Atto fatto ec.

La Sig. Margherita Martini ha dichiarato di non saper scrivere

Anna De Paolis Prosperi

Giovanni Tuero fui Testim. ec.
Luigi Mannucci fui Testimonio
Così è Pietro Zucchetti Notajo Pubblico ec.

N. 10 Simile di Maria Moglie del fù Andrea Paradisi già Cameriere del Duca D. Francesco tanto sulla Gravidanza della Duchessa nota a tutta la Famiglia quanto sul Parto della medesima ed in fine sulla pacifica corrispondenza Conjugale.

A di 24 *Maggio* 1832

Avanti di me Pietro Zucchetti Notajo Pubblico ec. ed in presenza degl' infrascritti Testimonj ec. Personalmente costituita la Signora *Maria Moglie del fu Andrea Paradisi* figlia del fu Pasquale Giannetti Romana dell' età di Anni 60 circa domiciliata in Roma sulla Piazza di S. Salvatore in Lauro N. 178. cognita ec. la quale di sua spontanea volontà, ed in ogni miglior modo ha deposto e depone, che fino dall' Anno Milleottocento, e forse anche prima, il di lei Marito Andrea Paradisi ERA CAMERIERE *della Ch. Me. Duca D. Francesco Sforza Cesarini* ed ha proseguito ad assisterlo fino circa l' Anno Milleottocentodieci. Tanto il suddetto di lei Marito, quanto la deponente abitavano nel Palazzo Cesarini sopra le Camere delle Donne di servizio, e si rammenta benissimo, che nell' Anno Milleottocentosei, venendo al Milleottocentosette Sua

Eccellenza la Signora Duchessa Geltrude moglie del riferito Signor Duca Don Francesco era gravida *conoscendosi apertamente da tutti per la grosseiza del ventre*, E PACIFICAMENTE CONVIVEVA CON IL SUDDETTO DI LEI MARITO, mangiando alla tavola commune, ed avendo così proseguito sino al mese di Febrajo milleottocentosette epoca in cui si sgravò, non potendo rammentare precisamente il giorno, ma fu dentro il Carnevale, o poco dope, ricordandosi che essendo stata fatta una gran mascherata di varj Signori in un Carro, la prelodata Signora Duchessa v' intervenne, ed era grossissima. Si rammenta egualmente che la stessa Signora Duchessa partorì dopo il mezzo giorno, e le Donne che l' assistevano dissero che aveva fatto *un figlio maschio*, il quale la deponente non vidde scoperto, ma lo vidde bensì quando lo trapassarono dalla Rota che corrisponde alle Camere delle suddette Donne, e fù preso da Caterina moglie di Antonio Margutti, la quale era stata la Balia di D. Salvatore altro figlio del nominato

Duca Don Francesco Cesarini. Seppe in seguito la Deponente dagli Inservienti del Palazzo, che la detta Caterina Margutti per ordine della Signora Duchessa avea dato a balia il detto Bambino, e che dopo slattato lo riteneva la suddetta Caterina, la quale veniva pagata dalla Signora Duchessa medesima. Tanto può deporre in causa di vera scienza, e per coscienza, e di fatto proprio.

Atto fatto ec.

La deponente disse di non saper scrivere.

Giovanni Tuero fui Testim. ec.

Luigi Migliorini fui Testimonio

Così è Pietro Zucchetti Notajo publico ec.

N. 11. Simile di Stanislao Gabrielli già Credenziere del Duca Don Francesco, e precisamente sulla perfettissima armonia dei Conjugi prima, nel tempo, e dopo il parto. Questo Testimonio a-

A dì ventotto Maggio Milleottocento trentadue

Avanti di me Pietro Zucchetti Notajo publico ec., ed in presenza degl' infrascritti Testimonj abili a forma della legge ec. Personalmente costituito il Sig. *Stanislao Gabrielli* figlio del fu Antonio Romano dell' età di anni 45 domiciliato a Roma in Piazza Branca Num. 12 cognito ec. il quale di suo spontanea volontà, ed in ogni

miglior modo ec. ha deposto e depone che nell' anno Milleotto-centosette stando al servizio del-l' Eccma Casa Cesarini, in qualità di Credenziere ebbe occasione di vedere, che in quell' epoca S. E. la Sig. Duchessa Consorte della ch. me. Duca D. Francesco Sforza Cesarini era incinta, *conoscendosi ocularmente da tutti* PER LA GROSEZZA DEL VENTRE. Nel Febbraro Milleottocentosette, non ricordandosi precisamente il giorno; ma rammentando che fu nel Carnevale, o poco dopo, la prelodata Sig. Dnchessa nelle sue Camere ove abitava diede alla luce un bambino che fu veduto da molte persone di servizio, e subito se ne divulgò la voce fra tutti gli inservienti, quale Bambino fu portato via dal Palazzo, nè esso deponente ha saputo cosa ne fosse, avendo veduto soltanto che *dopo il riferito parto la Sig. Duchessa proseguiva a* VIVERE PACIFICAMENTE CON IL DUCA COME PRIMA. Di tale cosa fu assai mormorato fra gl'inservienti *molto più che in tutta l' epoca della gravidanza si era sempre veduto essere stati* IN PER-

vendo il Fratello, e la Moglie all' attuale servizio della Famiglia Torlonia e Cesarini, e stato indotto a ritrattare alcune circostanze di questa sua Deposizione; nondimeno resta fermissimo sul fatto dell' armonia Conjugale come dal *contrario Sommario num.* 16 per cui sù tale articolo siamo perfettamente concordi.

FETTISSIMA ARMONIA il Defonto Duca D. Francesco colla nominata Sig. Duchessa, la quale fino agli ultimi giorni della gravidanza medesima *aveva sempre pranzato alla tavola comune col Sig. Duca*, essendosi veduta in tal modo tanto da esso testificante quanto da tutti gli altri inservienti. Tutto ciò lo depone come fatto suo proprio, e perciò in causa di certa scienza

Atto fatto ec.

Stanislao Gabrielli
Giovanni Tuero fui testim. ec.
Luigi Migliorini fui testimonio
Così è Pietro Zucchetti Notaro Publico.

N. 12. Si prova l' amore vole corrispondenza trà Conjugi anche dopo la nascita di Donna Anna contestimonianze di fatto proprio, *e la somiglianza di D. Lorenzo col Padre, Fratello e Sorella.*

A dì 3 *Agosto* 1832 *Indizione Romana V.*

Avanti di me Pietro Zucchetti Notajo pubblico ec. in presenza degl' infrascritti Testimonj ec.

Personalmente costituito il Sig. Vincenzo Corboli figlio del fu Paolo Romano Parrucchiere domiciliato a Roma Via dell'Arco del Monte Num. 96 cognito ec. il quale di sua spontanea volontà ed in ogni miglior modo ec. ha deposto qualmente essendo stato a servire *in qualità di Servitore di Camera*,

Barba, e Pettine la Ch. Me del Duca D. Francesco Cesarini per cinque anni sino alla metà dell' Anno 1804 ed in quell' epoca era già nata la D. Anna ora maritata col Duca D. Marino Torlonia. Allora ha sempre veduto *che il suddetto Duca D. FRANCESCO VIVEA IN GRANDISSIMA PACE COLLA DUCHESSA SUA MOGLIE, e sebbene fossero separati di letto anche dopo la nascita della sudetta D. Anna* MOLTE VOLTE HA VEDUTO CHE LA SIGNORA DUCHESSA SI RECAVA NELL'APPARTAMENTO DEL DUCA, E VI SI TRATTENEVA SOLA LUNGAMENTE, ED IN SPECIE LA MATTINA, perchè il Duca si alzava assai tardi, e finchè la suddetta Sig. Duchessa non tornava o il Sig. Duca non suonava il Campanello, dal Cameriere non si poteva passare l' ambasciata per alcuno. Dopo quest' epoca essendo stato fuori di servizio circa un anno, ed essendo stato chiamato in quell' intervallo più volte a pettinare la Sig. Duchessa ha sempre osservato nei suddetti Conjugi la stessa armonia, e molte volte il Dusa assisteva nel Camerino, *quan-*

Digitized by Google

do esso pettinava la sudetta Sig. Duchessa, *e lo faceva CON MOLTA AMOREVOLEZZA* dicendogli quando gli parlava *TUTA MIA.* In una sera fra le altre, mentre esso pettinava la suddetta Sig. Duchessa, il Duca che ci si trovava scherzava sopra un sofà col figlio Primogenito D. Salvatore, ed il medesimo che bene lo conosceva disse al Padre queste precise parole – *Papà perchè non riprendète al servizio Vincenzino ?* – ed il Duca rispose, perchè non ci vuol venire. Esso allora soggiunse – *non ho veruna difficoltà di ritornare a servire l' E. V.* – Ed il Duca replicò – *Ebbene dimattina presentati al mio Maestro di Casa, e digli che ti ho fermato* – come di fatti eseguì, e ritornò al Servizio essendovisi trattenuto circa cinque altri mesi, cioè quasi al termine dell' anno 1805, non potendosi ciò con maggior precisione ricordare, ed anche in questa seconda volta ha veduto usare tra i riferiti Conjugi *le stesse confidenze*, *e specialmente di andare la Sig. Duchessa*, *e rimanere nelle Camere del Duca*, come già di sopra ha detto. Depone infine che

nel corrente mese ha avuta occasione di vedere per due volte in Casa del Signor Girolamo Marini, dal quale fù mandato a chiamare, un Giovane di circa venticinque anni quale gli disse essere figlio del Duca D. Francesco: e D. Geltrude Cesarini Conjugi, e chiamarsi D. Lorenzo, ed avendolo esso perciò attentamente esaminato può dichiarare CON SICUREZZA, che il medesimo *rassomiglia moltissimo nelle fattezze del viso*, *nella Statura*, *nel colore dei Capelli e della barba al Defonto Duca Don Francesco che gli è benissimo presente per averlo servito come già disse ed avergli fatto la barba infinite volte, ed anche il detto Giovane ha molta rassomiglianza col defonto D. Salvatore, e colla Sorella D. Anna* maritata a S. E. il Sig. Duca Torlonia ad esso benissimo cogniti.

Tanto può deporre come fatto suo prorio avendo veduto il tutto co' proprj occhi in causa di vera scienza e per coscienza. In fede ec.

Io Vincenzo Corboli

Ludovico Sconocchia fui Test. ec.

Martino Buzi Testimonio

Così è Pietro Zucchetti Notajo pub. ec.

A dì 2. Agosto 1832.

N. 13 Si prova il medesimo con altro Testimonio di fatto proprio, e le visite fatte dalla Duchessa al Marito *anche quanto stava in Letto*, non che dello stesso Marito che la trattava con amorevolezza, e confidenza.

Avanti di me Pietro Zucchetti Notaro Publico ec. ed in presenza degl' infrascr. Testim. abili a forma della legge ec.

Personalmente costituita la Sig. Orsola Perasti figlia del fù Girolamo Sanchetti Romana Vedova di Francesco Perasti dell' età di anni 60. circa domiciliata via Banchi Vecchi N. 29. cognita etc. la quale di sua spontanea volontà ed in ogni altro miglior modo ec. depone qualmente esercitando il mestiere di Banderaro anche dopo la morte del suo marito seguita prima della estinta Repablica, e ritenendo la sua Bottega incontro al Palazzo Cesarini, alla Nascita della figlia femmina D. Anna, la quale ora è maritata col Signor Duca Torlonia incominciò a servire in qualità della sua Arte la sudetta famiglia Cesarini che ha proseguito a servire fino quasi alla morte di Don Salvatore. In questa circostanza *ha avuta occasione di andare più volte nel Palazzo*, ed anche ci si è fermata a lavorare, ed allora *HA VEDUTO, che il Signor Duca trattava la Moglie con amarevolozza e*

confidenza, e che spesse volte la medesima si recava nell' Appartamento del Duca, MENTRE ANCORA STAVA IN LETTO, ed altre volte il Duca si recava a trovare la Duchessa, ed anche gli faceva delle carezze specialmente in presenza delle Donne chiamandola TUTA MIA. Tuttociò ha veduto praticare dalla sudetta epoca nella quale incominciò a servire, e negli anni ruccessivi fino alla morte del nominato Signor Duca D. Francesco, avendo sempre pratticato il Palazzo medesimo per i lavori che vi faceva ad uso della sua Arte come di sopra ha detto, ed il tutto lo depone come fatto suo proprio in causa di vera scienza e coscienza.

Atto fatto ec.

Orsola Perasti.

Domenico Venanzi Testimonio.

Ludovico Sconocchia fui Testim.

Così è Pietro Zucchetti Notaro Pub.

A di 2 *Agosto* 1832.

Avanti di me Pietro Zucchetti Notatajo Publico ec. ed in presenza delli Testimonj infrascritti abili a forma della Legge ec.

N. 14. Si giustifica la corrispondenza Conjugale colli frequenti Ac-

Personalmente costituito il Signor

cessi della Duchessa nelle Camere del Duca anche dopo la Nascita di D. Anna, e si prova che la medesima Duchessa ha ordinato, e pagato il vestiario occorrente pel di Lei Figlio ritenuto in Casa Margutti.

Michele Zuccoloni figlio del fù Simone Romano domiciliato a Roma Via Banchi Vecchi N. 99. Sarto cognito ec. il quale di sua spontanea volontà ed in ogni miglior modo ec. depone qualmente fin dall' anno 1804. ha servito in qualità di Sartore la Ch. Me. del Duca D. Francesco Cesarini tanto per uso proprio quanto per la Famiglia, e per il Teatrino che agiva nel di lui Palazzo, e perciò *continuamente frequentava il Palazzo medesimo.* Si rammenta che *MOLTE VOLTE* era mandato a chiamare, e vi andava o per ordinazioni, o per interessi, e qualche volta specialmente di mattina gli conveniva fare una lunga anticamera, perchè il suddetto Signor Duca si alzava assai tardi. In quelle circostanze *SPESSO HA VEDUTO*, che la Signora Duchessa Donna Geltrude di lui Moglie *CON ABITO DA CAMERA si recava dal di lei Appartamento a quello del Duca, CHE STAVA ANCORA IN LETTO,* e qualche volta vi si tratteneva lungamente, e quando ciò accadeva niuno poteva entrare dal Duca, nè passare l' ambasciata

dovendo aspettare o che la suddetta Signora Duchessa sortisse, o che avesse suonato il Campanello. Tutto ciò lo vedeva frequentemente anche *negli Anni Mille ottocento sei, e Mille ottocento sette che spesso si recava al Palazzo Cesarini per le cause sopraccennate.* Si rammenta di più che nell'anno 1809. e 1810 fu incombenzato dalla Signora Duchessa di fare alcuni Lavori per un ragazzo di due in tre anni che si riteneva in Casa della Signora Caterina Margutti vicino al Sudario, ed esso per eseguire gli Ordini ricevuti si recava a prendergli le misure, e gli fece diversi lavori in varie epoche, *quali gli furono pagati dalla medesima Signora duchessa dopo avergliene presentato il Conto.* Tanto può deporre in causa di vera scienza e coscienza per avere il tutto veduto con i suoi proprj occhi, ed eseguiti i suddetti lavori sicuro di non ingannarsi.

Atto fatto ec.

Michele Zuccolini.

Ludovico Sconocchia Tert. ec.

Martino Buzi fui presente.

Così è Pietro Zucchetti Notaro Pubblico ec.

Digitized by Google

N. 15. *A dì* 23 *Agosto* 1833 *Ind. Rom. V.*

Si prova la stessa corrispondenza Conjugale per i continui accessi della Duchessa nelle Camere del Duca, che stava in letto, e quando la medesima era entrata non si passava l'ambasciata per alcuno.

Avanti di me Pietro Zucchetti Not. Pub. ec., ed in presenza degl' infrascritti Testimoni, abili a forma della legge.

Personalmente costituito il Sig. Paolo Selvaggi figlio del fu Lorenzo Romano domiciliato Via Banchi Vecchi num. 32 cognito ec., il quale per la verità ha deposto che avendo servito moltissime volte in qualità di Calzolaro la ch. me. del Duca D. Francesco Sforza Cesarini, e famiglia abitando precisamente incontro al di lui Palazzo, è andato spesso per sentire le ordinozioni, o per altre cose relative alla sua professione portando i Lavori o richiedere il pagamento ed in tali circostanze MOLTE VOLTE ha dovuto trattenersi in Anticamera, perchè il Sig. Duca sud. ancora non dava Udienza, mentre si alzava anche due o tre ore dopo il mezzo giorno. Aspettando in tal modo *PIU' VOLTE HA VEDUTO che la Sig. Duchessa Donna Geltrude di lui Moglie sortiva dal di lei Appartamento IN ABITO DA CAMERA, e trapassando la Sala entrava nell' Appartamento del*

Sig. Ducà CHE ANCORA STAVA A LETTO e quando vi era la med. il Cameriere non passava l' ambasciata per alcuno. Tutto ciò lo depone come fatto suo proprio per averlo veduto co' suoi proprj occhj e sicuro di non ingannarsi, ed in causa di vera scienza e coscienza in fede ec.

Atto fatto ec.

Io Paolo Selvaggi.

Giuseppe Perasti fui testimonio ec.

Io Luigi De Dominicis fui Testimonio.

Così è Pietro Zucchetti Not. Publico ec.

A dì 13. *Agosto* 1832.

N. 16

Si prova la stessa armonia Conjugale, ed i divertimenti che il Duca si prendeva insieme alla Duchessa specialmente in due Caccie fatte insieme cioè *dei Pivieri*, durante la quale il Duca, e la Duchessa si trattaro no con matrimoniale con-

Avanti di me Pietro Zucchetti Not. Pub. ec.

Personalmente costituito il Sig. Tommaso Moneta figlio del fu Giuseppe Romano dell'età di anni 57 domiciliato a Roma Vicolo del Moro num. 7. Cacciatore a Me Notaro cognito ec. il quale di spontonea suà volontà *ha deposto e depone*, che dall'anno 1804 fino all'anno 1809 non rammentandosi precisamente i mesi nei quali entrò al servizio, e ne partì, ha servito assiduamente in qualità di

fidenza, essendo entrati anche soli nella Capanna, ove si trattennero, e l' altra *del Diluvio* nella quale fecero grande allegria, essendo ritornati insieme a Roma prima che si facesse giorno.

Cacciatore il defonto Duca D. Francesco Cesarini, il quale venendo anche spesso in Campagna lo trattava in grandissima confidenza, ed esso si recava frequentemente al di lui Palazzo o per portargli la Caccia o per ricevere gli ordini, o per aver danaro: Molte volte gli accadeva che volendo parlare al suddetto Sig. Duca doveva aspettare fino al mezzo giorno, ed anche più tardi poichè il sud. Signor Duca si alzava tardissimo, *ed allora trattenendosi in anticamera MOLTE VOLTE ha veduto che la Sig. Duchessa D. Geltrude sortiva dal di lei Appartamento e si recava nelle Camere, ove stava il Sig. Duca.* Quando era entrata la Sig. Duchessa tutti quelli, che stavano in anticamera si lagnavano, convenendo aspettare di più, perchè il Cameriere non passava l'ambasciata per alcuno, se prima la Signora Duchessa non sortiva, ovvero il Sig. Duca avesse suonato il Campanello. Si rammenta espressamente di *AVERE VEDUTO così entrare la Sig. Duchessa nelle Camere del Duca anche circa la fine dell' anno* 1806. *quando la*

medesima era gravida, vedendosi ciò apertamente da tutti per la grossezza del ventre, e di questo si parlava senza mistero dalle persone di servizio e specialmente dal Cameriere Andrea Paradisi che gli era molto amico. Depone altresì, che *il sud. Sig. Duca stava in grande armonia colla moglie*, e per divertirla qualche volta la portava anche in campagna rammentandosi, che vennero insieme alla Caccia *dei pivieri*, che esso faceva per conto del Sig. Duca, e mentre esso era sortito fuori *dal Capanno* per osservare, se vedevasi qualche punta dei sud. uccelli, il Sig. Duca rimasto entro il Capanno colla moglie INCOMINCIO' A FARGLI DELLE CAREZZE, che esso vidde, essendosi rivoltato verso il Capanno, e quando ritornò dentro, il Duca che si accorse avere egli veduto *gli atti confidenziali*, che aveva fatti alla Moglie si pose a ridere, dicendogli, che esso era molto furbo. Poco dopo si alzò colla Sig. Duchessa ed andarono insieme nella Capanna poco dà lì lontana, ove esso Deponente dormiva, quando restava in Campagna con altra

persona di suo ajuto, *ed essendovisi trattenuti qualche tempo ritornarono a vedere la Caccia*, e dopo essersi così divertiti, se ne partirono. Rammenta in fine, che nel Settembre dell'anno 1806 il Sig. Duca gli disse vi voler portare la Sig. Duchessa per farla divertire alla Caccia *del Diluvio*, che faceva il Sig. Tommaso Manzini, nella quale lo stesso Sig. Duca altre volte si era molto divertito, ed esso ne parlò al Sig. Manzini sud. il quale gli rispose essere pronto a favorire il Signor Duca quando gli fosse piaciuto; e difatti fu combinato di andare un giorno determinato in Campagna verso Tor di Valle per preparare l'occorrente facendosi la detta Caccia di notte ed esso partì da Roma col Sig. Manzini. Prima di notte, arrivò il Sig. Duca nel luogo dove essi erano, e gli disse che più tardi sarebbe venuta la Sig. Duchessa; ma il fatto si fù, che avendo già preparato tutto ed essendo l'ora tarda non giungeva la Sig. Duchessa, e perciò il Sig. Duca era molto inquieto, onde il Sig. Manzini attaccò il suo Calesse per andargli incontro, e dopo circa

Digitized by Google

un' ora ritornò unitamente al legno, *in cui era la Sig. Duchessa, ed allora il Duca rimase molto contento*, e s' incominciò a fare la Caccia che fù molto copiosa. Di poi *si mangiò nella Campagna stessa molto allegramente*, e quindi se ne tornarono in Roma essendo giunti alla Porta S. Paolo prima del giorno. Tutto ciò lo depone come fatto suo proprio in causa di certa scienza, e coscienza per avere il tutto veduto coi suoi proprj occhi.

In fede ec.

Atto fatto ec.

Tommaso Moneta.

Serafino Morghen Testimonio.

Domenico Andreoli Testimonio.

Così è Pietro Zucchetti Notajo publico ec.

A dì 4. *Agosto* 1832.

N. 17. Si conferma l' antecedente Dichiarazione con quella del Testimone che fù presente alla Caccia del Diluvio e si enuncia l' inquietezza del Duc per il ritardo

Avanti di me Pietro Zucchetti Notajo Publico ec., ed in presenza degli infrascritti Testimonj ec.

Personalmente costituito il Sig. Tommaso Manzini figlio del fu Onofrio Romano domiciliato in Roma sulla piazza del Pozzo delle Cornacchie num. 17 a me cognito ec. il quale di sua spontanea volontà

della Moglie, temendo di qualche disgrazia, come il di lui giubilo, quando la vide sana, e salva.

ed in ogni miglior modo in ossequio della verita depone qualmente nei suoi primi anni era molto dedito alla Caccia, ed oltre tutte le altre nel Mese di Settembre faceva quella che si chiama *del Diluvio*, la quale si fa di notte con un grande ordigno a guisa di Rota con fili coperti di vischio, ed una gran fiaccola in mezzo, e portandolo vicino agli alberetti, o macchioni ove si posano a dormire gli uccelli, battendo dalla parte opposta tutti volano verso la Rota, e se ne prende una gran quantità. Siccome esso spesse volte si trovava alla Caccia *con Tommaso Moneta che era il Cacciatore del Duca D. Francesco Sforza Cesarini*, il detto Moneta raccontò al Duca questa sua Caccia, ed ebbe desiderio di vederla, per cui varie volte ci si divertì moltissimo. Nel mese di Settembre mille otto cento sei, o mille otto cento sette non potendosi ricordare precisamente qual fosse dei sudetti anni, lo stesso Moneta lo avvertì che il Sig. Duca Cesarini desiderava di venire alla detta Caccia del Diluvio, *e che ci voleva portare an-*

che la propria Moglie Sig. Duchessa Donna Geltrude per fargli godere di questo divertimento ed essendo stato condiscendente si stabilì una serata opportuna per fare la detta Caccia nella Campagna presso Tor di Valle, e di fatti nel giorno andò fuori col detto Moneta, e circa la sera venne a raggiungerli il Sig. Duca D. Francesco Cesarini. Mentre tutto era preparato, essendo circa le ore due di notte, *ancora non si*
☞ *vedeva arrivare la Sig. Duches-*
☞ *sa; e per tale circostanza il*
☞ *Duca si mise in smania, temendo che gli fosse accaduta una qualche disgrazia*, onde col suo Calesse se ne andiede verso l'Osteria di Tor di Valle per vedere se poteva incontrarla. Mentre era per la strada sentì da lontano un rumore di Ruote, e si persuase che potesse essere il legno della Signora Duchessa, e realmente dopo circa un quarto d'ora essendo esso incontro all'Osteria di Tor di Valle giunse la medesima Sig. Duchessa, e supponendo, che quello fosse il luogo della Caccia voleva smontare, ma esso avendo veduto, che avea le scarpe di pel-

le ponzò, la dissuase dicendogli, che doveva entrare nella Campagna per circa un miglio, e perciò fosse rimasta nel legno, ed in tal modo si arrivò *sino dove stava il Duca*, *CHE SI RALLEGRO' MOLTISSIMO*, essendo allora andati tutti insieme, a fare la Caccia, nella quale si presero più di settecento uccelli. Dopociò *fù mangiato nella stessa Campagna a lume di torcie a vento essendosi già il tutto preparato ED AVENDO FATTA MOLTA ALLEGRIA*, ad ora ben tarda, se ne tornarono in Roma essendo entrati alla Porta di S. Paolo, che poteva mancare circa un'ora a farsi giorno. Tanto può deporre per la verità come fatto suo proprio ed in causa di vera scienza, e coscienza ec.

Atto fatto ec.

Tommaso Manzini depongo quanto sopra ec.

Martino Buzi Testimonio.

Domenico Andreoli Testimonio

Così è Pietro Zucchetti Not. pub. ec.

N. 18. Ingenua dichiarazione di un Pastore

Adì 8 del mese di Agosto 1932. Avanti di me Pietro Zucchetti Notajo pubblico ec., che mi sono

recato nella Tenuta di Ardea, e mi si è presentato il Signor Domenico Marianecci figlio del fù Giuseppe da Nemi, e domiciliato in detta Tenuta ossia Comune di Ardea, ec. ed in presenza degl' infrascritti due Testimonj abili a forma della Legge ec. ha dichiarato di sua spontanea volontà come siegue.

Sono circa quarant' anni, che esercito il mestiere di Bufalaro, Vice minorente, e massaro nel Procojo delle Bufale alla Tenuta della Fossa essendo due soli anni, che ne sono partito, ed in conseguenza avendo prestato il mio servizio nella Tenuta medesima all' epoca degli Affittuarj Signori Maggi Negozianti di Campagna, *HO VEDUTO COI PROPRJ MIEI OCCHI, CHE NEL MAGGIO degli ultimi due anni di Affitto dei suddetti Signori Maggi quale terminò a S. Angelo di Settembre dell' anno* 1807., *o* 1808, *salvo il vero, il Signor Duca D. Francesco Sforza Cesarini Proprietario si recò alla Tenuta suddetta IN COMPAGNIA DELLA PROPRIA MOGLIE SIGNORA DUCHESSA*

che ci assicura con circostanze molto distinte essersi il Duca D. Francesco recato per due consecutivi Anni nel Maggio del 1806 e 1807 insieme colla Duchessa alla Tenuta della Fossa, *ed avere dormito unitamente alla medesima* nell' unica Camera esistente in quel Casale, conforme fece anche in altre circostanze posteriori,

DONNA GELTRUDE avendo con essi il solo Cameriere Andrea Paradisi, ed un certo Antonio, che serviva da Cucchiere alla Signora. Non mi ricordo precisamente se li suddetti Signori Conjugi nelle riferite due circostanze pernottassero nel Casale della suddetta Tenuta, *rammento però benissimo, che dopo essersi un poco divertiti*, ed avere la Signora Duchessa cavalcato un cavallo assai manzo chiamato bella rosa, *che gli conducevo per sicurezza*, ritornarono a pranzo nel Casale, *e dopo il pranzo RIPOSARONO INSIEME NELLA CAMERA UNICA, che vi è da dormire nel Casale medesimo. Di tale circostanza nè ho precisa memoria, perchè, siccome i Cavalli serviti per il Signor Duca stavano nella sottoposta stalla, si dovettero togliere, perchè facendo rumore non incomòdassero i suddetti Signori.* Dichiaro finalmente che dopo terminato l' affitto dei Signori Maggi avendo il Signor Duca mandato la tenuta ed il Procojo per proprio conto *nel Maggio, e nell' Ottobre di quel primo anno ritornò alla Tenuta della Fossa*

IN COMPAGNIA DELLA SIGNORA DUCHESSA; e seppi allora che vi avevano dimorato per qualche giorno non avendoli io però veduti giacchè sebbene stassi al di loro servizio, nelle suddette epoche mi ritrovavo ammalato. Tuttociò lo dichiaro come fatto mio proprio, ed in causa di vera scienza e per coscienza ec.

Atto fatto ec.

Domenico Marianecci.

Paolo Bottoni fui testimonio.

Angelo Longhi fui testimonio.

Così è Pietro Zucchetti Notajo pubblico ec.

Adì otto del mese di Agosto 1832.

N. 19. Altro Campagnolo, e Possidente di fatto proprio conferma le gite fatte dal Duca D. Francesco unitamente alla Duchessa alla Tenuta della Fossa, ed essersi i detti Conjugi ivi trattenuti per uno, o due giorni nelle divisate epoche.

Avanti di me Pietro Zucchetti Notajo pubblico ec. essendomi recato alla Comune di Ardea si è presentato il Signor Giuseppe Passari figlio del fù Francesco da Ardea, il quale da più di quarant'anni ha sempre esercitato il mestiere di Campagnolo nella Tenuta della Banditella e S. Lorenzo limitrofe alla Tenuta della Fossa, nonche nella Tenuta di Ardea, ove ha il suo domicilio, e per la verità in presenza de' due infrascritti Testimonj di spon-

tanea volontà ed a me Notaro ec. ha dichiarato quanto appresso.

Atteso il mio mestiere di Campagnolo e proprietario in Ardea ho avuto occasione di conoscere da lunghissimo tempo i Proprietarj ed Affittuarj delle Tenute limitrofe, ed ho conosciuto specialmente li fratelli Maggi Negozianti di Campagna che ritenevano in affitto la Tenuta della Fossa, ed ho avuto anche molta servitù col defonto Duca D. Francesco Cesarini Proprietario della Tenuta medesima, che dopo cessato l' affitto dei Signori Maggi la esercitò per conto proprio insieme al procojo. *Mi rammento benissimo, che nelli due ultimi anni di affitto dei suddetti Signori Fratelli Maggi NELLA PRIMAVERA il prelodato Signor Duca Cesarini UNITAMENTE ALLA DUCHESSA DI LUI CONSORTE si recò alla Tenuta della Fossa, e vi si trattenne in ciascuna volta per uno, o due giorni*; come ancora nel primo anno, che mandava la detta Tenuta per proprio conto, *vi si recò colla stessa SIGNORA DUCHESSA IN MAGGIO, ed in Ottobre, ed anche*

Digitized by Google

in tali epoche vi si trattenne per qualche giorno, *AVENDOLO IO PIU' VOLTE VEDUTO*, mentre andavo per miei affari trapassando la Tenuta della Fossa, quanto ancora per essere andato, una o due volte a parlare di qualche interesse col medesimo Signor Duca, e perciò per fatto mio proprio ed in causa di certa scienza e per coscienza.

Atto fatto ec.

Il Deponente ha asserito di non saper scrivere.

Paolo Bottoni fui Testimonio.

Angelo Longhi fui Testimonio.

Così è Pietro Zucchetti Notaro pubblico ec.

N. 20 Altro Pastore di fatto proprio conferma la Villeggiatura del Duca colla Duchessa nei tempi precisati, e *che dormirono insieme nel Casale della Fossa.*

Adì otto del mese di Agosto 1832. Avanti di me Pietro Zucchetti Notaro pubblico ec., che mi sono recato nella Comune di Ardea si è presentato il Signor Giuseppe Ceccarelli figlio del fu Giulio nativo di Ardea, e quivi domiciliato ec. il quale di sua spontanea volontà ha deposto, e depone quanto appresso. *Fino da' miei primi anni ho esercitato il mestiere di Campagnolo*, *e Bufalaro*, e nell'Ottobre dell'anno 1807., o 1808.

salvo il vero, allorchè cessò l'affitto della Tenutà della Fossa alli Signori Fratelli Maggi io entrai al servizio di S. E. il Signor Duca Cesarini nella qualità di Bufalaro, mentre riteneva il Procojo delle Bufale, e la Tenuta per conto proprio. Rammento benissimo, *che nel mese di MAGGIO susseguente IL SIGNOR DUCA DON FRANCESCO UNITAMENTE ALLA DI LUI CONSORTE si recò alla Tenuta della Fossa, e vi si trattenne per due o tre giorni divertendosi colla suddetta Signora Duchessa*, che nella mattina prima di pranzo vedevo cavalcare, E DORMIVANO INSIEME NELLA CAMERA DEL CASALE *della stessa Tenuta*. Nel mese poi di Ottobre dello stesso anno ritornò nuovamente il Signor Duca insieme colla suddetta Signora Duchessa, e vi si trattennero nello stesso modo tre, o quattro giorni. Tutto ciò lo posso con sicurezza deporre per averlo veduto co' proprj occhi essendo la Capanna dei Bufalari ove io dormivo distante pochi passi dal Casale medesimo e per aver veduto li suddetti Si-

gnori Conjugi Padroni, che stavano ad osservare quando si mungevano le Bufale nel Procojale vicino alla Capanna ed in causa di vera scienza, e per coscienza in fede ec.

Atto fatto ec.

Il Testificante ha asserito di non saper scrivere.

Angelo Longhi fui Testimonio.
Paolo Bottoni fui Testimonio.

Così è Pietro Zucchetti Not. pub. ec.

N. 21. Altri due Pastori colla stessa ingenuità confermano *li riposi matrimoniali nell' unica Camera del Casale della Fossa*, li divertimenti dei suddetti Conjugi, e le replicate di loro gite negli enunciati tempi alla Tenuta medesima.

Adì otto del mese di Agosto 1832. Avanti di me Pietro Zucchetti Notajo pubblico ec. che mi sono recato nella Comune di Ardea, si sono presentati li Signori Giuseppe Cianfanelli figlio del fu Domenico dell' Ariccia da più di trent' anni domiciliato in Ardea, e Matteo Uliani figlio del fu Giuseppe da Cisterna parimenti dalla sua infanzia domiciliato nella detta Comune di Ardea ec. ed in presenza degl' infrascritti due Testimonj, di spontanea loro volontà hanno deposto come siegue.

Noi abbiamo sempre esercitato il mestiere di Campagnoli, Bufalari, e Casenghi nella Tenuta della fossa ove io Matteo Uliani ancora

servo come Casèngo, ed io Giuseppe Cianfanelli mi sono partito da cinque anni a questa parte circa: abbiamo in conseguenza servito tanto li Fratelli Maggi quando erano Affittuarj della suddetta Tenuta, quanto il defonto Duca Don Francesco Sforza Cesarini, allorchè dopo spirato l' affitto dei Maggi nel Settembre dell'anno 1807., o 1808. salvo il vero, mandò la Tenuta ed il procojo di Bufale a proprio conto, *e rammentiamo benissimo che negli ultimi due anni dell' affitto ritenuto dai fratelli Maggi IN CIASCUNA PRIMAVERA e precisemente NEL MESE DI MAGGIO lo stesso Signor Duca si recò alla Tenuta medesima della Fossa in COMPAGNIA DELLA PROPRIA MOGLIE*: ci rammentiamo, che in ciascuna delle suddette epoche vi si trattennero pernottandovi una o due notti, DORMENDO IL SIGNOR DUCA UNITAMENTE ALLA DI LUI CONSORTE NELL' UNICA CAMERA, *che si trova in quel Casale composto di soli tre vani compresa la Cucina*. Vedevamo ancora, che il Signor Duca molto

si divertiva unitamente alla sua Consorte, la quale cavalcava un cavallo chiamato bella rosa, che per sicurezza gli veniva condotto da Domenico Marianecci altro inserviente, e dopo essere ritornati al Casale, ed aver pranzato ANDAVANO ANCHE A RIPOSARE NELLA SUDDETTA CAMERA INSIEME. Dichiariamo inoltre che nell'epoca si teneva il Procojo per proprio conto dal Signor Duca, *il Maggio, e l'Ottobre del primo anno ritornò il Signor Duca suddetto colla sua Consorte NELLA STESSA TENUTA*, e vi si trattennero per tre, o quattro giorni ciascuna volta DORMENDO SEMPRE INSIEME NELLA STESSA CAMERA DEL CASALE, siccome abbiamo detto; E tutto ciò lo possiamo dichiarare di certa scienza, e di fatto nostro proprio PER AVERLO VEDUTO COI NOSTRI PROPRJ OCCHI, cioè io Matteo Uliani come inserviente e Nipote del Massaro di quell'epoca, ed in conseguenza sempre addetto al Casale, e specialmente quando vi era il Signor Duca, ed io Giuseppe Cianfanelli come inserviente e chiamato per provve-

dere all' occorrente giacchè il prelodato Sig. Duca non portava che il suo Cameriere, ed il Cocchiere; In fede ec.

Atto fatto ec.

Hanno i Deponenti asserito di non saper scrivere.

Paolo Bottoni fui Testimonio.

Angelo Longhi fu Testimonio.

Così è Pietro Zucchetti Not. pub. ec.

N. 22.

Il Padre Pier Luigi dell' Angelo Custode preteso Confessore della Duchessa *e fratello Germano di ENRICO GIULIANI* una volta *Drudo* della medesima, che tuttora con essa coabita, senza sapersi se prosiegue nello stesso sistema, o siagli divenuto Marito, come taluno asserisce.

A dì 17 *Agosto* 1832.

Avanti di me Pietro Zucchetti Notaro Publico ec. si è presentato in Frascati ove mi sono recato, il Sig. Cesare Lucidi figlio del fu Carlo da Frascati ov' è domiciliato dell' età di anni 57. circa di professione Agrimensore il quale di sua spontanea volontà ed in ogni miglior modo ec. depone che per esser nativo di questa Città di Frascati ha sempre conosciuto la famiglia Giuliani, cioè Michele Angelo Giuliani di Meleto nel Contado di Urbino, il quale si recò in Frascati a fare il Giovane di Speziale alla Vedova Zuba. Morta la medesima rimase egli Padrone della Spezieria, ed avendo sposata Eufemia Laurenti di Frascati, da questa ebbe trè figli

cioè due maschi, ed una femmina. La femmina chiamata Clemenza sposò il Signor Salvatore Onesti ed à morta nell' anno scorso. *Il primo figlio maschio si chiamava Carlo, ed essendosi fatto Religioso Carmelitano Scalzo s'impose il nome DI PADRE PIER LUIGI DELL' ANGELO CUSTODE. L' altro figlio poi chiamato ENRICO in origine assisteva alla piccola ed esausta Spezieria, quindi fu Sostituto Cancelliere a Marino col suo Cognato Salvatore Onesti Cancelliere nello stesso Paese, e di poi fu Cancelliere in Genzano.* Ritornato a Frascati *nell' Epoca dell' Invasione Francese*, essendosi introdotto nella Famiglia Cesarini, che allora si trovava in questa Villa Conti *fece strettissima amicizia colla Duchessa Donna Geltrude*, e sempre è stato da quell' epoca colla medesima, *essendo mantenuto di tutto dalla stessa Duchessa*, poichè egli nulla possedeva, giacchè anche la sudetta piccola Spezieria era stata venduta dal Padre per circa Cento quaranta Scudi. In Frascati *si è sempre mormorato di tale amici-*

zia, poichè per molto tempo *IL DETTO ENRICO E' STATO SICURAMENTE L' AMASIO DELLA DUCHESSA*, *ed ora chi dice*, *che prosiegua nello stesso sistema*, *e chi dice*, *che lo abbia sposato*. Tutto ciò lo depone per essere su di ciò informatissimo, e per esser cosa pubblica e notoria ed in causa di vera scienza e per coscienza. In fede ec. Atto fatto ec.

Cesare Lucidi affermo quanto sopra.

Gaspare Servi fui Testimonio.

Giovanni Giacomini Testimonio

Così è Pietro Zucchetti Not. Pub. ec.

N. 23. Si prova il medesimo.

A dì 17 *Agosto* 1832.

Avanti di me Pietro Zucchetti Notaro Pubblico ec. ed infrascritti Testimonj si è presentato in Frascati ove mi sono recato, il Sig. Giacomo Veloci figlio del fu Vincenzo da Frascati ec. il quale di sua spontanea volontà ha deposto di essere dell' età di anni 55. circa ed avere conosciuto finchè visse il fu Michel' Angelo Giuliani il quale faceva lo Speziale nella Spezieria detta Zubba. Il medesimo Michel' Angelo ebbe due fi-

gli Maschi ed una femmina nominati *Carlo*, *Enrico*, e *Clemenza*. Il detto *CARLO* che era il Maggiore si fece Religioso dell'Ordine Terensiano del Convento della Scala di Roma, e fu chiamato in Religione Padre *PIER LUIGI DELL' ANGELO CUSTODE*; l'altro Fratello *ENRICO* assisteva la Spezieria presso il Padre in Frascati, e poi andiede a fare il Sostituto Cancelliere, e quindi essendo riternato a Frascati prese amicizia colla Duchessa Donna Geltrude Cesarini, presso la quale da quell' epoca è sempre rimasto, *essendo dalla medesima mantenuto di tutto*, **mentre il suo Padre non gli lasciò affatto Beni di fortuna, essendosi anche venduta la piccola Spezieria che aveva. Da quell' epoca in Frascati si è sempre detto *che il nominato Enrico fosse l'Amante della Duchessa*: *Attualmente poi si dice che gli possa essere Marito*, *essendo sempre costante il fatto della Coabitazione colla medesima Signora Duchessa Cesarini*. Tanto può il medesimo Deponente per la verità deporre in**

causa di sua vera scienza, e per la coscienza. In fede ec.

Atto fatto ec.

Giacomo Veloci.

Gaspare Servi fui Testimonio.

Giovanni Giacomini fui Testim.

Così è Pietro Zucchetti Notaro Publico ec.

N. 24. Antonio Margutti dichiara la falsità della pretesa di lui assertiva, che il Giovane in lui Casa esistente fosse figlio del Russo Marchal, e conferma la filiazione del medesimo riguardo alla Duchessa Cesarini.

A dì 22. *Agosto* 1832.

Avanti di me Pietro Zucchetti Notaro Publico ec. ed in presenza degl'infrascritti Testimonj ec. Personalmente costituito il Signor Antonio Margutti figlio del fu Luigi Romano domiciliato a Roma Via del Sudario Num. 47. Possidente a me Notaro cognito ec. il quale di sua spontanea volontà ha deposto come siegue. Essendomi stato letto un Attestato fatto dal Signor Domenico Giusti per gli Atti del Calvaresi Connotaro li 5 Luglio prossimo passato reg. ti 7 detto in due pagine e senz'Apost. Vul. III. Atti pub. fol. 33. retro Cas. 3. col pagamento di baj. 20. al Signor Vagnolini Preposto col quale il sudetto Giusti dichiara avergli io confidato in varj discorsi che ritenevo in Casa un

Giovane figlio della Duchesea Donna Geltrude Cesarini, e di un tal Russo chiamato Marchal, ho sentito tutto ciò con somma sorpresa, giacchè dall'anno 1806, epoca in cui presi moglie, ne il detto Giusti è stato mai in mia Casa, nè io sono stato mai a ritrovarlo nella sua; e se qualche volta l'ho incontrato per Roma non vi è stato tra Noi che il semplice saluto, o qualche piccolo discorso di cose indifferenti, niente avendo che fare con il medesimo, e giammai gli ho parlato del figlio della Duchessa Cesarini, che ritenevo in Casa, e se glie ne avessi tenuto discorso, gli avrei detto *di conoscerlo fin dalla nascita per figlio della Duchessa Cesarini, siccome lo conosco*, così essendo stato ricevuto dalla mia Consorte, e non mai per figlio di un Russo, o di Marchal, che non ho mai conosciuto, ne io mi sono mai occupato di sapere per quale ragione si fosse fatto educare detto Giovane fuori della Casa Cesarini, essendomi bastato di ricevere la mensile prestazione *che si è sempre pagata dalla Signora Duchessa di lui Madre senza interessar-*

mi di altro. Tutto ciò lo dichiaro come fatto mio proprio in causa di vera scienza e coscienza In fede ec.

Atto fatto ec.

Antonio Margutti.

Domenico Poletti Secerdote fui presente.

Ludovico Sconocchia fui Testimonio.

Così è Pietro Zucchetti Notaro publico etc.

N. 25.
Si prova la falsitá della contraria dichiarazione in quanto alle pretese assertive che il Giovane esistente in Casa Margutti fosse figlio del Russo Marchal, e si conferma in qnanto al medesimo la maternità della Duchessa, che sempre ha pagato il meschino assegnamento mensile.

Adì 22. Agosto 1332.

Avanti di me Pietro Zucchetti Notajo publico ec., ed in presenza degl'infrascritti Testimonj etc.

Personalmente costituite le Signore Marianna figlia del fu Lorenzo Montani Vedova di Luigi Margutti nativa di Frascati e Caterina Marj figlia del fu Francesco, e moglie del Sig. Antonio Margutti Romana, domiciliate a Roma via del Sudario num. 47 di loro spontanea valontá etc., hanno deposto come appresso.

Ci è stato letto un Attestato fatto da Caterina Bottomei li cinque Luglio prossimo passato, per gli atti del Calvaresi Connotaro registrato a Roma li sette detto mese in due pagini senz' apostille, vol. 111.

Atti pubblici, fog. 33. retto Cas. 7. col pagamento di bai. 20 al Sig. Vagnolini, nel quale la detta Bottomei, ha dichiarato che venendo spesso in nostra Casa, e vedendo una Creatura che lo chiamavano Pippetto, avendo domandato chi era, gli fosse stato da noi risposto esser un bastardo nato dalla Duchessa Donna Geltrude Cesarini, che di nascosto del marito aveva avuto con un Russo chiamato Marchal, ed ancora che il detto Russo di lui Padre veniva spesso a ritrovare questo suo figlio, lo accarezzava, e gli dava qualche confetto, e prometteva, che quando sarebbe andato fuori, avrebbe pensato a questo suo figlio, non che a rimunerare noi che lo tenevamo in casa. *Noi peraltro solennemente dichiariamo essere ciò TUTTO FALSO*, giacchè la sudetta Caterina Bottomei fu in casa di me Marianna Margutti per qualche tempo *PRIMA CHE IO RICEVESSI IN CASA IL FIGLIO DELLA DUCHESSA CESARINI*, mentre il mio figlio Antonio non aveva ancora sposato Caterina, e dopo quest' epoca la riferita Bottomei

non è stata più in nostra Casa, come anche si dichiara da me Caterina Margutti, e se qualche volta l'abbiamo incontrata per istrada non abbiamo mai parlato del Ragazzo, che tenevamo in Casa e di certa scienza poi assicuriamo di non aver mai detto ad alcuno che il medesimo fosse figlio di un Russo, o di Marchal, mentre supevamo soltanto *ESSER FIGLIO DELLA DUCHESSA CESARINI per averlo riconosciuto per tale fino dalla nascita*, e ricevuto in nostra Casa dopo il Baliatico fattone dalla Signora Gaetana Leonardi, e non abbiamo mai saputo essere il medesimo figlio di un Russo o di Marchal, o verun altra persona che sia venuto a ricercare detto fanciullo come di lui figlio, avendo sempre riconosciuto soltanto la di lui madre Sig. Duchessa Cesarini, la quale per qualche tempo veniva a ritrovarlo, ed accarezzarlo, e quindi se ne è allontanata siccome già abbiamo dichiarato in altro nostro Attestato, *avendo però anche dopo quest' epoca fatto pagare il mensile Assegnamento per gli Alimenti che si davano al*

detto Ragazzo, e ciò per mezzo di una Cameriera, che mandava in nostra Casa. E tutto ciò lo dichiariamo come fatto nostro proprio in causa di vera scienza, e coscienza.

In fede etc.

Atto fatto etc.

Marianna Montani non ha potuto sottoscrivere essendo cieca, e Caterina Margutti è illeterata.

Domemenico Poletti Sacerdote fui presente.

Ludovico Sconocchia fui Testimonio.

Così è *Pietro Zucchetti Notajo Pubblico etc.*

N. 26. Minaccie, insulti, e jattanze *dello Speziale Enrico Giuliani* per atterire la famiglia Margutti, e dichiarazione che dal tempo in cui si è introdotto presso la Duchessa *il detto Speziale*, la medesima si è allontanata dal figlio ed ha tolte tutte le sol-

Adì 18 Agosto 1832.

Avanti di me Pietro Zucchetti Notaro pubblico etc., ed in presenza degl' infrascritti Testimonj.

Personalmente costituite le Signore Marianna figlia del fu Lorenzo Montani Vedova di Luigi Margutti da Frascati, Caterina Mari figlia del fu Francesco, e Moglie del Sig. Antonio Margutti, ed il medesimo Antonio Margutti figlio del fu Luigi Romano, Geltrude Felici figlia del fu Pietro Romana, Adelaide Villa figlia di Antonio Margutti Romana, e Giuseppe

te relazioni, mandando ad esso i consueti alimenti col mezzo di una Cameriera.

Margutti figlio di Antonio Romano tutti domicillati a Roma via del Sudario num. 47. a me Notaro cogniti etc., i quali di loro spontanea volontà ed in ogni miglior modo etc,, hanno deposto e depongono qualmente li 27 o 28 del prossimo passato Giugno che non rammentano precisamente, circa il mezzo giorno viddero comparire improvisamente in detta loro Casa *IL SIG. ENRICO GIULIANI, il quale da molti anni coabita colla Sig. Duchessa Donna Geltrude Cesarini*, *e con aria imponente si rivolse a Marianna Margutti di lui Zia, ed a tutti gli altri presenti dicendo essere una gran vergogna di far promuovere una causa contro la famiglia Torlonia dal Bastardo Cesarini che tenevano in Casa e che avrebbe pansato di farli starea dovere MANDANDOLI ANCHE IN GALERA se non avessero dichiarato come egli voleva che il sudetto Giovane era figlio di Marchal Russo*, *che già la Duchessa Madre del medesimo aveva fatta la Dschiarazione*; *e che IL DUCA TORLONIA AVEA TANTI DANARI*, *e tanti im-*

pegni, che non avea da temer niente. Mentre i Deponenti, gli rispondevano sembrargli un impertinenza che fosse venuto ad insultarli in Casa, e perciò se ne fosse andato pe' fatti suoi, *che nulla sapevano del Russo*, e di quanto voleva che dicessero, entrò in Casa il Giovane, che era il soggetto di tale discorso, ed allora il DETTO ENRICO, essendosi ad esso rivolto tra loro si attaccarono dicendo il sudetto ENRICO *molte impertinenze al medesimo*, e se non si fossero posti di mezzo sarebbe accaduto un qualche disordine dopo di che lo stesso ENRICO, se ne partì.

Possono egualmente dichiarare che la *Duchessa D. Geltrude dopo avere stretta l' amicizia col nominato Enrico Giuliani incominciò ad alienarsi dal visitare come faceva prima il sudetto di lei Figlio, e quindi terminò col non volere più ricevere ne Caterina Margutti già Balia di D. Salvatore, nè verun' altro della famiglia, mandandogli il denaro mensile, che sempre ha pagato per gli alimenti del detto Giovane col mezzo di una sua Cameriera*,

cosicchè possono con sicurezza asserire, *che il DETTO ENRICO SIA STATA LA CAUSA PRINCIPALE DELL' ALIENAZIONE DI ANIMO*, *CHE LA DUCHESSA HA MOSTRATO PEL SUDETTO DI LEI FIGLIO.* Tanto depongono per fatto proprio ed in causa di vera scienza e coscienza pronti sempre a rattificarlo con ginramento. In fede ec.

Non sottoscrivono le Sigg. Marianna Montani per esser cieca, e Caterina Marj per non saper scrivere

Antonio Margutti
Adelaide Villa Margutti
Giuseppe Margutti
Geltrude Felici
Domenico Poletti Sacerd. fui presente
Ludovico Sconocchia fui Testim.

Così è Pietro Zucchetti Not. pub. ec.

N. 27. Istanza fatta da D. Lorenzo sulla petizione di Eredità.

ECCMA CONGR. CIV. DELL' A. C.
Compasta ec.
MONS. ILLMO E RMO MANARI
Vice-Presivente

Ad istanza dell' Illmo Sig. D. Losenzo Sforza Cesarini figlio della Duchessa D. Geltrude Conti Ce-

Digitized by Google

sarini rappresentato dal Signor Girolamo Marini Curiale Rotale.
S'intimi al Signor Antonio Pagnoncelli Procuratore di S. E. il Signor D. Marino Torlonia Dnca di Bracciano, e D. Anna Sforza Torlonia di lui Consorte nei nomi ec. non che del Signor Niccola Ratti Esecutore Testamentario del prelodato Duca D. Salvatore Sforza Cesarini, qualmente sono stati ripetuti i documenti prodotti negli Atti avanti alla Congregazione Civile dell' A. C. secondo Turno sotto il giorno 13 corrente, dai quali risulta che l'Istante è figlio, ed Erede della C. me. Duca D. **Francesco Cesarini. Perciò si citi il medesimo a comparire innanzi all'Eccma Congregazione suddetta nel giorno quì appiè destinato da Monsig. Illmo, e Rmo Vice-Presidente** ***per sentir dichiarare, che attesa la morte della Ch. me. Daca D. Salvatore Cesarini avvenuta nel giorno 18 Maggio prossimo passato L' ISTANTE È SUCCEDUTO per disposizione dei Maggiori a tutti i Fidecommissi, Maggioraschi, e Primogeniture, diritti, privilegj, onorificenze, titoli, ed ogni altra***

qualunque prerogativa esistente nella famiglia Cesarini, ed inoltre È SUCCEDUTO alla metà dei Beni liberi della famiglia medesima ovunque posti ed esistenti dall' epoca della morte del prelodato Duca Don Francesco avvenuta li 17 Febbraro 1816 quale metà di Beni liberi in quella circostanza venne spogliativamente occupata dall' ultimo defonto D. Salvatore profittando della pupilare età dell' Istante, siccome verrà giustificato qualora ec. e perciò *sentir ordinare che l' Istante suddetto venga immesso al possesso di tutti i Fidecommissi, Maggioraschi, e Primogeniture, diritti, privilegj, onorificenze, titoli, ed ogni altra qualunque prerogativa spettante alla famiglia Cesarini, e ad esso pervenuti per la seguita morte del Primogenito Duca D. Salvatore senza successione, non che VENGA IMMESSO al Possesso della metà di tutti i Beni liberi esistenti della famiglia medesima, e lasciati dal Defonto Duca Don Francesco Padre comune, avuto riguardo al giorno dell' aperta Successione, cioè al dì 17 Febbraro* 1816. in fine,

che venga dichiarato *competere all' Istante la restituzione dei frutti della metà dei sudetti Beni liberi indebitamente dal Defonto Duca D. Salvatore percepiti dal sud. Giorno 17 Febbraro 1816. fino alla di lui morte*, mentre per la riferita metà erano allo stesso istante dovuti, e per tutti gli accennati effetti vengano deputati uno, o più Periti ad eseguire le opportune separazioni, e liquidazioni rilasciando ogni necessario, ed opportuno Mandato, ed ordine Esecutorio colla condanna dei Citati nel caso di opposizione a tutte le spese anche stragiudiziali, salvo qualunque altro diritto, azione, e ragione all' istante medesimo competente, non che di ampliare, o modificare la presente istanza non astrigendosi ec. non solo ec. ma ec. ed il Decreto ec. al sudetto giorno – Ruggieri – Eseguita li 21. Giugno 1832.

ECCMA CONGR. CIV. DELL' A. C. Composta ec.

N. 28. Simile sulla filiazione legittima, e nullità del foglio sottoscritto li 30 Settembre 1831.

Ad istanza dell' Illmo Sig. D. Lorenzo Sforza Cesarini figlio della Ch. me. Duca D. Francesco, e di S. E. la Sig. Duchessa D. Geltru-

de Conti Cesarini rappresentato dal Sig. Girolamo Marini Curiale Rotale.

Si citano gl' infrascritti a comparire innanzi l' Eccellentissima Congregazione suddetta nel termine di giorni otto *per sentir dichiarare che l' Istante è FIGLIO LEGITTIMO nato da legittimo Matrimonio di Sua Eccellenza la Signora Duchessa Donna Geltrude Conti Sforza Cesarini col fù Duca D. Francesco, e che il foglio del giorno* 30 *Settembre* 1831. *dai citati prodotto in Atti* reg. a Roma li 14. Luglio 1832. in due pagine senz' Ap. Vol. 204. Atti priv. fog. 11. v. Cas. 7. ric. sc. 5. Vagnolini *E' NULLO per tutti gli effetti di ragione*, e sulle predette cose venga interposto qualunque analogo ed opportuno Decreto colla Condanna di chi si opponesse a tutte le spese, salvi tutti i diritti, azioni, e ragioni all' Istante medesimo per qualsivoglia altro titolo e causa competenti – Ruggieri –

S. E. il Sig. D. Marino Torlonia Duca di Bracciano, e D. Anna Sforza Torlonia di lui Consorte, nei nomi ec.

Sig. Niccola Ratti Esecutore Testamentario del defonto Duca D. Salvatore Sforza Cesarini. - Ruggieri - Pvesentata li 25. Luglio 1832.

ECCMA CONGR. CIV. DELL' A. C. Composta ec.

N. 29. Dimanda incidentale sull' ordine di proporre le riferite due Cause.

Ad istanza dell' Illmo Sig. D. Lorenzo Sforza Cesarini figlio della ch. me. Duca D. Franccsco e di S. E. la Sig. Duchessa D. Geltrude Conti Cesarini rappresentato dal sottoscritto Procuratore.

Si citi il Sig. Antonio Pagnoncelli Procuratore di S. E. il Sig. Don Marino Torlonia ed altri nel nome ec. a comparire innanzi alla Congregazione sudetta nel giorno qui appiè destinato da Monsig. Illmo, e Rmo Vice-Presidente, *ed attesochè l' istante sotto il giorno* 5 *Giugno corrente anno* qualificandosi Figlio, ed Erede della ch. me. Duca D. Francesco Sforza Cesarini promosse giudizio contro i citati *per sentir dichiarare di essere succeduto a tutti i Fidecommissi, Maggioraschi e Primogeniture esistenti nella Famiglia Cesarini, ed in quanto ai beni liberi esservi succeduto per la metà dall' epoca della morte del Du-*

ca *D. Francesco*, ed in conseguenza dimandò *di essere immesso al possesso dei beni medesimi, e che gli venissero restituiti i frutti indebitamente percetti unitamente alle spese*, come più diffusamente risulta dalla sudetta citazione, e sua respettiva rinnovazione prodotte negli atti, alle quali ec.

Che i Rei convenuti sotto il giorno 16 Luglio prossimo passato per opporsi alla dimanda dell' Attore produssero in atti varj documenti, tra i quali un foglio sottoscritto dall'Attore medesimo, e dal defonto D. Salvatore Sforza Cesarini li 30 Settembre 1831 pretendendo con quelli di escludere la legittima figliazione dello stesso Attore.

Che in conseguenza l' Attore sotto il giorno 25 Luglio sudetto ha promosso altra istanza contro i citati *per sentir dichiarare essere egli FIGLIO LEGITTIMO nato da legittimo matrimonio di S. E. la Sig. Duchessa D. Geltrude Conti Sforza Cesarini col fu Duca D. Francesco in foglio del giorno 30 Settembre* 1831 dai citati prodotto in atti registrato a Roma li 14 Luglio 1832 in due pag. sen-

za Apostille Vol. 204 Atti priv. fog. 11. v. Cas. 7. Vagnolini, È NULLO *per tutti gli effetti di ragione*, come rilevasi dalla citazione sudetta prodotta in atti alla quale ec.

Che la Causa sulla figliazione, e sulla nullità del sudetto foglio 30 Settembre 1831 è pregiudiziale alla Causa contestata sulla petizione di eredità, ragione per cui deve giudicarsi prima della Causa suddetta sulla riferita petizione di Eredità come si prescrive nella *leg.* 2. *Cod. de ordine judiciorum*, e nella *leg.* 2. *dello stesso Cod. de ordine cognitionum*, e come sempre si è giudicato dal Supremo Tribunale della Segnatura, e dalla Sagra Rota — *perciò sentir pronunciare, che la Causa dall' Attore introdotta contro i rei convenuti con atto di citazione del giorno* 5 *Giugno corrente anno SULLA PETIZIONE DI EREDITA', debba rimanere sospesa fino all' esito dell' altra Causa dal medesimo introdotta con atto di citazione del giorno* 25 *Luglio prossimo passato SULLA FILIAZIONE E NULLITA' DEL FOGLIO SOTTO-*

SCRITTO LI 30 *SETTEMBRE* 1831 o almeno *che la Causa sulla petizione di eredità venga riunita all'altra sulla Figliazione, e nullità*, e su tale dimanda venga interposto l'analogo, ed opportuno decreto colla condanna di chi si opponesse a tutte le spese, salvi tutti gli altri diritti, azioni, e ragioni competenti, senza pregiudizio ec.

G. Marini Procuratore
Ruggieri

A dì 7 Agosto 1832.
Si può leggere nella Congregazione di Sabato 11 Agosto —
Manari Vice-Presid.

N. 30. Decreto emanato dall'Eccellentissima Congregazione.

A dì undici Agosto 1832.
IL TRIBUNALE ORDINA che l'Istanza sulla filiazione, non che sulla pretesa nullità di concordia sia posta al Ruolo, e discussa il primo Giovedì dopo un mese, cioè 13 Settembre, *contemporaneamente all'altra pendente sulla petizione di Eredità*, la quale differisce al detto giorno; ordina la produzione dei documenti il giorno 25 Agosto, e distribuzione il tre Settembre colle norme e nello stesso modo e forma pre-

scritte nel decreto dei 30 Giugno prossimo passato.

ECCMA CONGR. CIVILE DELL'A. C.
Secondo Turno
A dì 13 *Giugno* 1832.
Per
L'Illmo Sig. D. Lorenzo Sforza Cesarini figlio della Ch. Me. Duca D. Francesco, e di S. E. la Sig. Duchessa Donna Geltrude Conti Cesarini

N. 31. Prima Produzione dei Documenti fatta innanzi al secondo Turno della Congregazione Civile dell'A. C. ove si era istruito il giudizio.

Contro
S. E. Il Sig. D. Marino Torlonia Duca di Bracciano, e D. Anna Sforza Torlonia di lui Consorte nei nomi ec., non che il Signor Niccola Ratti Esecutore Testamentario del Defonto Duca D. Salvatore Sforza Cesarini.
È comparso il Sig. Girolamo Marini Curiale Rotale il quale ha prodotto l'originale della citazione ai citati presentata li 5 Giugno corrente come in un foglio del tenore ec. ed altri documenti, dei quali si tralascia il tenore.

ECCMA CONGR. CIVILE DELL'A. C.
composta ec.
A dì 25 *Agosto* 1832.
Per

N. 32. Seconda Produzione innanzi alla Eccellentissima Congregazio-

ne composta di cinque Giudici colla ripetizione degli Atti fatti, e Documenti prodotti come sopra.

L'Illmo Sig. D. Lorenzo Sforza Cesarini

Contro

S. E. il Sig. D. Marino Torlonia Duca di Bracciano, e Duchessa D. Anna Sforza Torlonia nei nomi ec., non che il Sig. Niccola Ratti Esecutore Testamentario del prelodato Duca D. Salvatore.

Io sottoscritto Procuratore inerendo al decreto emanato dal Tribunale nella Congregazione del giorno 11 Agosto cadente ho ripetuto i documenti prodotti innanzi al secondo Turno della Eccma Congregazione dell' A. C. li 13 Giugno prossimo passato, e la produzione, e ripetizione fatta li due Agosto cadente, ed ho prodotto i documenti originali come appresso, dei quali si tralascia il tenore.

E tuttociò per ora salvo il diritto, e senza pregiudizio di produrre a suo luogo, e tempo altri documenti riservando a favore del mio Principale tutte e singole altre ragioni, non astringendomi ec., e nella parte, o parti favorevoli soltanto, nel resto impugnativamente e così ec. e non altrimenti ec. ma ec.

G. Marini Procuratore

Digitized by Google

Estratto del rapporto

Fatto al Tribunato a nome della Sezione Legislativa Dal Cittadino Lahary (De la Gironde) Il dì 11 Ventoso dell'Anno XI. *Sul Titolo 7 del Codice Civile*

DELLA PATERNITA', E DELLA FILIAZIONE.

N. 33. La Sezione Legislativa nel Rapporto fatto al Tribunato per stabilire la nuova Legislazione Francese sulli titoli della *Paternità*, e *della filiazione*, dichiarò che le Leggi Romane non ammettevano altre eccezioni alla Regola PATER EST, se non quelle risultanti *dalla impossibilità fisica*, e dalla *impotenza naturale*, e questa regola così assoluta, e positiva fù variata per la prima volta in Francia presso il nuo-

Il titolo *della Paternità* e della *Filiazione* si divide in tre Capi. Il primo tratta *della Filiazione dei Figli legittimi*, o *nati durante il Matrimonio*. Il secondo, *delle prove della Filiazione dei Figli legittimi*. Il terzo si suddivide in due Sezioni relative l'una alla legittimazione dei figli nati fuori di Matrimonio, l'altra alla ricognizione dei figli naturali.

La vostra Sezione ha riconosciuto questo piano tanto più saggio, in quanto che contiene nel più ristretto contorno il quadro di ciò che è relativo alla Paternità ed alla filiazione nell'ordine della natura. Detto nell'ordine della natura, perchè la Paternità di adozione deve formare la materia di un Titolo a parte, e la sezione

vo Progetto di Legge adottato quindi nel Codice civile di Napoleone.

medesima ha applaudito l'estrema precisione, colla quale gli Articoli sono compilati, senza che sia questa punto nocevole all'ordine ed alla connessione delle idee, nè allo sviluppo ed alla chiarezza delle diverse disposizioni.

Alcuni hanno creduto di notare una specie di contradizione fra i due Articoli del Progetto in quanto che uno ammette generalmente e senza restrizione come un mezzo assoluto di rifiuto *l'impossibilità fisica*, e l'altro, che dichiarando al contrario ammisibile la prova della non Paternità nei due casi dal medesimo espressi, sembra sottoporre la stessa prova a queste due condizioni.

Sparirà però questa pretesa contradizione, subitochè sara considerato, che il primo Articolo non ammette se non *l' impossibilità fisica*, che l'ammette in tutti i casi, senza che vi sia bisogno di ricorrere all' eccezione dell' Adulterio, mentre il secondo nel caso dell' Adulterio provato, e dell'occultamento della nascita d' un figlio, ammette non solo la prova dell' *impossibilità fisica*, ma

quella ancora d' una sorta d' impossibilità morale: in una parola consiste in ciò il nodo dell' apparente contradizione, che ci viene rimproverata.

Per verità sebbene le due circostanze che fanno ammettere quest' ultima prova siano gravi, e forti, tuttavia non son capaci a contrapesare la presunzione legale che risulta dal Matrimonio; ma se il Marito fonda il suo rifiuto su queste due probabilità, e prova tutti i fatti adattati a giustificare che non è il Padre del figlio, questo cumulo di fatti, ed indizj, forma allora, come è stato giudiziosamente osservato dall' Oratore del Governo *un ammasso di presunzioni che non lascia più l' influenza decisiva a quelle che potrebbero ricavarsi dal Matrimonio.*

Ecco adunque perfettamente conciliati due Articoli, poichè l' uno fa alla regola generale una sola eccezione, e l' altro vi oppone diverse restrizioni, perchè la prima si applica a tutti i casi, mentre la seconda è ristretta a due circostanze da essa previste non per fondare il rifiuto, ma

unicamente per far ammettere la prova che lo autorizza.

La *massima, che il figlio concepito durante il matrimonio ha per Padre il Marito*, attinta dalla ragione, e adottata da tutti i Popoli civilizzati era tanto più degna d'esser compresa nel nostro Codice, in quanto che è fondata *sulla pubblica utilità, sull' armonia delle famiglie, e sulla tranquillità dei Matrimonj*. Un altro motivo rende questa massima *quasi inviolabile*, ed è l'impossibilità, alla quale spesse volte taluno è ridotto di provare il contrario; ed in questo dubbio la saviezza del *Legislatore presume in favor dell' innocenza della madre, e dello stato del figlio*, senz'altra qualunque ricerca.

Questa presunzione però, che attribuisce al marito la Paternità del figlio concepito durante il Matrimonio non riveste certamente, come ho osservato, il carattere della infallibilità: sebbene sia ammessa dalla Legge, e sia debitrice a quella del suo potere, non cessa per questo d'essere una presunzione, e come tale deve sparire a fronte d'una prova positiva:

ma egli è egualmente chiaro, a senso di tutti gli Autori, che hanno scritto su tal materia „ Che „ se la presunzione legale non è infalibile, ell' è almeno legittima, „ e se da una parte ella soffre una „ prova contraria perchè non è infal- „ libile, dall' altra vien considerata „ come verità, finchè non sia distrut- „ ta, appunto perchè è legittima – „ e perchè in mancanza del principio essa deve obbligatamente farne le veci. Quindi risulta, come si vede, la necessità indispensabile di ammettere delle eccezioni alla regola generale; poichè questa regola non è per verità un principio matemattico dimostrato, ma ella è alla fine una presunzione Legale, che dee aver forza di prova, finchè non sia distrutta da una prova contraria. Si concepisce a prima vista il motivo, per cui la Legge si fonda in questo luogo sopra una presunzione, piuttosto che sopra un principio, ed è che dovendo stabilire in una materia estranea del suo Dominio, e sopra un fatto incerto, come quello della Paternità, non aveva una sola regola di verità primitiva, che potesse servir di base alle sue

disposizioni. Avendo la natura coperto d'un impenetrabil mistero l'Atto della generazione, la Legge ha dovuto stabilire in mancanza d'un principio invariabile una presunzione di Diritto, la quale diventasse garante d'un Fatto, di cui era impossibile acquistarne in altro modo la certezza. E questa presunzioae rivestita dell'autorità della Legge acquista in forza della medesima un grado di probabilità equivalente al vero che sfugge; e siccome vi sono dei casi, nei quali può essere evidentemente provato, che il Padre *non è quello indicato dal Matrimonio*, conviene, che quella regola per quanto sia imponente ceda alla prova di un fatto più potente di essa. Eran problemi da risolversi dal Governo, il genere, la natura, ed il numero delle eccezioni da introdursi rispetto a questa regola generale per adottarla senza pericolo, e con tutto il possibile vantaggio alla Legislazione d'un Popolo, che volea farne una delle massime del suo Codice Civile. Ma esso gli ha sciolti con l'Art. 307., il quale a mio senso racchiude la più bella egualmente

che la più ardita delle innovazioni.

I Legislatori Romani NON AMMISERO ALTRE ECCEZIONI alla regola *Pater est quem nuptiae demonstrant*, se non quelle che resultavano DALL' IMPOSSIBILITA' FISICA DELLA COABITAZIONE DEGLI SPOSI, E DALLA IMPOTENZA NATURALE CONTINUA O PASSEGGIERA DEL MARITO; e fondarono questa loro disposizione sul principio di eterna ragione, il quale vuole, che la presunzione anche legale ceda all'evidenza del fatto contrario.

L. A. **Si ammette la vera indole della Legislazione Romana.**

Filium eum definimus **(dice la Legge Sesta del Digesto *DE HIS QUI SUI VEL ALIENI JURIS SUNT*) *qui ex viro et uxore ejus nascitur, sed si fingamus abfuisse Maritum verbi gratia per decennium . . . vel si ea valitudine fuit, hunc qui in domo natus est, licet vicinis Scientibus, filium non esse.***

„ La presunzione capace d'attaccare „ quella della Legge, diceva D' „ Aguesseu, deve essere scritta „ nella Legge medesima, e fonda- „ ta sù d'un principio infallibile,

L. B. **D' Aguesseau ragionava in tempo, che in Francia erano in vigore le Leggi Romane.**

„ affinchè abbia forza di distrug-
„ gere una probabilità grande, co-
„ me quella, che serve di fonda-
„ mento a questa prova. Ora egli
„ è chiaro che seguendo queste
„ massime non possono trovarsi se
„ non DUE SOLE ECCEZIONI a
„ questa regola generale *fondate*
„ *tutte due sopra una impossibi-*
„ *lità fisica e certa d' ammettere*
„ *tal presunzione*: e queste ec-
„ cezioni sono proposte nella Leg-
„ ge che definisce la legittimità
„ de' figli. DUE SOLE dunque
„ sono le prove contrarie, che
„ possono opporsi ad una pre-
„ sunzione cotanto favorevole; 1.
„ *La lunga assenza del Marito*,
„ e noi possiamo aggiugnere, che
„ conformemente allo spirito del-
„ la Legge, *fa di mestieri che*
„ *sia certa e continua*; 2. *L' im-*
„ *potenza o perpetua o passeggie-*
„ *ra del medesimo.* La Legge
„ NON NE ASCOLTA VERUN
„ ALTRA, ed è d'altronde im-
„ possibile l'immaginarne di più:
„ poichè fintantochè l'assenza, o
„ QUALCHE ALTRO OSTACO-
„ LO non avrà separati quelli,
„ che il Matrimonio tiene uniti,
„ NON SI PRESUMERA' GIAM-

„ MAI, CHE QUEGLI CHE È
„ IL MARITO, NON SIA IL VE-
„ RO PADRE. Si è preteso, se-
„ gue D. Aguesseu, che il com-
„ plesso di tutte le presunzioni
„ di fatto potesse equivalere a
queste eccezioni generali proposte
„ dalla Legge, e si è creduto che
„ l'assenza del Marito, la presen-
„ za dell'Adultero, IL SEGRE-
„ TO DELLA GRAVIDANZA
„ E DELLA NASCITA DEL FI-
„ GLIO, L'OSCURITA' DEL-
„ LA SUA EDUCAZIONE, LA
„ DICHIARAZIONE DELLA MA-
„ DRE, ED IL RIFIUTO DEL
„ PADRE siano i principali mez-
„ zi, onde poter attaccare la più
„ rispettabile ed imponente quali-
„ tà di Figlio legittimo. Non si
„ abbandoni pertanto, *egli escla-*
„ *mava l' autorità dei principj*,
„ *che soli possono assicurare la*
„ *nascita degli Uomini*, e non ci
„ lasciamo tanto abbagliare da
„ quella moltitudine di presun-
„ zioni, PER DAR COSI' UN
„ CROLLO AI FONDAMENTI
„ DELLA SOCIETA' CIVILE.

Malgrado l'opinione, che D. Agues-seu s'era formato della massima rigorosa SANZIONATA DALLE

L. C. Ragionamento per indurre una qual-

che variazione alle Leggi Romane, le quali si dicono incompatibili collo spirito di leggierezza della Nazione Francese.

LEGGI ROMAME, la sua ammissione in tutto ciò, che ha di assoluto, sembra INCOMPATIBILE COI NOSTRI COSTUMI, e non sarebbe, che aprir FRA' DI NOI un'ingresso ad abusi più strani, ed a più gravi inconvenienti. Il Ciel mi guardi dal calunniar la Natura Umana, e specialmente quel Sesso interessante, che Iddio ha creato per piacerci, e per renderci migliori; ma siami pur permesso di domandare: *siamo noi ciò che erano i ROMANI o questi erano forse ciò, che siam noi?* Essi non avevan, come noi da temere, o non vedevano come noi vediamo i colpi portati alla fede Conjugale. Se LA LEGISLAZIONE tanto più severa pel Marito, quanto era indulgente per la Moglie, della quale presumeva così favorevolmente si adattava perfettamente al carattere, ed ai costumi di quel Popolo grave, non è saggio il pensare, e sarebbe anzi irragionevole il credere, *che potesse quella convenire egualmente al nostro Carattere Nazionale.* QUESTA LEGISLAZIONE, che nel punto principale emancipa in qualche modo il Sesso più de-

bole in pregiudizio del più forte, e che gli lascia, eccetto due casi infinitamente rari, lo strano privilegio di nascondere i suoi delitti, e la sua impunità sotto l' Egida sacra del matrimonio; QUESTA LEGISLAZIONE, io diceva, NON PUO' CONVENIRE AL NOSTRO GUSTO, ALLE NOSTRE INCLINAZIONI, ED AI NOSTRI ATTUALI COSTUMI, starebbe in contradizione diretta coi nostri usi, e colle nostre abitudini, ed è quasi evidente in fine che favorirebbe soverchiamente QUELLO SPIRITO DI LEGGIEREZZA, e di galanteria, che risalta frà noi, il quale distinguendo superiormente le Donne Francesi è piuttosto un garante delle loro amabili qualità, che delle loro austere virtù.

L. D. Montesquieu si porta per Antesignano delle innovazioni.

„ Le Leggi, dice Montesquieu, debbono essere talmente adattate „ ai Popoli, pei quali son fatte, „ *che difficilmente quelle di una* „ *Nazione possono convenire ad* „ *un' altra.*

„ Quaste sia che costituiscono, come „ le Leggi Politiche, o conservino, „ come le civili, un Governo, „ bisogna che si riferiscano alla „ natura, ed al principio del Go-

„ verno che è stabilito, o che si „ vuol stabilire. Esse debbono, „ ei soggiunge, aver relazione al „ *fisico del Paese*, al clima o freddo, o caldo, o temperato, „ alla qualità del suolo, alla sua „ posizione, ed alla sua estensio- „ ne, come pure a quel grado „ di libertà che la Costituzione „ può comportare, alla Religione „ degli Abitanti, alle loro inclina- „ zioni, alle loro ricchezze, al nu- „ mero, al commercio, ai costumi, „ ed alle maniere dei medesimi.

L. E. Le innovazioni furono del Governo Francese.

Quindi oppongo l' Autorità di *Montesquieu* a quella di *D'Aguesseau* per giustificare le restrizioni *POSTE DAL GOVERNO* ad un principio, che gli è sembrato troppo assoluto. Anzi, per meglio dire, io gl' invoco tutti due per conciliare l'una con l' altra; poichè questi due Uomini grandi non potevano essere d' un sentimento opposto in materia di Legislazione, e se apparisce in questo luogo una lieve discordanza di opinione, questa non da altro deriva, se non dalla circostanza, in cui era *D' Aguessaeu*, che perorava ai Magistrati *di un secolo addietro*, di doversi ristringere a richiamare alla

memoria de' Giudici la rigorosa applicazione della Legge, mentre *Montesquieu*, scrivendo per tutti i tempi e per tutti i Popoli, indicava ai Legislatori medesimi i grandi principj del Dritto Civile, e della Costituzione degli Stati.

Ho di già osservato che *LE LEGGI ROMANE* avevano ammesso per seconda eccezione fondata sull'impossibilità fisica quella che risulta *dall' impotenza naturale o continua o passeggiera*. Questo era senza dubbio *un' omaggio reso all' inviolabilità* del Matrimonio, ma ne risultavan però con l'incertezza un immensitè di abusi, d'inconvenienti, e di scandali. Lo Sposo era sottoposto a prove egualmente crudeli, che fallaci; non poteva sottrarsi ad esami, a visite, ed a verificazioni, che offendevano la decenza e il pudore; ed il risultato di questa scandalosa procedura era quello di non produrre cosa alcuna di certo, e di abbàndonare un Marito conosciuto o nò impotente al disprezzo perfino della sciagurata sua Sposa; e d' esporlo alla pubblica derisione, e ad un perpetuo ludibrio.

Digitized by Google

LA LEGGE PROPOSTA più grave, e per così dire, più verecònda, previene tutti questi abuci, rimedia a tutti questi inconvenienti, e ne allontana tutti gli scandali. Toglie questa alla maligna censura il pretesto di deridere, e di avvilire gli Sposi; dispensa la Giustizia dal penoso dovere, che non poteva adempire senza compromettere la sua dignità; lascia in somma sepolto fra i misteri del letto Nuziale ciò, che il suo occhio vigilante non può penetrare, e la di cui manifestazione sarebbe egualmente inutile, che odiosa.

Dopo aver ammesse le nuove eccezioni, alle quali la regola generale dee cedere, giacchè questa non può far presumere la Paternità del Marito, quando sia evidentemente provato non essere Egli il Padre del Fanciullo, dopo aver, dissi, sanzionate tali eccezioni diventate ormai necessarie, è indispensabile, come ho già osservato di circoscriverne l' uso ne' suoi giusti confini: questi non posson trovarsi, se non nello spazio di tempo, che passa fra il momento della Concezione, e quel-

lo del Parto, o sivvero, che è lo stesso, nelle diverse epoche più o meno prossime, o più o meno lontane dei diversi termini della Gravidanza.

È manifesto che bisognava prevedere due casi distinti e differenti fra loro, e qualche volta ancora ancora prodotti da certe stravaganze della natura, che nelle sue misteriose operazioni scherza a seconda dei proprj capricci; bisognava inoltre, per non perdersi in false congetture concentrare questi due termini in un circolo che fosse a un tempo abbastanza ristretto, ed esteso abbastanza per racchiudere e comprendere quasi precisamente l'intervallo da non poter essere sorpassato in queste stravaganze medesime, e bisognava finalmente risolvere il Problema delle nascite premature e tardive, ad oggetto di render applicabile nell'uno, o nell'altro caso le eccezioni, che la Legge ha riservato al Marito, per autorizzarlo a non riconoscere per suo il figlio concepito durante il matrimonio. Quindi, Cittadini Tribuni, è stato con maturata prudenza stabilito colle disposizioni

contenute negli articoli 306. 307. 308. e 309. che il termine fatale delle nascite permature sia di Centottanta giorni, e di trecento quello delle nascite tardive.

È noto che nel sistema della Legislazione Romana il marito non poteva in nessun caso scacciare dalla sua famiglia il Figlio, che doveva i suoi giorni al delitto della sua sposa, se prima non l'aveva fatta condannare come adultera.

IL PROGETTO DI LEGGE AL CONTRARIO più morale, e più giusto nelle sue disposizioni permette al marito in tutti quei casi, nei quali può provare l'impossibilità fisica, di scacciare da se il figlio, che non gli è giammai appartenuto, senza assoggettarlo ad intentare un Accusa cotanto odiosa. Tuttavia il Progetto, che Noi discutiamo, non ha inteso di proscrivere l'azione dell'Adulterio, poichè questa non curanza sarebbe stata indegna d'un Legislatore, ed avrebbe reso troppo audaci quelle Donne, che il freno del pudore, ed il vincolo sacro del matrimonio non servono a contenere nell'onestà. Il progetto però non ha dovuto attribuire

alla sola eccezione dell' Adulterio lo stesso effetto, che produce la prova dell' *impossibilità fisica* della coabitazione, e far risultare il mezzo di rifiuto unicamente da questo delitto; perchè ciò sarebbe stato in certo modo un abbandonare le Mogli all' arbitrio dei capricci, e delle passioni dei loro Mariti, i quali per giugnere a tal rifiuto non avrebber mancato di ricorrere a questa terribile accusa; quindi il medesimo ha espressamente deciso, che l'eccezione dell' Adulterio non autorizzerebbe mai il marito a rifiutare il figlio, se non nei casi contemplati nell' articolo 308. il quale vuole, che allorquando tutte le presunzioni contrarie saranno corroborate da una prova positiva, le medesime serviranno a fare sparire quella della Paternità resultante dal matrimonio. *In questo solo caso crede a proposito il far piegare l' inflessibilità della regola*; poichè è troppo ginsto, che ceda all' evidenza di un fatto, il quale distrugge quello da essa presunto, non essendo più possibile reputar Padre colui che prova di non esserlo.

Digitized by Google

ESTRATTO DEL RAPPORTO

Fatto al Corpo Legislativo

Il dì 2. Germinale Anno XI.

DAL CITTADINO DUVEYRIER

Uno degli Oratori del Tribunato sul Titolo VII. del Codice Civile

DELLA PATERNITA', E DELLA FILIAZIONE.

N. 34. Nel successivo Rapporto fatto dagli Oratori del Tribunale al Corpo Legislativo più chiaramente s' introduce la nuova eccezione *sull' occultazione della Gravidanza, e del Parto* per indizio della impossibilità morale proscritta dalle Leggi Romane.

La presunzione Legale, che da per Padre ai figli del matrimonio il Marito della loro Madre, sostituita al segno materiale negato dalla Natura, ha due caratteri di verità egualmente imponenti, quello cioè dell'autorità di tutti i Secoli, e dell' esempio di tutti i Popoli.

L' Antichità più remota, ed i Popoli moderni fino all' estremità del Globo non ci offrono alcun esempio di Uomini riuniti in Sociatà, che abbiano adottato nelle loro Leggi un altro metodo di regolare la serie delle discendenze, e l' ordine delle Generazioni; quanto più c' inoltriamo nell' oscurità de' tempi, più si riconosce nelle auguste solennità del Matrimonio, e nell' immensa autorità accordata sui figli allo Sposo della lor Madre, il potere del segno

legale della Paternità. Noi abbiamo di ciò una traccia abbastanza chiara in quella Legge Egiziana, la quale per assicurare il pagamento dei debiti senza autorizzare contro il debitore la violenza, e l'inumanità non permetteva ad alcuno di prender in prestito, se non dava in pegnò il Corpo imbalsamato del proprio Padre.

I Romani, la di cui Legislazione è composta, come ognun sa dei lumi sparsi in tutti i secoli, che gli avean preceduti, e presso tutti i Popoli assoggettati al loro Impero sono debitori ai Greci della Saggezza degli Egiziani. A questa circostanza più che ad ogni altra debbono essi quell'autorità di Dottrina, che hanno esercitata sulla Legislazione degli altri Popoli anche dopo la loro decadenza politica, e la caduta del loro Impero. Le Leggi Romane su tal materia sono anche attualmente l' unica regola delle società moderne, e noi stessi nel progetto di legge sottoposto al vostro esame, abbiamo dovuto consultar le medesime, o per imitarle, o per abolirle, a seconda che lo eseguivano la nostra

località, i nostri costumi, e le nostre attuali istituzioni. I Romani hanno trasformato la presunzione di Paternità fondata sul matrimonio *in un precetto letterale diventato assioma Legislativo*, e noi non ammettiamo contro di questa regola altro, che l' impossibile, e l' assurdo.

L. A.
La impossibilità morale fu introdotta dalla Legislazione Francese contro i principj dei Romani, che l' avevano proscritta.

IL PROGETTO DI LEGGE INTRODUCE UNA SOLA CAUSA D'IMPOSSIBILITÀ MORALE, la quale però non è ammessa, se non che a tre condizioni precise e letterali, e questa è l' Adulterio.

I ROMANI AVEAN PROSCRITTA QUESTA ECCEZIONE IN TUTTI I CASI; al qual proposito è celebre la Decisione riportata nella legge 2. del Digesto *ad Legem Juliam cum possit et mater adultera esse, et impuber defunctum patrem habuisse.*

BASTAVA LORO LA POSSIBILITA' ANCHE CONTRARIA ALLA VEROSIMIGLIANZA, che l' Adultera datasi in braccio ad altr' Uomo, avesse ricevute le testimonianze di tenerezza del suo marito. La nostra Giurisprudenza ha portato fino allo stesso punto gli eccessi di questo affettato pirronismo,

ed i nostri Tribunali hanno costantemente rigettato in favor della presunzione Legale la prova, ed il Giudizio di Adulterio corroborato perfino dalla dichiarazione della Madre colpevole.

Il parlamento di Parigi sulla metà del Secolo Decimosettimo, appoggiato alle Conclusioni di D' Aguesseau volle piuttosto dichiarar legittimi i figli nati undici mesi dopo il momento possibile della Concezione Legale, e le di cui Madri ne confessavano l'illegittimità, *che far cadere SENZA CAUSA FISICA quella presunzione di Paternita Matrimoniale, che effettivamente dee riguardarsi come inviolabile.*

La verità non è mai nell'eccesso; quindi era ottimo il rimontare con precauzione, e con scrupolo alle Leggi Ordinarie della Ragione.

Non esiste, per vero dire, nella natura impossibilità fisica, che una Moglie infedele debba il concepimento del fanciullo, di cui divien Madre, al Marito che essa odia, e sfugge, e non all' Uomo di cui l'amore la fa schiava, ed a cui la rende interamente soggetta. Ma tutti i calcoli del Ra-

Digitized by Google

ziocinio, e tutte le affezioni Morali della Natura medesima si rivoltano contro una tale possibilità. Il dubbio almeno è inevitabile, e questo ancora non esisterebbe, diciamolo pur francamente, se non fosse la presunzione della Legge si rispettabile, la quale peraltro non esercita veruna influenza sui motivi dell' interna convinzione.

Se questo dubbio comandato già dalla Legge, piuttostochè dalla Ragione, è ancora combattuto, non dalla dichiarazione della Madre, la di cui intenzione può esser corrotta, e gli effetti indeboliti da mille motivi; ma bensì da una confessione tacita, spontanea, e continua più forte assai di una dichiarazione passeggiera e concertata, noi ci sentiremo spinti verso la verità, o almeno verso il bisogno di cercarne l' evidenza.

L. B. La occultazione della gravidanza, e del parto si ammettono per indizio della impossibilità mora-

Se la moglie adultera ha nascosto al marito la sua gravidanza, il parto, e la nascita del figlio, il sentimento che le ha dettato questo mistero, ed imposto le cure, e gl' imbarazzi che esigge, ha una preponderanza tale che sarebbe

ingiusto in non chiamarlo in testimonianza sulla questione della vera Paternità. La Donna in questo caso non dice nulla, e nulla dichiara; anzi tace, e si nasconde. Il di lei cuore sviluppa suo malgrado i suoi più reconditi arcani, e la sua stessa coscienza lascia travedere il suo più misterioso giudizio. Essa si mostra interamente dominata da quell' intima convinzione, alla quale sacrifica il proprio suo figlio, e ciò che il medesimo ha di più caro, vale a dire, la legittimità.

le introdotta dalla Legislazione Francese.

In questo caso la presunzione Legale del Matrimonio può esiggere, che la presunzione contraria portata a sì alto grado di forza, non vaglia per anco a distruggerla; ma non può d' altronde negarsi al Marito, che ha già posto in essere il delitto della sua Moglie, ed il mistero, in cui ha avvolto il frutto del suo reato, la facoltà di offrire alla Giustizia l' altre prove, che possono completare la dimostrazione, e sottrarlo agli obblighi, ed alla vergogna di una falsa Paternità.

IL PROGETTO DI LEGGE non ammette l' eccezione dell' IMPOS-

SIBILITA' MORALE fondata sull' Adulterio, se non che sotto tre espresse condizioni.

È necessasio, che costi dell' Adulterio, nè può costarne, SE NON IN FORZA D' UNA PUBLICA SENTENZA.

Bisogna, che la Donna abbia celato al suo Marito la nascita del figlio Adulterino; e adempite queste due condizioni, *È NECESSARIO INOLTRE, che il Marito esibisca la prova dei fatti tendenti a giustificare*, non essere egli il Padre del fanciullo.

DECISIONE EMANATA
DALLA SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE A PARIGI
Li 4. Settembre 1811.

Raccolta Denevers anno 1812. *pag.* 96, *e seg.*

QUFSTIONE DI STATO - LEGITTIMITA'

N. 35. La Corte di Appello di Douai in Francia decidendo una questione di Stato frà Persone soggette *al Dritto Romano*

L' incompetenza dei Tribunali Francesi per decidere sopra una *questione di Stato* frà stranieri, è semplicemente relativa *ratione Personarum*? Risoluzione affermativa.

D' essa può essere sanata *col fatto delle Parti*? Risoluzione affermativa.

In tale caso debbe giudicarsi la *questione di Stato* secondo le Leggi del Paese, cui appartiene *lo Straniero*, piuttostochè a norma *delle Leggi Francesi?* Risoluzione affermativa.

La Regola *Pater est* nelli Paesi regolati dal diritto Romano, riceve una eccezione *nel caso d' impossibilità morale?* Risoluzione negativa.

Nel 1782. il Sig. De Salis-Haldeinstein oriundo da una delle principali famiglie della Provincia dei Grigioni, addetto al servizio dell' Olanda in qualità di Tenente Colonnello, sposò in Amsterdam la Damigella Dewilde nata in quella Città. Qualche tempo dopo il suo matrimonio il Sig. De Salis Haldeinstein lasciò il servizio militare, e si ritirò nella città di Coires sua Patria unitamente alla Moglie. Nel Fruttidoro dell' anno 10. la Sig. De Salis ottenne il permesso da suo Marito di ritornare per ragioni di salute in Amsterdam.

Sembra che questa Signora non avesse visto a Coires con indifferenza l' Ufficiale Francese che vi comandava, e che il Marito aves-

dichiarò che la Decisione sulla Legittimità del Figlio denegato dal Padre, doveva dipendere *dalla prova della impossibilità fisica, in cui si fosse egli trovato di unirsi colla Moglie nell' epoca del Concepimento.* Non potè farsi dal Padre sì mite prova, e pretendendo supplirvi *colle presunzioni morali specialmente dell' occultazione della Gravidanza, e del Parto,* queste non furono ammesse dalla Corte, *e rigettò l' Istanza della pretesa denegazione.* Il Soccombente reclamò alla Suprema Corte di Cassazione per supposta violazione della

Legge *Filium ff. de his qui sui vel alieni juris sunt*, ma la Corte suddetta dichiarò inammisibile il ricorso, sostenendo la Massima, che *a norma delle Leggi Romane*, non evvi altra regola *Pater est.* se non che *la sola impossibilità fisica esclusa* qualunque prova *della impossibilità morale*.

se veduto nascer fra loro un legame che giunse fino all' ultimo grado dell' intimità, senza concepirne il minimo sospetto, nè dimostrarne il più leggiero malcontento.

L' Officiale Francese accompagnò la Sig. de Salis nel suo ritorno da Coires ad Amsterdam, e sembra che nel loro viaggio la Signora lo facesse passare per suo Cugino.

D' essa era allora incinta, *e suo Marito ignorava lo stato della sua gravidanza.* Dopo qualche mese di soggiorno in Amsterdam la Sig. de Salis lasciò quella Città; ed anche l' Olanda; e si recò sempre in compagnia dell' Officiale Francese, prima a Brusselles, e quindi a Flines-les-Mortagnes, ove avendo dimorato in Casa del Padre del suo Drudo, li sette Piovoso anno 11. partorì un figlio maschio, e morì il 15. dello stesso mese dalle conseguenze del parto.

Il fanciullo fu iscritto nei Registri dello Stato Civile di *Flines les Mortagnes* sotto i nomi di *Luigi*, *Numa*, *Epaminonda*, *Giustiniano*, *Aristide*, *Decio*, come nato dal Matrimonio del Sig. De Salis Haldestein colla Signora Dewilde.

Pochi giorni dopo la morte di questa Signora, da un Consiglio di Famiglia, che il Giudice di Pace avea convocato di officio, fu deputato un Tutore al Fanciullo, e la tutela fu conferita al preteso Cugino della madre.

La Signora De Salis avea prese così bene le sue misure, che il suo Marito non dubitava punto che dopo il ritorno in Amsterdam, avesse mai lasciata quella Città, ed il suo errore proseguì fino ad un anno dopo la morte della moglie, che suppose accaduta in Amsterdam. In seguito però avendo scoperto il tutto, formò il progetto di ripudiare il fanciullo.

In vece di rivolgersi ai Tribunali del suo paese, egli istruì un giudizio di disapprovazione contro il tutore del fanciullo innanzi ai Tribunali Francesi, a la Causa fù in primo grado agitata innanzi al Tribunale Civile di *Vallenciennes*,

Questo Tribunale considerò, che il Sig. De Salis abitando nel paese dei Grigioni era in libertà di non agire in Francia, e di aspettare, che quegli a cui si era dato

il titolo di suo figlio, intentato avesse l'azione contro di lui per godere dei diritti inerenti al titolo della sua nascita; ma che avendo preferito di farne giudizio in Francia, per questo motivo si era sottomesso alle leggi Francesi.

In conseguenza il Tribunale di Valenciennes applicando al Signor De Salis-Haldestein l'Art. 316. del Codice Napoleone, dichiarò non ammissibile la sua dimanda, per non avere reclamato nel termine prescritto da quell'articolo.

Avendo da tale sentenza interposto appello il Signor De. Salis sosteneva, che i Giudici di prima istanza non potevano rigettare il suo reclamo applicandogli le disposizioni del Codice Napoleone; perchè avendo egli il suo domicilio in Elvezia non era soggetto alle disposizioni di quel Codice; ma *dovevano prendersi per norma nella decisione della sua Causa le Leggi Romane, colle quali si governava il suo Paese.*

La Corte di Appello di Douai effettivamente riconobbe, che la questione di stato agitata tra le parti, *doveva essere decisa colle leggi romane*, che stabiliscono il

diritto comune dell' Elvezia, paese ove era domiciliato il Signor De Salis; e facendo dipendere l'esito del giudizio introdotto per la denegazione del Figlio *DALLA PROVA DELLA IMPOSSIBILITA' FISICA*, in cui il Marito si fosse trovato *DI COABITARE* colla Moglie nell' epoca del concepimento con un primo decreto dei 28. Novembre 1806., autorizzò il Signor de Salis a far questa prova, in conseguenza di che fu proceduto dall' una, e l' altra parte all' esame dei testimonj.

Nel giorno otto di Agosto 1810. fu pronunciata la sentenza definitiva, colla quale fu rigettata la dimanda del Sig. De Salis per la denegazione del Figlio; ATTESOCHE' la regola *Pater est quem nuptiae demonstrant*, stabilita dalle Leggi Romane, ha per oggetto l'utilità pubblica, la quiete delle famiglie, e la pace dei Matrimonj; CHE da questa regola ne risulta una presunzione legale a favore dell' innocenza della Madre, e dello stato del Figlio; CHE le leggi Romane e segnatamente la *Legge* 6. *ff. de his qui sui, vel alieni*

juris sunt, non ammettono alcun altra eccezione a questa regola generale, fuori di quelle, che risultano *DALLA IMPOSSIBILITA' FISICA DELLA COABITAZIONE DEI CONJUGI TANTO PER L' ASSENZA, QUANTO PER L' IMPOTENZA NATURALE DEL MARITO*, o continua, o passeggiera; CHE queste eccezioni *SONO LE SOLE CHE POSSONO DISTRUGGERE LA PRESUNZIONE LEGALE*, CHE appunto per questo motivo il Decreto interlocutorio ha ammesso la prova proposta dal Sig. De Salis, LA SOLA, *che secondo la Romana Legislazione poteva essese ammessa*; CHE questa prova non essendosi fatta per la parte del Signor Desalis, *E NON POTENDOVISI SUPPLIRE CON ALCUNA DELLE PRESUNZIONI MORALI*, delle quali egli si è prevalso, ne viene per conseguenza che la presunzione stabilita dalle Leggi Romane debbe avere il suo effetto, con tanto più di ragione, in quanto che rimane costante in fatto, che la Moglie del Sig. De Salis *HA ABITATO*

LA CASA MARITALE per qualche mese sì all'epoca del concepimento del Figlio, che dopo.

Il Sig. de Salis ha ricorso in cassazione contro questa Sentenza

Egli primieramente sosteneva, che i Tribunali Francesi erano incompetenti per pronunciare sullo stato del Fanciullo; che le Leggi del luogo del domicilio, regolando lo stato delle persone, i soli Giudici di questo luogo, potevano e dovevano applicare queste Leggi, e che trattandosi in questo caso della Legittimità di un' Figlio, ed in conseguenza di una questione di stato soggetta a questa regola di competenza, i Tribunali Francesi dovevano spogliarsi dell'esame di tal questione di Stato, e rimettere le parti avanti i Giudici di Coires luogo del loro domicilio.

Egli invocava su questo articolo Boulleonis – *Io pongo* – (dice quest'autore nel suo trattato della porsonalità, e della realtà delle Leggi, Tom. 1. Pag. 51.) *nel numero dei Statuti personali quelli che decidono della nascita legittima, o illegitima dei Figli.* E di fatti diceva il ricorrente, i statuti personali sono inerenti alla

Persona: d' essi la sieguono da pertutto, come l'ombra, di maniera che in qualunque luogo la Persona si ritrovi, sempre deve aversi riguardo alla Legge del suo domicilio, per giudicare della sua qualità, per valutare gli atti, che tal qualità gli permette di fare, o per misurare l' estensione dei diritti, e dei vantaggi, che ne dipendono. Tutto ciò si stabilisce per principio da *Domoullin nel consiglio* 53.

Così per esempio, se un individuo domiciliato in un Paese, dove la Legge non fa cessare la minorità che a 25. anni, si trova in un altro Paese, dove la minorità è ristretta a 21. anno, non è per questo capace di contrattare prima dei 25. anni, perchè lo statuto del suo domicilio, che lo priva di questa facoltà, lo siegue in ogni luogo.

Egualmente per sapere, se un fanciullo straniero è legittimo, o illegittimo, si deve aver riguardo unicamente alle Leggi del suo Paese, il quale è quello de suoi Genitori. E perchè ciò? Perchè *la Legittimità dei Figli deriva dal matrimonio*, e perciò è giusto,

che la Legge, la quale regola il matrimonio, regoli ancora tutti gli effetti, che deve produrre. La stessa Corte d'appello ha reso omaggio a questi principj.

Ora se è vero, che la Legge municipale delle Parti debba sola essere consultata, quando si tratta di stabilire lo stato, e la condizione delle Persone, non è meno certo, che i Tribunali del domicilio sono i soli competenti per conoscere le contestazioni, che nascono a tale riguardo. Questo principio è fondato sulle disposizioni, della Legge 1. Cod. *ubi causa status agi debeat*, e dietro questa Legge tutti gli Autori sostengono, che quando si tratta dello stato delle persone, non evvi che il Giudice del domicilio, il quale possa decidere la contestazione, e che un fangiullo non può essere dichiarato legittimo, o bastardo, che in forza delle Leggi del suo Paese.

I ricorrente citava una decisione solenne pronunciata nel 1782 dal Parlamento di Parigi, nella causa di Lady Hamilton, e del Prete Beresford, la quale aveva consagrato questo principio di diritto

Pubblico, e di diritto delle Genti. Così diceva egli, i Tribunali Francesi non erano competenti per decidere la questione di stato, che si è agitata fra le Parti.

Questa proposizione era incontrastabile per se stessa: ma l'incompetenza dei Tribunali Francesi era forse assoluta? Il Sig. Desalis, dopo averli aditi egli stesso era ricevibile nel suo ricorso contro quello, che avevano stabilito sopra la sua stessa dimanda? Il ricorrente non mancava di sostenere, che questa incompetenza era assoluta, e che non poteva sanarsi per fatto delle parti. Egli diceva, le giurisdizioni sono di ordine pubblico, non dipende dai Litiganti formarsi dei Giudici. Qui si tratta di una questione di Stato. Ora una questione di stato riguarda il diritto pubblico, ed anche il diritto delle Genti, allorchè si agita fra persone straniere. Dunque la incompetenza dei Tribunali Francesi, non era puramente personale; d'essa esisteva in ragion della materia, e quindi non poteva sanarsi per fatto delle Parti. Poco importa dunque, che queste abbiano riconosciuto la Giurisdizione

dei Tribunali Francesi, questi Tribunali dovevano di officio spogliarsi della cognizione della Causa, e rimettere le Parti avanti i Giudici del loro domicilio.

Così i Giudici di prima istanza, e d'appello, pronunciando sulla questione di stato, che venne sottomessa al loro Giudizio, hanno ecceduto i limiti del loro potere, e perciò vi è luogo a cassazione sotto questo primo riguardo.

Il Ricorrente poi sosteneva, che nel merito la Corte di appello aveva falsamente applicato, e violato la Legge *Filium ff. de his qui sui, vel alieni juris sunt.* Egli diceva, che questa Legge ha ammesso non solo le impossibilità fisiche, ma ben anche le impossibilità morali che s'innalzano contro la presunzione di diritto fondata sulla regola – *Pater est.*

Difatti questa regola riconosciuta si salutare, e si saggia, questa regola, che assicura lo stato degli Uomini in società contro le incertezze di una Paternità qualche volta dubbiosa, non è così generale assoluta, ed invariabile, che fuori del solo caso d'impossibilità fisica, il Marito sia sempre repu-

tato Padre del fanciullo nato dalla sua Moglie in costanza di matrimonio. La regola *Pater est* non essendo fondata, che sopra una presunzione, deve necessariamente cedere in tutti i casi, nei quali può esser dimostrato il contrario del fatto presunto dalla Legge, perchè la presunzione di diritto, non è altro, che una specie di prova imperfetta, la quale risulta da ciò che accade ordinariamente. *Ex eo quod plerumque fit.* La prova perfetta del contrario, sia fisica, sia morale può sempre farla svanire.

Per questo i Giureconsulti Romani, hanno pensato con ragione, che la Paternità poteva essere denegata ogni qual volta dalla parte del Marito vi fosse stata impossibilità fisica, o morale di coabitare colla propria Moglie, e questo è ciò che decidè la Legge *Filium.* Questa Legge ammette molte eccezzioni alla rogola *Pater est.*

Tali eccezzioni sono 1. l'assenza del Marito per un lungo tempo, ed ad una distanza assai lontana perchè non possa essersi ravvicinato alla Moglie nell' epoca della concezione 2. l'impotenza del Marito.

3. Una malattia, o una semplice infermità, la quale sebbene passeggiera l'avesse impedito di potersi unire alla Moglie verso il tempo della concezione 4. finalmente ogni altra causa *vel ex alia causa* che abbia allontanato il Marito dalla Moglie fino al punto di togliere qualunque idea di ravvicinamento traa essi.

Or, nel caso, tutti li fatti, tutte le circostanze le quali erano provate dal Marito, stabilivano una impossibilità morale, che rientrava nella eccezione *vel alia causa*, la quale dalla legge *Filium* è portata nel numero delle eccezioni alla regola *Pater est*.

La Corte di Appello adunque non poteva ricusare la prova di questi fatti, e circostanze, e far dipendere assolutamente la soluzione della disputa sullo *stato* dalla sola prova d'impossibilità fisica, e decidendo in tal modo la Corte di Appello di Douai ha evidentemente violato le disposizioni della legge *Filium*.

DECISIONE

LA CORTE sulle Conclusioni conformi del Sig. Procurator Generale Conte MERLIN – Conside-

rando sul primo motivo che i Tribunali Francesi non possono essere incompetenti *ratione materiae* per decidere di un azione relativa allo stato di un fanciullo anche straniero, poichè simile azione non è reale; Che solamente sarebbero incompetenti *ratione personae* essendo tutte le parti straniere: ma siccome il Ricorrente non ha proposto questa incompetenza nè avanti il Tribunale di Prima istanza, nè avanti alla Corte di Appello; ed anzi esso medesimo ha volontariamente adito i Tribunali Francesi, così non è più in facoltà di opporre l'incompetenza dopo la Sentenza definitiva. Considerando sul secondo motivo che la Sentenza, da cui si reclama, NON HA VIOLATO LE LEGGI ROMANE, DECIDENDO CHE QUESTE LEGGI NON AMMETTONO ALTRA ECCEZIONE ALLA REGOLA *Pater est quem nuptiae demonstrant*, CHE QUELLA RISULTANTE DA UNA IMPOSSIBILITA' FISICA PER LA PARTE DEL MARITO DI COABITARE COLLA SUA MOGLIE NEL TEMPO DELLA CONCEZIONE DEL FANCIULLO, Rigetta ec.

ECCELLENTISSIMA
CONGREGAZIONE CIVILE DELL'A. C.
COMPOSTA EC.

ROMANA DI SUCCESSIONE

Per

L' ILLMO SIG. D. LORENZO SFORZA CESARINI

Contro

S. E. IL SIG. D. MARINO TORLONIA DUCA DI BRACCIANO, D. ANNA SFORZA TORLONIA, E SIG. NICCOLA RATTI NEI NOMI EC.

RISTRETTO
DI FATTO, E DI RAGIONE

PER LA CONGREGAZIONE DEL GIORNO 13 *SETTEMBRE* 1832.

Google

Illustrissimi, e Reverendissimi Signori

LA MOGLIE del defunto Duca D. FRANCESCO SFORZA CESARINI nel Febbrajo 1807 diè vita ad un figlio, che dal Palagio Ducale con arbitrio indegno fù mandato a S. Spirito; qui ebbe il Santo lavacro, ed il nome di LORENZO. Veglia IDDIO alla difesa degl' innocenti. Questo figlio è conservato. Forse il freddo veleno della pallida gelosia spinse il Marito a temere il concorso di certo MARCHAL, Russo di statura GIGANTESCA. L' esito ha smentito il sospetto. Chi ha conosciuto il Duca, nel vedere il figlio adulto, gli è sembrato, che d'esso sia ritornato dal sepolcro a vita. Gracile il Figlio, come il Padre, soffre degli stessi morbi, gli occhi, il colorito, i lineamenti del viso, l' andamento, la tenuità del corpo, la sua giacitura, la delicatezza delle fibre, tutto è lo stesso. Tanto è lontano, che possa dubitarsi essere figlio di quel Cosacco, che neppur giunge a formarne una coscia. AMAZONE, qual' è la Duchessa D. Geltrude, se il Genitore fosse stato quel *terribile RUSSO*, ne sarebbe venuto UN GIGANTE. Ma *exitus acta probat*, ed il Duca medesimo, (cessato il timore, che nel concorso fosse stato vinto da quel

forte) vedrebbe cogli occhi fedeli perfettamente riprodotto se stesso. Non solo adunque il figlio LEGITTIMO, come abbiamo dimostrato nel contemporaneo Ristretto sulla Filiazione; ma il figlio VERO del Duca si presenta alla giustizia vostra, (che ha già sperimentata imparziale), e chiede che sia deciso - *esser luogo all' immissione nella metà dei beni lasciati dal Duca D. Francesco Sforza Cesarini, non distratti fino al giorno della lite contestata, ed in quanto alli distratti doversi imputare nella porzione di D. Salvatore, ed esser luogo al pagamento dei frutti dal giorno dell' aperta successione* unitamente a tutt' altro, che richiesto si legge nella citazione riportata *Som.* del contemporaneo ristretto *num.* 27., siccome ossequiosissimi supplichiamo.

2 Che debba la metà dei beni non alienati al tempo del giudizio intrcdotto, non fa mestieri di confermarlo nè colla legge, nè coll' autorità delle Dottrine. Avvegnachè si questiona tuttodì sugli effetti della lite contestata, che induce la mala fede, ed il vizio di litigioso; la discussione potrebbe agitarsi sulle alienazioni, che vi furono innanzi la lite: ma in ciò concediamo (nè, salvo il pudore, potrebbe negarsi), che li contratti siano fermi, nè abbia mai luogo l' evizione. Difendiamo soltanto, e bene a ragione,

che debbano imputarsi nella porzione di D. Salvatore.

3 Un coerede, che distrae, od obbliga una cosa ereditaria, contrae sulla porzione sua, e sù quella dei coeredi; la legge però sostiene la validità dei contratti, e presume, che il coerede contraente abbia voluto imputare nella sua porzione quella proprietà, che prima era comune, la Sag. ROTA nella MACERATEN. *Pecuniaria* 17. *Aprile* 1825. §. 15. *cor. R. P. D. BOFONDI, nella CONFERMATORIA* 3. *Luglio detto anno* §. 7. *innanzi lo stesso, nella CAESENATEN. Pecuniaria* 16. *Febrajo* 1827. §. 10. *innanzi L'EMINENTISSIMO ISOARD* - ivi - *suam in partem selegisse rem cohaeres censetur, quam abalienavit, caeterique cohaeredes, PRAELECTIONE FIRMA, INDEMNITATEM, AC COMPENSATIONEM SUPER CAETERIS HAEREDITARIIS CONSEQUUNTUR* -, *nella CONFERMATORIA* 10. *Decembre dell' istesso anno* §. 6. *dinnanzi Illmo e Rmo Monsig. PATRIZI* - ivi - *in propriam siquidem partem praecepisse cohaeres eam rem, quam solus distraxit, ac, FIRMA MANENTE PRAECEPTIONE, cohaeredes alii ex reliquis bonis haereditariis COMPENSATIONEM ASSEQUUNTUR* -, e nella terza CONFERMATO-

RIA 16. *Giugno* 1832. §. 8. *innanzi lo stesso.*

4 Rimane a trattarsi dei frutti. Tal quistione si è mille volte proposta, ed, *articulo discusso*, si è sempre deciso, che nel giudizio *familiae herciscundae*, siccome li beni si debbono *jure dominii*, così li frutti nascono al suo padrone *a die apertae successionis*, ed accrescono la eredità del defunto, *il TESTO nella legg.* 9. *Cod. famil. herc isc.*, *e nella legge item veniunt* 21 §. 4. *ff. de petitione haeredit.*, – ivi – *fructus autem omnes haereditatem augent*, SIVE ANTE, SIVE POST ACCESSERINT. *Sed et partus ancillarum sine dubio augent haereditatem* –, *la S. ROTA nelle Recenz. decis.* 264. *num.* 21. *part.* 6. -ivi- *fructus a DIE MORTIS veniunt in petitione haereditatis* –, *nella decis.* 249. *num.* 1. *part.* 17. – ivi – *quod etenim deberentur fructus, et quidem A DIE OBITUS Attilii, et Marci Antonii non dubitarunt DD., cum fructus in petitione haereditatis debeantur A DIE MORTIS* –, *nella Nullius seu Sublacen. successionis* 28. *Aprile* 1715. §. 15. *innanzi Molino* – ivi – *sed etiam tertia pars fructuum ab anno* 1705. *usque ad praesens respective repetenda est a Comestabili, ac Funarolio relative ad ratam bonorum ab eis a dicto tempore possessam cum absoluti*

juris sit, quod in judicio petitionis haereditatis potissimum a cohaerede promoto *FRUCTUS RESTITUI DEBEANT USQUE AB INITIO, TAMQUAM IPSAM HAEREDITATEM AUGENTES* –.

5 Di recente in Causa similissima nella PERUSINA CONSUCCESSIONIS QUOAD HAEREDITATEM VINCENTII 9. *Maggio* 1832. §. 2. COR EMO ISOARD „ „ ivi „ confirmari quidem omnino merebatur edita Sententia, qua immisio „ concessa est Aloysio ad trientem bonorum liberorum *una cum fructibus* „ A DIE APERTAE SUCCESSIONIS „ *computandis*, *qui fructus augent ipso* „ *jure haereditatem*, atque in judicio „ petitionis haereditatis continentur „, e nella FERENTINA CONSUCCESSIONIS SUPER FRUCTIBUS 23. *Junii* 1828. §. 2. *cor.* EMO MARCO „ ivi „ agitur „ siquidem de petitione haereditatis, „ *quo in judicio fructus deberi* A DIE „ APERTAE SUCCESSIONIS PERSPECTISSIMUM IN JURE EST, eum res „ ab eo temporis momento transeunt in „ haeredis dominium „.

Laonde ec.

Angelo Giansanti) Avv.
Girolamo Marini

ECCELLENTISSIMA

CONGREGAZIONE CIVILE DELL'A. C.

COMPOSTA EC.

ROMANA DI FILIAZIONE

Per

L' ILLMO SIG. D. LORENZO SFORZA
CESARINI

Contro

SUA E. IL SIG. DUCA DI BRACCIANO
D. MARINO TORLONIA, E D. ANNA SFORZA
TORLONIA, NON CHE SIG. NICCOLA RATTI NEI NOMI EC.

NUOVO RISTRETTO

CON

SOMMARIO ADDIZIONALE

Digitized by Google

Illustrissimi, e Reverendissimi Signori

GRAN MERAVIGLIA eccitava nell' animo degli adulteri suoi la Figlia di Augusto GIULIA, moglie di Agrippa, perchè niuno dei nati simigliava mai un adultero almeno; tutti portavano l' immagine del marito. Cessò tanto meravigliarsi, quando udirono, che dessa rispose - *non-nisi plena nave vectorem admisisse* - (Macrob. lib. 2. cap. 5.) Nè ammirazione minore destò *Proconnesia*, schiava donzella presso gli antichi Romani, che non paga dei favori del suo PADRONE, ed assai più avida del PROCURATORE di lui, cauta imitò l' avvedimento di GIULIA per soddisfare ad un tempo alla lascivia sua, e non essere accusata della somiglianza del figlio al PROCURATORE; ma la concupiscenza eccessiva degli amori furtivi produsse in questa donzella un fenomeno di natura, che a GIULIA non era avvenuto. Concepì la giovane schiava un secondo feto; questo ne venne alla luce il primo, simile al PROCURATORE; ne venne di poi l' altro simigliante al PADRONE - *primum procuratori*, *alterum Domino similem edidit* - (PLINIO Lib. 7. cap. 10.

2 Le recenti cognizioni, e gli esperimenti moltissimi, e nuovi sulla formazione del

feto spiegano facilmente l'uno e l'altro fenomeno. Il prolifico liquore altro non è, che - *UN ESTRATTO di tutte le parti del corpo UN VIVENTE IN PICCOLO* - (*BUFFON Tom.* 7. *Art.* 8. *dalla formazione del feto*), d'onde i figli nascono simili al padre; se il liquore maschile vince nel miscuglio il femminile e così viceversa. Da questo miscuglio si formano ancora le rassomiglianze diverse, delle quali non è più luogo, e tempo di ragionare. Or io cerco una simiglianza sola, e questa la prima, e la più semplice, quella cioè del feto formato col seminale liquore del padre. Ciò in verità non era del tutto incognito agli antichi Scrittori, i quali pur c'istruiscono - *quod filii patri similes esse debent* (Joan. Argentar. in Galen. art. medic. comment. 2. Cap. de temperat. test.), *cum ipse det semen*, ***IN QUO EST FORMA ILLIUS, ET OMNIUM PARTIUM FIGURA, MAGNITUDO, NUMERUS, SITUS; CONNEXIO;*** *semen vero ipsum formam*, ***QUAM IN SE HABET***, *ut generationis opifex, atque artifex in idoneam materiam immittit* -.

3 E' poi della scienza odierna lo sroprimento sicuro, ed indubitato, che le immaginazioni della madre, e le tante muliebri bizzarìe non abbiano affatto rappor-

to veruno col feto nell'utero. Si è conosciuto, che non solamente le somiglianze, ma le macchie medesime inerenti alla cute, le quali communemente si attribuivano alle voglie della madre, sono vane illusioni senza fondamento, senza ragione - *quantunque il feto non sia immediatamente congiunto all'utero* (prosiegue quel Filosofo indagatore della natura), *e non v'abbia alcuna comunicazione tra il sangue della madre, ed il suo ESSENDO INDIPENDENTE DA ESSA, QUANTO LO E' L'UOVO DALLA GALLINA, CHE LO COVA, si è preteso, che ciò, che muoveva la madre, muovesse anche il feto; che le impressioni dell'una operassero sul cervello dell'altro, ED HANNO ATTRIBUITO A TALE IMMAGINARIA INFLUENZA LE RASSOMIGLIANZE, le mostruosità, e soprattutto le macchie, che si veggono sulla pelle. Ogni macchia deve necessariamente avere una figura, che somiglierà, se vi vuole qualche cosa; ma credo, che in esse le somiglianze dipendano più dall'immaginazione di chi le vede, che da quella della madre. Non v'è cosa meravigliosa sù ciò, che detta non siasi: si è voluto, che il feto realmente non solo rappresentasse le voglie della madre sua, ma di più si è preteso an-*

cora, che per una simpatia singolare le macchie, che rappresentano dei frutti, per esempio fravole, ciliege, cui la madre avea bramato di mangiare, mutassero colore, e questo diventasse più oscuro nella stagione, in cui tali frutta maturano. Con un pò di attenzione, e senza prevenzione, si potrebbe vedere, che tali colori delle macchie della pelle variano più spesso; questo deve avvenire ogni volta, che il moto del sangue sia accelerato; ed un' effetto di questa sorte è affatto ordinario nel tempo, in cui il calore della state fa maturare i frutti. Queste macchie sono o gialle, o rosse o nere, perchè il sangue dà alla pelle le sudette tinte, quando entra in troppa gran quantità nei vasi, di cui ella è sparsa. Se queste macchie vengano cagionate dalla voglia della madre, perchè non sono così varie di forma, e di colori come lo sono gli oggetti di esse voglie? QUANTE SINGOLARI FIGURE SI VEDREBBERO, SE I VANI DESIDERI DELLA MADRE FOSSERO IMPRESSI SULLA PELLE DEL FIGLIO? Siccome le nostre sensazioni non somigliano gli oggetti, che le producono, è impossibile, che il desiderio, lo spavento, in una parola che alcuna passione possa produrre rappresentazioni reali di questi medesimi og-

getti, ed il figliuolo essendo perciò COSI' INDIPENDENTE DALLA MADRE, CHE LO PORTA, COME L'UOVO DALLA GALLINA, CHE IL COVA, crederei colla stessa facilità, o difficoltà che l'immaginazione di una gallina, che vede torcere il collo ad un gallo, produrrà nelle uova, cui non fa che scaldare, dei pulcini col collo torto –.

4 Quindi vediamo tutto dì, che per avere, fate conto, dei cavalli di buona razza, non basta la bella presenza di un cavallo arabo, od inglese, che inebrii la immaginazione delle nostre cavalle italiane col solo guardarlo, ma vuolsi qualche cosa di più. I Torloniani ne hanno un domestico esempio. Quel nobilissimo ARABO, una volta delizia del giovane Duca D. SALVATORE, al presente infonde il generoso suo seme nelle cavalle di TRUZZI, e tuttochè sia egli uno solo li parti nondimeno di tutte le cavalle, si dividono per patto a *perfetta metà.* Tanto è pregiabile quel seme! Quando ai viaggiatori mercatanti, dei quali abbondiamo, riesce di estrarre dalla Normandìa un *cavallo intero*, avvegnachè non si possono negoziare che i soli *cavalli castrati*, il vendono a Noi a carissimo prezzo. La differenza di essere *intero*, porta il valore niente meno che al

QUADRUPLO. E perchè? perchè la presenza del *castrato*, e la sola immaginazione niente giova per far migliori razze, niente affatto

5 Se pertanto - *fortes creantur fortibus, nec imbelles progenerant aquilae columbas* - non ho io escluso soltanto, che il parto della DUCHESSA GELTRUDE non fu opera *oltramontana*: ma parmi avervi ormai dimostrato, che fu il VERO, e REALE prodotto del marito, L'ESTRATTO DEL DUCA D. FRANCESCO. Questi non morì, vive ancora nel figlio, il quale in tanto il somiglia, che sembra vedere lui vivo.

6 Egli fu sempre argomento assai poderoso per qualunque filiazione la simiglianza del figlio all'adultero, od al marito, quando vi concorreva la loro presenza. Imperocchè anche li nostri Maggiori ammettevano, che potendosi ricorrere allo effetto consueto, ed *ordinario* della natura, non vi era più luogo all' altro effetto della immaginazione, che eglino stessi dicevano rarissimo, e molto *straordinario*, come in caso più duro, di simiglianza cioè all'adultero, LOTTER. *De re benefic. quaest.* 43. *num.* 66., *e seguent.* - ivi - *Quod licet per se solum non sufficiat, ex quo ALIQUANDO LICET RARO, assimilatio proveniat ex immaginatione tempore conceptionis et*

☞ *tamen QUANDO CUM ASSIMILA-*
☞ *TIONE CONCURRIT VERITAS AC-*
☞ *CESSUS ADULTERI, POTIUS PRAE-*
☞ *SUMITUR PRO VERITATE, QUAM*
☞ *PRO POSSIBILI IMMAGINATIONE*
☞ *HUJUSMODI etc. Enim vero nimis*
stringit haec veritatis conjectura quasi
naturae digito demonstrata, CUM POS-
SIBILITAS IN CONTRARIUM, ex
simplici immaginatione in solo momento
☞ *conceptionis NON HABEAT FUNDA-*
☞ *MENTUM* – e la *Sag. ROTA Decis.*
141. *num.* 6. *e seguent. innanzi Priolo*
– ivi – *Quae praesumptio incalescit ex*
☞ *eo, quod filii retinuerint RUBROS CA-*
☞ *PILLOS, QUIBUS IPSE JO. JACO-*
☞ *BUS CAPILLABATUR, quod uti ve-*
hemens argumentum filiationis conside-
rat Marius Salomonus etc. et licet con-
jectura hujusmodi ex se sola non suffi-
ciat, cum assimilatio possit sub oriri ex
immaginatione tempore conceptionis AT-
☞ *TAMEN CESSAT POSSIBILITAS IM-*
☞ *MAGINATIONIS, QUANDO; PRO-*
☞ *UT HIC, CONSTAT DE VERITA-*
☞ *TE ACCESSUS ILLIUS, CUI FILII*
☞ *ASSIMILANTUR* –. Se l'argomento
della natura ha superato nei tempi anti-
chi li supposti, e creduti effetti della
immaginazione, quanto più dovrà vincere
a giorni nostri, in cui si è conosciuto,
e con esperienze di fatto anche veduto,

che la immaginazione della madre ha TANTA relazione col feto, che porta nell' utero, *quanta* ne può avere la immaginazione della gallina coll' uovo, che cova?

7 I Figli del DUCA FRANCESCO sono così tra loro consimili, come *tre gocciole di un medesimo fonte.* Se, come credo, noi non fummo ingann ti da PLINIO, allorquando egli ci ha riferito, che GIULIA partoriva li figli in tutto simili ad AGRIPPA suo marito, perchè appunto erano germi di AGRIPPA; se la schiava fanciulla partorì due gemelli, l' uno simile al PROCURATORE, l'altro al PADRONE, perchè appunto il primo era un' estratto del PADRONE, l' altro del PROCURATORE; perchè vogliam noi dubitare, o Signori, che queste *tre gocciole* non siano scaturite da quel fonte, cui tanto somigliano? Dio immortale! quanto mai avrebbero malignato gli uomini sospettosi, se di questi tre figli il primo avesse mostrate le forme, e l'ardire DELL' AJUTANTE DI CAMPO FRANCESE l'altra esibisse, la gofferia del NAPOLITANO, ed il terzo facesse pompasa mostra delle grandi membra, e colossale figura del RUSSO? Niente di tutto questo. Niente di FRANCESE, niente di NAPOLITANO, niente affatto di RUSSO, in questi tre germi vi è un solo liquore, e questo TUTTO ROMANO.

8 Ne sarete convinti viemaggiormente, o Signori, quando *inter informandum* esibiremo ai vostri occhi fedeli il DOCUMENTO della persona in ORIGINALE. Che? Parliamo forse il falso? Non è forse tutto un liquore? possono li nostri Contradittori smentirci assai facilmente. Esibiscano anch' Eglino *l' ultra gocciola*, che n' è restata; Voi ne farete il paragone, il giudizio degli occhi sulla perfetta loro rassomiglianza sarà un' altra prova che sono VERI GERMANI.

9 Proseguano i vostri occhi il giudizio loro. Non vedono in tutto il corpo di questo Figlio alcuna parte del Russo, tutte le membra presentano ad ogni sguardo un Romano, e precisamente D. FRANCESCO. Se al giudizio degli occhi sul padre VERO Voi unirete, o Signori, il giudizio della mente sul padre LEGITTIMO, ben vi accorgerete, che la innocenza di questo misero è *difesa dal Cielo*, e la iniqua malizia, che lo spogliò de' suoi natali nel primo momento, in cui nacque, *viene annichilata*, e *dalla Legge*, e *dalla natura*.

10 In questa causa niente mi commuovono gli altri grandi volumi, cho già son preparati ad opprimere, e dirò quasi soffogare con mille argutissime illazioni la legge, la verità, e la giustizia istessa. Se lo ingegno degli Oppositori non a-

vesse rovesciata dalle sue fondamenta la giurisprudenza Romana, e se a ristaurarla non avess' io chiamate in ajuto le Decisioni tutte della S. Rota, e mille nostri Dottori, la legittima Filiazione sarebbesi dimostrata con DUE parole - *matrimonio* e *coabitazione* - e lo spoglio con UNA semplicissima proposizione, *chi è nato legittimo*, *non può mai divenire illegittimo* -.

11 Niente mi commovono le insidie occulte per ferirci a tradimento. Aspettavami jer l'altro, giorno quinto innanzi alla proposizione della causa, *la nuova produzione dei documenti* (giusta il vostro decreto); ma non han prodotto una sillaba, tuttochè spargono nel volgo di aver nuove prove: Temono, che *la seconda produzione* sia per essere a loro stessi *più perniciosa della prima.* Ciò avviene sovente a chi è costretto a fabbricare sul falso. Imperocchè siccome nelle case, torri, fortezze, od altre fabbriche di simil fatta debbesi aver la mira, che i fondamenti sien sodi, e fermissimi; così una Difesa, perchè sia durevole dee aver per base la veracità, e la giustizia, cose, che in tutta la gran macchina de' Torloniani si cercano indarno.

12 Tralascio adunque d'inseguire le ombre occulte ed erranti, che non vedo, e ri-

torno nel mio. LA PROVA della legittima Filiazione sta unicamente *nel matrimonio, e nella coabitazione*. Ognuno di Noi, o Signori, si trova in possesso (la buona mercè d' Iddio) di essere un figlio legittimo; or fingiamo che per alcuna cagione, per ottenere, immaginatevi un pinguissimo legato, dovesse provare *in giudizio petitorio* essere legittimo. E che saremmo forse tenuti a far palese, che nel tempo del nostro concepimento (da tanti anni a questa parte) veramente, e realmeute il marito si sollazzasse piacevolmente con sua moglie, nostra madre, descrivendo il tempo, il modo, e luogo, in cui furono adempiuti li santi doveri? Non richiedono dai noi tal prova le sapienti leggi Romane, ed i Sacri Canoni. NOI dobbiam solo provare, che nostra madre era unita in matrimonio, e che coabitava col suo marito, IL RESTO si suppone. Ma dirà taluno *quid juris*, se il marito *in tempo non sospetto* avesse affermato di non aver egli conosciuta mai carnalmente sua moglie? Sembra in questo caso, che il supposto debba cedere alla verità. Nondimeno (risponderemmo) il Padre NON E' CREDUTO, e sarebbe nostro il pinguissimo legato.

13 Chi è il Pádre in questa faccenda? nientemeno, che IL PRIMO ATTORE DEL-

LA COMMEDIA, la moglie poi, nostra ☞ madre è LA PRIMA DONNA. In proprio affare, il ripeterò ancora una volta, NON SONO CREDUTI, nè Padre, nè Madre, non vi è distinzione *di tempo sospetto, o non sospetto*, assolutamente ambedue son rifiutati - *pro filio sit* ☞ *praesumptio, ETIAMSI NEGET PATER, MATERVE, ILLUM SUUM ESSE, IDQUE VEL AD ACTA,* ☞ *VEL JUREJURANDO CONFIRMET* -, come in poche parole, giusta il suo costume, HEINECCIO ne' suoi elementi di diritto *lib.* 1. *tit.* 6. §. 153., ed il divino VOET (dopo il testo letterale nella Legge *non nudis* 14. *cod. de probationibus*) nel medesimo titolo num. 7. - ivi - *non nudis arseverationibus, et ementita professione, LICET UTER-* ☞ *QUE CONJUGUM CONSENTIRET, veritati, ac liberis praejudicium sit* -; ed altri moltissimi, de quali ne avete gran copia in tutto il Ristretto.

14 Nò affatto, non dobbiam noi provare ne le gelosie del marito, ne li giusti, od ingiusti sospetti, ne li tanti proponimenti *di non volere più figli* per non essere nella dura incertezza, se proprj, ovvero di altrui. La legge non altro conosce, se non che O matrimonio, e figli, O divorzio : ma tener la moglie, e ricusar poi li figli, ciò non si soffre.

Google

Ricordatevi del *non ferendum eum*, *qui cum uxore sua continue moratus nolit filium agnoscere quasi non suum* (leg. filium 7. de iis. qui sui etc.)

15 Si nega, (dice un corriere di commercio), che nel MAGGIO 1806. la Duchessa dormisse col Duca nella Tenuta della Fossa, si fa *un giuoco di bussolotti*, colla verga magica della franchezza si fa sparire la Duchessa, e vi si pone invece una meretrice. Il vedremo. Credo io, che la maggior difficoltà consista nel trovare un' altra femmina, che alla Duchessa rassomigli. Non la troveranno, non dico in Roma, dove pur abbondiamo di giovani belle, ma neppure in tutta l' Italia. Non dispiaccia alle Dame gentili, ch' io richiami alla memoria loro, che quando negli spettacoli pubblici si presentava la DUCHESSA CESARINI, le grazie delle altre Dame, delle Semidame, e di tutte le belle venivano ottenebrate, come le stelle dal Sole. Credete Voi forse, che quei pastori non distinguessero il Sole dalle Stelle, e facilmente s' ingannassero colla presenza di una meretrice? Ben distinguevano, quando il Duca seco conduceva le meretrici, e quando la vera Duchessa. Vedremo dunque *tal magica sostituzione*, sarà una nuova sorella *della vecchia mensa platonica*.

16 Havvi però chi la conosceva con distinzione - PER AVERLA ALTRE VOLTE VEDUTA - (*Somm. Addiz. num.* 4.) Havvi pure chi guidava il cocchio, ov'era IL DUCA, E LA DUCHESSA, quando da veri amanti, com'erano, fuggivano la noja degli adulatori Commensali, e nel SOLITO MAGGIO (*Somm. Addiz. num.* 5.), dal Palagio di Roma givano alla solitudine di una Camera nel Casale della Tenuta. Havvi eziandio chi non era un semplice pastore, (quantunque al presente non è più il tempo del Secolo d'oro, ed i semplici sono omai finiti), ma un MAGISTRATO di Ardea, nel cui territorio è la Tenuta; quì Ei la vidde, vi parlò (*Somm. addiz. n.* 6.), nè poteva essere illuso dalla magica sostituzione, mercecchè aveva sovente seco lei parlato anche nel suo appartamento di Roma, e l'aveva veduta dal suo andare all'appartamento del marito (*cit. num.* 6.). Havvi alla perfine il Cacciatore della Famiglia, cui *come romano* la Duchessa Cesarini - ERA BENISSIMO COGNITA *per averla veduta varie volte anche in Roma* - (*Somm. addiz. num.* 7). Tal Cacciatore di FATTO PROPRIO ci conferma, che - *pernottarono nel Casale della Tenuta* (questi moderatissimi Conjugi Platonici) PER UNA, O DUE NOTTI, DORMENDO AMBIDUE L!

SUDDETTI CONJUGI INSIEME , E NELLO STESSO LETTO ESISTENTE NELL' UNICA CAMERA CHE VI È DA DORMIRE *nel Casale medesimo. Tutto ciò lo depongo come fatto mio proprio*, ☞ *perchè oltre aver parlato* MOLTISSIME VOLTE *in tale occasione coi riferiti Signori, li vedevo poi nello stesso Casale, ove io mi recavo a mangiare la mattina, e la sera, e vi rimanevo* COL MASSARO *anche a notte avansata, dopochè li medesimi Signori erano andati a dormire* - (*cit. num.* 7.). Con tant' instruttori, col Cocchiere, col Cacciatore, col Magistrato, col Cameriere, potevano, di grazia, quei pastori, quanto tu vuoi semplicissimi, potevano aver confusa la vera Duchessa colla meretrice?

17 Che mi vai ricercando sul tempo preciso del concepimento? Ma che si tratta di un qualche accesso furtivo? Io vi ho provata la legittima Filiazione col *matrimonio*, e colla *coabitazione*; tu mi opponi un divorzio di consenso dal 1804., epoca della nascita di Donna Anna, al 1816., in cui uscì di vita il marito. Questa in buon linguaggio civile si chiama ECCEZIONE: quando adunque io m' industrio, e mi affatico nel dimostrare, CHE dal 1804. fino alla morte (*Somm. num.* 10. *al* 21., *e Somm. addiz. num.* 3. *al* 7.) il Duca è andato

Digitized by Google

nell' appartamento della Duchessa, e questa in veste da camera in quello del Duca, quando vengo a convincere, CHE furono uniti nelle caccie, uniti nella Tenuta in *tutti li Mesi di Maggio*, uniti nelle villeggiature; non intento io già di provare il tempo del concepimento, *che non devo provare*; ma intendo di escludere LA TUA ECCEZIONE, e persuadere, che il tuo divorzio di consenso, *l' amore platonico* non solamente in se stesso è incredibile, assurdo, ridicolo, ma che non vi è stato giammai, e che la TUA ECCEZIONE SI TROVA ESSERE INOLTRE ANCHE FALSISSIMA. Tolta la eccezione, resta sana, e salva la prova, *il matrimonio, e la coabitazione.* Questo è l' ordine dei giudizj, ed il diritto, con cui viviamo.

18 È tanto il superno favore alla difesa della innocenza spogliata!, che in buona sorte ci è concesso perfino determinare il tempo preciso del concepimento, ancorchè non obligati. DIECINOVE TESTIMONJ (secondo le nostre leggi ne basterebbero DUE, maggiormente in favore della legittimità), ci assicurano, e dimostrano fino all' evidenza, che il Duca Cesarini fù un' ottimo marito, che amò teneramente sua moglie, che seco lei si dilettava nelle cavalcate, e nelle caccie degli uccelli, che in fine IN O-

GNI MAGGIO solea condurla alla solitudine della Tenuta: se DUE soli di tanti testimonj mi determinassero l'anno ☞ 1806., il tempo del concepimento sarebbe dimostrato. NON DUE, ma DODICI narrano la coabitazione nel 1806, e la unione maritale, dei quali CINQUE appartengono alla Tenuta della Fossa (*Somm. num.* 18. *al* 21., *e Somm. Add. num.* 4.), DUE alle caccie dei pivieri, e del diluvio (*Som. num.* 16., *e* 17.), ed altri CINQUE alle visite del Duca all'appartamento della Duchessa, e di questa all'appartamento del Duca (*Somm. num.* 10. *al* 15.)

19 DODICI dei nostri testimonj ben devono bastare a convincere li Torloniani, che a questo Figlio espulso dalla Famiglia paterna, e divenuto come un' estraneo, la provvidenza di chi tutto governa, e presso cui si finge indarno, ha offerte le prove di queste TRE circostanze, tutte assai rimarcabili, le *visite* cioè in veste da Camera (*Somm. num.* 10. *al* 15.), *la solitudine* della Tenuta (*Somm. num.* 17 *al* 21.), e *le caccie*, nelle quali si vide amantissimo marito in grandi angustie, perchè l'amata sua moglie aveva indugiata la venuta di pochi momenti – *mentre tutto era preparato*, *essendo circa le ore due di notte*, *ancora non si vedeva arrivare la Sig. Duchessa*, *E PER*

Digitized by Google

☞ *TALE CIRCOSTANZA IL DUCA SI*
☞ *MISE IN SMANIA, TEMENDO,*
☞ *CHE LE FOSSE ACCADUTA UNA QUALCHE DISGRAZIA*, *onde col suo Calesse se ne andiede verso l' Osteria di Tor di Valle per vedere se poteva incontrarla. Mentre era per la strada sentì da lontano un rumore di ruote, e si persuase, che potesse essere il legno della Sig. Duchessa, e realmente dopo circa un quarto d' ora, essendo esso incontro all' Osterìa di Tor di Valle, giunse la medesima Sig. Duchessa, e supponendo, che quello fosse il luogo della Caccia, voleva smontare, ma esso avendo veduto, che aveva le Scarpe di pelle ponzò, la dissuase, dicendole, che doveva entrare nella Campagna per circa un miglio, e perciò fosse rimasta nel le-*
☞ *gno, ed in tal modo si arrivò sino dove stava il Duca, CHE SI RALLEGRO' MOLTISSIMO* - (*Somm. num.* 17.).

„ Ma vi è pure una QUARTA circostanza, che, mentre vigorosamente conferma le TRE antecedenti è bastevole da per se sola per indurre un' altra prova sul tempo del concepimento questa è la VILLEGGIATURA DI TIVOLI, che, caduta forse a caso da un Torloniano (*Somm. contr. num.* 12.), l' abbiam noi raccolta (*nostro Somm. Addiz. num.* 3.)
20 Nel 1806., tempo del concepimento, era

Digitized by Google

così rapito il buon marito dall' amore verso la moglie, che dopo la solitudine del MAGGIO, andò egli stesso in Tivoli a disegnare i luoghi dei solazzi per la prossima estate, quindi ne andette la moglie - *rammento benissimo* (il Locandiere, che depose anche a richiesta degli Avversarj Somm. addiz. num. 3.) *che NELL' ANNO* 1806. „ al primo di A-
„ gosto si recò nella mia locanda la ch.
„ me. del DUCA D. FRANCESCO SFOR-
„ ZA CESARINI unitamente ad altre
„ Persone di sua compagnia ed essendo-
„ si trattenuto qualche giorno, fece ac-
„ comodare ad uso di Teatrino un Sa-
„ lone del Palazzo d' Este Dopochè tutto
„ era stato preparato, incominciarono a
„ recitare Commedie, *ed allora si recò*
„ *in Tivoli anche la di lui Moglie*
„ *SIGNORA DUCHESSA D. GEL-*
„ *TRUDE colli due piccoli figli D.*
„ *Salvatore, e D. Anna alloggiando*
„ *nella mia locanda sudetta ove man-*
„ *giavano, e DORMIVANO, e si trat-*
„ *tennero fino a Novembre.* In questo
„ intervallo per altro MOLTE VOLTE
☞ „ IL DUCA, E LA DUCHESSA PARTI-
„ RONO PER ROMA, e ritornarono,
„ *essendosi però trattenuto di seguito,*
„ *specialmente quando recitavano le Com-*
„ *medie, li dieci, o dodici giorni senza*
„ *partire giammai* „ Udiamo qual fosse

l' appartamento, che il marito destinò per la moglie, se VICINO al suo, o LONTANO. Osservate, o Signori nol poteva trovare PIU' VICINO, collocò la moglie NELLA CAMERA IMMEDIATAMENTE PROSSIMA ALLA SUA COLLA INTERNA COMUNICAZIONE. Eccovi una prova manifestissima del divorzio di consenso, della divisione di toro, e di appartamento „ *il quartierino* che il „ DUCA, E LA DUCHESSA OCCUPA- „ VANO per loro uso nella suddetta mia „ Locanda guarda precisamente sulla „ Piazza della Regina, ed è composto „ della prima Camera d' ingresso comu- „ ne, Salone da mangiare, E DUE CA- „ MERE DA DORMIRE, che ambedue „ hanno le fenestre con loggia sulla „ Piazza suddetta. Nella prima di queste „ Camere, ove vi sono due Letti, dor- „ miva IL DUCA D. FRANCESCO IN „ UN LETTO, ed il Figlio D. Salvato- „ tore nell' altro *e nella Cammera ap-* „ *presso, CHE HA LA PORTA IN-* „ *TERNA DI COMUNICAZIONE* „ *colla Camera ritenuta dal Duca vi* „ *dormiva la di lui Moglie SIGNORA* „ *DUCHESSA D. GELTRUDE colla* „ *piccola figlia D. Anna, e Cameriera* „ (*cit. Somm. add. num.* 3.). Non una, ma TRE erano le interne comunicazioni, come dalla Pianta, che noi esibiamo; cosicchè

la Causa in ogni luogo è ridotta omai al giudizio degli occhi. Guardate, e decidete.

21 Ditemi, ve ne priego, sel credete, ridotta una Famiglia Ducale IN DUE CAMERE (*Somm. Addiz. num.* 3), può darsi COABITAZIONE PIU' STRETTA? Era quì pure impossibile l'accesso del marito alla moglie, o della moglie, al marito? vi erano TRE ACCESSI, tutti commodissimi, ed interni. La Cameriera non era di ostacolo, perchè poteva lasciarsi nella Camera in guardia di D. Anna, ancora bambina. Il Duca non dormiva già con Salvatore, come finse il Torloniano (*contr. Somm. num.* 12.), ma SOLO (*nostro Somm. Addiz. num.* 3.). Nelle ore caldissime dopo il desinare la Cameriera avrà, com'è costume, trastullato li fanciulli D. Salvatore, e D. Anna, ed il marito restava SOLO senz'altre donne colla moglie SOLA senz'altri amanti. Torloniani, dove siete, che rispondete? dov' è il divorzio, dove la separazione di toro, dov'è l'odio, dove l'ira? rispondete?

22 Forse la Duchessa D. Geltrnde veniva da regia stirpe, difesa da regj Congiunti, d'onde il Duca marito fosse nella dura necessità di doverla blandire, tuttochè l'avesse conosciuta un'adultera? Tutto al contrario. Perchè dunque il Duca IN

OGNI LUOGO conduceva costantemente TUTA MIA, perchè? perchè n' era perdutissimo amatore, ed era interesse di tal moglie coi vezzi, e lusinghe tener sempre fermo nelle sue reti un tanto marito.

23 L' età della Duchessa toccava il punto più bello di nostra vita, ANNI VENTINOVE (*Somm. Addiz. num.* 1.); il Duca ne contava TRENTADUE appena (*Somm. Addiz. num.* 2.). Era la Duchessa ben armata dalla natura di tutte le grazie, che possono far amabile una Dama, viso avvenente, bianchissima di carne, sempre con due rose nelle gote, uno sguardo, che (a sentimento di tutti) parlava, e rapiva. Con femmina cotanto vezzosa non vi ponete vicino un'amante, e marito, ma ponetevi pure un' Anacoreta il più sevèro quant' altri mai, e ne vedremo gli effetti. Addiò divorzio di consenso; Addio LA CONTRARIA ECCEZIONE con tutta la macchina, che su di questo nuovo genere di divorzio è fabbricata.

Laonde ec.

Angelo Giansanti } *Avv.*
Girolamo Marini

SOMMARIO
ADDIZIONALE

N. 1. Fede di nascita della Duchessa D. Geltrude nata Conti dalla quale risulta, che la medesima nel Maggio del 1806 non aveva compiti gli anni VENTINOVE.

Ego infrascriptus fidem facio verboque veritatis testor in lib. 1. Baptizatorum S. Luciae ad Apotecas hujus insignis Collegiatae et Parochialis Ecclesiae S. Marci de Urbe fol. 33. reperiri particulam sequentem videlicet.

Die 1. Augusti 1776.

Geltrudes, Joachima, Anna Maria fil. D. *Alexandri Conti* fil. q. Crescentii Arpinaten. Soranae Dioecesis et Catherinae Malvisi fil. q. Augustini Romana nata die dicta hora 6. et a me Augustino Palesi Par. Baptizata, Matrina D. Maria Malvisi fil. q. Augustini e Parochia S. Mariae in Publicolis Obstetrix Catherina Perli e Parochia S. Laurentii in Damaso.

In quorum fidem etc. Datum Romae in Ædibus Parochialibus hac die 13. Mensis Septembris Anni 1832.

J. De Giovanni Canonicus Vic. Cur. S. Marci. Registrato etc.

N. 2. Fede di nascita della ch. me. Du-

Testor Ego infrascriptus Sacrosanctae Basilicae Principis Apostolorum de Urbe Clericus Benefi-

ciatus, et Subarchivista qualiter in Libro XI. Baptizatorum in Archivio ejusdem Basilicae esistent. fol. 126. inter caetera reperitur ut infra videlicet.

ca D. Francesco Sforza Cesarini perdimostrare che nel Maggio 1806. non aveva compiti gli anni TRENTADUE.

Die 20. Julii 1773.

Ego Faustus Ricci Parochus S. Petri in Vaticano baptizavi infantem natum hodie hora 9. cum tribus quadrantibus ex Eccmo Domino Cajetano Duce Sforza Cesarini, et Eccma D. Maria Anna Gaetani Romanis Conjugibus Parochiae S. Blasii in via Giulia, cui impositum fuit nomen Franciscus, Joseph, Philippus, Vincentius, Maria, Lilius, Rochus, Seraphinus, Gaspar, Melchior, Baltahassar, Crispinus, Angelus, Antonius, Aloysius, Joachim, Hieronymus, Carolus, Ferdinandus. Patrinus fuit R. P. Joannes Baptista a Roma Ordinis Minoris Observantiae de Licentia etc.

In quorum fidem etc. praesentes Sigillo praefati Archivii munitas mea manu subscripsi hac die 13 Septembris 1832.

Franciscus Manni

Registrato etc.

N. 3. Nell' Agosto del 1806 il Duca D. Francesco si recò in Tivoli per divertirsi a recitare Commedie ed insieme con esso fuvvi *la di lui Consorte D. GELTRUDE*. Colà si trattennero trè Mesi ed alloggiarono nella Locanda detta *della Regina* Questa Locanda nella parte corrispondente alla piazza ha due sole Camere da dormire colla communicazione interna, e dalla loggia di materiale in prospetto alla Piazza medesima. Nella prima di queste camere dormiva il Duca D. Francesco con D. Salvatore *in due*

L' Anno 1832. e il dì 10 Settembre Avanti di Me Pietro Serbucci Notaro Pubblico Residente in Tivoli assistito ec. si è presentato il Signor *Giovanni Salvi* dell' età di anni 69. il quale *fin dall' anno* 1801. *è Proprietario ed esercente la Locanda della Regina in questa Città di Tivoli a me cognito per la verità ricercato* spontaneamente per il presente Atto ha deposto come siegue.

Rammento benissimo che *nell' anno* 1806. *al primo Agosto* si recò nella mia Locanda la ch. me. del Duca DON FRANCESCO SFORZA CESARINI unitamente ad altre persone di sua compagnia ed essendosi trattenuto qualche giorno fece accomodare ad uso di Teatrino un Salone del Palazzo d' Este. Dopoche tutto era stato preparato incominciarono a recitare commedie, *ed allora si recò in Tivoli anche la di LUI MOGLIE Sig. DUCHESSA DONNA GELTRUDE colli due piccoli Figli D. Salvatore*, e *Donna Anna alloggiando nella mia Locanda suddetta ove mangiavano*, e *DORMIVANO* e *si trattennero fino a Novembre*. In questo intervallo

peraltro *MOLTE VOLTE IL DUCA E LA DUCHESSA partirono per Roma e ritornarono, essendosi però trattenuti di seguito specialmente quando recitavano le Commedie li dieci, o dodici giorni senza partirne giammai.*

separati Letti e nell' altra la Duchessa di lui Moglie colla piccola figlia D. Anna.

Il Quartiere che IL DUCA E LA DUCHESSA occupavano per loro uso nella sudetta mia Locanda guarda precisamente sulla Piazza della Regina, *ed è composto della prima Camera d' Ingresso Comune, salone da mangiare, e due Cammere da dormire*, che ambedue hanno le fenestre con loggia sulla Piazza sudetta *Nella prima di queste, Camere, ove vi sono due letti DORMIVA IL DUCA DON FRANCESCO IN UN LETTO, IL FIGLIO D. SALVATORE NELL' ALTRO, e nella Camera appresso, CHE HA LA PORTA INTERNA DI COMMUNICAZIONE COLLA CAMERA RITENUTA DAL DUCA, vi dormiva la di lui Moglie Sig. DUCHESSA DONNA GELTRUDE colla piccola figlia Donna Anna, e Cameriera* e tutto ciò è quanto posso a tal proposito dichiarare.

Rammento in fine di esser stato richiesto fare altro attestato su questo medesimo oggetto, *ed averlo rilasciato fin dal giorno quattordici scorso Agosto per gli Atti di V. S.*, al quale mi riporto con tutte le circostanze, che di sopra ho narrate per essere la pura verità e per conoscere il tutto come fatto mio proprio in causa di vera scienza e coscienza pronto a confermarlo con giuramento quante volte faccia di bisogno.

Sopra le quali cose etc. fatto in Tivoli in una delle stanze della suddetta Locanda alla Regina di giorno mese ed anno soprascritti ivi presenti ed ascoltanti li Sig. Giuseppe Petrocchi del fù Luigi, e Giovanni Scipicni del fu Pietro Muratore Testimonj.

Giovanni Salvi dichiaro come sopra

Giuseppe Petrocchi Testimonio

Giovanni Scipioni Testimonio

Così è Pietro Serbucci Notaro pubblico suddetto richiesto e pregato etc.

Registrato etc.

N. 4.

Si conferma la Villeggiatura nel

Il giorno sette di Settembre 1832.

Avanti di me Antonio Valle Notaro

Pubblico di questa Città di Albano ed alla presenza degli infrascritti Testimonj.

Maggio alla Tenuta della Fossa fatta dal Duca D. Frencesco iusieme alla di lui Consorte D. Geltrnde benissimo conosciuta dal Testimone

Personalmente costituito il Sig. Pietro De Santis figlio del fu Ignazio di Albano, e qui domiciliato dell'età di anni 65. a me Notaro cognito il quale col presente pubblico Atto rilasciato in Brevetto spontaneamente, ed in ogni altro miglior modo ha deposto e depone come appresso.

Posso per verità attestare che essendo io solito di portarmi in Ardea Diocesi di Albano per andare a riscuotere alcuni miei affitti di Case e Terreni di cui allora era possessore, fra l'inquilini di dette Case vi era il vivente Domenico Marianecci uno de' Capi nella Tenuta della Fossa di proprietà della bo. me. D. Francesco Duca Cesarini ebbi occasione NEL MAGGIO 1806. o 1807. che precisamente ricordo di essere andato a trovare il sudetto Domenico Marianecci, che era nella Tenuta suddetta della Fossa per esiggere alcune piggioni di Casa. Difatti portatomi colà giù viddi ocularmente, che si stava facendo la merca dei Bufolini, che in detta

Tenuta vi esistono, e ritrovato il detto Domenico mi fece ivi rimanere per diverse ore per potergli parlare, *ed in detta Tenuta trovai Sua Eccellenza IL SIG. DUCA CESARINI sudetto*, che da me era benissimo conosciuto *con la sua Consorte* SIGNORA DUCHESSA CESARINI *a me parimenti cognita* PER AVERLA ALTRE VOLTE VEDUTA.

Atto fatto etc.

Pietro De Sanctis attesto quanto sopra.

Angel Antonio Buzi Testimonio.

Giacomo Piervitali Testimonio.

Così è Antonio Valle Notaro pubblico rog.

Registrato etc.

N. 5. Si prava altra simile Villeggiatura dei Nobili Conjugi nel solito Maggio colla dichiarazione del Testifidante che dal Palazzo di Roma li condusse alla Tenuta della Fossa.

A dì 30 del Mese di Agosto 1830.

Avanti di me Pietro Zucchetti Notajo pubblico ed in presenza degl'infrascritti Testimonj abili a forma della legge etc.

Personalmente costituito il Sig. Giovanni Parascani Romano figlio del fu Andrea dell' età di circa anni 53. domiciliato in Cisterna ed ora quivi per suoi affari cognito etc. il quale di sua spontanea volontà, ed in ogni miglior modo etc. ha deposto che quando terminò l' af-

Digitized by Google

fitto della Tenuta della Fossa che avevano avuta i Signori Fratelli Maggi esso testificante entrò al servizio della ch. me. Duca Francesco Cesarini in qualità di Cavallaro nella Tenuta medesima; e rammenta che NEL MESE DI MAGGIO *di quel primo anno* gli fu ordinato di venire con due Cavalli per bilancia per attaccarli al legno del sudetto Signor Duca quale doveva recarsi alla suddetta Tenuta della Fossa. Difatti esso Deponente nel giorno giunse in Roma e la sera circa le ore quattro attaccò a bilancia il legno del Sig. Duca OVE ERAVI ANCHE LA SIGNORA DUCHESSA DI LUI MOGLIE, e con altri due Cavalli guidati dal Cocchier Peppetto circa la punta del giorno giunsero al Procojo della Fossa. I SUDDETTI CONJUGI RIMASERO AL CASALE, ed esso testificante se ne andò a fare il suo officio di Cavallaro. Il medesimo seppe di poi che lo stesso Sig. Duca anche nel Mese di Ottobre successivo si era recato alla tenuta della Fossa ma non lo vide per essere allora andato a portare le Bufole nel Regno di Napoli. Tutto ciò depo-

Digitized by Google

ne per fatto suo proprio ed in causa di certa scienza e per coscenza pronto a rattificarlo etc.
Lodovico Sconocchia testimonio, e conosco il Deponente.
Domenico Andreoli Testimonio.
Così è Pietro Zucchetti Not. Pub. Reg. etc.

N. 6. Si giustifica nel *solito Maggio* la Villeggiatura alla Tenuta della Fossa, avendo il Testimone parlato personalmente *colla Sig. Duchessa* in quel Casale, mentre il Duca col suo Massaro cavalcava per la Tenuta medesima.

A dì 15 del Mese di Settembre 1832
Avanti di Me Pietro Zucchetti Notaro Pubblico etc. ed in presenza degl'infrascritti due testimonj abili a forma della Legge etc.
Personalmente costituito il Signor Francesco Grassi figlio del fu Niccola nativo di Ardea domiciliato in Roma in Via della Madonna de' Monti N. 25. a me Not. cognito etc. il quale di sua spontanea volontà ed in ogni miglior modo etc. ha deposto e depone che al cominciare del Governo francese allorquando la Comune di Ardea venne riunita al Circondario di Roma *fu egli dichiarato Aggiunto al Maire di questa Città* col quale doveva corrispondere per tutto ciò che riguardava l'Amministrazione Comunale. *Egli già da lungo tempo conosceva benissimo la chiara me-*

moria DEL DUCA D. FRANCESCO SFORZA CESARINI feudatario di Genzano ed Ardea e specialmente dovette trattarci nella suddetta epoca del Goveino francese *per essere il riferito Sig. Duca Aggiunto alla MAIRIE di Roma* Ricorda quindi precisamente che nel principio della sua gestion di Aggiunto NELLA STAGIONE DI PRIMAVERA dell' anno 1810 trovandosi in Ardea riseppe che il prelodato Sig. Duca Cesarini erasi recato alla Tenuta della Fossa poco da lì distante, e perciò in una mattina vi si recò per complimento, ma essendo colà giunto ritrovò che il detto Signor Duca non era al Casale avendo cavalcato col Massaro per la Tenuta. *Eravi però S. E: la Duchessa D. Geltrude moglie dello stesso Sig. Duca che non rammenta se unitamrnte al medesimo si era cola recata. Il Testificante CHE BENE LA CONOSCEVA si trattenne molto a discorrere con essa*, e siccome il Duca ritardò essai a ritornare, ed egli doveva restituirsi per suoi interessi alla Comune di *Ardea pregò la stessa Signora Duchessa* a presentare per

sua parte i dovuti ossequi al Sig. Duca ed essendo l'ora tarda se ne partì. In seguito altre volte nella sudetta epoca francese essendosi recato in Roma sempre si portava a complimentare il nominato Sig. Duca Cesarini, ed anche a parlargli dell' interessi della Comune, anzi ottenne ancora per due volte a vantaggio dei Cittadini di Ardea che il Duca facesse ad essi un prestito di grano per seminare ricevendone quindi la restituzione alla raccolta. In Roma essendo venuto per tali circostanze rammenta che in una volta sebbene fosse dopo il mezzo giorno il suddetto Signor Duca era ancora in letto *ed il Testificante allora si recò ad ossequiare la Sig. Duchessa di lui moglie la quale dopo qualche discorso seco lui tenuto sortì dal proprio appartamento ed andò per vedere se il Duca poteva ricevere, e dopo alcun tempo ritornò* dicendo ad esso Testificante che avesse aspettato ancora qualche momento che il Duca lo avrebbe sentito come di fatti seguì. E tutto ciò può deporre come fatto suo proprio ed in causa di vera scienza e coscienza

A
E si dimostra che anche in Roma la Signora Duchessa conservava col Marito la stessa Conjugale confidenza recandosi nel di lui appartamento mentre ancora non erasi levato di letto.

pronto a rattificare il tutto con giuramento; qualora ec. In fede ec.
Atto fatto ec.
Francesco Grassi attesto q. sopra
Francesco Arigoni fui presente
Antonio Arigoni fui presente
Così è Pietro Zucchetti Not. Pub. Reg. etc.

N. 7. Altro Testimone di fatto proprio conferma le Villeggiature dei Conjugi alla Fossa nel *Mese di Maggio*, e depone di averli veduti DORMIRE INSIEME nella Camera unica esistente in quel Casale.

A dì 15. Settembre 1832.
Avanti di me Pietro Zucchetti Not. pub. etc. ed in presenza dell' infrascritti Testimonj abili a forma della Legge etc.
Personalmente costituito il Sig. Antonio Avere figlio del fu Pietro Romano domiciliato a Roma Via dell' Armata Num. 131. a me Notaro cognito etc. il quale di sua spontanea volontà ed in ossequio della verità ha deposto come siegue.
Nell' Anno 1810. ho servito in qualità di Cacciatore il defonto Duca D. Francesco Cesarini, e ricordo benissimo che NEL MAGGIO dello stesso Anno tenevo sulla Spiaggia di mare alla Tenuta della Fossa trenta paja di reti per fare la Caccia delle Quaglie di ordine e conto del prelodato Signor Duca. Avendo presa una quantità di Quaglie e speditele a Roma, quan-

Digitized by Google

do fu rotto il passo *venne fuori alla stessa Tenuta della Fossa il detto Sig. DUCA UNITAMENTE ALLA SIG. DUCHESSA D. GELTRUDE DI LUI MOGLIE A ME BENISSIMO COGNITA PER AVERLA VEDUTA VARIE VOLTE ANCHE IN ROMA* e si divertirono assai tanto alla suddetta Caccia che venivano a vedere alla Spiaggia, quanto al Procojo delle Bufale, *ed ho precisa memoria* che pernottarono nel *Casale della stessa Tenuta* PER UNA O DUE NOTTI DORMENDO AMBEDUE LI SUDETTI CONJUGI INSIEME E NELLO STESSO LETTO ESISTENTE NELL' UNICA CAMERA, CHE VI E' DA DORMIRE NEL CASALE MEDESIMO. Tuttociò lo depone come fatto suo proprio perchè *oltre aver parlato MOLTISSIME VOLTE* in tale occasione coi riferiti Signori : li vedeva poi nello stesso Casale ove esso si recava a mangiare la mattina e la sera, e vi rimaneva col Massaro anche a notte avanzata : *dopo che li medesimi Signori erano andati a dormire*, e perciò in causa di vera scienza e coscienza

pronto essendo a rattificare il tutto con giuramento qualora etc.
In fede ec.

Atto fatto etc.
Antonio Avere
Antonio Arigoni fui presente
Francesco Arigoni fui presente
Cosi è Pietro Zucchetti Notajo pubblico etc.
Registrato etc.

ECCELLENTISSIMA CONGREGAZIONE
CIVILE DELL' A. C. COMPOSTA EC.

ROMANA DI FILIAZIONE

PER

L'ILLMO SIG. D. LORENZO SFORZA CESARINI

CONTRO

SUA E. IL SIG. DUCA DI BRACCIANO
D. MARINO TORLONIA E SUA ECCELLENZA LA SIG.
DUCHESSA D. ANNA SFORZA TORLONIA
NON CHE DEL SIG. NICCOLA RATTI NEI NOMI ec.

RISTRETTO DI RISPOSTA

CON NUOVO

SOMMARIO ADDIZIONALE

DA VEDERSI PER GRAZIA

Illustrissimi, e Reverendissimi Signori

1 La Causa *della Legittimità* in difesa della innocenza, mercè la discussione, ha tanta luce acquistata, che non più ammette omai la sola ragione di dubitare. Come, o Signori, - *flavum spectatur in ignibus aurum* -, così la verità quanto più si agita, tanto più si discopre. Ben vi rammenterete, che ad escludere la legittimità, ed opporre alla coabitazione

una qualche eccezione fu immaginato un divorzio di consenso, quindi le poetiche *ipotiposi* sull' odio immaginario dei conjugi, li quali si finsero adirati cotanto, che non altro avessero di comune fra loro, se non solamente la mensa (*contr. Somm. num.* 7, 8, 9, 11, 12, *e* 16.) Provammo noi, che niuna legge riceve la eccezione di siffatto divorzio; provammo ancora *per abbandanza*, che oltre la mensa vi erano le visite *in veste da Camera*, e le molte gite in molte villeggiature. Al presente ogni cosa si è resa superflua: la nuova contraria produzione ci concede le visite, (che non ha potuto negare), e tutta si dedica nel confutare unicamente le varie villeggiature nella Tenuta della Fossa dal 1806, epoca da cui han principio le nostre prove (*Somm. num.* 18. *al* 24., *e Somm. Addiz. num.* 4. *al* 7.), al 1812., epoca in cui ne ammettono una. Restano dunque senza contraddittore *le visite reciproche* negli appartamenti di Roma, e *la villegtatura Tiburtina*. Ecco verificato, che *la seconda produzione* sarebbe stata agli Oppressori della Tegittimità *più perniciosa della prima*, e che la innocenza di questo figlio tanto VERO, quanto LEGITTIMO è realmente difesa DAL CIELO.

2 Chi mai potrebbe spiegare in altro modo la cieca produzione di quei contrarj do-

cumenti, che confermano mirabilmente li nostri? Confessano li testimonj Torloniani, che deposero il falso, quando ci riferirono, che la Duchessa, ed il Duca s'incontravano *soltanto alla mensa* (*contr. Somm. num.* 7. 8. 9. 11. 12. e 16.); aggiungono al presente, che vi erano, è vero, le vicendevoli comunicazioni, ma queste, essi dicono, non già per la soddisfazione dei doveri conjugali, ma per altri oggetti semplici, ed indifferenti - *il Duca rade volte andava nell' appartamento della Sig. Duchessa e ciò accadeva O per sapere qualche cosa dei figli, che erano sempre presso di lei, O per incaricarla di qualche commissione relativa al vestiario del Teatro, O per oggetti di famiglia, E COSE SIMILI.*- (*contr. Somm. addiz. num.* 10.) Manca solo che aggiunghino - *O per l' obbligo conjugale* - ma tal faccenda non doveva vedersi. Acciò poi si abbia fede maggiore a queste deposizioni si aggiunge una seconda dichiarazione della madre, che nomina il figlio (*contr. Somm. addiz. num.* 1.), come UN PRETENDENTE AFFATTO ESTRANEO A LEI: siegue in ciò l' esempio dell' *accidentale* suo Confessore, che nomina pure il fratello come un ESTRANEO. Egregiamente.

3 Dica pertanto anche la Duchessa, quando andava all' appartamento del Duca, e

quando questi a quello di lei - *io non andavo nell' appartamento di mio mario, nè egli veniva nel mio, se non che nei casi, O d' incommodi di salute del medesimo soffrendo molto di convulsioni, O per discorrere sù qualche cosa relativamente alli figli, ch' erano sempre al mio contatto, O per l' esecuzione di qualche lavoro, O provista di oggetti per il Teatro; quando agiva per suo conto, o in fine per cose relative ALL' ANDAMENTO DELLA FAMIGLIA* dunque continuamente, in ogni momento (*contr. somm. addiz. num.* 1.) Oh possanza invincibile della verità! Oh imperscrutabile Decreto della Sapienza Divina, che ha offuscato l' avvedimento dei dottissimi Contradittori! Abbiamo il Reo non solamente *convinto*, ma eziandio *confesso*. La causa dunque è finita. nè v'ha più bisogno di Testimoni, nè di Avvocato.

4 Se interrogate una moglie, od un marito qualunque, che abbian diviso l' appartamento, (come da molti anni è in usanza), se interrogate, dissi, l' uno, o l' altra di loro, *quando* e *perchè* sogliono visitarsi a vicenda; udirete contarvi occasioni minori di numero, e più indifferenti di quelle, che udiste dalla Duchessa Geltrude. Niuno farà mai conoscere ai famigliari, od agli amici, che và egli nell' appartamento della moglie

all' oggetto solo del matrimonio. Il Duca era in letto, perchè - *si alzava tardissimo* - la Duchessa dunque alle sponde, mentre si trattava tra loro *sulle cose relative all' andamento della famiglia* - e mentre discorrevano - *di oggetti di Teatro* -, di ballerine, suppongo, e di ballerini; era forse un *impossibile* sia fisico, sia pure MORALE, che ad un discorso all' altro passassero alle vie di fatto ?

5 Già vi accorgeste, o Signori, che la legge, la veracità, e la giustizia omai hanno trionfato. Li Sostenitori della illegittimità han perduto in questo secondo conflitto anche la prova della celebratissima *impossibilità morale*. La loro nuova Difesa *sulla illegittimità* è scritta di buon gusto, e lavorata con molta industria; ma siccome non ha fondamento nè in *fatto*, *nè in diritto*, così diviene un ingegnoso PROGETTO da presentarsi A SUA SANTITA' per una RIFORMA su questo articolo della Romana Legislazione.

6 Quando il marito ha conversato colla moglie, non è più egli nel caso di poter dimostrare veruna impossibilità dell' accesso, NON l'impossibilità fisica perchè vive a contatto di sua moglie, NEPPURE l' impossibilita morale, perchè non ripugna niente affatto all' indole dell' umana natura, che un marito, quantun-

que il più geloso, in qualche momento dimentichi li torti passati, ed accomodi all'occasione tutte le partite, vie maggiormente quando la moglie sia giovane, cupida, e bellissima davvero.

7 In questo luogo a differenza delle galliche innovazioni fallaci, prego, si avverta la somma filosofia di GIULIANO, ed anche di ULPIANO, che lo seguì, allorquando distinguendo le diverse ECCEZIONI: che si possono addurre contro la regola – *filium eum definimus* – gittò le fondamenta sulla fermezza della legittimità, rifiutando dirò quasi fin da suoi tempi la futura leggerezza della legislazione francese: – *non tamen ferendum, Julianus ait*, QUI CUM UXORE SUA ASSIDUE MORATUS NOLIT FILIUM AGNOSCERE QUASI NON SUUM – (leg. filium 6 ff. de his qui sui ec.). Ma *perchè*, di grazia, o Signori, *perchè* quei due Patriarchi della romana legislazione senza dubbiezza, e senza limitazione decretarono non doversi soffrire in alcun modo le accuse, le prove, li fatti, e li detti di un marito, che ha conversato con sua moglie, tuttochè asserisca, confessi, giuri di non esser suo quel figlio? La ragione di questo decreto lesislativo distingue la stabilità delle Romani Leggi dalla incertezza delle rivoluzioni: la ragione dunque si è, PERCHÉ il marito,

Digitized by Google

che ha conversato colla moglie, *in rerum natura* non ha la facoltà di fare la prova NEGATIVA, non può egli provare la sua asserzione, la quale consiste nell' affermare - *non ho io fecondata mia moglie* -. Lo sà Iddio, se tu, od altri l' abbia resa feconda. Tu posto a contatto di lei non hai più la facoltà di provarlo - NEGANTIS FACTUM PER RERUM NATURAM NULLA EST DIRECTA PROBATIO - (il TESTO nel cap. bonae 23 de elect.). Giudicate or Voi, se furono più saggi, e più cauti li due Giureconsulti Romani, o gl' *Innovatori* Francesi.

8 Ridotta la discussione a quest' articolo, e fattasi oggi assolutamente indubitata la reciproca comunione dei conjugi, si esclude con maggior evidenza *anche la occultazione della gravidanza*, sebbene non vi fosse mestieri di escluderla. Li tanti legamenti, le fascie, il corsè, il ferro, tutto si faceva *nelle sole ore del desinare*. Dunque la occultazione tendeva soltanto a difendersi dagli sguardi dei commensali, e non del marito: avvegnachè, se la moglie avesse voluto difendersi dalla licenza maritale, avrebbe dovuto tenere il ferro sempre imbrandito. Egli andava nell' appartamento della moglie in tutte le ore, ed essa in ogni tempo nell' appartamento di lui, e così

avrebbe dovuto essere continuamente legata. Si ammette all' opposto *ex confessis*, che, appena cessata la mensa, tosto si deponeva ogni genere di legamento.

9 Muovono poi veramente la bile quelle goffe, e vergognose imposture, che si fan dire ad una vilissima prezzolata Fanticella di Ardea (contr. Som. num. 19.). Oltrechè il documento si manifesta falsissimo da se stesso, la di lui falsità è provata con due Testimonj superiori ad' ogni eccezione, che ingenuamente di fatto proprio depongono con quanta integrità fosse regolata quella faccenda *Som. in calce num.* 1. *e* 2. Se però la invenzione di quella farsa fosse stata verosimile, a confutarla risponderei, che li testimonj nostri deposero la sola verità; imperocchè, se alle semplici, e nude promesse *di un Duca futuro* erano stati assai facili a far testimonianza fallace; alle offerte reali *di altro Duca presente* tanto più facilmente tutti concordi l'avrebbero ritrattata. Cosa vuolsi mai, o Signori, che *all' altro Duca presente* colla possanza sua grandissima, (che ben conoscete), trà DIECINOVE testimonj appena è riuscito di carpire la debole retrattazione di un solo?

10 Comprendo che già m' intendeste. *Il Duca futuro* ricerca dai Testimonj senza l'oro, e senza gli onori unicamente la

verità, *il Duca presente* al contrario si affatica, e suda costantemente nel falso. Dopo ciò soltanto mi rimane ad aggiugnere, che li contrarj Testimonj sono tutti NEGATIVI, asseriscono, che la Duchessa *non andò alla Fossa nel* 1806 *nel* 1807. *nel* 1808., e così fino al 1812.; li nostri sono tutti AFFERMATIVI; riferiscono, CHE vi andò, CHE l' hanno veduta, CHE secolei hanno parlato. A quali mai debbesi prestar fede? Consultiamone il MASCARD. nell' aureo suo Trattato DE PROBATIONIBUS. La dottrina ☞ è comune - *vulgaris regula est*, DUOBUS ☞ TESTIBUS AFFIRMANDIBUS MAGIS CREDI, QUAM MILLE NEGANTIBUS -. (conclus. 70. in princ.) Li nostri, come vedemmo, erano non DUE, ma DIECINOVE, toltone uno, ne restano DICIOTTO, ed anche quest' *uno* ritorna fra i nostri mediante le deposizioni riportate nel *presente Sommario in calce num*. 1. e 2. Io però non avrei dovuto parlarvi di Testimonj, dappoichè *la seconda produzione* concede non solamente *la coabitazione*, ma eziandio le reciproche relazioni, continue, quotidiane - *per l' andamento della Famiglia* -, d' onde la gran machina sulla eccezione del divorzio di consenso è caduta nella sua mole.

11 La identità in fine della persona mi si nega *colle sole parole* nella contraria Ri-

sposta, mentre *in fatto* mi si concede in tutto il nuovo *Sommario Addizionale*. Finirò coll' osservare, che D. SALVATORE nel transigere col suo Fratello ha egli ammessa LA FILIAZIONE MATERNA, negando solamente quella del Padre. GLI EREDI DI D. SALVATORE NON POSSONO IMPUGNARE IL FATTO DELL' AUTORE, ed ancorchè quella transazione sia nulla, la confessione nondimeno sempre rimane, la *S. ROTA* nella *Romana seu. Januen. Pecuniaria super capitali scut.* 16354. 14. *Maggio* 1751. §. 11. *innanzi Molino* - ivi - *ex actu quoque nullo EMERGIT CONFESSIO, et observantia* -, nella Perusina haereditatis super quarto dubio 14. Februarii 1772. §. 7. innanzi Origo - ivi - *etiam ex actu nullo, vel revocato VERITAS COLLIGITUR*, nella confermatoria 6. Giugno 1777, §. ult. innanzi *Ratta* - ivi - *nullum igitur subesse poterat dubium, quin ex eadem notula seu codicillis probatum satis esset debitum ipsius Comitis, CUM EX ACTU ETIAM NULLO, AUT REVOCATO VERITAS PROBARI VALEAT* -, e nella Romana Pecuniaria quoad fructus, ad totum annum 1767.-17. Luglio 1793. §. 13 innanzi Malvasia - ivi - *quin intersit, EAM CONCORDIAM DELETAM DEINDE ABROGATAMQUE FUISSE EX REJU-*

DICATA ; quemadmodum enim judicium nullitatis nihil veritati detraxit eorum omnium, quae expressa fuerant, vel in tabulis anni 1780. , *vel apud Judicem delegatum anno* 1781 ; *ITA NEC VIM ADIMIT CONFESSIONI, QUÆ RI-*
☞ *TE ETIAM ERUITUR EX ACTU*
☞ *NULLO* -.
Laonde ec.

Angelo Giansanti) Avv.
Girolamo Marini

NUOVO SOMMARIO

ADDIZIONALE

A dì 19 *Settembre* 1832.

Num. 1. Si enuncia tuttociò, che fù operato in Ardea, ove fecero gli attestati li cinque Campagnuoli, che danno tanta pena agli Av-

Avanti di me Giuseppe Franchi Notaro pubblico della Curia Capitolina, e degl' infrascritti Testimonj.

E' comparso il Sig. Giacomo Bizzoni figlio del fu Giuseppe da Velletri domiciliato a Roma Via Monticelli Numero 1. sostituto Notaro, il

quale in ossequio della verità ha dichiarato quanto segue.

Ch'essendo sostituto nell' Officio del Sig. Pietro Zucchetti, ove si erano fatti varj attestati in brevetto relativi alla Causa, che si agita tra l'Illmo Sig. D. Lorenzo Sforza Cesarini, e S. E. il Sig. Duca D. Marino Torlonia, ed altri interessati nel giorno sette Agosto prossimo passato si portò allo stesso officio il Sig. Girolamo Marini il quale disse che dovea recarsi in Ardea per fare alcuni altri attestati relativi alla detta Causa, e lo richiese di recarsi in di lui compagnia nel suddetto luogo al che avendo egli acconsentito si rimase d'accordo per la partenza circa le ore cinque di notte della stessa sera, come difatti essendosi recato all'appuntamento andarono a prenderlo colla vettura, e si partì essendovi tra gli altri il Sig. D. Lorenzo, il Sig. Marini che portava il fucile da caccia un certo Sig. Vincenzo Speck con due cani, e fucile da caccia, ed un tale Moneta, che dissero servire per insegnare la strada, giacchè neppure il Vetturino la conosceva. Giunsero nelle Campagne di

versarj, perchè provano le permanenze del Duca D. Francesco Cesarini colla propria Moglie nella Tenuta della Fossa alla solita villeggiatura del *Maggio*.

Ardea circa le ore 11. ed allora il Sig. Speck discese dal legno, e coi suoi cani se ne andò per la campagna, ed il resto della comitiva proseguì il viaggio fino ad Ardea, essendosi andati a fermare in casa del Sig. Giuseppe Passeri. Colà giunti, e riposati un poco il Sig. Marini, disse al Padrone di casa, che facesse cercare *Domenico Marianecci*, *Giuseppe Ceccarelli*, *Giuseppe Cianfanelli*, *e Matteo Uliani*, che aveva fatti avvisare di trovarsi in Ardea pel sudetto giorno, dovendo richiedere ai medesimi un' attestato sopra alcuni fatti, noti alli suddetti campagnuoli che gl' interessava dimostrare per una causa da esso difesa; ma essendo stati ricercati li detti Campagnuoli, non erano ancora venuti in Ardea. Intanto, che si aspettava, essendo circa le ore 14 arrivò il Sig. Speck tutto riscaldato, dicendo di non aver trovato a far caccia in quella campagna per essere molto imbarazzata, ed aveva uccisa una sola quaglia. Si cambiò per asciugarsi il sudore, e poi si trattenne nella Camera a far conversazione con tutti gli altri. *In questo frattem-*

po giunsero i Campagnuoli Marianecci, Ceccarelli, Cianfanelli, ed Uliani, ed allora in presenza di tutti il Signor Marini l' interrogò se erano stati al servigio dei Fratelli Maggi, quando i suddetti erano Affittuarj della Tenuta della Fossa, e se quindi avevano servito anche la ch. me. del Duca D. Francesco Cesarini; e se sapevano che il medesimo unitamente alla di lui Consorte Signora Duchessa Donna Geltrude tanto nell' epoca degli Affittuarj Maggi quanto allorchè mandava la Tenuta per proprio conto, si fosse recato alla sudetta Tenuta della Fossa, vi si fosse fermato qualche giorno, e vi avesse dormito unitamente alla di lui Consorte, E SECONDO LE PRECISE RISPOSTE; CHE I MEDESIMI FACEVANO, FURONO SCRITTI LI RESPETTIVI ATTESTATI, quali poi furono letti ai Testificanti con chiara ed intelligibile voce, e li confermarono alla presenza dei Testimonj che si sottoscrissero all'atto, e quindi se ne partirono.

A. Esattezza ed integrità colla quale furono interrogati i Testimonj, e furono scritte le respettive di loro deposizioni.

Dichiara inoltre, che Domenico Ma-

B Il Marianecci.

unico Testimone, che ad istigazione degli Avversarj si è ritrattato, fu egli stesso, che senza essere stato interrogato spontaneamente depose aver veduto riposare nel dopopranzo il Duca e la Duchessa *insieme nella Camera del Casale della Fossa*, ed essere stati *tolti i Cavalli* dalla sottoposta Stalla per non turbare *la dolce quiete dei NOBILI CONJUGI.*

rianecci interrogato dallo stesso Sig. Marini di far mente locale, se poteva rammentarsi, che la Sig. Duchessa D. Geltrude per una, o due notti avesse dormito col Duca nel Casale della Fossa negli ultimi due anni dell'affitto Maggi, come dicevano gli Testimonj, *egli persistè nel dichiarare che si ricordava benissimo della venuta di detta Signora colà, siccome dicevano gli altri, ma non poteva rammentare, che vi avesse pernottato; e neppure sapeva del Mese di Maggio, e di Ottobre successivi* avendolo inteso dire, ma non avendolo veduto per essere malato; anzi allora *SPONTANEAMENTE soggiunse, che avendo egli guidato a manc il Cavallo bella rosa sul quale cavalcò la Duchessa, dopo il pranzo aveva veduto i Nobili Conjugi DORMIRE INSIEME NELL'UNICA CAMERA DEL CASALE DI QUELLA TENUTA*, ed allegò per causa di scienza, *che tenendo i Cavalli nella Stalla sotto la Camera ove i suddetti Signori riposavano, FURONO TOLTI, perchè gli facevano rumore*, e così fu scritto

nell' attestato che dopo essere stato letto alla presenza dei Testimonj fu dal Marianecci pienamente confermato, e sapendo egli scrivere lo sttoscrisse di proprio pugno.

In fine fu interrogato sopra le medesime circostanze il Sig. Passeri Padrone di Casa, e secondo le di lui risposte fu parimenti scritto il documento, e confermato come sopra.

C
Niuno mai chiamò *Don Lorenzo* col titolo di DUCA o di ECCELLENZA.

Nella riferita circostanza della gita in Ardea, e permanenza in Casa del Passeri *non fu mai chiamato da veruno col titolo di DUCA, o DI ECCELLENZA il Signor D. Lorenzo*, ma parlandosi col medesimo si chiamava Lorenzino o D. Lorenzo. Egli poi non diresse mai il discorso a veruno di quei Campagnuoli per le sudette testimonianze, ne i medesimi parlarono giammai ad esso, essendosi il tutto eseguito dal Sig. Marini nel modo sopra indicato *colla massima integrità*, avvertendo sempre A TUTTI, *che non si richiedeva che* LA PURA VERITA' *e perciò guardassero bene di non ingannarsi.*

D
Si dimostra

Dopo ciò essendosi fatto leggere al

la falsità del l' attestato che si riporta *nel contr. num. Addiz. Som.* 19.

Testificante un'attestato; che si dice fatto da una certa Chiara Fagiuoli innanzi al Connotaro Calvaresi li 23 Agosto prossimo passato relativamente all'accaduto dei riferiti Testimoni in casa del Passeri nella suddetta gita di Ardea dichiara che quanto in esso si contiene è TUTTO FALSO DI PIANTA, e non può riguardarsi *che per una delle più solenni imposture*, giacchè i fatti accennati sono tutti passati alla di lui presenza nel modo sopra indicato, e perciò li depone come fatto suo proprio sicuro di non ingannarsi e pronto a rattificarlo con giuramento quatenus etc. non solo etc. ma etc.

Fatto in Roma nel mio Officio presenti etc.

Giacomo Bizzoci depongono quanto sopra.

Ludovico Sconocchia Testimonio. Loreto del Sette Testimonio.

Reg. ec.

N. 2.

ARTICOLI

Si prova lo stesso.

Che ad istanza dell'Illmo Sig. D. Lorenzo Sforza Cesarini si danno al Sig. Vincenzo Speck Negoziante in questa Ripagrande di Roma perchè ai medesimi risponda af-

fertivamente, o negativamente per la verità come crede in forza d'Intimazione fatta al medesimo innanzi all'Illustrissimo Sig. Avvocato Orfei Collaterale di Campidoglio.

A dì 19 Settembre 1832.

Avanti di me Notaro Pietro Zucchetti etc. e Testimonj etc. personalmente esistente il Sig. Vincenzo Spek il quale ha dichiarato d'essersi presentato al mio officio per rispondere agl'articoli dati dall'Illmo Sig. D. Lorenzo Sforza Cesarini come da fogli etc. ha risposto come segue:

ARTICOLI	RISPOSTE
1. Dica se è vero che nel giorno Sette Agosto prossimo passato essendo in Piazza Colonna fu trovato dal Sig. Girolamo Marini, il quale gli disse che dovendosi recare ad Ardea per qualche suo interesse, se voleva fargli compagnia avrebbe potuto fare nello stesso tempo una partita di Cac-	Al Primo — È vero come si pone, e risposi che sarei andato volentieri a divertirmi in di lui compagnia.

Digitized by Google

cia, e cosa al medesimo rispondesse.

2. Dica se la stessa sera circa le ore cinque di notte si recò in Casa del suddetto Sig. Marini, ove essendo venuta la vettura andarono insieme a prendere altre Persone, colle quali partirono.

Al 2. Affermativamente come si pone.

3. Dica se prima di arrivare in Ardea egli scendesse dal Legno, entrasse in quelle Campagne a cacciare, e quando giunse in Ardea.

Al 3. Prima di arrivare ad Ardea circa due miglia discesi dal Legno, ed entrai a cacciare nella Campagna co' miei cani, ma essendo quei luoghi molto sporchi e trovandomi abbattuto dal caldo eccessivo, stimai bene di abbandonare la Caccia, e mi diressi al Paese ove giunsi circa le ore 14.

4. Dica se giunto in Ardea dove andasse, cosa facesse, e

Al 4. Colà giunto dimandai ove erano andati alcuni Fora-

Digitized by Google

quali persone ritrovasse nella Casa ove fu diretto.

stieri poco avanti arrivati, e mi fu indicata la Casa di un certo *Giuseppe Passari ove ritrovai tutte le persone della Compagnia* oltre la Famiglia di quella Casa. Siccome ero molto sudato mi cambiai e poi ritornai nella camera ove mi posi a discorrere in conversazione.

5. Dica se fesse presente allorchè nella Casa ove si trovava vennero alcuni Campagnuoli fatti cercare dal Sig. Marini, e come i medesimi si chiamassero.

Al 5. Poco dopo vennero nella stessa Casa alcuni Campagnuoli che intesi essere stati fatti cercare dal Sig. Marini nel numero di quattro, e mi pare che si chiamassero *Marinecci*, *Ceccarelli*, *Cianfanelli*, e *Matteo*, di cui non mi ricordo il Cognome.

6. Dica quali interrogazioni facesse ai medesimi il Sig. Ma-

Al 6. Il Sig. Marini fece alli medesimi tutti insieme uniti

Digitized by Google

rini, e se inculcasse ad essi di dire la pura verità; come ancora se nei Documenti si scrivessero le precise risposte che davano i suddetti Testimonj.

varie interrogazioni per sapere se avevano servito i Fratelli Maggi allorchè erano Affittuarj della Tenuta della Fossa, se posteriormente avevano servito il Duca Don Francesco Cesarini quando mandò la Tenuta per proprio conto, e se era a di loro notizia che il detto Sig. Duca si fosse recato con la Duchessa di lui Moglie alla Tenuta della Fossa nelle suddette epoche, e vi avesse per qualche notte dormito insieme colla suddetta sua Consorte INCULCANDO A TUTTI DIRE LA VERITA', e dopo ricevute le loro risposte *identificamente si scrivevano dal Notaro nei rispettivi Attestati*, *che poi es-*

Digitized by Google

sendo stati letti ai Testimonj pienamente li confermarono.

7. Dica specialmente se in riguardo a Domenico Marinacci il Signor Marini gli facesse particolari interrogazioni per fargli rammentare che il Duca D. Francesco Cesarini, e la di lui Consorte Donna Geltrude avessero dormito per una, o due notti nella Tenuta della Fossa tanto nell' epoca degli Affittuarj Signori Maggi quanto nell' epoca in cui la Tenuta andava per conto del Duca suddetto, e riferisca le risposte date dal suddetto Marinacci.

Al 7. Ricordoin quanto al Marinacci che siccome il medesimo diceva non rammentarsi che il Duca D. Francesco unitamente alla Duchessa avesse dormito alla Tenuta della Fossa nell' epoca degli Affittuarj Maggi; *benchè si ricordasse che in quell' epoca per due volte vi era stato*, lo stesso Sig. Marini gli fece a tale proposito varie interrogazioni, ed il Marinacci sudetto dopo averci pensato nuovamente rispose che non poteva ricordarsene, *disse però che nelle suddette due gite dei Conjugi doppochè, la Signora Duches-*

sa aveva cavalcato sopra un Cavallo chiamato Bellarosa, e che gli conduceva a mano egli stesso, aveva pranzato col Sig. Duca, E QUINDI ERANO ANDATI A RIPOSARE INSIEME nell' unica Camera di quel Casale, aggiungendo di più *che si erano tolti i Cavalli dalla sottoposta stalla perchè facevano rumore, ed inquietavano li suddetti Conjugi.* In quanto poi al primo anno dell' Amministrazione del Duca disse aver sentito che il medesimo colla Duchessa si erano nuovamente recati alla Tenuta della Fossa, ma non averli veduti perchè era malato.

Digitized by Google

8. Dica se anche il Passari Padrone della Casa ove si dimorava fosse interrogato nello stesso modo, e come fosse trascritta la di lui Deposizione.

All' 8. Anche al Passari Padrone di casa furono fatte dal Sig. Marini le interrogazioni in proposito collo stesso metodo degli altri, ed il Notaro scrisse la di lui deposizione secondo le risposte da esso date

9. Dica se nella gita in Ardea, o nella permanenza in Casa Passeri si dasse a D. Lorenzo il titolo di Duca o di Eccellenza, e come il medesimo fosse chiamato quando gli si diriggeva il discorso.

Al 9. Nella gita di Ardea, nella permanenza in Casa Passari, e nel ritorno in Roma *non fu dato mai da veruno AL SIG. D. LORENZO* il titolo DI DUCA, o di ECCELLENZA, e quando gli si diriggeva il discorso era chiamato *Sig. D. Lorenzo o Signor Lorenzino.*

10. Dica se il medesimo D. Lorenzo diriggesse mai il discorso ai Campagnoli che fecero l' attestato, o li dirig-

Al 10. In proposito agli Attestati *nè il Sig. D. Lorenzo parlò mai ai Campagnoli, nè i medesimi diressero a lui al*

gessero al suddetto D. Lorenzo.

cun discorso, anzi dopo eseguite le dichiarazioni e sentiti leggere gli Attestati partirono dalla casa Passari essendoci noi posti a tavola subito essendo l' ora ben tarda, e vi rimase il solo chiamato Matteo, che faceva in quella Casa qualche servizio.

11. Legga la Copia di un Attestato prodotto fatto il giorno 17. corrente per parte di S. E. il Sig. Duca Don Marino Torlonia ed altri interessati nella lite contro D. Lorenzo Sforza Cesarini innanzi alla Congregazione dell' A. C. composta di cinque Giudici per gli Atti Ruggieri, e riportato in un Sommario Addizionale in stampa sotto il Num. 19. che si dice fatto da una

All' 11. Avendo letto l' Attestato di cui parla il presente Articolo NON RITROVO UNA SILLABA DI VERITA', E PERCIO' LO DICHIARO FALSISSIMO.

Tincenzo Speck]
Saverio Palomba Testim.
Lodovico Sconocchia Testim.
Pietro Zucchetti Not.
Registrato ec.

certa Chiara Fagiuoli di Ardea per gli Atti del Calvaresi li 23. Agosto prossimo passato relativamente alle Dichiarazioni dei Testimoni fatte in Casa del Passari in Ardea, e risponda ciò che ne creda.

G. Marini.

E tntto ciò per ora salvo ec.

Roma questo dì 18 Settembre 1832.

Reg. ec.

Digitized by Google

CONGREGAZIONE CIVILE DELL' A. C.

NELLE CAUSE DI STATO DELLE PERSONE

MONSIGNOR MANARI

VICE PRESIDENTE

MONSIG. PENTINI E MARULLI

LUOGOTENENTI

AVV. SALVATORI E RORERTI

CONSIGLIERI

ROMANA

DI FILIAZIONE SUCCESSIONE E NULLITA' DI TRANSAZIONE

20 *Settembre* 1832

1 Moriva nello scorso Maggio il Duca D. Salvatore Sforza Cesarini figlio del Duca Francesco lasciando per testamento varj legati, e chiamando al godimento dei beni, e dell' illustre cognome il figlio della di lui sorella D. Anna maritata al Duca di Bracciano. Credevano tutti che fosse così estinto il ramo agnatizio di quella nobile famiglia, quando un giovane conosciuto fino ad ora sotto il nome di *Filippo Montani* si disse figlio del Duca D. Francesco, e fratello di D.

Salvatore, come tale richiedendo dagli eredi di questo *il possesso di tutti i fidecommissi, maggioraschi, primogeniture, diritti, privilegj, onorificenze, titoli spettanti alla famiglia Sforza Cesarini, non che il possesso della metà dei beni liberi lasciati dal defonto Duca D. Francesco*. Conoscendo esso quindi, che gli ostava la mancanza di possesso della legittima filiazione, e la rinuncia emessa a qualunque pretensione ad esso fatta vivente D. Salvatore, con altra istanza *richiese che fosse dichiarato l'istante figlio legittimo nato da legittimo matrimonio dalla Signora Duchessa D. Geltrude Conti Sforza Cesarini col fu Duca D. Francesco e che il foglio del* 30. *Settembre* 1831. *è nullo per tutti gli effetti di ragione*. Avendo il Tribunale ordinato che queste domande si discutessero contemporaneamente, oggi propostesi queste domande *il Tribunale inclinò a rigettare le istanze dell'attore*

2 La risoluzione della questione tutta riducevasi a conoscere, se costava, o nò, della legittima filiazione dell'attore, e sembrò al Tribunale che di ciò non costasse. All'attore il quale chiedeva di cambiare stato, e che voleva togliere un gius quesito ai Convenuti, incombe evidentemente provare che esso deve avere tale stato, e che ingiùstamentte lo pos-

siedono i Convenuti. Ora per dimostrare cio, esso deve chiaramente, ed indubitatamente dimostrare che è legittimo figlio del Duca, e come tale di lui Successore. Deve in conseguenza provare avanti tutto essere figlio di D. Geltrude moglie del Duca Francesco, ed essere figlio legittimo della medesima. Mancava però il pretendente nell' una, e nell' altra prova.

3 Non è controverso in fatto che D. Geltrude nel Febrajo 1807. desse alla luce un bambino, e che quello ancor sanguinolento e tal quale era sortito dall' utero materno fosse consegnato a Caterina Margutti. Narra il Difensore dei Convenuti, e lo prova con molti testimoni, che la Duchessa aveva procurato l' occultazione della gravidenza, e l' aborto, che aveva concertato di partorire fuori di casa, che sorpresa di notte dai dolori del parto non potè ciò eseguire, e che diede alla luce un figlio fra le angosciose smanie che il marito potesse conoscere tal parto. Narra il Difensore dell' Attore che la Margutti portò il Neonato dal palazzo ducale alla casa della Levatrice Giovanna Moggi, commettendole di custodirlo, di porgli un contrassegno, e di condurlo all' ospedale degli esposti: Che ciò fu eseguito, e che ivi fu battezzato col nome di Lorenzo;

che nel giorno seguente la Giovanna tornò all'ospedale ove riconobbe il bambino, e lo fè dare a balia a Gaetana Leonardi, la quale terminato il baliaticoe lo ritornò all'ospedale, dal quale passo alla casa della Margutti, ove visse sottò il nome di Filippo Montani: così cred, di aver provata l'identità del bambino con l'attore, seguendo cioè quel neonato dal palazzo ducale fino a quando, fatto adulto, introdusse il giudizio. A chi legge questa successione di cose, di nascita cioè, di trasporto all'ospedale di S. Spirito, di ritiro da quello, di allievo, di ritorno all'ospedale, di educazione, e di pervenimento alla età di anni ventisei, potrebdero nascere de' dubbj per non giurare l'identità.

4 La fede infatti di questa narrativa nelle sostanziali circostanze in parte riposa su quella sola Margutti, che ha tenuto luogo di madre all'attore, ed in parte sopra asserzioni per loro natura equivoche nececsariamente, e incerte. In fatti la Margutti fu la sola che dal palazzo ducale lo condusse alla levatrice. Quello poi che facesse la levatrice, quando dalla sua casa portollo agli Esposti, e quindi in che modo, e con qual diligenza lo riconoscesse fra quel misero, e numeroso stuolo di bambini, non è affatto provato, non potendone rendere testi-

monianza la medesima levatrice ora defonta. Nè privo ancora del sospetto di confusione è Il tempo, in cui il bambino dalla balia nuovamento tornò fra i bastardi, presumendosi l'incertezza della identità in quel bambino che sta fra gli esposti. (1)

5 Quindi specialmente il trambustio di quanto accadde in questo parto tutto clandestino; il detto della Margutti, il filo bianco, ed il grossetto spaccato (segni che si dicono apposti al bambino, e che la levatrice era solita a porre a tutti i bastardi, che le capitavano) la supposizione che la levatrice usasse ogni diligenza, che tale diligenza fosse proficua e che non possa essere avvenuto alcun cambiamento del parto in alcun caso dovrebbero ritenersi per prove piene e concludenti, per potere con sicurezza decidere, che l'attuale pretendente alla eredità Sforza Cesarini è quell'identifico fanciullo che nel 1807. nacque dalla Duchessa. Ma in niun caso tali prove potrebbero valere, tanto meno poi possono valere nel caso odierno, mentre i Convenuti, atteso il possesso in cui trovansi sono in diritto di richiedere all' attore

---

(1) *Rot. in Romana filiationis quoad Matrem* 10. *Jan.* 1744. *cor. Millinio* §. 14. 27.

prove sicure, e positive, e non incerte e soltanto presumibili. Quanto alla madre non v'è luogo a presunzioni, atteso che *Mater semper certa est* (*leg.* 5. *de in jus vocando*. ((1). Fintantoche dunque l'attore non avrà provato con *certezza* la sua maternità, fintantochè non avrà escluso ogni possibile, e probabile sospetto di supposizione, e variazione, non si potrà dai Giudici per l'effetto di cui si tratta, ritenersi per dimostrata la filiazione dell'Attore rispetto alla Duchessa.

6 Nè vale il rispondere che in egual modo si potrebbe dubitare di quei figli legittimi che per alcun tempo sono restati fuori della casa paterna o con le balie, o con altra occasione. Altro è il parlare di un bambino che fu fra i projetti confuso, ed altro di quello che nato legittimo fu dai genitori consegnato a persona, in cui credevano di poter fidare. Accettata che ebbero la fede di quella persona non possono più contradirsi, nè possono in danno e pregiudizio del fanciullo negare l'identità di quello, che rese la balia con quello che fu consegnato. Il fatto loro d'aver consegnato ad estranea persona il parto non può nuocere al parto, il di

(1) *Rot. in cit. Romana filiationis quo ad Matrem cor. Miltinio* §. 2.

cui legittimo stato acquistato con la nascita e dai genitori riconosciuto ha per garanti gli stessi genitori. Inoltre il dire cambiato il parto dalla nutrice per necessità suppone un delitto, e la legge troppo difficilmente ammette ciò che presuppone una enormità. All' opposto un bambino che fu fra gli esposti ove non il solo delitto, ma il caso, o la negligenza ancora può aver operato una supposizione, quando agisce contro terzi, e questi già costituiti in possesso dovrà provare la sua identità, ed escludere ogni possibilità di supposizione, mentre ai convenuti non può opporre che per fatto dei medesimi o de' loro autori fu posto in stato di potere essere preso in scambio di un altro.

7 Meno giovava all' attore replicare esser esso in possesso della Maternità cosicchè non gli poteva richiedere la prova di essere figlio di Donna Geltrude. Più risposte tale cosa distruggevano. Primieramente quel possesso di maternità che vantava l' attore è connesso con la qualifica di illegittimo, Tutto ciò che esso adduceva per provare il possesso della maternità, provava insieme che esso era un parto adulterino. Come dunque potevano scindersi queste prove, dare, cioè, al Montani la filiazione di Donna Geltrude e contemporaneamente togliergli la qualità

di illegittimo? (1) Secondariamente le prove addotte possono essere tali da valere all'effetto di aggiudicargli una illegittima maternità, non mai però onde acquistare dei titoli ad uno stato legittimo, e ad una qualifica nobilissima, ed utilissima. Provato, o ammesso l'adulterio in genere, sarebbe troppo duro l'esiggere una prova strettissima della identità da quello che si dice frutto di quel delitto. In tal caso una prova anche non piena può bastare al Giudice per accordare all'attore quel meschino compenso che la legge canonica dà a questi miseri individui, un solo dubbio fondato può bastare, onde togliere il pericolo che l'adultera un nuovo delitto commetta col privare degli alimenti quello, cui di molto divenne debitrice coll'avergli dato una dolorosa esistenza. Ma quando il bastardo spinge le sue mire ai beni, ed alle onorificenze di una delle più illustri famiglie d'Italia, quando cerca di spogliarne degli altri, che legittimamente ne sono in possesso, ognuno vede quanto sieno diverse le circostanze, e quanto diverse debbano essere le prove. Sè quindi niuno contrastò al Montani la qualifica di bastardo della Duchessa quando

(1) *Toullier corso. di diritto Civile T.* 2. *edit. pag.* 203.

esso su tale qualifica implorava un sussidio per vivere, se la Duchessa non gli negò la pressochè centesima parte di quell' assegnamento che gode, se alcuni pochi ritennero il Montani per spurio della medesima, non per questo può esso dirsi in possesso della maternità ad effetto di fondarsi su questo possesso per conseguire l' eredità dei Duchi Sforza Cesarini (1). In terzo luogo, siccome qualunque fatto può opporsi soltanto a chi ne fu autore, così agli eredi di D. Francesco, e di D. Salvatore non si può opporre un fatto di Donna Geltrude. Cosa invero nuova sarebbe, che alcuni atti della Duchessa fatti con mistero, e segretezza potessero dare a D. Francesco un figlio, che in vita mai non pensò di avere, e dargli per successore, uno di cui neppure conobbe l' esistenza.

8 Vacilla dunque il fondamento della azione, vacillando la prova dell' identità dell' attore col figlio nato nel 1807. dalla Duchessa, e non escludendosi la possibilità, che l' attore sia una persona diversa da quello che allora nacque. E' quindi necessario che cada tutto l' edifizio che sopra tal supposto si innalza, edifizio le

(1) *Rot. in recent. pag. 14. decis. 535. eum. 68. Rot. in cit. Romana Filiationis cor. Millino* §. 11.

di cui basi dovevano essere tanto più solide quanto è gravissimo l'affare di cui oggi si tratta, ed acerba l'azione intentata.

9 Sembrano queste ragioni bastanti per escludere l'azione introdotta dal Montani. Tuttavia il Tribunale assumendo l'altra indagine, se cioè, quando si ritenesse provata l'identità, e la maternità dell'attore, si potesse dire provata la Filiazione del medesimo rispetto al Duca D. Francesco, inclinava a ritenere, che D. Francesco non fu padre del fanciullo nato dalla Duchessa nel 1807.

10 Quando la legislazione Romana stabilì che il figlio nato *constante matrimonio* si riteneva per figlio di quello, che era marito di chi lo partorì, indusse una *presunzione*, e non una *disposizione*. Questa presunzione si ridusse ad una presunzione di diritto, ed il marito, o chiunque altro avesse interesse fu ammesso a provare il contrario di quanto la legge presumeva (1). Nè per fare tale

(1) *Menoc. de arbitr. Judic. lib.* 2. *cas.* 84. *num.* 19. *et seq. et num.* 65. - *Lotter de benefic. lib.* 1. *quaest*, 48. *num.* 58. - *Jabel Bibilot. verb. Filiatio num.* 1. - *Sperel. decis.* 174. *num*. 40. - *Pascal. de patria potest. part.* 2. *cap.* 5. *n.* 41. *Riminald. jur. cons.* 611. *n.* 41. - *Con-*

prova possono aversi per unici mezzi di escludere la paternità *l'impotenza*, e *l'assenza* del Marito, ossiano le sole cause *fisiche*, ma bensì può provarsi l'illegittimità del figlio quantunque il Marito non fosse impotente nè assente (1). Nel fare tale prova s'ammettono anche delle valide ed urgenti congetture (2) e le pro-

---

stantin. Ad Stat. Urbis cap. 114. *adnot.* 38. *art.* 2. *n.* 264. - *Rot. in Recent. part.* 5. *Tom.* 1. *decis.* 409. *num.* 15. - *Decis* 8. *part.* 10. *per tot. Decis.* 318. *part.* 13. §. 6. D *Decis.* 826. §. 18. *cor. Molines c Decis.* 688. *cor. eod.* - *Bono nien. filiationis et alimentorum* 5· *Junii* 1330. *cor. Zacchia* §. 4.

(1) *Argun. ex Cap. Causam* 4. *qui filii sint legit. et leg.* 1. *et* 3. *ff. de liber. agnoscen. et leg.* 6. *de his qui sui vel alieni juris sunt* - *Rot. in recent. decis.* 597. *part.* 5. *tom*, 2. - *Decis.* 8. *part.* 10. §. 16. - *Decis.* 409. *parl.* 5. *tom.* 1. - *Decis.* 125. *part.* 13. §. 30. n *Bononien. Filiationis et Alimentorum* 3. *Junii* 1831. §. 7. *cor. Zacchia*

(2) *Menoch. de arbitr. Judicis lib.* 2. *cap.* 89. *num.* 21. - *Mascard. de probat. vol* 2. *conclus.* 788. *num* 6. - *Rot. cor. Buratto decis.* 725. *num.* 20. - *cor, Pamphilio decis.* 145. *num.* 3. - *cor. Ubaldo decis.* 377. *num.* 15. *cor. Bichio decis.* 733. *num.* -

ve dedotte dalle cause morali equivalgono a quelle dedotte dalle cause fisichè (1)

11 Ed in fatti la *Leg.* 6. *ff. de his qui sui vel alieni juris sunt*, la quale è il principale fondamento della regola invocata dall' attore, oltre le cause fisiche ne ammette delle altre generali. Filium definimus (così Ulpiano) qui ex viro, et uxore ejus nascitur . . . . – *Sed mihi videtur quod et Scaevola probat, si constet maritum aliquendo cum uxore non concubuisse infirmitate interveniente, VEL ALIA CAUSA, vel si ea valitudine peter familias fuit, ut generare non posset, HUNC QUI IN DOMO NATUS EST, LICET VICINIS SCIENTIBUS, filium non esse.*

12 Nella qual legge è da osservarsi, che per avere la presunzioue di legittimità innanzi la legge, deve avere preceduto il giudizio del pubblico (*vicinis scientibus*) che

---

cor. Merlino deci. 716. – *cor. Ce r o decis.* 672. – *Cit. Bononien Filiationis cor. Zacchia.*

(1) *Fulgosius in leg. filium ff. de iis qui sunt sui vel alieni juris. num.* 3. – *Assinius in Prax. jnd. de Filiat. cap.* 164. *num.* 1 – *Burat. cons.* 49. *num.* 11. *et cons.* 88. – *Gozzadin. cons.* 13. *num.* 14.

il parto deve essere nato sotto gli occhj del marito (*qui in domo natus est*) e e che pure quando ciò sia accaduto, si può opporre l' illegittimità della prole, provandola con qualunque genere di dimostrazione (*vel alia causa*). Ma il parto della Duchessa del 1807. non nacque forse nell' ombre e nel mistero, non fu forse a quanti mai si poteva ritenuto occto, non fu forse nascosto sempre ai vicini, ai confidenti? Nè in quel parto concorse l' altro requisito della legge, la nascita, cioè, in famiglia (*domi natus*) mentre in ciò la legge non contemplò maternità, ma volle che al padre non fosse celato questo parto, e nel caso nostro una sola accidentalità impedí, che il parto avvenisse fuori delle mura domestiche, e l' effetto rispetto a D. Francesco fu eguale, che gli fosse avvenuto fra estranei, mentre nei dieci anni che sopravvisse, ignorò sempre che *in sua Casa la propria Moglie* aveva partorito un figlio.

13 Svanisce perciò a favore dell' attore quella presunzione di legge - *pater est quem nuptiae demonstrant* - perchè mancano all' attore que' due requisiti del giudizio del pubblico, e dal padre non evitato. Quali cose richiedersi, onde possa aver luogo la presunzione di legge a favore del parto, chiaramente l' indica.

Digitized by Google

il citato testo, e quegli stessi dottori, che in suo favore allegava l'attore (1) Quali dottrine bastantemente dimostrano, che *l'occultazione del parto* non è un recente ritrovato della legislazione francese, come sostenevasi dall'attore, ma bensì già ciò trovavasi stabilito dalla legislazione Romana madre e fonte delle legislazioni successive. La recente legislazione non fece che attingere, e sviluppare filosoficamente quei principj che esistevano nel dritto Romano, e che forse in alcuni Paesi una servile interpretazione aveva travisato.

14 Quindi cessando quella violenta presunzione di legge, perchè cessa nel caso nostro l'agnizione dello stato, e della parentela, perchè manca il voluto da tutte le leggi Romane *domi natus vicinis scientibus*, facilmente potrebbe escluderi la filiazione dell'attore da D. Francesco. Pur tuttavia dai fatti *antecedenti, e concomitanti, e susseguenti* il parto emergono prove bastanti a convincere, e persuadere l'animo, che niun commercio carnale vi fu fra D. Francesco, e D.

---

(1) *Card. Palert. de Nostris et spuriis cap.* 22. *num.* 3. - *Fulgos. in leg. filium. ff. de iis qui sunt etc.* - *Deros. cons.* 161. *num.* 3. - *Barz. cons. unic. post. decis. Bononiens* - *Paris consil.* 12. *num.* 131.

Geltrude all' epoca del concepimento di quel bambino che nacque nel 1807. Questi Conjugi già s' erano separati di letto dal 1803, appena nata la figlia secondogenita D. Anna. Il Duca aveva confidato il suo fermo proponimento a varj suoi amici su tal punto, dandone la ragione *di non volere più incertezze nella prole, nè esporsi al pericolo d' avere in casa figli di altri.* Ed in questo proposito fermo rimase, mentre replicò le medesime proteste agli amici, che posteriormente gli suggerirono una conciliazione con la moglie; e questa confidò ad alcuni domestici ed amici la totale separazione che v' era fra essa ed il marito. Nè certamente mai cessò la causa di questo proponimento, mentre dopo quel tempo e l' uno e l' altro conjuge alternò in copia gli oltraggi alla fede conjugale.

15 L' occultazione della gravidanza del 1806 con tanto studio, e tanta pena procurata, l' aborto con pericolo replicatamente tentato, le smanie, e le angoscie nell' atto del parto onde nulla conoscesse il Marito, la trasmissione del Neonato all' Ospedale dei projetti, e la dissimulazione del puerperio sono fatti incontrastabili, e sono fatti tali che indicano che tale parto non poteva in alcun modo opporsi al Duca D. Francesco. Se un solo atto matrimoniale fosse preceduto al qua-

le potesse opporsi la gravidanza, D. Francesco non poteva nulla opporre alla Duchessa, nè questa poteva di nulla temere trattandosi in fine di aver dato alla luce un altro maschio, cosa che non suole mai dispiacere ai capi di Magnatizie Famiglie. Se però essa arrivò al punto di trascurare i riguardi della sua conservazione, e di quella del parto indicò evidentemente, che il proposito del Duca era stato osservato, che niun atto matrimoniale era preceduto, che il parto era figlio del delitto.

46 Dopo queste prove non può non curarsi la dichiarazione giurata ora emessa dalla Duchessa, la quale protesta che il figlio nato nel 1807. non può esser figlio di D. Francesco, perchè dal 1803. in poi non aveva avuto alcun commercio carnale col medesimo. Quantunque non si sogliono ammettere le dichiarazioni benchè giurate dei Genitori contro lo stato legittimo dei figli (1) tuttavia nel nostro caso tale regola può andar soggetta a varie eccezioni. Primieramente non trattandosi di spogliare il Montani dello stato legittimo, ma di resistere ad esso, che pretende di acquistare quella legittimità, di cui non fu mai in possesso, deve molto valutarsi la deposizione della Madre

(1) *Leg. 3. §. unde ff. de jurejurando.*

secondo la distinzione del Chiosatore *al cap.* 3. *Qui filii sint legittimi verb. mota in fin.* che allora faccia prova la dichiarazione della Madre quando attesta dell' illegittimità di quello che non fu ritenuto per legittimo, e non ebbe mai il possesso della filiazione. Non deponeva inoltre D. Geltrude dell' illegittimità del figlio per propria credulità, ed opinione, nel che può essere soggetta ad illusioni, ma bensì attestava *d' un fatto*, sul quale non può aver erráto di non aver cioè in quel dato tempo avuto alcun maritale amplesso. Acquista poi maggior forza questa dichiarazione, non potendosi dire ora fatta all' opportunità, mentre eguali cose narrava la Duchessa al Confessa nel 1817. quando essendo vicina a morte non è presumibile che volesse mentire in un atto segreto, e così importante.

17. Finalmente il Tribunale considereva, che non potendosi dubitare del continuo conversare verso il tempo del concepimento della Duchessa col Russo Marchal, e dei ripetuti amplessi adulterini sempre più rimaneva esclusa la legittimità del parto nato nel 1807. Il solo adulterio non è invero sempre bastante a togliere la legittimità al figlio nato dall' adultera, mentre, come avvertì il Giuseconsulto, *possit et Meter adultera esse, et impubes defunctum patrem habuisse (leg. Miles ad leg. Ju-*

liam de adult. §. 9.) e la legge quando è dubbio se il parto sia frutto o del matrimonio, o dell' adulterio, ama supporre ciò che è più onesto· Questa disposizione però non sorte dai limiti della supposizione, e di una congettura; congettura poi tanto più debole di quella presunzione di dritto, che ha luogo quando non è provato l' adulterio' e tanto più facile ad essere distrutta anche con semplici congetture contrarie (1) . Ma se rimane bastantemente provata l' illegitimità del parto, se è dimostrato, che D. Francesco non gli fu padre anche nel caso, in cui non si sapesse a chi attribuir lanascita di quel fanciullo, quanto più si dovrà ciò ritenere, quando si rinviene una adequata causa della pregnanza negli amplessi del Marchal, e quando questi trattò qual proprio figlio il bambino nato nel 1807.

18. Dopo tutto ciò inutilmente si obietta non esser presumibile, che il Duca non prestasse alla Consorte quegli ossequj matrimoniali, che il cuore, e la natura esigevano. Ma pur troppo la stima, l' amore, e la tenerezza fra questi conjugi avevano cessato d' aver luogo. La lunga serie delle infedeltà della donna principiate

---

(1) *Gozzadin consil.* 13. *num.* 41 - *Soccin. jur. Cons.* 86.

quando l'amore suole essere più valevole, nei primi mesi, cioè, del matrimonio, la perseveranza nei medesimi disordini, la moltiplicità dei drudi, e le prove palpabili che il Duca aveva di ciò, fecero cessare in esso ogni sentimento effettuoso, ed una apparente indifferenza nascondeva l'interna non curanza. In seguito le notorie dissolutezze del Duca, e la moltiplicità degli oggetti dei suoi illeciti piaceri sempre più lo alienarono dagli affetti conjugali, e gli tolsero ogni sentimento del cuore. A che dunque parlare di sentimento morale che più non esisteva, a che invocare il sentimento fisico che era sodisfatto dall'alternarsi, e dal succedersi degli illeciti piaceri?

19 Le villeggiature suburbane e le caccie fatte dal Duca insieme alla Duchessa non provano la loro conciliazione, e la riunione. La sola dimora in Ardea poteva dirsi di qualche rilievo su tale oggetto. Ma la stessa Duchessa, e molti testimonj negano tali gite, e tale permanenza in Ardea, e molti dei testimonj dell'Attore ritrattarono la loro deposizione. Dalle prove inoltre dedotte, sembra ragionevolmente potersi concludere, che quella donna la quale portossi in Ardea col Duca nel 1806, e 1807, fu una delle Amiche del medesimo quale que' rozzi abitanti presero in iscambio della Duchessa.

20 Finalmente considerava il Tribunale doversi pur valutare il silenzio dell'attore osservato per lungo tempo dopo divenuto maggiore, il non aver reclamato quando D. Salvatore faceva delle considerabili alienazioni, e la dichiarazione fatta nello anno scorso di non aver alcun dritto alla filiazione del Duca D. Francesco. Se esso non fosse stato convinto di quanto asseriva, non avrebbe certamente rinunciato a quanto può essere di più valutabile. Niuna violenza, e niun dolo diedero luogo a quell'atto, che emise colla assistenza di un giureconsulto, ed in una città, ove tanti sono i più stabilimenti per assistere i poveri litiganti, ed ove facilmente trovansi dei difensori, e sovventori contro un potente avversario. Niuna causa adunque proporzionata può addursi del silenzio, e della successiva confessione, se non che la verità ed il proprio convincimento di quanto si confessava.

21 Discussa così la causa principale, e pregiudiciale sulla filiazione, qual necessaria conseguenza discende la risoluzione delle altre due questioni.

22 Se il Montani non può vantare alcun valevote diritto alla eredità degli Sforza Cesarini, niuna lesione esso ebbe, e niun danno, quando dichiarò formalmente questa convinzione della sua coscienza, ri-

cevendo in compenso un vitalizio assegnamento promessogli, onde evitare una lite che deveva necessariamente manifestare cose, quali era meglio seppellire nell' oblio.

23 Se finalmente l' Attore non può dimostrare d' essere figlio legittimo di D. Francesco non può aspirare alla di lui intestata successione, mentre in tal giudizio per principale prova richiedesi *utrum ex eo natus sit cujus haereditatem petit* (*Leg.* 3 *ff. de lib. agnosc.*).

24 Queste sono le ragioni di dubitare, e di decidere del Tribunale dopo d' aver esaminate le allegazioni scritte, e dopo di aver inteso le discussioni verbali dei rispettivi difenseri. Le cause si proporranno nuovamente il giorno 24 Novembre

ECCELLENTISSIMA
CONGREGAZIONE CIVILE DELL'A. C.
COMPOSTA EC.
MONSIG. ILL̅MO E R̅MO
MANARI
VICE-PRESIDENTE
ROMANA
Di Filiazione, Successione e nullità di Transazione.
Per
L' ILL̅MO SIG. D. LORENZO SFORZA
CESARINI
Contro
SUA E. IL SIG. D. MARINO TORLONIA DUCA DI BRACCIANO
E S. E. LA SIG. DUCHESSA D. ANNA SFORZA TORLONIA, NON CHE
IL SIG. NICCOLA RATTI NEI NOMI EC.

RISTRETTO DI RISPOSTA AI DUBBJ
CON NUOVO
SOMMARIO

Per la Congreg. del giorno 22. Decembre 1832.

Illustrissimi, e Reverendissimi Signori

1 Nuova luce, così disponendo l' altissima Provvidenza, eterna sostenitrice delle ve-

rità, e della innocenza, vince, e fuga le tenebre, nelle quali non senza molto artificio si è ravvolta finora la presente Causa, che, inchinata la fronte, torna al più equo giudizio vostro libera però, come si ha ragione di lusingarci, dalla dura necessità di quei vili, e sucidi ritrovamenti, a cui si videro costretti gli Eccellentissimi Signori Avversarj per difendere *uno spoglio di stato civile, e di beni* a prezzo ancora del proprio onore, abusando vergognosamente dell' imbecillità del sesso gentile. Sorge questa luce dalla istituzione della Primogenitura CESARINI, tenuta occulta, e risultante da un BREVE del Pontefice GREGORIO XV. – *personaggio di vita esemplarissima* (Muratori Annali d' Italia 1621.) *perito nella scienza delle Leggi Ecclesiastiche, e Civili, sperto negli affari del mondo* – Amò egli di concorrere alla conservazione della famiglia CESARINI, splendore della Nobiltà Romana, e benemerita in servizio della chiesa. Vengono chiamati con quella istituzione in primo luogo i figli maschi concepiti, e nati *constante matrimonio* a preferenza dei figli legittimati per *subsequens matrimonium*, li quali dalla prima Sede affatto si vollero esclusi. Dopo i figli del matrimonio sono ammessi i figli maschi legittimati a preferenza delle femmine, le quali soltanto si chiamarono in terzo luogo, quan-

do non vi fosse speranza nè di legittimo, nè di maschio legittimato (*nuovo Somm. num.* 1.)

2 Quest'ordine di vocazione, giusto, provvido, e seguace di onoratezza, come piacque a quel SOMMO PONTEFICE, promotore di retti costumi, così dopo quasi due Secoli assai dispiacque al Duca D. FRANCESCO SFORZA CESARINI (nella famiglia dei Duchi Sforza ricca di nobiltà, scarsa di censo, erasi di già riunita quella ricchissima dei Cesarini) quando nel fervore dell'adolescenza, ardente per età, attratto dai primi cocenti amori di vaga donzella, GELTRUTE CONTI, ahi troppo frettoloso! resela madre prima di farla sua moglie. Questa imprudenza fu poi cagione di mille affanni. Produsse la nubile un bambino nel dì 26 Gennajo 1798., cui fu dato il nome di SALVATORE (*nuovo Sommario num.* 2.), e benchè frutto d'illecito amore, tuttavia la madre stringealo pubblicamente al seno, e mostravalo nutrito dal proprio latte. Era Venere unita al suo Figlio Cupido, chi potea resistere a tanto vigore? Siavi chi lo potesse, a mia fè un amante, e padre nol potèa, e nol dovea giammai. Egli cedette alla forza della beltà, dell'amore, e della natura, ne seguì dunque l'imeneo nel giorno 21. del susseguente Febbrajo (*a* *Som. num.* 3. ;

Digitized by Google

così *per subsequens matrimonium* fu legittimato *il figlio dell' amore*. Attendeano i Conjugi vigorosi, ed innamorati ai proprj uffic j: nei primi giorni, come avviene, con animo vuoto d'ogni cura erano intenti ai giovanili trasporti, non si guardavano affatto dalle disposizioni del BREVE, nè temevano, che *il primo figlio del matrimonio* avrebb' escluso dalla Primogenitura *il figlio legittimato*; le notti non asperse di questo veleno si passavano tranquille nel medesimo letto. Di già il ventre della Sposa appariva allo sguardo di ognuno turgido, e crescente, la gravidanza era notoria, il parto non poteva evitarsi.

3 Come la morte, tuttochè sempre certa, soltanto si teme, quando è presente, così D. FRANCESCO intese tutta la violenza della sua passione pel Figlio D. SALVATORE, quando era presente il momento del parto, momento della esclusione. Allora fu che incominciarono ad udirsi le minaccie di esporre i figliuoli col pretesto improvviso di serotine dubbiezze sulla fedeltà della Sposa. Siffatte dubbiezze sembrarono eccitate da gravissima gelosia, niuno potendo immaginare altra causa tanto efficace, che inducesse il marito a rifiutare il frutto del Matrimonio, frutto che supponevasi anzi desiato, che abborrito. Ma l'altra causa

vi era, e questa più possente della gelosia, *l' amore del figlio innocente, il timore di vederlo escluso*. Mi avvedo, o Signori, che a tal nuova causa Voi già vi accigliate. Dessa è vera, indubitata, certissima, non viene già da Testimonj, sulla cui ritrattazione possa mercanteggiarsi. Non si compra la ritrattazione di un BREVE.

4 Fu inaspettata la gelosia del Duca *nel solo momento del parto*. Avea egli veduta per lo innanzi la gravidanza della sua moglie in privato, ed in pubblico, e quantunque l'avesse palpata, avea nondimeno continuato a dormirvi – *dormivano nello stesso letto* – (*contr. Somm. num.* 10. *e per tot.*); mai si dolse della fede tradita, mai biasimò il nuovo concepimento, mai l' ebbe a sdegno, mai negò di esserne l' autore solamente nel parto, *necessaria conseguenza delle premesse*, mena grande rumore, si adira, si contorce, suda, minaccia, freme. Intendeste omai abbastanza, ma non v' incresca di udire il fatto che siegue.

5 Viene alla luce una femmina, D. ANNA; svaniscono in un punto tutti i sospetti, e le tante angustie, quali tenebre fugaci al primo apparire dell' Astro maggiore. La femmina non poteva escludere il primo oggetto delle paterne tenerezze. Dopo il parto fu assoluta immantinente

la madre, e la figlia fu ricevuta, tuttochè ad arte già si fossero disseminati maliziosi rumori – *che il Duca AVEVA AVUTO dei dubbj, e dei sospetti intorno alla detta D. Anna* – (*contr. Som. num.* 6. *Lett. A.*), Li sospetti, li dubbj, e li furori si estinsero colla nascita di una femmina. Tanto era certo che non le dubbiezze *sul concepimento*, ma le dubbiezze *sull' esito del concepito*, li tristi effetti *di un esito maschio* tormentavano il cuore del Padre!

6 Istrutto D. FRANCESCO dal passato pericolo, da cui fu salvo il figlio non per avvedimento del padre, ma per opera solo del caso, perchè fu caso che ne uscisse *una femmina*, fatto canto, provvide ai pericoli futuri col dividersi dalla moglie di appartamento e di toro. Conosciutesi ora le cose, come allora si furono, si comprende facilmente, che la separazione doveva essere *di apparenza, e soltanto di letto*. Eransi divisi *non per odio, ma per amore*; per amore del figlio comune, della cui disgrazia erano essi la prima ed unica cagione. Parla il fatto da per se. Il marito proseguì ad essere unito a sua moglie di animo, e di corpo, come lo era stato fino al punto del conceputo timore. Si videro uniti nei pubblici spettacoli, nelle villeggiature, nelle caccie. Anche tra le domestiche pare-

Digitized by Google

ti si conversavano a vicenda, e s' interteneva l' uno nell' appartamento dell' altro (*contr. Somm. Addiz. num.* 10., *e nostr. Somm. num.* 10. *al* 18.). Non è omai un arcano, un assurdo, un mostro, che tali Conjugi divisi *non per odio*, *ma per amore*, si visitassero *in veste da camera*, amassero i piaceri della solitudine, e costantemente desinassero alla medesima mensa – *hæc gravia sunt* (a detta di Terenzio) *dum ignores UBI COGNORIS, FACILIA.* – Ora intendiamo benissimo la mensa platonica, le platoniche *vesti da camera*, e li platonici amori. Intendiamo ancora le enigmatiche risposte del Duca – *voi non sapete mezza messa* – (*contr. Som. num.* 5.). Abbiam saputa tutta la messa. Proseguiamo.

7 In quell' età, in cui erano gli sposi, e con quell' ardore, con cui si amavano, e con quella libidine, da cui ciascun di loro era sempre invaso (siccome a noi li descrive la figlia) e con quella bellezza, che infiammava, e con quella imprudenza già maestra in superare gli ostacoli, era manifesto che i fertili campi esibissero un altro frutto. Per non incontrare la pubblicità del parto, era mestieri lo incominciare dal togliere la pubblicità della gravidanza. Eccovi un apparato di molti ordigni atti a sopprimere il ven-

tre, strettissimi busti, fascie, fibbie, panziere, e molti legami; e stecche ancora di ferro (*contr. Somm. num.* 7. *e* 8.). Si facea violenza alla natura, il tormento perciò non poteva continuare tutto il dì; per buona sorte la turgidezza dovea celarsi solamente al pubblico, e non al marito; era dunque bastevole, che fosse celata contro lo sguardo curioso dei commensali al convito, ed alcune fiate contro la pubblica vista al Teatro. Così appunto faceasi; s' imbrandivano i ferri alla mensa in difesa del ventre, e s' imbrandivano ancora fuori del palagio, quindi si deponevano tantosto, donde nell' appartamento della Duchessa, ed in quello del Marito la pancia esibivasi *quale*, *e quanta si era* (*contrario Somm. num.* 7.).

8 Alla occultazione della gravidanza dovea succedere la occultazione del parto; portata però la prima occultazione a tanta circospezione, era impresa di niun momento l' ottenere la occultazione seconda. Non già si partorisce alla presenza dei commensali, nè alla vista di ognuno al passeggio. Quando la Dama era nei penetrali del suo appartamento, non era lecito ad alcuno di accedervi, toltone il Marito, e le Cameriere. A queste, ed alla Levatrice, altra persona, la cui scienza era necessaria, si persuadeva facil-

mente, che il parto dovea celarsi, e bastava fingerlo adulterino. Cosa mai poteva immaginarsi di più verosimile, e più credibile in una Moglie, che occulta la gravidanza, ed il parto? Acciò pertanto la Levatrice ben cognita *alla famiglia* non suscitasse qualche sospetto, se avesse acceduto nell' Appartamento della Duchessa, si portò questa in Casa di Lutgarda Malvisi sua Zia, dove – *la Duchessa domandò di parlare alla Mammana GIOVANNA* (recito il raconto della Zia *contr. Somm. num.* 14.) *abitante allora vicino al Ghetto, la quale essendo venuta, mi pare, la sera seguente, ed ivi ritornata la Duchessa, SECONDO L' APPUNTAMENTO, si posero in disparte a parlare, senza che io sentissi cosa fra loro dicessero.* –

☞

9 Quali si fossero le segrete deliberazioni della Duchessa colla Giovanna, dicesi, che dalla Zia non furono udite (*cit. contr. Somm. num.* 14) si vedono però distinte, e chiarissime nei fatti, che ne seguirono. Venuto il giorno del parto invece di chiamarsi la mammana Giovanna – *la Signora Duchessa mi ordinò* (son le parole della sna Cameriera) *di mandare a chiamare per mezzo dello stesso mio Padre CATERINA MARGUTTI, e così feci* (*cont. Somm. num.* 7. *lett. H*). La presenza della Margutti

☞

niun sospetto poteva eccitare, come assai frequente in quel Palagio quale *Balia* di D. Salvatore (*contr. Somm. num.* 2.) A questa le Cameriere consegnarono *un involto di panni*, entro i quali si nascondeva il PRIMO CHIAMATO ALLA PRIMOGENITURA CESARINI, che ne veniva spogliato caldo ancora del materno calore, tinto di fresco sangue, privo d' intelletto, e di forza, cui l' ombellico neppur era legato. Che avreste risposto, GIUDICI UMANISSIMI, se nell' atto dello spoglio egli avesso tratti al Vostro Consesso la Duchessa, ed il Duca? La Causa non è affatto mutata, imperocchè le conseguenze del delitto, quantunque confermate non per gli anni della sola minorità, ma per un secolo intero, mai possono far migliore la sempre sciagurata condizione del reo.

10 La Margutti portò *l' involto* alla Levatrice GIOVANNA senza indugio; nè potea indugiarsi. Avea questa conosciuta la volontà della madre dalla madre istesta (*contr. Somm. num.* 13. *e* 14.); dopo i legamenti, e lavande, giusta la sua professione, aggiunsevi, - UN FILO BIANCO CON UN GROSSO SPACCATO - (*Sommar. num.* 7.), distintivo indubitabile, e depositò il VERO PRIMOGENITO DEI DUCHI CESARINI nell' Ospedale degli esposti in S. Spirito,

dove soltanto potea ricevere il *Santo Lavacro*, senza che fosse necessario di manifestarne i natali: in qualsisiasi altra Chiesa sarebbesi astretta la Levatrice à riferire il nome dei Genitori per iscriaverlo nei pubblici Registri, La Giovann, medesima presentò una Nutrice speciale, *Gaetana Leonardi*, non certo di abietta condizioee (*Somm. Num.* 8.), cui fece consegnare il distinto, e riconosciuto Bambino. Ebbe il nome di LORENZO, mutato, com'è costume, in quello di Luigi, quando fu dato alla Leonardi, perchè da lei qual balia, di suo latte si nutricasse. La balia di tanto fanciullo, sacro deposito all'oggetto, il ripetò, del santo lavacro, fù soddisfatta dalla Duchessa Madre (*Somm. num.* 3. *e* 8.).

41 Era quel bambolo la delizia della nutrice, e del suo marito Girolamo Leonardi, la cui onoratezza è in Roma notissima, antico Computista del *S. Monte di Pietà*. Lo amavano qual proprio figlio, quindi mostraronsi bramosi - *di ritenerlo fino ai sette, o otto anni* - (*Somm. num.* 8.), ma tuttochè ne scongiurassero la Duchessa medesima, dovettero nondimeno renderlo allo Spedale, da cui nel tempo stesso - FU' RESTITUITO ALLA PROPRIA MADRE SIGNORA GELTRUDE CONTI - Ce ne assicurano i Codici pubblici, (*Somm. num.* 3.), non già le annotazioni private.

12 Un pegno di si grande riguardo non dovea mai affidarsi alla prudenza dei conjugi Leonardi oltre il solo tempo che richiedeva il necessario nutrimento di latte. La persona di antica fiducia era la Margutti. A questa dunque fu commesso *il primo figlio del matrimonio*, il *Successore del maggiorasco*, acciò incognito anche a se stesso, portasse il nome di FILIPPO MONTANI, presa occasione da una, Margutti, il cui nome di origine era Montani. Oh quanti arcani discopre l'amore! Quando all'amore di Madre dava la mano amica la compassione dello spoglio recente, quale freno potea rattenere la invincibil commozione del materno trasporto? Era tuttodì quella madre nobilissima presso il vilissimo tugurio dei Margutti, stringeva il suo figlio al suo seno con mille baci, quasi altrettantì compensi dei tolti natali. Conducevagli *D. Anna*, e *D. Salvatore*, che uniti a Lui con amplessi fratterni, èrano di conforto alla Madre (*Somm. num.* 9.). Già la fama, cui basterebbe il rumore sol d' una voce, avea piena la Città di queste visite inusitate con cento voci. O perchè niuno conosceva la vera cagione, per la quale il figlio fù escluso, o perchè dal solo vedere alcuni fatti, che si vorrebbero nelle tenebre avvolti, veniamo spinti a sospettarne il delitto, tantosto il Mon-

tani fu creduto, e chiamato da ognuno - BASTARDO DELLA DUCHESSA CESARINI *Somm. num.* 9. *e contr. Som. addiz. per tot.*).

13. Si astenne allora la Duchessa da ogni visita, causa di tanto rumore; mandava al figlio le Camierere, le quali già lo aveano veduto fin dal suo nascere. Intanto venne colto da fulminante apoplesia IL DUCA D. FRANCESCO. Il giudice dei Giudici, cui la più occulta trama è palese, abbia rimesso a tal padre gli effetti funesti della sua cieca commiserazione per la innocenza del figlio legittimato. La vedova madre era immersa in altri amori, io non saprei narrarvi se leciti, od illeciti; l'oggetto amato è lo Speziale di Frascati ENRICO GIULIANI, di cui la fama è stata sempre incerta, sebbene corra omai il quarto lustro., da che egli è fatto celebre per si grande onore (*Somm. numm.* 22. *e* 23.).

14 Giureconsulti, quali vi siete, voi al certo non ignorate, che li saggi nostri Legislatori han conosciuto, che l'amore presente va corrodendo insensibilmente l'amore passato finchè l'estingue; quindi hanno voluto che le madri non più ritenessero la tutela dei figli, quando erano preda di altro marito. Se ciò avviene negli amori legittimi, or immaginate cosa dovea succedere, se gli amori si fossero furti-

vi? Aggiungetevi ancora il tempo distruggitor delle cose, e la lontananza, che sola - *ogni gran piaga salda* -. Ponetevi infine la povertà, la *speculazione* del nuovo amatore, dirò meglio, del nuove amato sia drudo, sia marito; al figlio lontano e proscritto che resta? pochissimo danaro, niente affatto di amore. Mentre si beava in ogni genere di solazzo, e disponeva in ciascun mese di scudi CINQUECENTO oltre il bisogno, (impinguandone il suo diletto, lo Speziale) appena mandava scudi CINQUE per l'alimento di un mese al suo figlio, dipoi a gran fatica se ne ottennero SETTE. Questo è il fine dei teneri amplessi, caldi baci, e di tutto l' amore di donna distrutto come neve al sole, come cera molle ad ogni fuoco.

15 Ti racconsola, Giovane infelice, se ti abbandona la Madre, non ti abbandona IDDIO. Odi la sua promessa - *numquid oblivisci potest mulier infantem suum, ut non misereatur filio uteri sui? si oblita fuerit, EGO TAMEM NOD OBLIVISCAR TUI* -; la promessa di un DIO non manca mai. Hai tu (fatto maggiore di età) appenna conceputa la semplice idea *d'insistere* sulli tuoi diritti, già ti persuadono esser tu figlio del delitto, e fan sì, che lo dichiari tu stesso (*contr. Somm. num.* 23.). Dio immortale! dove

innocenza vuolsi opprimere, ivi stesso incomincia la sua difesa; Chi non comprende, che la dichiarazione di un figlio sull'origine sua era ridicola in fatto per conoscerne la verità, ed in giudizio era disutile? Si cercava un qualche pretesto. La dichiarazione di *niun diritto* dovea somministrare il titolo apparente, ed assurdo, che colorisse la rinuncia *di tutti li diritti* questa si voleva, e non altro – *dichiara, e confessa non avere alcun titolo di filiazione, e non discendere affatto dalla ch. me. Duca D. Francesco Sforza Cesarini. Padre del vivente Duca D. Salvatore, e conseguentemente riconosce, e dichiara col presente atto* NON POTERGLI COMPETERE ALCUN DRITTO, *o titolo sul di lui patrimonio, o eredità, e per tal motivo* RINUNCIA *solennemente, e* DESISTE *da qualunque pretensione potesse aver concepito sulla medesima, protestandosi di non esser mai per affacciarla nel tratto successivo coll' espressa clausola* DE NON PETENDO *ec., e colla stipulazione Aquiliana,* RINUNCIANDO *egualmente a qualunque azione ed eccezione anche di lesione enorme, ed enormissima – contr. Somm. num.* 23.).

16 Ottenutasi la rinuncia, come porto sicuro, non più si temeva la confessione del vero; si aggiunse pertanto senz'altro avve-

dimento, che il figlio incognito riceveva dalla Duchessa madre scudi sette in ciascun mese. Leggete la verità del primo ajuto superno nelle tavole medesime della rinuncia = *costituisce al medesimo un sussidio mensuale di scudi dieci da incominciare al prossimo mese di Ottobre e questi FINCHE' VIVRA' LA DUCHESSA DI LUI MADRE, DALLA QUALE IL SUDDETTO SIGNOR FILIPPO MONTANI RITIRA MENSUALI SCUDI SETTE. Mancandogli poi per la morte della medesima, allorchè accaderà, l' attuale assegno dei mensuali scudi sette, vuol esser tenuto il prefato Duca D. Salvatore; come effettivamente si obbliga ad un assegnamenmento mensile di scudi Diciotto* (*cit. contr. Som. num*. 23.).

17 Il Duca D. SALVATORE, giovane attissimo al matrimonio ha in moglie una giovane attissima quanto il marito; tuttavolta non hanno prole: era scritto nel Breve del Vicario di Cristo, che non ei, ma il fratello suo dovesse conservare la famiglia Ducale. Muore D. SALVATORE nella opinione, che la Casa SFORZA CESARINI si estinguesse in lui, lasciando un testamento a conservarla *per fictionem*; ordina, che il Primogenito della sua Sorella D. ANNA, moglie del Duca di Bracciano D. MARINO TORLONIA assu-

ma il cognome SFORZA CESARINI, e ne usi lo stemma (*contr. Somm. num.* 25.). Ciò molto increbbe ad ognuno, né io vò indagarne la cagione; incominciò tosto a vociferarsi per la Città, che il Duca D. FRANCESCO avea sempre *coabitato* colla moglie, e che il figlio ritenuto, e chiamato *Bastardo della Duchessa Cesarini* dovea giudicarsi *legittimo*. Questo era il voto comune, quando si conosceva soltanto la *coabitazione*, e la *legge*, e quando la occultazione del figlio si attribuiva unicamente alla gelosia del Duca, niuno sapendo, che *il figlio del matrimonio* avrebb' escluso *il figlio dell' amore* in forza di *un Breve*, se quello non veniva occultato.

18 Conosciuto alla perfine se stesso, è persuaso quest' esule illustre di muover lite ai soli possessori dell' Eredità, che à lui appartiene, chiamò dinanzi al vostro Tribunale la Sorella D. ANNA, ed il Marito di lei D. MARINO TORLONIA, per averne l' immissione. Provava ei d' esser figlio di GELTRUDE CONTI unita in Matrimonio col Duca D. FRANCESCO SFORZA CESARINI (*Somm. num.* 1. *e* 3.); il credereste? Oltre la Sorella gli si fa incontro anche la Madre. Incomincia la prima dal dubitare, se pur dessa sia BASTARDA, accusa poi la stessa *sua Madre*, come rea di mille adulterj: non

perdona al Padre estinto, e ne mostra il cadavere con lue celtica, venenato strale di amore (*contr. Somm. addiz. num.* 17.). L' altra, la Madre (mi fa orrore il riferirlo, avverto però che in lei si scorge una qualche stupidezza, e quasi alienazione di mente) si confessa una Moglie più iniqua, che ingrata, una Madre inumana, una femmina infame. Oh insaturabile brama di sostanze altrui! Oh figlia snaturata, qual' abuso hai tu fatto del materno furore! Fuvvi altra donna, che per giugnere al Trono passò sopra l' insanguinato corpo del padre trafitto; ma chi abbia menato trionfo, trascinandosi dietro l' onor suo, indicando a destra i delitti del Padre defunto, sollevando a sinistra con pomposa mostra la infamia della Madre viva, e premendo co' piedi lo stato civile, il capo di un Fratello anche vivente, a memoria di uomini non vi è stato finora.

19 Tutto l' apparato di questa pompa ci persuadeva, che la difesa dalla figlia stava nella pretesa *illegittimità de' Natali*, alla quale si aggiungeva, come per accumulare ogni cosa, l' estrinseco della rinuncia. La MATERNITA', confermata dall' *Autore degl' Avversarj* nella rinuncia prodotta in giudizio *dagli Avversarj medesimi* (*contr. Somm. num.* 23. e 29. *artic.* 3.), ammettevasi ancora da tutti

li documenti, che si opponevano. Allora contestammo altro giudizio su questi articoli soli, a ciò si dichiarasse – *che l' istante è figlio legittimo* – e che il contratto di rinuncia – *è nullo per tutti gli effetti di ragione* (*Somm. num.* 28.). Unitesi ambedue le nostre petizioni, e discusse nella Congregazione dei 20. Settembre, contro la universale aspettazione ci rispondeste, che – *il Tribunale inclinò a rigettare le istanze.* – Voi foste, o Giudici, parte illusi con imperiose sottigliezze d' ingegnosissimi Difensori, parte ingannati con dolo. Non accuserò io l' ingannatore, dirovvi solo à suo tempo, e luogo l' inganno. Io per me m' accingo a chiarirvi di ciascuna illusione, e di ogni fallacia, sendo persuaso, che presso VOI debban prevaler solamente la legge, il vero, ed il giusto; andrò divisandovi in alcune parti de' Vostri Dubbj quanto havvi di erroneo, in altre quanto d' ingiusto, ed intenderete ancora, che all' ingiusto ed erroneo vi è congiunto non poco di falso. Fatte palesi le pratiche, e malizie di cotestoro, io assicuro chiunque ne mormora al contrario, che le nostre petizioni saranno dal vostro Consesso benignamente ricevute, siccome ossequiosissimi supplichiamo.

20 Primachè imprenda, o Signori, a dicifrarvi l' errore, l' ingiusto, ed il falso, gio-

va rammemorare, che la qualità della Causa quasi di suo diritto richiede una particolare attenzione. Non vi ha Giureconsulto, nè Personaggio raguardevole in Roma, nello Stato, in Italia, che non miri la disparità delle nostre forze, attendendone il giudizio vostro. Nè mancano degli osservatori anche oltre il mare, e le alpi. Se avesse a trattarsi un' affare nella Borsa, od in altra briga di commercio, la forza dell' oro coll' astuzia mercantile mi sgomenterebbe certamente non poco: ma nell' ara sacra della giustizia, dove non si ammette distinzione di povero, o ricco, di esule, o di favorito, dove non altro dee dominare che il fatto, e la legge, tutti gli sforzi dei sofismi, e della negoziazione non mi commuovono affatto, sendo io certissimo, che il Tribunale in verità è bramoso di cogliere nel segno, e confermarsi, qual'è, puro di qualsiasi affezione, e sol della legge seguace. Ben conosco ognuno di Voi partitamente, il sapete; conosco perciò da vicino, che in punto di giustizia è ognuno impassibile.

21 Ma tuttavia lo stesso nostro SOVRANO, il saggio, e prudente GREGORIO XVI. non ha creduto doversi tralasciare in questa Causa di specialmente raccomandarvi l' amministrazione della giustizia coll' oracolo della sua voce. Cosa è mai, o Si-

gnori, che questo vero Padre della Patria, datoci con portento in quel punto, in cui la Chiesa, e lo Stato ne abbisognavano, cosa é mai, che in questo Legislatore – *di nuove provvidenze, che assicurassero ai Litiganti, col minore incommodo, giudizj retti, e maturi* – raccomandi specialmente in taluna causa l'amministrazione della giustizia? Egli, che sempre – *ha rivolte le sue paterne sollecitudini all' amministrazione della giustizia* – già prevedeva, che appunto in questa Causa l'oggetto de' suoi pensieri, la giustizia, poteva correre qualche pericolo, donde ha giudicato doversi ravvivare la rimembranza delle rettissime sue intenzioni. Si tratta di Causa, in cui la ricchezza, ed il favore divulgato per sopraffare, ma non vero, insultano l'oppresso, che giace: quindi le ritrattazioni dei testimonj veridici, e le contrattazioni dei testimonj falsi per ingannarvi; quindi Sofisti sceltissimi per illudervi; quindi ancora minaccie contro chi osa opporsi, e smentirli. Non è durevole però una fabbrica, che ha per fondamenta le illusioni, e gl' inganni.

22 Due sono le prove, che il Tribunale richiede dall' Attore, in primo luogo, che si dimostri – *essere figlio di D. Geltrude Moglie del Duca Francesco* –; in secondo luogo, che sia manifesto – *essere*

Digitized by Google

figlio legittimo – §. 2. Dub.). Ambedue le inchieste son giuste, ma quanto son giuste le inchieste, altrettanto son vere, certissime le prove: appartiene la prima alla MATERNITA'; si cerca in questa, se l'Attore sia figlio della Duchessa SFORZA CESARINI, o piuttosto un' intruso: la seconda riguarda LA LEGITTIMITA', se cioè, sendo figlio della Duchessa, debba ritenersi come figlio del matrimonio, o piuttosto figlio adulterino. Così dividerò la Difesa in DUE DIMOSTRAZIONI, tratterà la prima della MATERNITA', e della LEGITTIMITA' la seconda. Sia pertanto.

PRIMA DIMOSTRAZIONE

Della Maternità

23 La madre non si arguisce dalle presunzioni, non vi ha bisogno di leggi civili, dove può esservi certezza per legge di natura. La madre *semper certa. est*, lo mi avvertite nei Dubbj (§. 5.) citando la *leg*. 5. *ff. de in jus vocando* e la Decisione *Romana Filiationis quoad Matrem* 10. *Jan*. 1744. §. 2. *cor. Millino*. Siam tutti d'accordo, niuno ha negato, che la madre debba provarsi con fatti, e non colla legge. Appunto con fatti, e non già con presunzioni noi la proviamo, e con fatti sonori. Quali sono mai li

segni certi, con cui la natura mostra ad ognuno, che tal femmina è fatta madre? La risposta è scritta nella stessa natura, si legge nella *gravidanza*, e nel *parto*: quando la donna è gravida, già è madre: quando mette alla luce il figlio, che nasconde nel ventre, allora si conferma ch' è madre. Nel caso della Decisione avanti a Millino non provava NE' gravidanza, Ne' parto – *nemo asserit PRAEGNANTIAM*, *nemo affirmat fuisse suspectorem PARTUS*, *quamobrem omnes nullo numero sunt habendi, quia partus manifestari debet per testes, et inspectores certos, obstetrices videlicet, aliasque personas, quae PARTURIENTI ASSEDERINT* –.

24 La specie della nostra Causa, chiedo in grazia, corrisponde forse in qualche luogo alla specie della decisione? Forse nella nostra specie, come in quella niuno depone che la Duchessa fu gravida, e niuno forse ci assicura che videla partorire? Chiniamo il capo, ed umili veneriamo la mano dell' ONNIPOTENTE IDDIO, che nelle sue promesse sempremai fermissimo riconduce alla magione avita il figlio iniquamente proscritto, stoltamente denegato. Si, lo ridirò cento volte, mi stà fitto nell' animo, che senza il volere di quell' Ente supremo, cui tutto è facile, niente impossibile, non sarebbe

accaduto, che gli Avversarj sagacissimi quali sono, avessero eglino medesimi prodotte le prove della *gravidanza* e del *parto*, le deposizioni cioè delle due Cameriere, che pria toccarono colle proprie mani la *gravidanza*, e quindi testimonii oculari assistettero al *parto* (*contrario Sommario num. 7. e 8.*) Se, in vece di darci prove, gli Avversarj avessero risposto – *dopo la nascita di D. Anna la Duchessa non fu pregnante mai più, mai più si sgravò* – tutto era perduto, non era certa la Madre, e non provandosi, nè potendosi provare la *gravidanza*, ed il *parto*, li Rei doveano partirsene assolti, e l' Attore rimanersene spogliato.

25 Se dunque li rei convenuti furono acciecati, se in luogo di negare provarono, a che ora vanno ingarbugliando – *Mater semper certa est* – ? Il pentimento è tardo, non vi è cosa omai più certa, quanto è certissimo, che la Duchessa SFORZA CESARINI sia madre di tre figli per lo meno. La quistione non stà nel dimostrare che D. GELTRUDE sia stata gravida, e che abbia partorito, ma sì bene in ricercarne il figlio. D. GELTRUDE ha partorito la terza volta, il figlio dov' è? Ecco l' oggetto della PRIMA DIMOSTRAZIONE; conosciuto, e provato, che la Duchessa Cesarini ha partorito,

Digitized by Google

trovarne il figlio, e presentarlo al Tribunale per essere giudicato legittimo, od adulterino. Il troverò, lo vi presenterò; Voi lo vedrete, lo riconoscerete, lo giudicherete.

26 Dice l' Ateo nel cuor suo - *non vi è Iddio.* - Potrà esistere o Signori, chi si persuada in senso di verità, che non vi sia il Creatore, mentre vede in ogni luogo, in se stesso presenti e certe le cose create? Non lo crede l' Ateista in verità, no; vorrebbe che non vi fosse Iddio, il suo cuore corrotto, e la prava inclinazione lo desiderano, ma la mente sua, e la ragione non lo credono. Così gli Avversarj han confessato, ed anche provato in ogni loro produzione, che Filippo Montani è *Bastardo della Duchessa Cesarini*, il cui padre è un adultero, *Carlo Marchal*, non il marito. Si adduceva da essi medesimi la dichiarazione della madre, la quale afferma di averlo concepito - *col Signor Carlo Marchal* -, la rivelazione del Confessore, il quale assicura - *che habuit rem con persona STRANIERA, et concepit* -, e si adducevano eziandio le prove, che dimostrano essersi riconosciuto da Marchal come figlio - AVUTO COLLA DUCHESSA CESARINI (*contr. Somm. Addiz. num.* 3.), ed essersi riconosciuto dal primo momento, quando nell' atto del parto

lo difendeva *colle pistole*; immediatamente dopo il parto, quando, avendolo difeso con buona fortuna, gli comperò le *fascie*; quindi nella prima pubertà, quando tenevalo alla sua mensa, sempre di poi, quando (siccome si obbietta) ha contribuito per la sua porzione degli alimenti. Si adduceva in fine, che la pubblicità della sua condizione lo costituiva *Bastardo della Duchessa Cesarini*, e come tale fù presentato a D. Salvatore, che secolui transigette come col Bastardo di sua madre.

27 La contraria produzione tale si fù, e non altra (*contr. Som. num.* 29. *e Somm. Addiz. num.* 3. *e* 4.); tutte le prove dagli Avversarj addotte ammettono, ed eloquentemente confessano che il Pretendente è figlio della Duchessa Cesarini, ma è figlio ancora di Marchal (così vorrebbero concludere) e non del marito. Dopo una confessione cotanto manifesta, cotanto solenne sulla vera, e certa identità del *Bastardo della* DUCHESSA CESARINI, e del figlio *avuto colla* DUCHESSA CESARINI, ardite presentarvi alli Giudici, ed asserire – *non è quel desso?* – Vorreste, che non fosse, come vorrebbe l' Ateista, che non vi fosse un Dio punitore, ma *egli è quel desso*, voi lo conoscete, lo avete provato, e coll' atto della produzione lo avete anche confes-

sato. Eccovi, o Giudici, il ragionamento degli Avversarj non disimile da quello dell' empio. E' stato sempre quel desso, finchè han creduto di averlo dimostrato *Bastardo della Duchessa*, di averlo confermato *Figlio di Marchal*: quando poi han veduto che la gran machina della illegittimità erasi costruita sul falso, e che il divorzio filosofico era un delirio, allora con fronte incallita davano a credere ai Giudici, che non era quel desso. Nondimeno noi lo proveremo quello stessissimo, che partorì la Duchessa, ed un più retto giudizio del Tribunale confermerà, che la illusione sparì.

28 Egli è indubitato, che la Duchessa Cesarini - *PARTORI' UN MASCHIO* - e che - *il bambino fu da Teresa* (una delle Cameriere) *involtato in alcuni panni, e col mezzo della ruota CONSEGNATO A CATERINA MARGUTTI, la quale già ERA VENUTA ALLA CHIAMATA*, *contr. Som. num. 7. let. H.*) Or portate il vostro pensiero a quel momento, ed immaginatevi vedere la Margutti nell' atto in cui si trova *col bambino involtato nei panni*, quasi vedeste un ladroncello mentr' esce dal Palazzo Cesarini ansante, e guardingo con fardello come portante in seno il *corpo del delitto*. Oh momento avventuroso per seguirlo e sorprenderlo! Seguiamolo. Ve-

dete voi dov' entra? entra in casa della MAMMANA GIOVANNA, di quella Mammana, con cui la Duchessa aveva parlato segretamente nell' *appuntamento* tra loro datosi presso la Zia Malvisi (*contr. Som. num.* 14.)

29 Stiamci cheti a modo di mutoli, ve ne priego, senza far motto, ed osserviamo attentamente cosa si faccia la MAMMANA. Lo netta, legagli l' ombellico, il fascia, gli mette *un contrasegno di un filo bianco con un grosso spaccato*, lo abbraccia, lo cuopre, sorte di casa, e tenendolo stretto al suo petto si mette in cammino. Teniamo dietro anche alla Mammana, siccome abbiam fatto alla Margutti, Giunge all' Ospedale di S. Spirito, lo deposita, e sen parte; corre ad avvertirne il Computista *del S. Monte di Pietà*, marito della Nutrice, e condottolo seco lei allo Spedale prende il depositato bambino, lo porta alla moglie di lui, cioè alla *balìa speciale*, quì lascialo, ed indi sen ritorna sola in sua Casa.

30 Avete osservato ciascun andamento della GIOVANNA, così coi fatti avete conosciuti gli ordini della Duchessa, li quali non furono uditi dalla Zia Malvisi (*contr. Som. num.* 14.) Non vi ripeterò in questo luogo le cose, che avvennero di poi, e che vi ho di gia esposte nella narrazione del fatto; basta che sovvengavi

non essersi lasciato quell' insigne deposito presso la Nutrice Leonardi oltre il tempo necessario pel nutrimento di latte, ed essersi restituito all' Ospedale nel momento in cui era pronto chi dall' Ospedale il riprese per la propria Madre - SIGNORA GELTRUDE CONTI - (Som. num. 3.). Vi sarà, credo, assai più grato, che si risponda alle tante eccezioni, le quali si eccitano contro la verità di tutto il racconto.

31 Il mio assunto si è, giusta le mie promesse, di rispondere anche ai sospetti li più ridicoli senza lasciarne alcuno. Incomincierò pertanto dal riferire, cho L'ESTENSORE DEI DUBBJ dopo narrate le cose, e prima di venire all'eccezioni, ha voluto spargere delle gravi dfficoltà con vuote parole - *a chi legge questa successione di cose* (§. 3. Dub. in fin.) *di nascita cioè. di trasporto all'Opedale di S. Spirito, di ritiro da quello, di allievo, di ritorno all'Ospedale, di educazione, e di pervenimento alla età di anni ventisei, potrebbero nascere dei dubbj PER CONGIURARE L' IDENTITA'* -. Chiunque sia stato L'ESTENSORE (che io ignoro) egli è sempre giureconsulto da me particolarmente stimato, perchè ciascun di Voi m'è tale; mi perdonerà dunque di buon grado, lo scongiuro, se per la religicne del mio

ufficio vengo astretto a dispiacevoli osservazioni. Non è da giureconsulto di concludere che *potrebbero nascere dei dubbj* PER NON GIURARE L'IDENTITÀ –. Questo *giurare l'identità* in un circolo di femmine, e uomini, rustici servirebbe mirabilmente per abbagliare, ma niente conferma, e sconciamente conclude per quei che sanno, ed intendono. Il Giureconsulto, il Giudice, il Tribunale non assicura i litiganti co' suoi giuramenti, esamina, se i fatti sono provati, e decide, che sono, o non sono provati: mai giura solo giudica *secundum acta et probata*. Non si deve adunque ricercare, se i Giudici *potrebbero giurare identità*, ma se potrebbero primieramente *opinare*, e quindi *decidere*, che l'identità si è, o non si è dimostrata. Altro è giurare, *tal fatto è vero*, e ciò spetta solamente a chi ne fu testimone; altro ed assai diverso il giudicare – *costa dagli atti, che tal fatto è provato* –, questo appunto è l'ufficio del Tribunale. Ma veniamo al dettaglio di ogni eccezione.

32. – La *fede in fatti di questa narrativa* (così l'estensore dei Dubbj nel principio della sua dimostrazione §. 4. immediatamente dopo il §. 3.) *nelle sostanziali circostanze in parte riposa su quella sola Margutti, che ha tenuto luogo di madre all'Attore, ed in parte sopra*

asserzioni per loro natura equivoche, e necessariamente, ed incerte. In fatti la Margutti fu la sola che dal palazzo ducale lo condusse alla levatrice. Quello poi che facesse la levatrice quando dalla sua casa portollo agli Esposti, e quindi in che modo e con qual diligenza lo riconoscesse fra quel misero, e numeroso stuolo di bambini, non è affatto provato, non potendone rendere testimonianza la medesima levatrice, ora defonta. Nè privo ancora del sospetto di confusione è il tempo, in cui il bambino dalla balia nuovamente tornò fra i bastardi, presumendosi l' incertezza dell' identità in quel bambino che stà fra gli esposti – Tre sono l' eccezioni, che si accumulano in questo giro di parole. Eccole distinte. Si oppone IN PRIMO LUOGO, che – *la Margutti fu la sola, che dal palazzo ducale lo condusse alla Levatrice* – nè la Margutti può giovare all' attore, perchè *ha tenuto luogo di madre*. Si oppone IN SECONDO LUOGO che la Levatrice ora è defunta, e che perciò non può rendere testimonianza su quello, che fecesse – *quando dalla sua casa portollo agli esposti, e quindi in che modo, e con qual diligenza lo riconoscesse* –. Si insinua finalmente in TERZO LUOGO un qualche sospetto di confusione allora quando – *il bambino dalla balia nuovamente tornò fra i bastardi* –.

33 Grandi parole, ingiuste conclusioni. Sia, che la Margutti (incomincio dalla eccezione più forte) abbía tenuto e tenga luogo di madre: non io rispondo, che la Margutti venne chiamata *per ordine della Duchessa*, e che tutte le operazioni della Margutti furono approvate dalla Duchessa: concedo in questa causa, che la Margutti non meriti fede, anzi concedo, che non solamente debba reputarsi sospetta per essere in luogo di madre, ma per essere ancora, fate conto, una femmina infame, condannata di falso, una scismatica, una perfida ebrea, il DIAVOLO. Vedete cosa concedo, suppongo che le Cameriere consegnassero il bambino alla creatura la più iniqua di tutte le cose create. Ma se in fatto egli è cosa manifesta, che quel bambino asperso di sangue, *come fu consegnato*, coll' ombellico sciolto, *come fu consegnato*, dentro li panni, *come fu consegnato*, giunse intatto alla casa della MAMMANA GIOVANNA; cosa dovremo inferirne? Rispondino gli Avversarj, cosa dovremo inferirne? Soffritelo di buon animo, (diremo agli Avversarj) quello spirito maligno non ha soffogato il Bambino, non lo ha nascosto, ma fedelmente lo ha portato alla GIOVANNA per farvi un dispetto.

34 Sia chiunque che abbia portato l' involto

di panni alla MAMMANA GIOVANNA, al mio assunto basta solo, che quell'involto siasi ritrovato in casa di quella Levatrice, con cui avea preso *appuntamento* la Duchessa, ed a cui avea già comunicati li suoi ordini segreti (*contr. Somm. Num.* 14) Se poi quell'involto giunse alla GIOVANNA col mezzo della Margutti, o del Diavolo, la verità sempre si è che l'involto vi è giunto.

35 Se togli la Margutti, dirà taluno, non si conosce, od almeno non si prova, che l'involto giungesse alla Casa della Levatrice – *non potèndone rendere testimonianza là medesima Levatrice ora defonta* –. Sì è vero, la Giovanna è defonta, ma per disgrazia degli Avversarj non è defunta la figlia, la quale fu presente all'arrivo di quel bambino involtato, e la quale già Levatrice, come sua madre, si unì ed essa per custodirlo. Avete dunque la Levatrice viva, interrogatela – *rammenta che un giorno improvisamente*
☞ *si recò alla di loro casa la detta CA-*
☞ *TERINA MARGUTTI tutta affannata*
☞ *e riscaldata PORTANDO UN INVOLTO, che posò sopra un tavolino, e questo aperto si vide contenere un Bambino*
☞ *MASCHIO, CHE NON ERA STATO*
☞ *NEPPURE CUSTODITO, e la detta Margutti disse essere stato partorito pochi*
☞ *chi momenti avanti DALLA DUCHES-*

Digitized by Google

SA DONNA GELTRUDE CESARINI dal di cui Palazzo essa direttamente veniva. La stessa Testificante unitamente alla madre lo custodirono, secondo porta la di loro professione. (*Somm. num.* 7.).

36 Non è defunta quella Cameriera, che fu inseguita dall' Orlando furioso, Marchal, *colla pistola*, e che ci ha riferito - *mi si presentò in cima alla scala di legno Monsieur Merchal tutto furibondo dicendomi - COSA HAI FATTO DEL-*
☞ *LA creatura? Io non sapendo come regolarmi, mi strinsi alle spalle, ma egli mise mano alla pistola minacciando di ammazzarmi, ed allora tutta tremante gli risposi che l' avevo consegnato a Caterina Margutti a lui ben cognita* - (*contr. Somm. num.* 8. *Lett. M·*) Non è defunto quel Corriere, che comprò le fascie per Marchal, imperocchè questo bertone terribile non tornò ad inseguire la Cameriera per conoscere dov'era il *creduto suo figlio*, ma si occupò di comperargli le fascie (*contr. Somm. Aediz. num.* 3.) Nè alla perfine sono defunti, ma vivono AMBEDUE GLI ONESTISSIMI
☞ CONJUGI LEONARDI, ai quali manifestò la stessa GIOVANNA allora vivente,
☞ e parlante - CHE IL DETTO BAMBI-
☞ NO ERA FIGLIO DELLA SIGNORA DU-
☞ CHESSA D. GELTRUDE CESARINI - (*Somm. num.* 8.).

37 Nel confessarvi, che la GIOVANNA in verità ebbe *l' involto*, o in un tempo istesso confermato ancora, che la medesima ben riconobbe nell' Ospedale degli Esposti il suo deposito, *fasciato colle sue mani, e da lei stessa contrassegnato.* Udite la figlia – *Quindi si diede cura di ritrovare una balia che rinvenne nella persona della Signora Gaetana moglie del Signor Girolamo Leonardi Impiegato al Monte di Pietà, e nel giorno appresso la suddetta di lei madre in compagnia del Signor Girolamo Leonardi, giacchè la moglie di questi era puerpera, si recò al sudetto Spedale di S. Spirito* ☞ *e RICONOSCIUTO IL BAMBINO* ☞ *MEDIANTE IL CONTRASEGNO indicato, lo ritirò, e condusse in casa della suddetta Sig. Gaetana Leonardi, che lo allattò.* – (*Sommario num.* 7.). All' atto della ricognizione vi fu presente *il Computista dei S. Monte di Pietà*, il marito della Nutrice, il quale vide sotto li suoi occhi, che – *la suddetta Levatrice indicò un bambino maschio, CHE* ☞ *RICONOBBE AL CONTRASEGNO DA ESSA POSTOGLI, quale contrassegno il testificante non rammenta in che consistesse, ma la detta Levatrice* ☞ *disse essere L' IDENTIFICO BAMBINO da essa colà trasportato nel giorno antecedente, e questo bambino fu rice-*

vuto, *e portato in Casa di esso Signor Leonardi*, *ove la Signora Gaetana lo allattò. Mentre il Deponente ritornava in Carrozza colla detta Levatrice*, *la medesima gli confidò che IL DETTO BAMBINO ERA FIGLIO DELLA SIGNORA DUCHESSA D. GELTRUDE CESARINI* - (*Somm. num.* 8.)

38 Il Computista sempre fido ed onesto ha voluto espressamente riferire, ch' ei non rammentava *in che consistesse* il coutrasegno: se non lo rammenta egli, ben lo rimembrano i Codici pubblici dello Spedale, nei quali è scritto - *il dì* 18. *Febbrajo* 1807. *fu esposto in questa ruota UN BAMBINO DI NASCITA CON UN GROSSO SPACCATO*, *E FILO BIANCO. Fù battezzato in questa parrocchiale Chiesa col nome di LORENZO*, *di poi fu dato ad allevare A GAETANA DI GIROLAMO LEONARDI ROMANA* -. Questo è il contrasegno, che tu non rammenti, Signor Computista, contrassegno unito a quel bambino, che nettò la MAMMANA GIOVANNA, contrassegno, che fu notato nello Spedale con tutta diligenza, contrassegno alla perfine, che portava il bambino dallo Ospedale a te consegnato.

39 Fin dalla prima nostra produzione intesero gli Avversarj quanta si fosse la importanza di tal distintivo, donde i primi

loro sforzi erano diretti a negarlo, non potendolo confutare. Opponevano la testimonianza delle Cameriere, le quali aggiungevano che nell' involto affidato alla Margutti *non vi fu posto alcun contrassegno* (*contr. Somm. num.* 7. *e* 8.). Concedo; anzi così doveva consegnarsi, perocchè non le Cameriere, ma la Mammana dovea custodirlo, contrassegnarlo, e riconoscerlo. Fingo ancora, che tra gli ordini segreti della Duchessa alla Giovanna non vi fosse l'incarico di mettere il contrassegno al bambino, e che la Giovanna gliel ponesse di suo capriccio *senza mandato*, se la disputa riguardasse un contrasto, risponderei, che il fatto della Giovanna fu poi ratificato dalla Duchessa, e che il diritto - *ratihabitionem retrahi, et mandato non est dubium aequiparari* - (*Leg.* 10. *de reg. juris. in* 6.); ma trattandosi di conoscere la identità di un figliuolo cosa importa, se questo fu distinto per volontà della madre, o se fu a suo dispetto? Fù distinto, ciò si cerca e non altro: se per diligenza della madre, siccome fu veramente, se per caso, se per dispetto, il contrassegno produce sempre l'effetto medesimo, *la ricognizione*.

40 Diffidavano di questa eccezione gli stessi Avversarj, quando si viddero, che il Tribunale la rifiutava; ricorsero allora con molto ingegno ai prestigj dell' elo-

quenza, e con teorie ingannevoli, iperboliche descrizioni, e fantasmi l'animo dei Giudici ne restò prestigiato. Si è immaginato un - *misero e numeroso stuolo di bambini* - (§. 4. Dub.) tra loro confusi, e stretti come frumento nel granajo; indi si vuole, che - *fintantochè non avrà escluso ogni possibile, e probabile sospetto di supposizione, e variazione, non si potrà dai Giudici per l' effetto di cui si tratta, ritenersi per dimostrata la filiazione dell' Attore rispetto alla Duchessa* - §. 5. Dub.) Il primo di questi argomenti offre una verità, che in apparenza può illudere, il secondo racchiude una intrinseca iniquità in se stesso. Ricevetene l'una, e l' altra prova con animo benigno, siccome solete, ed è mio avviso, che ne converrete.

41 Al primo udire, che il terzo figlio della Duchessa Cesarini siasi lasciato tra quel *misero e nummeroso stuolo di bambini*, sembra cosa impossibile di distinguerlo, e riconoscerlo. Ma se richiamiamo alla mente li fatti che precedettero il parto, quelli che accompagnarono il deposito nello Spedale, e quelli che lo seguirono, noi vedremo che l'atto della distinzione, e riconoscimento corrisponde *all' appuntamento* antecedente, ed all'approvazione posteriore. La Duchessa Madre aveva comunicate le sue intenzioni alla Levatrice;

Questa porta il fanciullo all' Ospedale degli Esposti, quindi presenta una Balia pagata dalla madre, e lo toglie dall'Ospedale dopo battezzato. Marchal, che dicesi averlo creduto suo figlio, lo cerca con violenza, e minaccie; dopo trovatolo si accheta. La Medre, il supposto Padre, la Levatrice, tutti concordi con fatti eloquentissimi ci persuadono che il nato non doveva esporsi, per ivi confondersi, ma per esservi distinto tra tutti con contrasegno, perchè dopo la cerimonia del Sacramento potesse facilmente ricuperarsi.

42 FU DISTINTO. Questo è un fatto, di cui non può dubbitarsi, perocchè oltre la figlia della Levatrice e li conjugi Leonardi (*Som. num.* 7. *e* 8.) ce ne rendono testimonianza i Registri dello Spedale (*Som. num.* 3.) Siasi pertanto qualsivoglia la ragione per la quale FU DISTINTO, alla dimostrazione della identità basta il fatto che FU DISTINTO. Conosco da notizia certa, che in quell' epoca, in cui fu depositato il figlio della Duchessa Geltrude, non fu esposto altro bambino, col quale potesse scambiarsi, ancorchè senza distintivo, e spero che il nostro Sovrano amantissimo, com'è, che si renda il suo dritto ad ognuno, e che si discopra il vero, non permetterà che tal prova ci venga negata: allora vedrete svaporarci, e sparire quel *misero e nu-*

Digitized by Google

meroso stuolo di bambini, che la rettorica coll'ajuto di una iperbole grandiosa ha rappresentati, come nati ed esposti nel medesimo giorno. Se le nostre femmine si sgravassero tutte in una stagione; se tutte avessero esposti li figli, e se ogni parto avesse prodotto uno, o due maschi senza una femmina, pure non si sarebbe ottenuto *quel misero*, *e numeroso stuolo di bambini* dagli Avversarj descritto con colori da romanzo. Tolta la illusione dell'arte dalla prova di fatto, voi vedrete, che appena vi resteranno pochi fanciulli esposti di molti giorni innanzi li quali *per natura* si distinguono al primo aspetto *dal bambino di nascita*, senza la guida del contrassegno. Era *bambino di nascita* - *nostro Somm. num.* 3. il figlio della Duchessa Cesarini, quando dallo Spedale fu consegnato al Computista Leonardi, ed alla MAMMANA GIOVANNA. Proseguiamo intanto la dimostrazione col soccorso del contrassegno.

43 Secondo egli certo in fatto, com' è certissimo, che il bambino consegnato ai Leonardi era distinto *con grosso spaccato*, *e filo bianco*, (così è scritto anche nei Codici dello Spedale *Somm. num.* 3.) le figure rettoriche son vinte dalle prove di fatto. Sia quanto tu vuoi numeroso lo stuolo dei bambini, ciò potrà nuocere agli esposti senza distintivo, ma quando

un bambino FU DISTINTO nell' esporsi, rimane sempre DISTINTO, nè può confondersi mai. Sieguo la immaginazione degli Avversarj, e torno a fingere, che li bambini sieno tra loro confusi nello Spedale, siccome il grano nel granajo. Se gitto un solo grano, un seme sòlo nel granajo pienissimo di tanti semi uguali, al certo non mi sarà possibile distinguerlo, e ricuperarlo. Ma se lo avessi, immaginatevi, *legato in oro*, come una gemma preziosa, l' argomento si ritorce in contrario, la confusione si rende impossibile. Bisognerebbe supporre, che il custode del granajo avesse tolto quel seme dall' oro, e ve ne avesse sostituito un altro qualunque di nascosto.

44 Dov' è la causa di delinquère? Mi rispondano i contrarj Difensori, aguzzino lo ingegno, e m' indichino una qualche ragione, per la quale il Custode del granajo amasse più tal seme, che tal altro, e per la quale li custodi degli Esposti si fossero indotti a sì fatta sostituzione. Imperocchè ai Custodi degli esposti li varj bambini di nascita (non ve n' era neppur' uno) sono tanto indifferenti, quanto li varj semi di grano al custode del granajo. Senza la causa di delinquere, senza la causa di simulare, senza la causa di sostituire non può ammettersi, anzi non può esistere nè delitto, nè si-

mulazione, nè sostituzione. *Omnis agens agit propter finem*, è regola fondamentale di ogni ragionamento, ed in caso di delitto o di simulazione *BONFIN. in Bannim. general. cap.* 36. *num.* 22. – ivi – *Est generale axioma in omni delicto, ut nemo sine causa delinquere præsumatur, nisi ea sit proportionata delicto*; *ALIAS FATUUS DICERETUR* –, e quindi *LA S. ROTA nella Privernen.* 18. *Februarii* 1815. §. 7. avanti *l'Eño Tiberj* – ivi – *Nec Patres audiendos esse censuerunt sermones de simulatione, quibus locus esse non potest deficiente causa simulandi, quandoquidem NE SCELERATI QUIDEM SINE DELINQUENDI CAUSA IN DELICTO PROCURRUNT* –, *nella Confermatoria* 7. *Aprile* 1816. §. 8. innanzi *lo stesso* – ivi – *Quotiescumque deest causa simulandi removendi sunt simulationis sermones, nam non concurrente aliqua causa SIMULATIO DICITUR CADAVER SINE ANIMA* – *nella Romana seu Verulana pecuniaria* 21. *Februarii* 1824. §. 12. *avanti Pianetti* – ivi – *Si igitur simulandi causa defuit, simulatio abfuisse videtur* – *in Sabinen. Pecuniaria quoad scuta* 6000. 9. *Maii* 1825. §. 2. innanzi *all' Eño Tiberi* – ivi – *Explorati juris est ad depræhendendam CUJUSQUE ACTUS si-*

mulationem perquirere oportere numquam adfuerit simulandi causa, quæ si deficiat, eliminatur simulatio –, e *nella Senogallien. Simulationis, et Nullitatis affictuum* 30. *Aprile* 1827. §. 6. *innanzi l' Emo Marco* – ivi – *NATURALIS IPSA DOCET RATIO MENTE SANUM NEMINEM REPERIRI QUI NULLA IMPELLENTE CAUSA SE CRIMINE NOTARI VOLUERIT.* –

45 Quando però fu restituito all' Ospedale (eccomi alla eccezione che si oppone in terzo luogo §. 4. *Dub. in fin.*) il fanciullo non era distinto da contrassegno, ed in questa circostanza la incertezza della identità si presume. Tralascio di osservare, se questa presunzione vi sia, dico soltanto che ogni qualunque presunzione deve cedere alla verità, quando si dimostri, che in fatto la cosa è al contrario – *cedat factis præsumptio necesse est* – la Sac. Rot. *nella Camerinen. Immissionis* 10. *Martii* 1828. §. 7. *avanti all' Emo MARCO*, e nella *Civitatis Castelli Hæreditatis* 6. *Junii* 1828. §. 5. *avanti al Rmo PATRIZJ* – *Non enim præsumptio locum habet, ubi rès per se ipsa compertissima est.* –

46 Cosa certificano in fatto i Registri dello Spedale? Non incresca di grazia agli Eccellentissimi Avversarj di leggere quelle poche parole, che sonovi scritte, e che

non ponno ritrattarsi nè con pratiche, nè con oro a nostra posta. Aprano gli occhi, e leggano ad alta voce, – *Il dì* 18. *Febbrajo* 1807. *fu esposto in questa Ruota un Bambino di Nascita CON UN GROSSO SPACCATO, E FILO BIANCO. Fu battezzato in questa Parocchiale Chiesa col nome di LORENZO; DI POI FU DATO AD ALLEVARE A GAETANA DI GIROLAMO LEONARDI Romana, mutato il detto nome di Lorenzo in altro di Luigi secondo l' antico uso; ed il dì* 20. *Maggio* 1808. *FU RESTITUITO ALLA PROPRIA MADRE SIGNORA GELTRUDE CONTI, e per essa al Sig. Luigi Margutti – Somm. num.* 3. Potrei qui agevolmente convincere, che Luigi Margutti n' ebbe il mandato dalla PROPRIA MADRE SIGNORA GELTRUDE CONTI, avvegnachè questa madre ratificò pienamente il fatto di lui; ma la mia dimostrazione stà tutta sulle prime fondamenta della verità fin dalla sua origine; perciò mi ristringo ad osservare soltanto, che, tolto ancora il nome della propria Madre, e lasciato quello di Luigi Margutti, ne risulta nondimeno una prova limpidissima, la quale riposa sulla pubblica fede dei pubblici Registri, e la quale certifica, che il bambino allevato dalla Leonardi fu consegnato al Margut-

ti. *Atqui* il bambino nutrito dalla Leonardi è il figlio della Duchessa Cesarini, siccome si è dimostrato con evidentissimi distintivi ; dunque il bambino consegnato al Margutti è l' IDENTIFICO FIGLIO, che ricerchiamo.

47 Allorchè adunque gli astutissimi oppressori della maternità verranno a ridirvi – *fintantochè non avrà escluso ogni possibile , e probabile sospetto di supposizione , e variazione , non si potrà dai Giudici per l' effetto , di cui si tratta , ritenersi per dimostrata la filiazione dello Attore rispetto alla Duchessa* – vi sovvenga , che tal' argomento è fallace, malizioso , ed iniquo. *Fallace* , perchè, dimostratasi una volta la filiazione , dee sempre ritenersi per dimostrata , fintantoche il reo convenuto non avrà provata la supposizione , la quale dee provarsi da lui , che la oppone , e non già dallo ☞ attore , che la nega – EI INCUMBIT PROBATIO , QUI DICIT , NON QUI NEGAT – PAOLO *nella leg.* 2. *ff. de probat.* , e nel caso presiso di maternità, e di supposizione il dottissimo ANTON FABRI nella Legge appunto *quia semper certa ff. de in jus vocando* – ivi – *Mater semper est certa , etiamsi non intervenerint nuptiæ , pater vero non nisi interveniientibus nuptiis , semper tamen excipitur partus , qui suppositus probatur.*

☞ *SED SUPPOSITIONIS PROBATIO EXIGENDA EST AB EO QUI DICIT.* – E' poi *malizioso*, perchè non potendo eglino affatto negare, che la identità mercè il contrassegno è dimostrata, stravolgono l' ordine delli giudizj colla sottigliezza dei termini, e si scaricano sopra l' Attore, cui attribuiscono la prova della eccezione che a loro si spetta, e che in alcun modo non hanno.

48 E' finalmente *iniquo*; imperocchè non solo esige, che l' Attore indossi le vesti del reo, ed escluda la eccezione, prima che dal reo sia provata, ma giugne all' eccesso di voler escluso anche *il possibile*, *e probabile sospetto di supposizione.* Non basterá dunque di aver dimostrato, che il bambino si depositò nell' Ospedale con distintivo, e che fu distinto e riconosciuto da quella Giovanna cui avealo affidato la madre, da quella stessissima Giovanna che lo avea ben osservato, custodito, e colle sue mani contrassegnato? Non basterà, che sia manifesto, non esservi ragione veruna per cui li Custodi degli Esposti volessero togliere il contrassegno da quel bambino, e porlo ad un' altro senza particolare affezione per alcuno, la quale al certo non può aver meritata *un bambino di nascita?* Non basterà di leggere nei Codici dell' Ospe-

dale, che il bambino restituito dalla Leonardi fu poi consegnato al Margutti? Abbisognerà forse provare, che il Magistrato pubblico, il quale scrisse in quel modo, non scrisse una falsità, nè asserì un fatto, che non conosceva? Ciò richiedono dall' Attore i rei convenuti, quando vogliono, che oltre *la certezza della maternità*, si provi ancora che non è possibile, nè probabile neppure il sospetto della supposizione: richiedono la prova negativa, la prova impossibile – *e siccome la prova della identità non potrà mai portarsi a questa precisione* (concluderò io pure colle stesse parole del celebre GOCHIN al Parlamento di ☞ Parigi, che vi aderì, *tom.* 4. *pag.* 490.) *bisognerebbe dire, che QUESTA PROVA FOSSE IMPOSSIBILE.* –

49 Quando la Nutrice restituì allo Spedale il bambino, avea questi già compiuto il giro del decimo quinto mese, non v'era più uopo di contrasegno. Il biondo suo crine, gli occhi cerulei, i lineamenti del viso, il colorito delle carni, tutto era distinto, come distinte erano le vestimenta che si pagavano a lui dalla sua madre. Ecco provato agli Avversarj, oltre il dovere, che il Magistrato, il quale scrisse nei Regissri, ed i Leonaodi li quali restituirono quel bambino *a loro ben cognito*, ed in fine i Margutti, li quali

Digitized by Google

lo ebbero, ed ai quali eziandio *era ben cognito*, non potevano essere ingannati ' nè aveano alcuna causa di colludere per ingannare.

50 Dimoostrata LA IDENTITA' della persona fino al tempo in cui giunse in Casa Margutti, il tempo susseguente fino alla transazione, e fino alla contestazione della lite corre senza impedimento veruno. — *In materia D' IDENTITA'* (prosiegue il Citato *COCHIN*) *quando questa è stabilita in un tempo, ciò che precede o che siegue, è necessariamento supplito. Se l' Istante era la Damigella Ferrand nel* 1690. 1691. 1692. *bisogna necessariamente che fosse la stessa nel* 1686. 1687. 1688. *e* 1689. *NON SI PUO' ESSER UNO PER UN DATO TEMPO, E CESSARE DI ESSERLO PER UN ALTRO. L' Istante era la figlia della Signora Farrand nel* 1691. *e* 1692. *Cos' altro restagli a provare? DESSA NON PUO' ESSER STATA TALE, E POI AVER CESSATO DI ESSERLA, ne può esserla stata in seguito se non lo era dapprima. Così la distinzione de' tempi non può esser neppure proposta in materia d'identità. BASTA TROVARE UN PUNTO FISSO, UN SOL' ISTANTE, IN CUI SIA GIUSTIFICATA, PERCHE' LO SIA DEL PARI PER TUTTO IL TEM-*

PO, E CHE LO PRECEDE, E CHE LO SEGUE –.

51 Succedono in fine l'eccezioni, che opponsi al possesso, in cui si trova l'attore di essere cioè *Baslardo della Duchessa Cesarini.* Qui si osserva nei Dubbj, che tal possesso non può, nè dee pregiudicare i diritti dei terzi (§§. 6. *e* 7 *Dub.*), che li fatti della madre possono nuocere a lei per esser costretta alla prestazione degli alimenti, ma non possono mutare i diritti di coloro, i quali sono in possesso dell'Dredità Cesarini, e che – *qualunque fatto* (§. 7. in fin.) *può opporsi soltanto a chi ne fu l' autore, così agli eredi di D. Francesco, e di D. Salvatore non si può opporre un fatto di donna Geltrude.*

52 Avendo io provata la identità *in petitorio* si renderebbe superfluo il rispondere *in possessorio.* Ma, sebbene per abbondanza, non credo tuttavia, che vi sia discaro l'avvertire per poco, che appunto il fatto dell'Autore noi opponiamo agli Avversarj, IL FATTO DI D. SALVATORE, di cui eglino sono gli eredi. L'antesignano dei contrarj Testimonj, RATTI, confessa, che fu pregato DA MONSIG. CAGIANO acciò ei presentasse a D. Salvatore il BASTARDO DELLA DUCHESSA (*contr. Somm. num.* 2.). Troviamo in fatto, che RATTI scrisse di poi la Transaziene, e MON-

SIG. CAGIANO la sottoscrisse. Troviamo che D. Salvatore *in correspettività* promise *al Bastardo della Duchessa* scudi dieci per ogni mese – *finchè vivrà la Duchessa di lui Madre dalla quale il sudetto Signor Filippo ritira mensuali scudi sette* (*Cont. Sommar. num.* 23.). Dunque D. Salvatore, l'Autore cioè degli Avversarj, lo ha ricevuto, e vi ha transatto, come *Bastardo della Duchessa*, e riconosciuto tale in un atto, gli è necessario ritenerlo tale in tutti gli altri, perocchè ripugna in diritto, e per legge di natura rappresentare due persone. Nelle scene si possono fingere dui individui in uno, ma nella verità, in diritto, nella natura l'identità è sempre una, nè si può ammettere la duplicità della persona – *semel admissus uti talis, cessat omnis difficultas quod non sit idem ille talis* – (la S. ROTA *nella Parmen. Status* 3. *Martii* 1715. §. 2. *avanti a Crispo*). Una sola eccezione potrà opporsi a tal fatto, le qualifica d'illegittimo indivisibile dal possesso (§. 7. *Dub.*(; questa però, mentre conferma la IDENTITA', non è indivisibile, come si finge. Voi la vedrete giustamente divisa a suo luogo, quando cioè cadrà in acconcio *nella dimostrazione della legittimità*

53 Anche il fatto di *Donna Geltrude* nuoce agli Avversarj. Nuoce loro il fatto di D.

Salvatore, perchè non è lecito agli Eredi d'impugnare il fatto dell'autore; nuoce loro il fatto di *Donna Geltrude*, perchè si prova che fu gravida, e che si sgravò. Non è già il solo fatto degli alimenti che ci persuada la maternità per congettura, è bensì l'altro fatto della *gravidanza*, e del *parto*, il quale unito a quello degli *alimenti*, ci rende la maternità manifesta, e dimostrata *a ragione però si risponde* (non è mia la risposta, ma del celebre COHIN) *che non basta allegare, e provare ancora le cure continue, chiamate dai Giurisconsulti — tractatus — per concluderne dal canto del fanciullo, che coloro a cui n' è debitore siano suoi genitori; mille differenti motivi possono eccitare tale benevolenza. Così sarebbe assurdo, ed anche indecente il dire — Voi aveste sempre cura di me, dunque voi siete mia madre, dunque io sono un figlio messo al mondo da voi — Ma quendo è provato che colei la quale si è incaricata di tante spese e premure HA PARTORITO, ED HA MESSO AL MONDO UNA FIGLIA quando, non vi è alcun dubbio, della morte di questa fanciulla, E CHE TRATTASI SOLTANTO DI SCUOPRIRLA, allora l' educazione, le cure, le spese, divengono un indizio sicuro, SU CUI NON V' È TIMOR D' INGANNARSI. —*

54 Unito adunque *l' appuntamento* della Duchessa colla Mammana Giovanna poco prima del parto; unita la certezza della gravidanza, e del parto di un maschio; unito il bambino *involtato nei panni* che uscì dal Palazzo Cesarini, e giunse in casa della Giovanna; unito il contrasegno che vi pose questa Mammana; unita la consegna, e la rivelazione, che la Giovanna ne fece ai Conjugi Leonardi; unito il Certificato dei pubblici Registri, che ci assicurano di - *un bambino di nascita con un grosso spaccato e un filo bianco* - il quale dopo battezzato - *fu dato ad allevare a Gaetana di Girolamo Leonardi* - ed il quale - *nei di* 20. *Maggio* 1808. *fu restituito alla propria Madre Signora Geltrude Conti* -; unite le ricerche di Marchal colle *pistole* per assicurarsi *del creduto suo figlio*, e la sua quiete dopo averlo ritrovato; unite in fine le visite della Dama, la pubblicità della condizione di *Bastardo della Duchessa Cesarini*, la Transazione scritta da Ratti, e sottoscritta da Monsignor Cagiano, l' approvazione di D. Salvatore; Voi vedete, rettissimi Giudici, una concordia meravigliosa tra li primi atti della nascita, e tutti gli altri posteriori, concordia tanto abbondante di prove, che non lascia un intervallo: e di prove, le quali non possono negarsi dagli Avversa-

rj, perchè prodotte da loro, concordia, che non potevasi mai sperare - *senza il soccorso del superno regno.* - Quest' abbondanza di prove, e prodigiosa concordia de' fatti rende la MATERNITA' cotanto evidente, che omai è divenuta una calunnia stomachevole il denegarla.

DIMOSTRAZIONE SECONDA

Della Legittimità.

55 La disputa della Legittimità, ò Signori, più si appartiene a Voi che a me. Quando io ho condotto innanzi al vostro Consesso l'IDENTIFICO figlio di cui fù gravida la Duchessa Geltrude, e che *involtato nei panni*, dall' utero materno passò in Casa della MAMMANA GIOVANNA, ho soddisfatto a quella parte dei Dubbj, la quale riguarda le prove di fatto. L'altra parte (or che li fatti si ammettono tutti, eccettuata soltanto la dimora di Ardea) dipende dall' applicazione del diritto. *Tal figlio è legittimo, o nò?* Dovete deciderlo Voi. E' in discussione la legge; imperochè *figlio legittimo* tanto nel senso della stessa parola quanto nel senso dei Giureconsulti, egli vuol dire *figlio della legge*. Il gindizio perciò non solo è grave in se medesimo, perchè attribuisce, ò nega uu milione di scudi corteggiato da nobiltà canuta; ma è tanto più grave perchè si deve giudicare dalla legge. Qualora egli avviene che debbasi dar giudizio intorno alla legge, la condizione dei Giudici è al-

quanto incommoda, e non poco spiacevole a loro medesimi. Il fatto può ingannare anche i più sapienti, ma in diritto?.... nò, io non voglio accrescere nell'animo Vostro il dispiacere, che sentite „ *Oh* „ *quanto è più dura in questa causa la condizione dei Giudici che quella dei Difensori!* „ meco esclamava ben a ragione uno di Voi quando con molta prudenza distingueva la pubblica censura che soffrono i Difensori, dalla censura, cui sono esposti li Giudici.

56 Se in ciascuna causa fa mestieri di maturo consiglio, in questa debbono concorrervi tutte le forze del nostro intelletto. Si rimette in disamina una legge, che riguarda tutte le famiglie, consecrata dal più solenne di tutti li contratti, ricevuta da tutte le Nazioni. Per quanto è in me (parlo liberamente coll'usata mia ingenuità) perchè si conosca nel suo vero senso l'indole, la forza e la volontà della legge, su cui deve poggiare il giudizio vostro: non ho perdonato a fatica, ne a dispendio: così la troverete analizzata con profonda dottrina dell'eloquentissimo Magistrato D'AGUESSEAU, mille volte discussa nelli giudizj che riporta il MERLIN, tanto giusta il diritto Romano, quanto giusta il codice francese; perocchè l'ESTENSORE dei Dubbj fa conoscere chiaramente, che una interpretazione tutta erronea lo ha distolto dal retto sentiero. Cagliavi Giudici

rettissimi, della estimazione, che ha finora goduta la giurisprudenza romana. Tutte le genti ci concedono: che dessa é la madre delle altre legislazioni posteriori: nel dare adunque il voto deh! pensate di pronunziar quel giudizio, che alla giurisprudenza madre meglio convenga, onde non si confermi la opinione suscitata dall' ESTENSORE dei Dubbj, che mentre le figlie signoreggiano, la madre rimbambisce, e delira.

57 Ha voluto la natura nascondere sotto un velo densissimo, entro cui non penetra lo sguardo degli uomini, il mistero della riproduzione; ha negato ai figli il segno certo per conoscere il padre. Ma non può esistere alcuna società o Governo senza le diverse famiglie, nè può esservi famiglia senza il suo capo. Ecco la necessità di determinare il Padre mercè una legge civile, non potendosi distinguere per legge di natura.

58 „ *Non si potrebbe negare* (così nel titolo „ *della legittimità*, *e della filiazione* l'e- „ rudito, e dotto BERNARDI Lib. 6. „ Cap. 1.) *che uno de' più grandi av-* „ *vantaggi del matrimonio non sia quel-* „ *lo di assicurare la filiazione degli uo-* „ *mini, e di sgombrare fino a un certo* „ *punto l' oscurità che involge la loro* „ *nascita. Comecchè nulla siavi di più* „ *importante per essi, pur niente havvi* „ *che loro sia più nascosto. Altrettanti*

„ *ministri sono per essi la nascita, l'ori-*
„ *gine, e la qualità di figli, e di figli*
„ *legittimi, di cui la natura non som-*
„ *ministra loro la prova. Nessuno può*
„ *conoscere il proprio Padre, e meno*
„ *agli altri provarlo. Se non vi fos-*
„ *sero tra i due sessi che unioni va-*
„ *ghe, e transitorie, che strana confu-*
„ *sione s' introdurrebbe mai nell' ordine*
„ *sociale? Niuno potrebbe sapere a quale*
„ *famiglia si appartenesse, o a meglio*
„ *dire, più non vi sarebbe famiglia. Il*
„ *matrimonio, o l' unione pubblica e so-*
„ *lenne dei conjugi indica in un modo*
„ *positivo il Padre, e la madre de' fi-*
„ *gli che ne nascono, la famiglia in*
„ *cui sono introdotti, e di cui devono*
„ *formare parte. Se non vi è sempre*
„ *certezza almeno riguardo al padre,*
„ *havvi per altro una grande presun-*
„ *zione, che la legge civile trasforma in*
„ *presunzione legittima; debole; ma uni-*
„ *ca luce che serve di guida a chi*
„ *nelle tenebre innoltra il passo. Non*
„ *si possono quindi pretendere prove cer-*
„ *te ed evidenti in un soggetto che non*
„ *ammette di sua natura che presunzio-*
„ *ni, o probabilità. Hanno ciò ricono-*
„ *sciuto tutti coloro, che impresero a*
„ *scrivere sopra di tale materia; ed è*
„ *appunto per questo principio, che i*
„ *Giureconsulti Romani non approvava-*

Digitized by Google

„ *no che un testatore volesse imporre a*
„ *colui che passava per di lui figlio la*
„ *necessità di provare ch' egli era tale.*
„ *IN SIFFATTE OSCURE QUISTI-*
„ *NI FA DI MESTIERI DI CON-*
„ *TENTARSI DELLE PRESUNZIO-*
„ *NI CHE LA LEGGE, ED IL SUF-*
„ *FRAGIO DE' GIURECONSULTI*
„ *HANNO AUTORIZZATE. La prima*
„ *e la più celebre a un tempo è quella*
„ *che si ricava dal matrimonio, PATER*
„ *EST QUEM NUPTIAE DEMON-*
„ *STRANT; vale a dire che il MA-*
„ *RITO È SEMPRE RIPUTATO IL*
„ *PADRE DEL FIGLIO CONCETTO*
„ *DURANTE IL MATRIMONIO* „.

59 Il padre presunto, il marito, dovrà forse portare sul dorso il peso della paternità, e non potrà scaricarsene, quando anche provasse che non è stato, nè poteva essere il padre vero? No, la legge non è mai tiranna;
„ essa riceve, e siegue la verità. Quando
„ questa è dimostrata, cessa la presunzione.
„ Siamo già nella limitazione della regola,
„ nella eccezione. „ *La legge presume che io sia il padre* (questo è l'argomento del marito); *provo che non posso esserlo; dunque la presunzione è vinta dalla prova.* „ Se in fatto le provasse, ne la santità del matrimonio, ne la importanza dell' ordine pubblico potrebbero resistergli; sarebbe un'assurdo il proseguire a presu-

merlo tale, mentr' è manifesto il contrario, com' è assurdo di presumere le tenebre mentre si vede ogni oggetto rischiarato da splendidissima luce.

60 Ordiniamo pertanto le nostre idee. Provato il matrimonio, il padre presunto, il padre della legge è *il marito*; il figlio è legittimo fin dal suo concepimento, vive legittimo entro il ventre della madre, e nasce legittimo. Il marito è padre presunto fin dal primo atto, in cui la sua moglie ha concepito; è padre presunto mentre la moglie si mostra pregnante, ed è padre presunto quando la moglie mette alla luce il feto che aveva nel seno. Questa è la prima comparsa che si fa nel mondo e dal figlio, e dal padre. Quegli prosiegue ad assere figlio legittimo fino a, tantoche non avrà provato in giudizio che non è figlio del marito forse perchè povero, ma è figlio di tale adultero perchè ricco. Questi prosiegue ad essere padre presunto, finattantoche non avrà provato pur egli, che non è padre vero. Ne l' uno, ne l'altro possono scuotere la presunzione della legge, se non mercè un giudizio, e come dicono i nostri pratici *ministerio judicis*.

60 „ *Lo stato del Figlio* (saggiamente TOUL-
„ LIER corso di diritto civile e francese
„ Tit. 7. della paternità e della filiazio-
„ ne §. 859.) *è fissato* DAL MOMENTO
☞ „ DELLA SUA NASCITA E PRIMA AN-

„ CORA CHE QUESTA FOSSE STATA
„ DICHIARATA. *La natura e la legge*
„ *gli conferiscono questo stato di legit-*
„ *timità; la natura dandogli per madre*
„ *una donna maritata; la legge* PRO-
☞ „ NUNCIANDO IMPERATIVAMENTE, *che*
„ *il figlio* CONCEPITO *durante il matri-*
„ *monio* HA PER PADRE IL MARITO.
„ *Questo stato che egli ha ricevuto* AN-
☞ „ CHE PRIMA DI NASCERE, *questo sta-*
„ *to in cui è nato* NON PUO' ESSERGLI
„ TOLTO DALLA VOLONTA' DEGLI
„ UOMINI; *ed uno dei primi principj*
„ *sullo stato de' figli concepiti durante*
„ *il matrimonio si è quello* DI NON
„ FARLO DIPENDENTE DALLA DI-
„ CHIARAZIONE DE' LORO GENITO-
„ RI „. e nel §. 832. avea già permesso
„ che *colui che è nato, o concepito du-*
„ *rante il matrimonio prende posto na-*
„ *scendo nella famiglia; egli è nel pos-*
„ *sesso legittimo di stato, e vi rimane*
„ *se non ne viene da altro scacciato*;
☞ „ NE SI PUO' CIO' FARE SE NON IN
„ VIRTU' DI UN GIUDICATO „.

62 La correlazione trà padre e figlio in materia di paternità e filiazione si può paragonare in qualche modo alla correlazione che passa trà l' erede legittimo, e quello per testamento. L' erede legittimo non cessa di aver diritto all' eredità in forza della legge, se non quando è pro-

vato il testamento; così nella stessa maniera l' erede testamentario ha in suo favore la presunzione della verità, e validità del Testamento, fino a tanto che con sentenza di Giudice, *ministerio judicis*, non siasi dichiarato, che il testamento è falzo, o nullo. Il figlio nato durante il matrimonio ha per se la presunzione, che il marito della sua madre sia stato il suo genitore; questi non cesserà mai di essere padre presunto, se non quando avrà dimostrato, che in verità non fù genitore.

63 Acciò pertanto possa il marito gittare il mantello di padre presunto, egli è necessario, che provi la sua negativa - *non sono il genitore* - Questa negativa perche sia ricevuta deve essere completa e perfetta in tutte le sue parti, una vera *negativa coartata*, altrimenti nulla conclude; *CARD. DE LUCA de judiciis disc.* 32. *num.* 65. - ivi - *Praesertim id necessarium reputatur in testibus deponentibus de negativa, OB NECESSITATEM COARCTATIONIS, concludentem assignando rationem exclusivam affirmativae, cum non accedente ista coarctatione, QUAE AFFIRMATIVAE, POSSIBILITATEM OMNINO EXCLUDAT, dici non valeat probata negativa* -; quando la negativa non è pienamente coartata; quando havvi la *sola*

possibilità, che la cosa non sia come si vorrebbe che fosse, la prova della negativa non è perfetta, nè si riceve *Castr. in leg. penult.* §. *edocere n.* 4. *ff. ne quis eum, qui in jus voc.*, e la *S. Rota nelle recenz. part.* 13. *Decis.* 461, *num.* 2. - ivi - *Hujusmodi probatio judicabitur IRRELEVANS, quia id quod deducitur in probatione aliter esse poterit, et HÆC ☞ UNA POSSIBILITAS COARCTATIONEM REMOVET OMNINO* - e nella *Decis.* 39. *num.* 4. *part.* 16. - ivi - *SUFFICIT POSSIBILITAS quod in dictis septem diebus intermediis idem Ro- ☞ signaus ab Urbe discesserit, NE PROBATIO DICATUR PERNECESSE CONCLUDERE.* -

64 Con questi elementi di giurisprudenza, e giusti principj di ogni sano ragionamento si comprende facilmente quale prova si richieda in materia di paternità, e filiazione, affinchè debba eessare la legittima presunzione. Tali principj di giurisprudenza, e di ragione si trovano raccolti e tutti uniti nella Legge *Filium* 6. *ff. de iis qui sui etc.* Tuttochè siano per loro natura chiarissimi, non pertanto non sarà cosa superflua, se m' interterrò alquanto nella interpretazione di questa legge, la quale si è trasfigurata dai sofismi di acutissimi Sofisti, e l'ESTENSORE dei dubbj vi è caduto. Per sfug-

gire ogni altra confusione (avvegnachè la fallacia ben si nasconde nella oscurità della confusione) esporrò primieramente la Legge, e ne confermerò la vera intelligenza ; dopo aver dimostrato il senso della legge verrò scuoprendovi gli errori, che sono intrusi nei Dubbi. Ma pria che io pervenga in quel punto, in cui dovrò ricercare, e discuoprire ciascun errore dei Dubbj, concedetemi di grazia, ve ne priego, di non lasciarvi occupare lo spirito da mal fondate opinioni. Che se leggendo l' analisi della legge vi si presentasse alla mente alcuna difficoltà, che sapete essersi opposta nei Dubbj, cacciatela subito, ed abbiate la sofferenza di aspettare la confutazione infino a quel tempo, che sarò pervenuto all' analisi degli errori. Se soffriste di tener sospesa ciascuna difficoltà, finchè verrà discussa a suo luogo, acciò non sia messo il giudicare innanzi dell' ascoltare, tengo per certo, che la legge sarà eseguita, che si rifiuteranno gli errorri, e che portata la disputa ad una semplicissima dimostrazione sarà ben giustificato il nuovo giudizio del Tribunale.

65 *Filium eum definimus*, *qui ex viro et uxore ejus nascitur*. Incomincia così la Legge 6. *ff. de iis*, *qui etc.* scritta da ULPIANO, luminare della scienza civile ; questa legge in *quattro proposizioni* brevissime contiene un intero trattato di pa-

ter nità e filiazione. Nello stabilire la definizione del figlio egli è palese per sua natura, che il Giureconsulto intende parlare del figlio *legittimo*, del figlio cioè *a forma della legge*, e non già del figlio vero, avvegnachè non è da presumersi, che volesse ricercare quella verità, che non può conoscersi, nè dimostrarsi, come avverte la glosa nella parola *filium* – ivi – *scilicet LEGITIMUM*, *et nota*, *quod hæc lex fingit*, *nam hoc vere scire impossibile est.* – In sì concisa definizione non solamente ha inclusa ULPIANO l' altra regola – *pater is est*, *quem nuptiæ demonstrant* – ma eziandio ha prescritto, che non havvi legittimità, se non che nel matrimonio – *ex viro*, *et uxore ejus* – Il figlio, che non è compreso in questa definizione, non è legittimo: potrà divenirlo, se potrà essere legittimato, ed in questo caso non è legittimo *ab origine*, lo è solo *per fictionem*. Questa è dunque la *prima* proposizione – *chiunque nasce nel matrimonio è figlio legittimo.* –

66 Dopo aver attribuita la legittimità ai figli del matrimonio viene alle diverse limitazioni, a distinguere cioè quando il figlio non è legittimo, tuttochè sia nato nel matrimonio – *Sed si fingamus abfuisse maritum* (*verbi gratia*) *per DECENNIUM*, *reversum ANNICULUM invenisse, pla-*

Digitized by Google

cet nobis Juliani Sententia, *HUNC non esse mariti filium* –. Avete, o Signori, nella *Seconda* proposizione il primo caso, in cui la presunzione della legge cede alla verità della prova, il caso di una ☞ PERFETTISSIMA COARTATA. Il marito si propone come assente per un DECENNIO, ed il figlio trovato nel suo ritorno nato già DA UN ANNO. Vedete qual certezza si desideri per distruggere la efficacia della legittima presunzione!

67 *Non tamen ferendum*, *Julianus ait*, *eum*, (son le parole di Ulpiano nella *terza* proposizione), *qui cum uxore sua assidue moratus nolit filium agnoscere quasi non suum.* – Se il marito avrà coabitato colla sua moglie, non deve ascoltarsi, anzi non dee soffrirsi, quando non dee soffrirsi, quando non voglia riconoscere il figlio della moglie, protestandosi che non è suo, che cioè non egli ma altri ne sia stato il genitore. Dunque chi ha coabitato colla moglie secondo la *terza* proposizione sarà sempre padre? Non potrà farsi resistere alla presunzione; e provare di non esserlo? Sì, può resistervi; se avrà il modo di poterlo provare, se anch' egli avrà pronta LA NEGATIVA COARTATA. Ma se non potrà provare con certezza la sua negativa – *io non ho conosciuta la mia moglie* – *io non l' ho fecondata* – *neppur l' ho*

Digitized by Google

toccata – non si ascolterà, non si soffrirà, resterà padre presunto, ancorchè non fosse padre vero.

68 All' opposto quando il marito potesse dimostrare la sua negativa, allora viene in soccorso la *quarta* proposizione, la quale appunto decide, che se è manifesto non esservi stato concubito trà moglie, e marito, la limitazione è provata, e la presunzione cede alla prova. Come potrà dimostrarsi, voi mi direte, che non vi sia stato concubito trà marito, e moglie, quando sono ambedue sotto un medesimo tetto? In questo caso eziandiò può addursi una PERFETTISSIMA COARTATA, come nell' assenza decennale col figlio di un' anno. Fingetevi un marito inabile alla generazione o per natura, o per malattia, o per amputazione, o per altra causa qualunque: se la moglie avrà partorito, il marito è padre presunto; quando però mostrerà questi la sua insufficienza, la sua inabilità, la sua impotenza, fate conto, *l' amputazione*; avrà provata pur ei la sua negativa, e cesserà la presunzione, *quantunque* avesse giaciuto con sua moglie anche di giorno, alla pubblica vista, *quantunque* il figlio sia nato in casa; *quantunque* niuno avesse conosciuta per lo innanzi l' amputazione, *quantunque* tutti gli amici, e li vicini attribuissero il figlio al marito;

quantunque ne avesse ricevute le congratulazioni, ed ognuno lo avesse salutato col nome di padre. Ogni estrinseco è vinto immantinente al primo aspetto dell' amputazione. Eccomi, ei dice, non posso divenir padre, donde la presunzione della legge debbe cedere alla verità della prova. Tale si è la *quarta*, ed ultima proposizione – *Sed mihi videtur* (*quod et Scaevola probat*) *SI CONSTET*, *maritum aliquandiu cum uxore non CONCUBUISSE*, *infirmitate interveniente*, *vel alia causa*, *veluti* (in alcune edizioni è scritto *vel* invece di *veluti*) *si ea valetudine pater familias fuit*, *ut generare non posset*, *hunc qui in domo natus est*, *LICET vicinis scientibus*, *filium non esse*. –

69 Udiste le *quattro* proposizioni di ULPIANO, ora udite li molti errori, nei quali incorse l' ESTENSORE dei Dubbj. Ha incominciato dall' errare nella stessa definizione del figlio legittimo. ULPIANO si è contentato del solo matrimonio – *filium* (*scilicet legitimum*) *eum definimus*, *qui ex viro et uxore ejus nascitur* – anche al Giureconsulto PAOLO nel determinare il padre bastò il matrimonio *leg.* 5. *ff. de in jus vocando* – *PATER is est quem nuptiae demonstrant* – ed al matrimonio solo si è pure limitata la Legislazione Francese – *il figlio*

Digitized by Google

concepito durante il matrimonio ha per padre il marito – (artic. 312.) Non così l' ESTENSORE dei Dubbj. In primo luogo, perchè il figlio si presuma legittimo, esige, che vi concorra IL GIUDIZIO DEL PUBBLICO, e che nasca SOTTO GLI OCCHI DEL MARITO. Questa prima idea dell' ESTENSORE in verità eccita le risa; ma l' errore deve scusarsi perocché lo ha indotto ad equivocare la *quarta* proposizione di ULPIANO nella quale si leggono, ma per eccezione, le parole – *vicinis scientibus* – e – *qui in domo natus est* –. Dalla ultima proposizione, dove le ha collocate ULPIANO, ei le ha trasferite alla *prima*, dall' eccezione cioè alla definizione. Se la cosa è così, se l' Estensore meriti di aversi per iscusato, giudicatelo Voi stessi dalle sue parole – *E' da osservarsi che per avere la presunzione della legittimità innanzi la legge* (§. 12.) *deve aver preceduto IL GIUDIZIO DEL PUBBLICO* (vicinis scientibus), *che il parto deve essere nato* SOTTO GLI OCCHI DEL MARITO (qui in domo natus est) – . Oltre – *que' DUE requisiti del giudizio DEL PUBBLICO, e del PADRE non evitato* (§. 13.) ne desidera, come per buona misura, un altro ancora, niente meno che L' AGNIZIONE DELLA PARENTELA. Mi avve-

do, che ciò vi sembra strana cosa ed incredibile, ma nostro malgrado dobbiamo leggere nei dubbj - *cessando quella violenta presunzione di legge*, *PERCHE' CESSA nel nostro caso L'AGNIZIONE DELLO STATO, E DELLA PARENTELA.* -

70 Niuno affatto di tali requisiti si richiede dalla legge, acciò il figlio abbia in suo favore la presunzione, *neppur uno*. Tanta è la distanza dai Dubbj alla legge, che la legge richiede un solo requisito, che non è ricevuto dai Dubbj; li Dubbj richiedono tre requisiti, niuno de' quali è scritto nella Legge!

71 Innanzi alla confutazione *in punto di diritto* su ciascuno dei tre requisiti, chiedo in grazia dei Giudici, che *in punto di fatto* si guardino dal credere, che - *una sola ACCIDENTALITA' impedì che il parto avvenisse fuori delle mura domestiche* - (§. 12. Dubbj.), perchè, come fingono le Cameriere, la Duchessa - *aveva divisato di andarsi a sgravare FUORI DEL PALAZZO, ma non eragli riuscito, perchè le doglie erangli sopragiunte con violenza (contr. Som. n, 7. lett. D. e num. 8. let. G.)* Le Cameriere, come femmine mercenarie, han servito mirabilmente in tutti gli articoli per la difesa de' loro padroni. Che buone Cameriere! son pronte

sempre a quel che tu vuoi. Ti occorre provare che il marito non vedeva mai la moglie, nè la moglie il marito? Chiama le Cameriere: Sì è vero, ti rispondono, non si vedevano mai, eccettuato soltanto – *con grande indifferenza AL SOLO PRANZO* – (*contr. Som. num.* 7. *e* 8.) Ti piace far credere che la Duchessa – *aveva divisato di andarsi a sgravare* FUORI DEL PALAZZO – ? Chiama le Cameriere. Il fatto dimostra, che si sgravò nel Palazzo: brami tu eludere tal fatto? Chiama le Cameriere. Spiegano subito il fatto: fù per *una sola* ACCIDENTALITA', perocchè dormendo la Duchesea nel Palazzo – *le doglie erangli sopragiunte con violenza.* –

72 Se non veridici, siate almeno prudenti. provano li contrarj Difensori l'*accidentalità* della nascita nel Palazzo a causa del parto improvviso e violento (della *grande indifferenza al solo pranzo* si avrá ragione di poi) colle testimonianze delle Cameriere nei *numeri* 7. *e* 8. dopo tre pagine presentano nello stesso Sommario altre testimonianze, le quali distruggono *l'accidentalità* delle Cameriere, ed assicurano, che la Duchessa non fu gia sorpresa dal parto, ma era *di appuntamento* co' suoi congiunti Zia, e Cugini MALVISI, acciò dietro l'avviso del parto *nel Palazzo*, uno dei Cugini AGOSTINO cor-

resse tantosto al *Palazzo per portare via la Creatura.* Li convinco col Sommario loro *trovandosi prossima al parto* (contr. Somm. num. 13. e 14.) *non sapeva come fare, per cui FU COMBINATO colla massima segretezza trà madre, la sudetta Duchessa, e mia Sorella Lutgarda, CHE IO DOVESSI NASCOSTAMENTE PORTAR VIA LA CREATURA COL MEZZO DELLA RUOTA, ed io acconsentii di prestarmi segretamente a quanto ero stato richiesto. Di fatti una mattina pochi giorni appresso, mia madre e la mia Sorella mi dissero DI ANDARE ALLA RUOTA DI CASA CESARINI PEL NOTO AFFARE, e per vedere se vi era niente di nuovo, e domandato ad una delle Cameriere come stava la Duchessa, mi rispose che era colle doglie, e che fossi tornato più tardi per portar via la Creatura. Io di fatti ritornai, ed ero col ferrajuolo, ma quella stessa Cameriera, che io non conoscevo chi fosse, che non potevo vedere stando dall' altra parte della Ruota, mi disse a voce bassa che era già fatto tutto, e che non occorreva altro, mentre avevano mandato via la Creatura col mezzo di Caterina Marguti, ed io allora me ne andai* –.

73 Sia pure (torno al diritto) *che una sola accidentalità impedì che il parto avve-*

Digitized by Google

nisse fuori delle mura domestiche, sia che in verità il parto fosse occulto al marito, ai vicini, alla parentela; qual' è mai la giusta conseguenza, che rettamente discende da queste premesse? Socondo la tenuità del mio intendimento pare che dovrebbe concludersi – *dunqne il parto fù occultato* – è non altro. Se poi la occultazione del parto sia, o nò bastevole a provare la *quarta* proposizione, la eccezione cioè del marito, il quale si trova di aver coabitato colla moglie, e non vuole riconoscere il figlio, lo vedremo in appresso a suo tempo, quando tratteremo *della gravidanza*; imperocchè l' una, e l' altra occultazione appartiene all' eccezione dell' *alia causa*, ad oggetto medesimo, ad un' articolo solo. Intanto egli è uopo distinguere la *prima* dall *ultima* proposizione di ULPIANO: quella riguarda la definizione del figlio legit timo, questa concede al marito la facoltà di escludere il figlio, come chè sia nato nella casa maritale. ALTRO è stabilire una definizione diversa dalla legge ed esigere il giudizio del PUBBLICO la presenza del MARIRO, e l' agnizione della PARENTELA, acciò il figlio possa presumersi legittimo: ed ALTRO il sostenere, che la occultazione della gravidanza, e del parto possano contribuire in qualche modo a provare la eccezione del marito. Nel primo caso viene ad es-

sere mutata la definiziene dataci da ULPIANO, alla quale è sostituita altra definizione non mai udita, da niuno finora immaginata, del tutto nuovissima, in in questi termini „ *figlio legittimo definiamo colui che nasce sotto gli occhi del marito, ed in cui convengono il giudizio del pubblico, e l'agnizione della parentela* - Con questa definizione il numero dei legittimi si riduce all'uno per cento, e la Città si popola di bastardi. Nel secondo caso, nel caso cioè dell' eccezione, la regola è tutto all'opposto, si ammette che „ *il figlio CONCEPITO durante il matrimonio ha per padre il marito* „ e si cerca soltanto, se la occultazione della gravidanza, e del parto bastino a confermare la eccezione del marito.

74 Ritorniamo alle regole. In tutti li giudizj la confusione fu sempre protrettrice della ingiustizia: in questo viemmaggiormente se non si toglie affatto la confusione, se non vi avranno le idee ordinate, l'amministrazione della giustizia con tutte *le paterne sollecitudini* del nostro prudentissimo, ed amantissimo PADRE, e SOVRANO rimarrà soppiantata. Non è vero, che per avere la presunzione della legge debba il figlio esser nato nella casa del marito „ *qui in domo natus est* (parole della eccezione, e non della definizione)

licet vicinis scientibus „ No. Se ciò si ammettesse, non avrebbe in suo favore la presunzione quel figlio, che nasce in qualche viaggio, ne quegli che nasce in carcere, ne quegli che nasce per mare, ne quegli che nasce nelle villeggiature presso gli ospiti. E' falsissimo ancora che il figlio debba nascere *sotto gli occhi del marito*, alla legittimità del figlio non è affatto necessaria la scienza del marito sulla gravidanza, e sul parto. Li figli *postumi* secondo la definizione dei Dubbj dovrebbero giudicarsi tutti *bastardi*, avvegnachè non possono nascere sotto gli occhi del marito defunto. Ponete al contrario la definizione del figlio legittimo, e l'eccezione del marito giusta l'ordine, in cui le ha collocate ULPIANO, non vi è assurdo veruno, ed è rimossa ogni confusione. *Il figlio* così principia ULPIANO, è legittimo, quando nasce durante il matrimonio, il *padre* può non riconoscerlo, quando provi, che non ha egli resa feconda la moglie o per assenza, o per impotenza, o per malattia, o per altra causa; in questo caso la presunzione della legge cede alla forza della prova, *quantunque* il figlio sia nato in casa, e *quantunque* siavi stata la pubblicità del parto, *licet vicinis scientibus*. Stravolgendosi la legge coll' argomento - *a contrario sensu* - e principiando a

rovescio dal *vicinis scientibus* fino alla prima definizione, l'assurdo è manifesto, l'argomento perciò non si riceve – *non licet sumere argumentum a contrario sensu, ex quo resultaret absurdum* – S. Rota decis. 69 num. 5 coram Puteo).

75 La confusione di mille regole ricalcitranti, affastellate in gran fascio senz'ordine, senza distinzione non potea generare che assurdi. Il principio della legittimità egli è semplicissimo, questo non altro riguarda, se non il solo tempo del concepimento. La nostra esistenza incomincia dal momento in cui siam concepiti; noi viviamo entro le viscere di nostra madre con tutti i diritti che ci appartengono. Vi ho già dimostrato di sopra; che il figlio è legittimo „ *anche prima di nascere* „ siccome si esprime il TOULLIER, ed il tempo del concepimento si riguarda eziandio per onorificenze e li titoli di nobilitá che ci competono anche mentre siam chiusi nell'utero – *qui in utero est* (PAOLO nella Leg. 7. ff. de statu hominum) *perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur* – e *GIULIANO nella Leg.* 26 *ff. eodem* – ivi – *Qui in utero sunt in toto pene jure civili intelliguntur in rerum naturam esse, nam et legitimae haereditates his restituuntur* – e lo stesso ULPIANO nel caso del figlio

di un Senatore *Leg.* 7. §. 1. *ff. de Senatoribus* - ivi - *Sed si qui conceptus quidem sit ante quam pater ejus a Senatu removeatur, natus autem post patris dignitatem amissam, MAGIS EST, UT QUASI SENATORIS FILIUS INTELLIGATUR* - e nel caso di condanna della madre *leg.* 4. *Cod. de poenis* - ivi - *Si ante conceptus est puer, de quo libellos dedisti, quam mater ejus in metallum condemnaretur, natus conditionis ejus est, cujus ante condemnationem mater ejus fuit* -.

76 Le circostanze, che accompagnano l'atto della prima nostra comparsa nel mondo, non possono togliere i diritti, che appartenevano al feto, priachè vi comparisse; il *qui in domo natus est*, il *vicinis scientibus*, l'agnizione della *parentela*, gli *occhi del marito* potrebbero somministrare una prova della legittimità contro la eccezione del padre; ma quando mostra ei la sua impotenza, l'amputazione, allora il Giureconsulto risponde, *LICET vicinis scientibus*, *LICET in domo natus*, LICET riconosciuto da tutta la parentela *filium non essse*. Il Giureconsulto risponde alle difficoltà che si opponevano per le circostanze della nascita; non ha però mai prescritto all'opposto, che senza quelle circostanze il figlio è bastardo Ritorniamo ai principj già stabiliti, *il fi-*

glio è legittimo appena è concepito, vive *legittimo* nel ventre della madre, nasce *legittimo* comunque, ed in qualunque luogo ei nasca, e non può essere spogliato de' suoi diritti, della sua legittimità che gode *ministerio juris*, se non che *ministerio judicis* - ossia - *in virtù di un Giudicato* - (lo stesso TOULLIER §. 832. *in fin.*

77 Si prenda pure legge in quel senso che meglio si adatti alla contraria invenzione; io sostengo nondimeno, che il fantasma della occultazione (specialmente nel nostro caso) non può nuocere alla causa della legittimità; e che l' argomento *ex alia causa* sebbene possa comprendere le cause *morali* (lo che ripugna direttamente alla volonta di ULPIANO) deve con tutto ciò includere, perchè sia perfetto ' *una negativa coartata*, la cui affermativa sia se non *fisicamente*, almeno *moralmente* impossibile. Egli è però necessario, che io torni a supplicarvi di rinvigorire la vostra sofferenza omai, credo, affievolita; imperocchè quanto è fastidiosa la dimostrazione, altrettanto è decisiva.

78. L' Autore della contraria difesa, Giureconsulto fornito e di dottrina e di moltissimo acume, ha ben ragione di gloriarsi, che nella declamazione dell'' *alia causa* ha dato l' esistenza agli enti del tutto

immaginarj, dipingendo le illusioni coi colori del vero. Ei rimenandosi per bocca in ogni momento la presunzione *juris*, e non *de jure*, il nome della *certezza morale*, gli argomenti *delle valide*, *ed urgenti congetture*, ed altri vocaboli di numero innumerabili sulle *cause morali*, ha persuaso di aver prove, dove non ha che parole. Finchè noi porremo mente al suono di vuote parole, insignoritosi ei degli animi nostri ci distorrà dal vero e dal giusto a suo talento, ed andremo dietro lui tirati pel capo come giumenti. Suole incominciare dal premettere, che la presunzione della legge non è *de jure*, che non ammetta la prova in contrario; ma è semplicemente *juris*, che alla verità sempre cede. Lo sappiamo, lo ha insegnato e prescritto ULPIANO medesimo nella sua legge. Lascia per poco questi pretesti, noi chiediamo *prove* e non *parole*. Havvi, risponde, *la certezza morale*, che ha tanta forza, quanta ne può avere *la fisica*. Appunto in questo luogo io lo attendeva; nella *certezza morale*.

79 Il nome *d' impossibilità morale*, *di prove morali*, *di certezza morale* s' incontra ad ogni passo, ma la cosa non vi è. Vogliam *cose*, ripeto, e non *parole*. Quanto ei c' introna le orecchie collo strepito della *certezza morale*, e quando

ci occupa nel ricercare, se, o nò la giurisprudenza romana siasi ristretta alla sola eccezione della *impossibilità fisica*; se, o nò la eccezione della *impossibilità morale* siasi per la prima volta introdotta dalla legislazione francese, ci fa credere che abbia in suo favore *la seconda*; mentre in fatto egli è sfornito della *prima* non solo, ma della *seconda* ancora· Acciò dunque più non avvenga, che riesca ciurmarci col romore delle parole, fingiamo, che le nostre leggi ammettano la prova della *impossibilità morale* (dimostreremo dipoi che non l' ammettono) ed esaminiamo con qualche avvedimento, se veramente la *impossibilità morale* vi sia.

80. Per distinguere la vera *impossibilità* dai tanti sospetti, ai quali suole porsi la maschera della *impossibilità* senza che niente abbiano dell' impossibile, egli è uopo d' incominciare dal definire le diverse specie *d' impossibilità*, e di *certezza*, ed assegnarne i confini, oltre i quali non vi ha la *impossibilità*, nè la *certezza*, ma solamente il sospetto, forse alquanto efficace nei circoli di uomini oziosi, sconvenevole però nel Consesso di Magistrati. La impossibilità, come la certezza, è di tre specie, *assoluta*, *fisica*, *e morale*; la impossibilità *assoluta*, che dicono *metafisica*, è quella

che non può esistere affatto in alcun modo; così siam certi, che il *circolo non è quadrato*, perchè non può esistere una figura quadrata circolare: nel- nello stesso modo siam certi, che la Duchessa Cesarini sia Madre, perchè ha partorito; non può esistere che si partorisca senza essere Madre. La impossibilità *fisica* è ciò che non può esistere per legge di natura; d' onde siam certi che non può essere Padre chi ha sofferta l' amputazione totale; nè altresì può essere padre del figlio di sua moglie chi dalla moglie fù lontano: imperocchè per legge di natura non si diviene padre senza la facoltà di generare, nè padre si diviene in lontananza per lettera.

81 Nella definizione della *impossibilità morale* potrei essere di qualche sospetto, se la stabilissi a mio arbitrio, perocchè quì stà la quistione; reciterò pertanto quella definizione, che ci ha lasciata quel Giureconsulto francese, il quale opinava, (ma con molta freddezza), che gli antichi Giureconsulti Romani avessero ammessa questa eccezione. Egli è TOULLIER, autore, che è citato dai contrarj Difensori cento volte, ed anche dai Dubbj. Ha unita la definizione della *impossibilità morale* alla interpretazione della celebratissima legge di ULPIANO; riferirò l' una, e l' altra, acciò non sembri

che ne abbia diminuita la forza coll'averle divise – *Il Matrimonio è un fatto co-*
„ *nosciuto* (§. 799. e seguenti corso di
„ Diritto Civile e Francese) *d' onde con-*
„ *chiudesi , che il figlio concepito du-*
„ *rante il matrimonio è figlio del mari-*
„ *to. Ma questa conseguenza , o presun-*
„ *zione non essendo nè necessaria , nè*
„ *indubitabile, la regola che il figlio con-*
„ *cepito durante il matrimonio è figlio*
„ *del marito , non potrà essere infallibi-*
„ *le , e la legge sarebbe in contradizio-*
„ *ne coi primi elementi della giustizia ,*
„ *e della ragione se lasciasse questa pre-*
„ *sunzione sussistere , quando da argo-*
„ *menti invincibili , da prove positive ,*
„ *o da presunzioni più forti è distrut-*
„ *ta. Sicchè tutte le volte che è EVI-*
„ *DENTE non avervi potuto essere COA-*
„ *BITAZIONE trà i Conjugi all' epoca*
„ *del concepimento , la regola non può*
„ *avere la sua applicazione.* La Legge 6.
„ ff. de his qui sui vel alieni juris sunt,
„ *ammette quattro eccezioni fondate sul-*
„ *la evidenza di fatto. PRIMO l' impo-*
„ *tenza assoluta e continua del marito.* „
Si ea valetudine pater familias fuit ut generare non possit. „ *SECONDO.* La
„ *lontananza del Conjuge , durante la*
„ *quale la moglie sia divenuta incinta.* „
Si fingamus abfuisse maritum verbi gratia per decennium , reversum anniculum

invenisse in domo sua, placet nobis Juliani sententia hunc non esse mariti filium „ *Tutte le volte, che il concepi-*
„ *mento risale al tempo dell' assenza,*
„ *egli è certo che il figlio non appartie-*
„ *ne al marito.* TERZO. *L' impotenza*
„ *passeggiera cagionata da una malattia*
„ *grave sopravvenuta al marito.* „ SI CONSTET maritum aliquandiu cum uxore NON CONCUBUISSE infirmitate superveniente. *QUARTO. Ogni altra circo-*
„ *stanza, che provi il marito NON*
„ *AVER COABITATO colla moglie.* „
Si constet maritum cum uxore non concubuisse . . . . ALIA EX CAUSA.

82 „ *Il fatto* (prosiegue il Toullier) *che*
„ *all' epoca del concepimento del fan-*
„ *ciullo i due conjugi NON HANNO*
„ *COABITATO insieme, è un fatto*
„ *negativo, che non può stabilirsi diret-*
„ *tamente provando l' impossibilità del*
„ *fatto contrario. Riguardo ai fatti che*
„ *dipendono dalla volontà dell' uomo*
„ *vi sono due specie d' impossibilità,*
„ *LA FISICA, E LA MORALE. LA*
„ *prima per ciò, che riguarda la mate-*
„ *ria, di cui ci occupiamo, non può ri-*
„ *sultare che dall' allontanamento, e*
„ *dall' impotenza perpetua, o passeggie-*
„ *ra del marito. – L'impossibilità MO-*
„ *RALE risulta dal concorso de' fatti*
„ *e delle conseguenze che possono rica-*

„ varsi; in una parola dal complesso di
„ una causa, che prova ESSER IMPOS-
„ SIBILE EX COMMUNI HOMINUM
„ MORE, CHE IL MARITO SIA
☞ „ IL PADRE DEL FANCIULLO.
„ Ciocchè produce l'impossibilità MO-
„ RALE è dunque la riunione di una
„ moltitudine di particolarità, che pos-
„ sono variare all'infinito; nè vi è co-
„ sa più ardua del determinare i casi
„ ove riconoscerla. Bisogna confessare,
„ che questa impossibilità morale per sua
„ natura non è altra cosa, se non una
„ forte presunzione, o la riunione di
„ molte presunzioni, che assembrate in
„ un sol fascio determinano la credenza,
„ ed operano la persuasione. La quarta
„ eccezione contenuta nella Legge 6. ff.
„ de his, comprende generalmente sen-
„ za particolarizzarne alcuna, TUTTE
☞ „ LE CIRCOSTANZE, CHE PRO-
„ VANO IL MARITO NON AVER
„ COABITATO (notate di grazia le pa-
☞ „ role NON AVER COABITATO, e de-
„ cidete) COLLA MOGLIE, VEL
„ ALIA CAUSA. Ciò che sembra far
„ credere che i Romani ammettevano
„ L'IMPOSSIBILITA' MORALE co-
„ me eccezione alla regola PATER IS
„ EST. Nè trovasi nel corpo del dritto
„ alcuna legge, che provi non averla
„ essi ammessa. „

83 Dopo sì lungo discorso mi sia permesso una volta di chiedere dai nobilissimi Signori Avversarj un fatto solo, una sola presunzione, una congettura, una causa morale, un' *alia causa* qualunque, anche i sospetti, checchesiasi (purchè non siano *belle parole*), una prova di qualsivoglia natura, dalla quale CONSTET, che il Duca D. Francesco, e la Duchessa moglie NON ABBIANO COABITATO. La chiedo indarno, non ve n'è una, neppur' una; anzi la faccenda in verità è al contrario; HANNO COABITATO. Confessate, che HANNO COABITATO, lo provate in tutto il vostro Sommario, ed opponete la *impossibilità morale?* Siete nell' impossibilità contraria, nell' impossibilità di provare la vostra eccezione, e menate trionfo? Menatelo pure, già vi ho detto, che non sarà durevole; vi aggiungo soltanto, che non siamo stupidi a gran segno da farci anche menare pel naso.

84 E' palese, dirò meglio, è divenuto di pubblica notizia quell' inganno, che sendovi teso all' impensata, vi ha portati a giudicare, che il DUCA D. FRANCESCO, sebbene abbia COABITATO colla moglie, e sebbene sia stato valoroso campione di venere, pur tuttavia potesse togliere dal parto della Duchessa la presunzione della legge, perchè – *può provarsi l' illegi-*

timità del figlio, *QUADTUNQUE IL MARITO NON FOSSE IMPOTENTE*, *NE ASSENTE* - (§. 10. Dub.), manca solo, ahe si aggiunga - E SI FOSSE ANCORA GIACIUTO COLLA SUA MOGLIE. - Ciò si è creduto potersi omettere : l' ESTENSORE dei Dubbj allora non conosceva, che la invenzione del *trono Ducale* intoruo alle testimonianze dei *bufalari* era calunniosa.

85. UN *Torloniano*, non Procuratore, non Avvocato, non Giureconsulto affatto, un *Torloniano*, che appena sa leggere le gazzette scritte in lingua nostrale, ha presentata nel giro della informazione a ciascun di Voi una decretale di ALESSANDRO III. nel *Cap. Causam quæ 4. qui filii sint. legittimi*, colla quale vi persuadeva, che il diritto canonico ammette la illegittimità della prole anche quando il marito non impotente ha con sua moglie coabitato. Al vedervi presentata una decretale da chi non ha mai saputo di legge, una decretale non citata dai tanti nostri Dottori, ed innumerevoli Decisioni Rotali, non opposta dai contrarj Difensori tuttochè dottissimi, la cosa poteva esservi sospetta; ma l' animo Vostro non volle sospettare. Leggiamo. - *Si consisterit, quod Agatha de Anelina muliere tempore Alani viri sui, ipsa cum eo tamquam cum viro suo morante, vel R. PA-*

☞ *TRE DICTÆ AGHATÆ ipsam A. adhuc habentem virum publice tenente, nata fuit, eam non fnisse legittimam* ☞ *EJUSDEM R. FILIAM judicetis, QUIA NON POTUIT ESSE UXOR, quæ viri sui torum maculans alii, dum ille viveret, copulari praesumpsit.* – Letta la decretale, distribuiamo le parti. Alano è il marito; R., ossia Ridolfo e l' adultero, Anelina la moglie, ed Agata la figlia. Si cerca, se Agata sia figlia legittima di Ridolfo, e se trà Ridolfo padre, ed Anelina madre possa esservi matrimonio Risponde il Pontefice, che o Anelina abbia coabitato col suo marito Alano, o col padre di Agata Ridolfo – *eam. non fuisse legittimam EJUSDEM R. FILIAM judicetis*, QUIA NON POTUIT ESSE *uxor, qui viri sui torum maculans alii, dum ille viveret, copulari praesumpsit.* –

86 Intorno a tal matrimonio di Anelina con Ridolfo, ed alla nascita di Agata figlia di Ridolfo si emanarono tre decretali, tutte incominciano *causam quae*, delle quali una è collocata nel titolo *de officio, et potestate judicis delegati*, e le altre due nel titolo *qui filii sint legittimi.* Non si disputava, se Agata dovesse giudicarsi figlia di Alano, o di Ridolfo; ponevasi anzi per cosa certa ed indubitata che Agata fosse figlia di Ridolfo; la quistio-

ne consisteva nel vedere, se tra Ridolfo padre, ed Anelina madre poteva esistere il *matrimonio*; perocchè, siccome dimostrammò, non può esservi legittimità della prole, dove non vi è matrimonio, od essendo certissimo, che Agata era figlia di Ridolfo, si faceva dipendere la legittimità di Agata dalla esistenza, o nò del matrimonio – UTRUM *Agatha* (la glossa nella parola *incongruum cap. causam quae.*, 7., *e non* 4. ossia il 2. *qui*
☞ *filii*) *fuerit nata de legittimo matrimonio*, DICEBATUR ENIM NATA DE ANELINA, ET RODULPHO; ET MODO
☞ QUAERITUR, UTRUM INTER EOS FUERIT LEGITIMUM MATRIMONIUM – Vi è stato anche all' età nostra, e non da guari, un personaggio di sangue reale, ch' ebbe desiderio di legittimare i figli avuti dall' adultera: non dubitava, se fossero suoi, o del marito, ma, suppostigli suoi per cosa INCONTROVERSA, si studiava di poterli legittimare.

87 Cos' ha dunque di comune la quistione preposta ad ALESSANDRO III colla nostra? Ivi era certa la paternità, e si disputava sulla legittimità del matrimouio
☞ UTRUM INTER EOS FUERIT LEGITIMUM MATRIMONIUM –; quì all' opposto è certo il matrimonio, e si disputa sulla paternità del marito. Ivi si principiava il fatto del riferire, come INCON-

Digitized by Google

TROVERSO, che Agata non era figlia di Alano, ma di Ridolfo; qui la CONTROVERSIA consiste appunto nel ricercare, se il figlio sia di D. Francesco, o di Marchal. Acciò la decretale di ALESSANDRO III possa in qualche modo applicarsi alla nostra specie, bisognerebbe fingere INCONTROVERSO tutto ciò, che è IN QUISTIONE. Se fosse INCONTROVERSO, che il Duca D. Francesco era impotente, allora mi unirei pur io a conchiudere - *non è figlio legittimo di MARCHAL* - e come il Pontefice Alessandro - *eam non fuisse legitimam EJUSDEM R. FILIAM* - sia che la Duchessa abbia coabitato con Marchal, sia che abbia coabitato col marito. Ma essendo IN QUISTIONE; se D. Francesco sia il padre; se la negativa sia provata, se bastino le cause morali; se queste includano, o nò la impossibilià della coabitazione, la impossibilità del concubito; essendo, dico, IN QUISTIONE, se D. Francesco sia il padre, l'argomento desunto da quella decretale si riduce ad una *petizione di principio*, ad un vero *idem per idem*, argomento puerile, il quale suppone INCONTROVERSO, che D. Francesco *non è il padre* per dimostrare, che *non è il padre*, argomento disdicevole ad un Giureconsulto, degnissimo soltanto di quel *Torloniano*, che lo propose.

88 Or torniamo d' onde partimmo, alla impossibilità morale. Questa non dipende dalle universali leggi di natura, ma dagli universali costumi degli uomini - *ex communi hominum more* - siccome la definisce TOULLIER, ed è per se stessa manifestissima. Così noi siam certi *moralmente*, che due sposi, per quanto ardenti sj fingano, non consumino il matrimonio in pubblico, appena sposati. Per legge di natura il potrebbero ma *ex communi hominum more*, ciò non accade giammai, e si dice impossibile morale. Per ottenere almeno quest' ultima specie d' impossibilità mancando affatto l' impossibilità fisica, lo ingegno dei contrarj Difensori imaginò un divorzio di consenso, e provò colla notissima turba dei Torloniani, che il Duca D. Francesco, e la Duchessa Geltrude si vedevano - AL SOLO PRANZO - Se tal fatto si fosse verificato, poteva conchiudersi, che *moralmente* costava - *non concubuisse* - perchè appunto *ex communi hominum more* era impossibile che si cacciassero in mente di voler eseguire il concubito alla presenza dei commensali.

89 Quando noi provammo, che oltre il pranzo vi erano le visite in *veste da camera*, che vi furono le *caccie* degli ucelli, le *villeggiature* Tiburtine in *due* camere con tre communicazioni tutte interne, i

cavalcamenti di Ardea, e li riposi in *una camera sola*; allora spiegarono le visite, le villegiature, le caccie in modo, che sempre vi restasse qualche ostacolo, il quale mantenesse *la impossibità morale*, negarono affatto li riposi di Ardea, perchè ridotti ad UNA CAMERA SOLA, non potevano intromettervi alcuna circostanza, che rendesse il *concubito impossibile*. Esaminiamo primieramente ciascun ostacolo, che si frappone nelle *visite*, nelle *villeggiature*, e nelle *caccie*, osserviamo, se v' induce daddovero la *impossibilità morale*: quindi vedremo, se il concubito in Ardea siasi escluso con eccezioni utili, e provate, o se siasi escluso giusta il costume solamente a parole.

90 Non dimentichiamo, che il figlio *concepito*, durante il matrimonio, ha in suo favore la presunzione di essere stato *concepito* per opera del *marito*, e che, volendosi provare il contrario, bisogna includere la *negativa coartata*, escludere cioè il *concubito col marito* con dimostrarlo *impossibile*: nè dimentichiamo, che la sola *possibilità* del concubito col marito rende il *concepimento legittimo*, e rifiuta di sua natura ogni eccezione, come la S. ROTA (oltre le autorità di sopra indotte, e le altre riportate nel primo Ristretto dal §. 20, al 40.) nelle Decisione *Avenionen. seu Cavallicen. im-*

missionis 26. Giugno 1789. §. 4. coram Strasoldo - ivi Sicuti necessario emergebat, conceptum posthumum fuisse tempore connubialis consortii, invictissima exinde oriebatur praesemptio legittimae illius filiationis haud equidem labefactanda NISI PER NEGATIVAM uti dicitur, COARTATAM, liquidissime evinceretur, IMPOSSIBILE PRORSUS FUISSE ut Stephanus Alexius fuerit filius posthumus Spiritus Boet. -

91 Premessa la rimembranza dei principj di ragione, veniamo all' esame di fatto, agli ostacoli cioè, che si frappongono nelle visite *in veste da Camera* fatte dalla moglie al marito, e dal marito alla moglie - *nelle Camere del Duca* (è la spiegazione della Duchessa contr. Som. Addiz. n. 1. in fin.) *spesse volte vi sono intervenute persone, tra le quali RATTI, e li suoi CAMERIERI, e nelle mie proprie vi si trovano presenti quasi sempre LE MIE DONNE DI SERVIZIO* - Se avessi ad osservare soltanto, che le parole - *spesse volte e quasi sempre* - tolgono affatto la negativa coartata, perocchè ammettono, che qualche volta, quanto tu vuoi rarissima, cravi la circostanza di trovarsi nel caso del *solus cum sola*, sarebbe pienamente rimossa ogni qualunque *impossibità* sia *fisica*, sia *Morale*. Ma chi mai è semplice cotanto,

che voglia persnadersi essere *moralmente impossibile*, che RATTI lasciasse li Conjugi nella loro libertà, quel Segretario *prudentissimo*, il quale amava la unione maritale de' suoi padroni, e serbava nel suo cuore *sempre segreti* gli adulterj e della Duchessa e del Duca? Sia pure che RATTI si stasse immobile, quando si avvedeva che gli occhi avidi della bella già infiammavano il Duca: potrà poi credersi, che fosse permesso ai CAMERIERI del Duca di starsi ugualmente immobile per ostacolo invincibile ai diletti dei padroni? Ciò in vero non può credersi, avvegnachè sappiamo che il Duca conduceva seco qualche donzella, ed i Camerieri erano ben accostumati nel secondare le brame del padrone.

92 Si conceda pur questo, si fingano immobili anche li Camerieri; a vincere *la impossibilità morale* bastano - *le mie donne di servizio* - quelle Cameriere, le quali assecondavano con ogni amorevolezza li desiderj della Duchessa, e lasciavanla in libertà con tutta prudenza *quasi aliud agendo*, servendo ai voleri della padrona da buonissime *donne di servizio*. Se furono prudenti, e caute cogli estranei, molto più dovevano esserlo col padrone; nè dee sospettarsi, che quelle ottime Cameriere fossero capaci di mancare ai proprj doveri.

93 Tali sono LI PRIMI FATTI, che oppongo a tutte le BELLE PAROLE della impossibilità morale.

94 Non dissimili sono le circossanze delle villeggiature, e delle caccie. *Vi erano i Longhi*, mi rispondono, *era perciò moralmente impossibile, che il Duca avesse commercio colla moglie alla presenza degli amici.* Ma per quanto i Longhi si fossero fermissimi, e lunghissimi, tuttavolta non erano statue immobili, ne testimonj perpetui: vi poteva essere un momento, in cui si allontanassero, ed un momento è bastevole ad escludere la coartata. Di grazia dormivano, i Longhi? Se dunque dormivano, non potevano essere di sentinella continua, ne potevano starsi quale scudo impenetrabile posto sempre alla difesa contro gli acuti e pungenti strali del cieco Nume.

95 Quando li Conjugi s' erano chiusi nelle *due* Cameıe Tiburtine, li Longhi cessevano dalla guardia e sen givano in pace. In queste camere dov' è l' ostacolo, dove *la impossibilità morale?* Vi era una sola Cameriera, (non vi calcolo li due figli, li quali erano in età puerile) questa non poteva dormire in *due* camere; se dormiva in una, restava liberissima l' altra. Son questi LI FATTI, che oppugano *la impossibilità morale*, ricca di vocabili, e mancante affatto di prove.

96 *Le villeggiature, suburbane* (dice l'Estensore dei Dubbj §. 19.) *e le Caccie fatte dal Duca insieme alla Duchessa non provano la loro conciliazione e la riunione.* Quale stravolgimento d'idee! Chi deve provare la sua eccezione? Chi deve provare *la impossibilità morale*, il figlio che ha in suo favore il concepimento legittimo, o gli eredi mediati del marito, li quali adducono questa *impossibilità morale* per distruggere la presunzione? Quando noi proviamo le villeggiature, e le caccie, intendiamo di escludere *la impossibilità morale*, ed includere *la possibilità* non solo, ma la facilità eziandio *del concubito* fra marito e moglie. La riunione, la conciliazione (quantunque l'una, e l'altra sarebbe *provatissima* mercè le tante premure del Duca nel procurare molti, e varj divertimenti alla Duchessa) non può, nè deve ricercarsi, quando li Conjugi HANNO SEMPRE COABITATO. Si osserverebbe la conciliazione, la riunione allora soltanto, quando vi fosse stata la divisione del domicilio *per servizie, ed adulterj*, ma quando non vi è stata divisione, si cerca inutilmente la riunione. Che se per riunione voglia intendersi quella di letto, ognun comprende, che per *la possibilità del concubito*, non è già necessario, che nelle *due* camere vi fosse un letto solo. Tuttoche vi

fossero stati *dieci letti*, la faccenda non poteva effettuarsi che *in uno*.

97 *La sola dimora in Ardea* (siegue l' Estensore nello stesso §. 19.) *poteva dirsi di qualche rilievo su tale oggetto* (forse perchè vi era un letto solo) *Ma la stessa Duchessa e molti Testimonj negano tali gite, e tale permanenza in Ardea, e molti dei Testimonj dell' Attore rittrattarono la loro deposizione. Dalle prove inoltre dedotte sembra ragionevolmente potersi concludere, che quella Donna la quale portossi in Ardea col Duca nel 1807. fù una delle Amiche del medesimo, quale quei rozzi abitanti presero in iscambio della Duchessa*

98 Quante fallacie in un ragionamento brevissimo! Nega *la stessa Duchessa*. E' inutile di consumar tempo, e fatica quanto voglia credersi alla *stessa Duchessa*. Tutte le leggi di tutte le Nazioni *dichiarano immorale* la testimonianza della Madre contro il proprio figlio; si è anche ordinato ai pubblici Ufficiali di non riceverla, e l' Estensore dei Dubbj l' oppone per la prima? Dio immortale! qual testimonianza oppone al figlio la madre! la testimonianza che conferma la dichiarazione del proprio delitto. Dessa palesa pubblicamente l' infamia sua, e dessa ne somministra le prove: non è paga di averla divulgata, vuole che sia

creduta. Tali vituperevoli deposizioni - *non loquuntur solum, verum etiam personant* (l' Oratore di Roma a difesa del Celio) , *huc unius Mulieris libidinem esse prolapsam, ut ea non modo solitudinem ac tenebras, atque haec flagitiorum integumenta non quaerat, sed in turpissimis rebus frequentissima celebritate, et clarissima luce laetetur,...... quoniam et crimen accusatores abs te, et testem ejus criminis te ipsam dicunt habere* -. Ma occupiamoci degli altri testimonj, perocchè il discorso sù tal madre tornerà fra poco, quando tratteremo della onorevolissima sua dichiarazione.

99 *Molti testimonj negano tali gite, e tale permanenza in Ardea.* Senza immischiarci nell' esame di ciascun Torloniano, esame odioso di sua natura, il quale farebbe degenerare la difesa in accusa, toglieremo questa eccezione con facilità, se vogliamo attenerci alla legge. Egli è regola comune, certa, e presso tutti li Tribunali ricevutissima doversi aver fede più a due testimonj *affermativi*, che *a mille negativi* - *vulgaris regula est* (MASCARD. Trattato de Probationibus Conconclus. 70. in princ.) DUOBUS TESTIBUS AFFIRMANTIBUS MAGIS CREDI QUAM MILLE NEGANTIBUS -. Se due tra Voi avessero veduto alcuno in Villeggiatura, non muta la verita del fatto, se mille deponessero di non averlo

veduto. Qualche circostanza avrà impedito, che mille vedessero ciò che per altra circostanza han potuto vedere due soli.

100 Il Duca e la Duchessa non furono veduti, e toccati nella Tenuta della Fossa IN MAGGIO 1806, solamente da DUE, ma da QUATTRO, tuttochè voglia escludersi il QUINTO, che fu indotto a disdirsi in quanto ad una delle molte gite in Ardea, ed appunto in quella del 1806. UNO soltanto dei CINQUE *Bufalari* (non MOLTI) ha ritrattata la deposizione, gli altri QUATTRO non si lasciorono vincere dalle seduzioni.

101 Ciò sappiate, *o Signori*, Voi foste ingannati con ardita calunnia, allora quando vi si descrisse *il trono Ducale in Ardea*. Non poteva negarsi, che CINQUE BUFALARI avessero veduta la Duchessa ed il Duca in Ardea, SOLI. Allora si chiamarono in ajuto la falsità, l'astuzia, l'ardimento. Si appartiene alla severità dei Giudici Criminali punire *il delitto di falso*: già la fanticella è convinta rea da più di DIECI testimonj concordi, tradotta in carcere, e si prosiegue il processo. Li complici, li seduttori, li mandanti, e li mandatarj non han potuto soccorrerla. Quel tribunale ha dispregiati tutti gl'intercessori, che furono eccitati tantosto a pro della rea non per altro fine, se

Vedi la nota in fine

☞

non per filantropia: ma la sua fermezza per l' amministrazione della giustizia è invincibile. Non più per la fantesca, ognuno dei complici ha incominciato a temere per se. *Cui bono* il delitto di falso? Lo giudicherà quel Magistrato inesorabile ; tanto nel presente giudizio civile basta solo avvenire che di CINQUE BUFALARI ne manca UNO appena. La legge, la norma universale di tutti li Tribunali vuole che si abbia fede a DUE testimonj affermativi a preferenza di MILLE negativi; nella tenuità del mio intendimento non comprendo la ragione, per la quale in questa Causa non si debba credere *al duplo di due*.

102 Quella ragione, che insinua l' *Estensore dei Dubbi*, non si conviene ad un Consesso di Magistrati che decide *secundum acta, et probata*, senza uscir dalle regole con sospetti, e pretesti. *Sembra ragionevolmente* (questa è la ragione dello Estensore) *potessi concludere che quella Donna la quale portossi in Ardea col Duca nel* 1806. *e* 1807. *fu una delle Amiche del medesimo, quale quei rozzi abitanti presero in iscambio della Duchessa.* – Quando l' *Estensore* riferisce il numero dei nostri testimonj, che ritrattarono su di tal fatto la loro deposizione, dice, che furono *molti*, ed invece fu sol UNO. Qnando al contrario dee riferire

la *magica trasmigrazione* della Duchessa moglie *in una delle Amiche*, suppone in Ardea *una meretrice sola*, come *una moglie*; mentre le MERETRICI, che si dicono anch' esse portate in Ardea, erano DUE SORELLE e vi andavano sempre IN DUE *contr. Somm. Addiz. num.* 22. *a* 28.

103 La dottrina dei Pittagorici persuase un tempo *la trasmigrazione*, ma nel secolo decimonono ha perdúto ogni seguace; non avvi una femmina che vi creda. Quella *trasmigrazione* fu immaginata *da un corpo in un altro*; questa del caso nostro proverebbe il passaggio *da un corpo in due*. Oh quanto siamo più creduli noi, che gli antichissimi nostri maggiori!

104 Ammessa ed ampliata la dottrina dei Pittagorici *da un corpo in due*, non pertanto la trasmigrazione della Duchessa nelle DUE SORELLE IMPERIALI non può riceversi affatto. Si prova dagli Avversarj col Sommario Addizionale, che PRIMA E DOPO l' Anno 1806. la Duchessa CESARINI siasi portata nella Tenuta della Foosa, ed in Ardea. Quando adunque li CINQUE PASTORI han detto di conoscere la Duchessa CESARINI, ben la conoscevano in verità, lo han deposto in QUEST' ANNO, dopo cioè aver veduta più volte la Dama loro padrona. Non potevano errare nel 1806. *sulla persona*

Google

perchè già la conoscevano ; se per caso si fossero ingannati , avrebbero discoperto l'errore alla prima vista *della Duchessa vera*. Per indurre adunque la magica trasmigrazione *di un corpo in due* , non basterebbe ampliare l' antica dottrina ; ma farebbe mestieri di supporre quei pastori tanto semplici , che dal 1806. fino al 1832. non avessero conosciuto giammai che la DUCHESSA VERA sopragiunta di poi , e *da essi veduta* , era diversa da quella *prima Duchessa meretrice*. Neppure nel secolo d' oro si sarebbero trovati pastori così buoni , che in CINQUE lustri avessero sempre creduto, che quella *meretrice* in realtà era la *Duchessa padrona* , ed aveasero nella credulità loro persistito dopo aver veduta più volte la bellezza *straordinaria* della DUCHESSA VERA. Anche il Cavallo *Bellarosa* ne avrebbe conosciuta la differenza e l'errore.

105 Alle villeggiature , alle caccie , alle gite diverse altro argomento opponevasi dai contrarj Difensori , argomento che per verità si è da Voi rifiutato, ma non pertanto giova di esamiuare - *veramente due Conjugi che si amassero* (§. 112. contr. Ristretto di Risposta) *che aveano a loro disposizione IL COMMODO DI TUTTE LE NOTTI ed un Palazzo Principesco , come quello di Roma ove risiedevano avrebbero avuto bisogno di queste*

congiunture, *di queste Entrevues*, *di queste combinazioni per fare un furto* – ? Come traluce la verità quando anche si vorrebbe celata! La impossibilità morale sen fugge, ah! corri, vola, raggiungila. Non più si vede, giá sparve. Se li due Conjugi aveano a loro disposizione *il comodo di tutte le notti*, se non aveano bisogno *di queste congiunture*, la impossibilita del concubito sia *fisica*, sia *morale* non vi è più: havvi all' opposto la possibilità, *commodo*, e facilità di rendersi visita reciproca *in tutte le notti*, e . . . .

106 Li due Conjugi non si amavano, il Duca era irritato (soggiunse l'Estensore dei Dubbj §. 18.) non vi era tra loro ne sentimento fisico, ne morale. Un personaggio assai ragguardevole, il quale ha conversato con quei Conjugi lunga pezza, nell' udire che si diceva estinto tra loro qualsivoglia sentimento e della carne, e del cuore – *falso* (esclamò) *falsissimo*, *come siamo ingannati*! *erano conjugi SCANDALOSI*, *che si palpavano senza pudore* –. Ma in quanto al mio assunto niente nuoce che ciascuno dei Conjugi fosse distratto -- *dall' alternarsi*, *e dal succedersi degl' illeciti piaceri* – era pur tuttavia possibile che tra gl' illeciti piaceri se ne mischiassero anche dei leciti; ciò sopravanza per inclu-

Digitized by Google

dere le possibilità di un congresso conjugale. Questa possibilità (che più giustamente si disse COMMODO TI TUTTE LE NOTTI) dissipa tutta la turba delle contrarie presunzioni, congetture, impossibilità, cavilli, sofismi, e grandi parole.

107 Che se taluno di voi oltre la necessità della Causa bramasse conoscere quali si fossero in verità la Duchessa, ed il Duca, se si amassero, se tra loro si trattassero con indifferenza, se fossero divenuti conjugi senza concupiscenza *come fratello e Sorella*; se fossero giunti ad odiarsi; chiunque siasi, cui fosse a cuore di soddisfare a tal sua curiosità particolare, legga la descrizione, che lasciò *Seneca* a memoria eterna sulli costumi di *Mecenate*. Troverà il Duca D. Francesco nel celebratissimo Proteggitore delle Lettere, e la Duchessa Gelтrude nella moglie di lui – *Mecenate avea sposato Terenzia* (eccone il ristretto sull'oggetto delle moglie) *Donna tanto riguardevole per la sua bellezza, quanto altera di umore. La lasciò, e la riprese più volte non potendo vivere ne con lei, ne senza di lei: si maritò mille volte, benchè una sola Moglie abbia avuta* –. Dove si dice di Mecenate – *la lasciò, e la riprese più volte, non potendo vivere ne con lei, ne senza di* – in D. Francesco si dica –

non la lasciava se non quando dormiva si doleva sempre di lei ; ed era sempre con lei –. Or decidete, e con Voi lo decida il giudizio di Roma, dell'Italia, di tutti gli uomini, se tra questi Conjugi era *moralmente impossibile* la occasione di un qualche congresso, e se la eccezione della *negativa coartata* possa ritenersi come provata.

108 Dimostrato, che il concepimento si dee presumere legittimo, potrei astenermi dai fatti *concomitanti*, e *susseguenti il parto* (§. 14. e seg. Dub.) ma come tralasciare la occultazione della gravidanza, e del parto? *Se la moglie adultera* (l' Oratore francese al Corpo Legislativo *Somm. Num.* 34. *Lett. B.*) *ha nascosto al marito la sua gravidanza, il parto, e la nascita del figlio, il sentimento che le ha dettato questo mistero, ed imposto le cure, e gl' imbarazzi che esigge ha una preponderanza tale, che sarebbe ingiusto il non chiamarlo in testimonianza sulla questione della vera Paternità. La donna in questo caso non dice nulla o nulla dichiara; anzi tace, e si nasconde. Il di lei cuore sviluppa suo malgrado i suoi più reconditi arcani, e la sua stessa coscienza lascia travedere il suo più misterioso giudizio. Essa si mostra interamente dominata da quell' intima convinzione, alla quale sacrifica il proprio suo figlio, e ciò*

Digitized by Google

che il medesimo ha di più caro, vale a dire, la legittimità. In questo caso la presunzione legale del Matrimonio può esiggere che la presunzione portata a sì alto grado di forza non vaglia per anco a distruggerla; ma non può d' altronde negarsi al marito, che ha già posto in essere il delitto della sua moglie, ed il mistero in cui ha avvolto il frutto del suo reato, la facoltà di offrire alla Giustizia l' altre prove che possono completare la dimostrazione, e sottrarlo agli obblighi ed alla vergogna di una falsa paternità. Piacquero al Corpo Legislativo tali argomenti di verisimiglianza, e si occupò di farne una Legge tutta nuova la quale ammettesse quella occultazione come una eccezione scritta nella legge, e *modificasse* in questa parte il *diritto romano.*

109 Due difficoltà si erano proposte per lo inannzi dal celebre D' AGUERSEAU Giureconsulto presso loro ed anche presso noi veneratissimo, 1. che il rapporto trà il fatto cognito e quello, che s' ignora, debba essere necessario, ed infallibile; 2. che la eccezione sia scritta nella legge, sostenendo egli che nella giurisprudenza romana non eravi scritta la *impossibilità morale*, ma solamente la *fisica impotenza*, *ad assenza - la presunzione capace di attaccare quella della legge*

dev' essere scritta nella legge medesima, deve esser fondata SOPRA UN PRIN- ☞ CIPIO INFALLIBILE *per poter distruggere una probabilità grande come quella, che serve di base a tal prova. E' pertanto evidente che stando a queste massime, non possono trovarsi che due eccezioni alla regola, stabilite entrambe sopra un'* IMPOSSIBILITA FISICA, E CERTA *di ammettere tal presunzione. Queste sono proposte nella Legge, che stabilisce ciò che voglia dire figlio legittimo.* – Filium eum definimus, qui ex viro et nxore ejus nascitur. sed si fingamus abfuisse maritum per decennium; vel si ea valetudine fuit ut generare non posset hunc qui in domo natus est licet vicinis scientibus, filium non esse (*leg.* 6. *ff. ed his vel alieni juris sunt*) *Vi sono dunque due sole prove le quali possono essere opposte ad una prerunzione si favorevole. La lunga essenza del marito, e possiamo anche aggiungere conformandoci allo spirito della legge esser d'uopo che questa assenza sia e certa, e continua. L' impotenza perpetua o passeggiera è la seconda. La legge non ne ascolta altre, ed è evidente essere anche impossibile di fingerne un altra; mentre finchè l'assenza, ed altro ostacolo non avrà separato coloro, che unisce il matri-*

monio ; non si potrà mai presumere che il marito non sia il vero padre de' figli. –

110 In quanto a scrivere la *occultazione del parto* nella legge, era cosa di ninn momento *per un consesso Legislativo* ; ma in quanto al rapporto necessario ed infallibile tra la *occultazione* e la *paternità* questo non vi era in natura, perocchè avea pure avvertito D' AGUESSEU, che IL MOTIVO, *che ha determinato la madre a celare la sua gravidanza* E TROPPO INCERTO *per decidere su questa unica circostanza* – Si provvide col prescrivere, cha la occultazione della nascita non doveva essere una prova per se stessa ; ma dovea essere scritta nella legge, affinchè il marito fosse autorizzato – *a proporre* TUTTI LI FATTI *tendenti a giustificare non esserne egli il padre* – Articolo 313 *Cod. di Napol.*)

111 Quando si è ingannato l' Estensore dei Dubbj nel credere che – *l' occultazione del parto* (§. 13.) *non è un recente ritrovato della legislazione francese come sostenevasi dall' Attore , ma bensì già ciò trovavasi stabilito dalla legislazione Romana madre , e fonte delle legislazioni succesive. La recente legislazione non fece che attingere , e sviluppare filosoficamente quei principj , che esistevano nel dritto Romano , e che forse in alcu-*

ni Paesi una servile interpretazione aveva travisato. – Li Paesi della servile interpretazione sono li nostri, li Francesi hanno la gloria di averli illuminati. Grazie. Ma per verità li Francesi non sonosi arrogata mai tal gloria; TUTTI, NIUNO ECCETTUATO, convengono che – *il Codice ha conservate l' eccezioni fondate sulla fisica impossibilità della coabitazione*, *MA CON UNA MODIFICAZIONE NOTABILE.* – (*Toullier.* §. 806.

112 Sostiene l' Oratore al Corpo Legislativo, che la legislazione Romana sull' articolo della paternità, e filiazione – *non può convenire al nostro gusto, alle nostre inclinazioni, ed ai nostri attuali costumi; starebbe in contradizione diretta coi nostri usi; e colle nostre abitudini, ed è quasi evidente in fine che favorirebbe soverchiamente quello spirito DI LEGGEREZZA, E DI GALANTERIA CHE RISALTA FRA' NOI, il quale distinguendo superiormente le Donne FRANCESI, è piuttosto un garante delle loro amabili qualità, che delle loro austere virtù.* – *Somm. num.* 33. *lett. C.* – E nel *numer.* 34. *let. A.* – *il progetto di legge INTRODUCE una sola causa di impossibilità MORALE, la quale però non è ammessa, se non che a tre condizioni precise, e letterali e questa è*

Digitized by Google

l' adulterio. I ROMANI AVEAN PROSCRITTA QUESTA ECCEZIONE IN TUTTI I CASI; *al qual proposito è celebre la Decisione riportata nella Legge* 2. *del Digesto ad Legem Juliam - cum possit et mater ADULTERA ESSE et impuber DEFUNCTUM PATREM HABUISSE - BASTAVA LORO LA POSSIBILITA' ANCHE CONTRARIA ALLA VEROSIMIGLIANZA*, *che l' adultera datasi in braccio ad altr' uomo avesse ricevute le testimonianze di tenerezza dal suo marito.* - Li Tribunali Francesi hanno deciso costantemente - *che LE LEGGI ROMANE*, *e segnatamente* la Legge 6. ff de his. qui sui vel alieni iuris sunt, *non ammettono alcun' altra eccezione a questa regola generale fuori di quelle che risultano DALLA IMPOSSIBILITA' FISICA DELLA COABITAZIONE DEI CONJUGI, TANTO per l' assenza quanto per l' impotenza naturale del marito*, *o continua*, *o passeggiera*; *che queste eccezioni SONO LE SOLE che possono distruggere la presunzione legale.* (*Som. num.* 36.) Tali si furono, e sono le opinioni, e sentenze dei Francesi sulla giurisprudenza romana; Noi vogliam dire, e giudicare il contrario; godiamo chiamarci da loro illuminati anche quando eglino dicono, e giudicano, che tal glo-

ria loro non appartiene. Dove giunge la nostra bontà! Concediamo ai Francesi (li quali, sebbene dotati di fervida immaginazione per natura, nulladimeno per carattere nazionale amano far proprie le invenzioni altrui) quella gloria eziandio ch' essi medesimi han rossore di appropriarsi; e che han confessato con tutto il candore della verità non esser loro dovuta.

113 Aggiunge, e vero, TOULLIER nella interpretazione dell' *alia causa* – *ciò sembra far credere che i Romani ammettevano l' impossibilità morale come eccezione alla regola pater is est* – (§. 804.) Egli però prendeva le cause morali nel senso di provare – IL MARITO NON AVER COABITATO COLLA MOGLIE – come nell' istesso §. 804, che ripeto per intero – *la quarta eccezione contenuta nella Legge* 6. *ff. de his, comprende generalmente senza particolarizzare alcuna, tutte le circostanze che provano il marito NON AVER COABITATO CON LA MOGLIE vel alia causa. Ciò che sembra far credere che i Romani ammettevano l' impossibilità morale come eccezione alla regola* Pater is est. *Nè trovasi nel Corpo del Diritto alcuna legge che provi non averla essi ammessa.* – In questo senso TOULLIER è concorde con se medesimo, imperocchè, come os-

servammo, ha insegnato nel §. 806. – *Il Codice HA CONSERVATE le eccezioni fondate sulla FISICA impossibilità della coabitazione, ma con una MODIFICAZIONE NOTABILE* – e ben si accorda cogli altri Giureconsulti Francesi, e coi nostri, colle Sentenze dei suoi Tribunali, e delle nostre Decisioni.

114 Le cause morali, tutte le presunzioni, e congetture, che vogliônsi comprendere nell' *alia causa*, devono concorrere a confermare *la impossibilità FISICA della coabitazione*; In questo senso devono prendersi ancora tutte le Decisioni della nostra RUOTA nelle quali si prova la impossibilità *fisica* di coabitazione colle cause morali. Quindi la descrizione del Barone adultero, come uomo terribile, geloso, crudele, che ritiene *l' adultera in una torre* sempre chiusa, e la descrizione del marito vile, timido, e povero, che non ardisce dirigere alla sua moglie neppure un sospiro. Ciò nelle decisioni antiche; nella recentissima *Bononien* il marito era pur egli diviso dalla moglie, abitava in *Castel maggiore*, la moglie in Bologna presso l'adultero. *Questa lontananza* (mi si oppone) *poteva superarsi con viaggio di poche ore.* Allora subentrano (rispondo) in ajuto *della fisica impossibilità di coabitazione* tutte le cause morali, che unite concludono non es-

sersi fatto quel viaggio, ed essersi sempre osservata *la mancanza di coabitazione*. Concorrono le cause morali anche nel confermare *la impossibilità* FISICA *di coabitazione*, quando uno dei conjugi è nelle prigioni. Si esamina, mercè le cause morali, se l'altro coniuge potesse accedervi, e se vi accedesse. Quando però è incontroversa la COABITAZIONE, ripugna nelle stesse parole, ed è più ridicola cosa che assurda il ricorrere alle cause morali per confermare – *la fisica impossibilisà della* COABITAZIONE –. Se la *coabitazione* si ammette, come *incontroversa*, perchè non può affatto negarsi, non era dunque impossibile, anzi non solo poteva esistere in astratto, ma si concede, ch' ebbe la esistenza positiva, e reale. Si nega così la impossibilità morale *in parole*, e si accorda *di fatto*.

115 La nascita celata nemmeno secondo la *giurisprudenza modificata* somministrava una prova sufficiente per concluderne la illegittimità della prole. La illazione dalla nascita celata alla illegittimità del concepimento presenta un argomentto, *che* i forensi chiamano *ab effectu*. Questo allora soltanto fa prova in giudizio, quando l'effetto dee riconoscere la sua origine da una causa sola : ma quando un solo effetto può essere prodotto da due o più cause diverse, allora l'argomento

ab effectu non è ricevuto, non prova, come nel caso della *coartata* e come la S. ROTA *nella decis* 55. *num.* 10. avanti a COCCINO - ivi - *Probatio ab effectu debet de necessitate concludere, et ratio est, quia si EFFECTUS potest verificari de DUABUS CAUSIS, incertum est cui causae tribui debeat.*

116 E nel caso di gravidanza, parto, ed educazione occultata ROEDRER *nella seduta del Consiglio di Stato del* 16 *brumajo anno* 10 - ivi *d'altronde il parto della moglie e l'educazione del figlio senza saputa del marito, o lungi dagli occhi suoi non sono sempre una prova, ed anche un principio di prova, che questo marito non sia il padre del fanciullo. Un marito violento, che conoscerà, o supporrà un commercio clandestino trà sua moglie ed un amante, potrà minacciarla de' più terribili trattamenti ove divenga incinta nel tempo sul quale cadono i suoi sospetti. Intanto essa è incinta al momento stesso di queste minaccie: suo marito si allontana per servizio pubblico, o per affari particolari; la moglie intimorita occulta il suo parto, lo cela alla conoscenza del marito, abbenchè il figlio possa esser suo come dell'amante o del marito soltanto, la gelosìa solo avendo veduto un'amante nell'uomo il quale non era che un a-*

Digitized by Google

mico. Bisogna andare più oltre: NON E' IMPOSSIBILE, CHE UN FANCIULLO PIU' CHE LEGITTIMO, ma la di cui legittimità non è certa agli occhi del marito, ed a ragion più forte che un figlio nato da un commercio adulterino sia stato dato alla luce ed allevato lungi dagli occhi del marito IN VIRTU' DI UNA CONVENZIONE FATTA TRE' I DUE CONJUGJ. Un marito che si crede ingannato, colui che sa di esserlo, può dire alla sua moglie – il fanciullo di cui tu sei incinta non è mio: convien che ti guardi dal far comparir mai agli occhi miei il frutto delle tue sregolatezze – Si è detto che ciò è impossibile. Si risponderà che ciò è POSSIBILISSIMO, e si citerà d' Aguesseau ch' egli stesso cita questo passo d' Ovidio – omnia tuta timens – per provare che una moglie intimorita è capace di ogni sorta di reticenze, ed il quale dice in altro luogo nella sua 23 arringa „ che UN PADRE PUO' BE-
☞ *NISSIMO NON RICONOSCERE IL SUO PROPRIO FIGLIO, E VOLER VENDICARE SUL FIGLIO L' AF-*
☞ *FRONTO CHE HA RICEVUTO DALLA MADRE –.*

117 Oltre le molte cause di occultazione, che sono comuni a' tutte le nascite celate, nella famiglia dei Duchi Cesarini

Digitized by Google

avvene una sua propria, il BREVE DI GREGORIO XV, il timore di un maschio. Voi supponeste che - *Don Francesco non poteva nulla opporre alla Duchessa, nè questa poteva di nulla temere, trattandosi in fine di aver dato alla luce un altro maschio, cosa che non suole mai dispiacere ai Capi di Magnatizie Famiglie* - (§. 15. Dub.) Dopo la cognizione del Breve dopo la durissima esclusione dell' amatissimo D. Salvatore, l' argomento si ritorce; imperocchè nè D. Francesco, nè la stessa D. Geltrude avrebbero veduto con animo pacato divenir CADETTO senza sua colpa il FIGLIO DELL' AMORE, il primogenito VERO per ordine vi natura. Che se li sospetti del Duca sulla fede conjugale son veri, il dispiacere di lui diviene un vero tormento. Il Matrimonio susseguente, che legittimò D. Salvatore, ci persuade, che D. Francesco era nell' opinione d' essere egli padre vero, e naturale di quel primo suo figlio. La natura distingue con qualche segno il primo congresso; avrà egli trovato tal segno? Il matrimonio posteriore, ed il suo trasporto per D. Salvatore indicano la credulità in cui vivea. Egli adunque potea temere: che il figlio del matrimonio, di cui forse non era pienamente tranquillo, avrebbe cacciato dalla Pri-

mogenitura quel figlio, che sendo il primo, credeva certamente suo.

118 Il sospetto, la sola possibilità di una esclusione tanto fatale stabilisce un altra causa di occultazione più potente della gelosìa. Le circostanze che accompagnarono la occultazione, li periodi menstrui finti *per la famiglia* (nè potevano fingersi pel marito) i legamenti nelle ore del solo pranzo *per i commensali*, la frequenza del marito all' appartamento della moglie, e le *visite della moglie al marito in veste da camera senza legami*, li maggiori divertimenti, che appunto nel tempo della gravidanza il marito accresceva in sollievo della sua moglie, le villeggiature, le caccie, le mascherate sontuose *molto prossime al tempo del parto*, la nascita di D. Anna coi simulati sospetti del marito solamente nel momento della esclusione, l'avervi dormito fino al momento del parto, l' averla ricevuta dopo essersi assicurato, che non era *un maschio*, la divisione di letto troppo affettata e la reciproca corrispondenza non interrotta giammai, cento ed altri mille *argomenti di fatto* mirabilmente confermano, che li Conjugi fossero tra loro d' accordo – *invirtù di una convenzione.* –

119 Il Breve (sento voglia rispondersi) aggiunge altra causa, perchè il marito si

astenesse dal conoscere la moglie. Se avea manifestato di non volerla fecondare mai più per nou esporsi al pericolo di mantenere i figli altrui, viemaggiormente avrà voluto astenersene, conoscendo, che per disposizione del Breve non solamente avrebbe mantenuto i figli altrui, ma questi avrebbero espulso il suo.

120 Si distinguano (io replico) e si distinguano in eterno li detti dei Conjugi dai fatti, non una, ma dieci, e venti leggi ci prescrivono sempre in ogni luogo - *non nudis asseverationibus*, *nec ementita professione* (LICET UTRIQUE CONSENTIANT) sed MATRIMONIO *legittimo* CONCEPTI *vel adoptione solemni* FILII CIVILI JURE PATRI CONSTITUUNTUR - Tali risposte resero gl' Imperatori Diocleziano, e Massimiano a chi opponeva le confessioni de' Conjugi *leg. non nudis Cod. de probat.* La nascita di D. Anna è un fatto, e tal fatto ha in se stesso maggior eloquenza delle parole, ci offre sotto gli occhi la prova evidente, visibile, e palpabilissima, colla quale veniamo ad essere convinti, che questi conjugi han superato di *fatto* l'ostacolo del Breve. Dunque potea superarsi.

121 La sola possibilità, che l'ostacolo del Breve potesse superarsi, assicura, che debba ritenersi come superato. In materia di legittimità, come di libertà, la

definitione certa concludimus ut semper in hujusmodi quaestionibus in quibus de statu liberorum est dubitatio NON CONCEPTIONIS SED PARTUS TEMPUS INSPICIATUR, ET HOC FAVORE FACIMUS LIBERORUM, *ut editionis tempus statuamus esse ispectandum, exceptis iis tantummodo casibus in quibus* CONCEPTIONEM MAGIS APPROBARI, INFANTIUM CONDITIONIS UTILITAS EXPOSTULAT –

123 E possibile, che D. Francesco superasse l'ostacolo del Breve, e rendesse pregnante la sua moglie o nell'uno, o nell'altro appartamento, od in villeggiatura, od in Maggio nella Camera del Casale, dimando, è possibile? E' possibilissimo. Dunque si dee ritenere, come già fatto. E' possibile, che la gravidanza, ed il parto si occultasse o per motivo di gelosia, o per motivo di non escludere *il figlio dell' amore?* E' anzi molto probabile. Dunque si dee giudicare, come occultata e la gravidanza e la nascita per l'uno o per l'altro, o per ambedue questi motivi sieno probabili, sieno semplicemente possidili. Mentre vediamo, che in tutti li casi tutti li Legislatori han fatto violenza anche *alla natura*, noi vogliam credere a quei conjugi, a quegli specchiatissimi conjugi, e giudicare contro la prole? Se un marito viene alla moglie dall'Ameri-

ca, e trova già piena la nave; quando la moglie avesse la fortuna di sgravarsi *dopo sei mesi e due giorni* dal ritorno di suo marito, la prole si dichiara legittima, ed il marito deve vedere e riconoscere tal figlio come suo, perchè *scrisse Ippocrete*, che in cento milioni di parti è possibile, che ve ne sia uno *di sei mesi, e due giorni*. Se in questo caso tanto rarissimo i Legislatori hanno voluto, come dissi, che si facesse violenza *alla natura*. Noi dobbiamo temere di far violenza a quei Conjugj? a quell'ottimo marito? a quella onestissima matrona?

124 La Causa della Legittimità, della libertà, in genere, della prole ha sempre in suo favore questo vantaggio – *quando ha trovato un possibile, ha vinto* –. Ha in orrore la legge il dichiarare un parto illegittimo, un figlio servo; quando è possibile, che sia legittimo, un figlio servo, quando è possibile, che sia legittimo, chi sia libero. Chi dunque sa leggere quel Breve, così lo apprende – *Se il Breve aggiunge un ostacolo alla gelosia del Duca, quest'ostacolo non rende la faccenda impossibile, può essere superato; fu altra volta superato; perciò, sendo possibile che sia superato, si dee ritenere come superato pel favore della prole. All' opposto aggiungendo lo stesso Breve un altro possibile alla oc-*

cultazione della gravidanza, e del parto, distrugge affatto l'argomento ab effectu, perchè, essendo possibile, che il Breve sia stata la causa della occultazione, è proibito dalla legge di attribuire la occultazione ad altra causa, e si dee giudicare, che l'effetto della nascita celata sia stato prodotto dalla causa del Breve, perchè questo possibile è più favorevole alla prole –. Questo, e non altro, è il senso della legge, e del Breve. Questo, e non altro esser deve il giudizio del Giureconsulto, e del Tribunale.

125 Udirete qui replicarvisi le mille volte, che il Duca D. Francesco – *aveva confidato il suo fermo proponimento a vari suoi amici su tal punto* (§. 14 *Dub.*), che questi vivono, che in fatto è provato, e che il concubito non vi fu. O cieca fede! Crediamo gli amici di lui defunto, quando non si dovea, ne potevasi credere a lui vivente! – *cum non sufficeret ille si viveret*, SATIS VIDERETUR ABSURDUM, *illos admittere, quorum repellerentur auctores* – saggiamente lo stesso INNOCENZO III *nel cap.* 7 *de Testibus*.

126 Nella dichiarazione però della madre (insorge l'Estensore dei Dubbj §. 16.) la cosa è diversa. Bisogna leggere la distinzione del Chiosatore, e bisogna osservare, che la Madre non dichiara una

sua opinione, ma un fatto, su cui non può avere errato. Diteci su dunque la distinzione, ed il fatto - *primieramente non trattandosi di spogliare il Montani dello stato legittimo, ma di resistere ad esso che pretende di acquistare quella legittimità di cui non fu mai in possesso deve molto valutarsi la deposizione della Madre, secondo la distinzione del Chiosatore al Cap.* 3. Qui filii sint legitimi verb. mota in fin., *che allora prova la dichiarazione della Madre quando attesta dell'illegittimità di quello che non fu ritenuto per legittimo, e che non ebbe mai il possesso della filiazione. Non deponeva inoltre D. Geltrude della illegittimità del figlio per propria credulità ed opinione, nel che può esser soggetta ad illusioni; ma bensì attestava di un fatto sul quale non può avere errato, di non avere cioè in quel dato tempo avuto alcun maritale amplesso* -.

127 Ignoro del tutto chi abbia ritrovato, ed opposta quella distinzione del Chiosatore, ma (se mel permette) credo di poterlo descrivere senza tema di essermi ingannato. Li Difensori della illegittimità devono escludersi, perchè mai hanno parlato di tal distinzione. Niuno di Voi l'ha indotta *ex officio*, perchè se alcuno di Voi l'avesse rinvenuta da per se, avrebbe letto, che il Chiosatore parla di un

Digitized by Google

caso tutto diverso. Dunque dev' essere lo stesso Autore, che ha opposto il *Cap. Causam*. Lo riconosco dalla novità della cosa, dalla sua franchezza, e dalla natura dello sproposito. L' Estensore dei Dubbj lo ha seguito di buona fede, imperocchè, se alcuno di Voi (lo ripeto) avesse letto il Capitolo, e la glosa, li Dubbj non indicherebbero affatto questa distinzione. Ma trovandosi ora tal distinzione nei Dubbj, la religione del mio ufficio richiede di suo diritto che io risponda a quel *mercenario Torloniano*, quantunque nella Causa non abbia egli *la veste nuziale*, nè come Giudice, ne come Difensore, e quantunque neppure appartenga alla classe dei legali.

128 In questa Causa servo, per quanto è in me, alla chiarezza soltanto. Ben mi accorgo, che sendo io sì lungo, già son venuto a fastidio: ma come potrà essersi breve? Esigge la chiarezza, che in prima della glosa nella parola *mota* vi reciti il *Cap.* 3. *qui filii sint legit.*, dov' è la Chiosa, ed il Chiosatore - *Transmissæ nobis tuæ litteræ continebant quod cum N. usque ad juventutem quemdam puerum nutrivisset, uxore sua M. tunc non desponsata sibi cohabitante, postmodum ipsam legitime desponsavit, et filios sustulit ex eadem quibus paternam hæreditatem petentibus, prædictus juvenis*

contradicit gerens se filium, et hæredem, quamvis a vicinia, quæ ipsum filium eorum esse credebat spurius diceretur; prædicti vero N. et uxor ejus præfatum juvenem SPURIUM SUUM AUT LEGITIMUM FILIUM ESSE NEGABANT, SED DICEBANT QUOD EUM PIETATIS INTUITU NUTRIVISSENT. Cum autem quæstio coram te mota esset, et prædictus juvenis pro eo quod juri stare nolebat, vinculo sit excommunicationis adstrictus. Consulti tibi respondemus quod IN TALI CASU standum est verbo viri et mulieris: nisi CERTIS INDICIIS ET TESTIBUS tibi constiterit filium esse illorum juvenem memoratum –

129 Appartiene questo Capitolo, come udiste, al caso, in cui non si nega la legittimità, ma si nega del tutto la filiazione, dicendosi – *non siete nostro figlio, siete un estraneo, vi abbiamo alimentato pietatis intuitu* – Se la filiazione non è provata *certis indiciis et testibus*, risponde ALESSANDRO III., che appunto *in tali casu* debba starsi *verbo viri et mulieris*. Cosa più giusta di questa? Tu asserisci di esser nostro figlio, noi lo neghiamo, tu non lo provi, egli è dunque necessario di stare alla nostra negativa. Aggiunge opportunamente la *glosa* – *et ideo eis etiam creditur, quia iste nunquam*

fuit in possessione filiationis -. Voleva pertanto l' attore divenir nostro figlio senza provarlo, e senza essere stato in possesso della filiazione. Questo solo è il caso in cui si crede alla dichiarazione dei genitori, quando cioè si cerca - *se alcuno sia figlio* -, come avverte la stessa glosa dopo aver esposta la specie, - *NOTA*, *quod standum est verbo viri et* ☞ *mulieris*, AN ALIQUIS SIT EORUM FILIUS, *nisi expresse ostendatur.*

130 La differenza dal caso di questo capitolo al nostro è manifesta da per se. Chi non è figlio affatto; nè prova di esser figlio, non ha, nè può avere a suo favore alcuna presunzione, ed allora è giustissimo di attenersi alla negativa dei genitori. Quando però si confessa, e si prova la gravidanza ed il parto, e la madre nega solo la *qualifica di legittimo*, in questo caso, come ognun vede, la madre conferma *la sua maternità*, mentre vorrebbe distruggere la legge; ma questo appunto è il caso, in cui non si ascolta la madre, e restano fermissime *la maternità*, *e la legge*. Così oltre le tante Decisioni, che riporta MERLIN, ed oltre le tante autorità da noi citate, il TOULLIER §. 858. - ivi - *Se la madre dichiarasse che il figlio appartenga ad un padre ignoto*, *o AD ALTRI CHE AL MARITO*, *la sua di-*

☞ *chiarazione* FARA' PROVA COMPLETA ☞ DELLA SUA MATERNITA', E DOVRA' ESSERE RIGETTATA PER CIO' CHE CONCERNE LA PATERNITA' *onde attenersi alla regola, che il figlio CONCEPITO durante il matrimonio ha per padre il marito* –.

131 Alla distinzione del Chiosatore succede l'altra distinzione, di cui non è indicato l'autore, nè poteva indicarsi non essendovene alcuno. Torno a riferirla, perchè non se ne perda la memoria – *Non deponeva inoltre D. Geltrude della illegittimità del figlio per propria credulità, ed opinione, nel che può esser soggetta ad illusioni, ma bensì attestava d'un fatto sul quale non può avere errato, di non aver cioè in quel dato tempo avuto alcun maritale amplesso.* – Addio legge ! Poteva ULPIANO risparmiarsi l'incommodo di prescrivere, che – *matris jusjurandum* (leg. 3. ff. de jure jurando) *partui non proficiet neque nocebit, etsi mater detulerit, et* JURETUR EX EO PRAEGNANS NON ESSE –, e potevano astenersi gl' Imperatori dal rispondere – NON NUDIS ASSEVERATIONIBUS *nec ementita professione* (*LICET UTRIQUE CONSENTIANT*) *sed matrimonio legitimo CONCEPTI*, vel adoptione *solemni, filii civili jure PATRI CONSTITUUNTUR* – (cit. Leg. 4. Cod. de probat.).

Digitized by Google

132 Con una semplicissima distinzione si eludono li Giureconsulti, e gl' Imperatori. Ogni madre dichiarerebbe, che *non* per opinione, o per crudeltà, *ma* per fatto certo, per non aver avuto l'amplesso maritale, neppur uno, il figlio non può attribuirsi al marito. Ma come ULPIANO suppose, che la madre potesse giurare – EX EO PRAEGNANS NON ESSE? Avrà equivocato nell' esprimersi, dovea dirsi – *si crediderit*, *si opinata fuit ex eo prægnans non esse* –, imperocchè per giurare di non esser pregnante per opera del marito è uopo supporre, che la moglie ne sia certa *per fatto sul quale non può aver errato*. Dice benissimo l'Estensore; ULPIANO, scrittore purissimo, e Giureconsulto che *più di ogni altro* ha scritto sulla paternità, e filiazione, ULPIANO ha equivocato nel vocabolo *jusjurandum*, od almeno doveva distinguere il giuramento per credulità, dal giuramento per fatto proprio sulla mancanza dell' amplesso maritale.

133 Da ULPIANO all' età nostra sonosi consumati *quindici secoli*, niuno mai ha proposta la distinzione, che ha ora immaginata l'Estensore de' Dubbj. Osservo ancora, che in tutte le dichiarazioni delle Madri, sulle quali si emanarono le Decisioni, vi è sempre la circostanza

precisa *del fatto, sul quale non può aver errato la Madre*; li Tribunali tuttavia le hanno disprezzate, come contrarie alle leggi ed IMMORALI. Neppur l'assenza *di dieci mesi* valse a far utile, ed efficace una dichiarazione della madre, perchè dalla legge espressamente condannata *MERLIN. repert. di Giurisprudenza nella parola legittimità* – ivi – *Nella decisione del 2 Agosto* 1648. *non si ebbe alcun riguardo ALLA DICHIARAZIONE fatta da Maddalena Berard contenente che il figlio di cui erasi sgravata non era di Giovanni Pelors suo marito, abbenchè il parto avvenuto DIECI MESI dopo l'assenza di Giovanni Pelors, rendesse quella dischiarazione assai verisimile.*

134 Un assenza di *dieci mesi* non giovò a sostenere la dichiarazione della madre contro il gravissimo peso della legge: molto meno potrá sostenerla l'esile puntellino del Confessore. Non ricorderò ch' egli è germano – *del Signor Enrico Giuliani* – perocchè il buon religioso ebbe sdegno di appartenere alla Duchessa Geltrude. Avverto soltanto che il diritto, con cui viviamo forse troppo severo, ha comandato ai Giudici di non ascoltare la sua rivelazione, ancorchè giungesse a rischiararla collo splendore della Sacra Porpora; Il TESTO nella

Leg. Jurisjurandi 9. *Cod. de Testibus*, *Jason in Leg. cum filius familias* §. *penult. in fin. vers. quia etiam Cardinali. ff. de verbor. obligat.*, *Paris Cons.* 136. *num.* 31. *Lib.* 4., *Rota in Romana*, *seu Florentina Commendæ* 17 *Junii* 1695. §. *non obstat cor. Emo D. Card. Caprara*, *Firmana annuæ præstationis* 12. *Decembris* 1707. §. *Rejecta cor. Scotto*, *Decis.* 212. *Num.* 4. *cor. Malvasia*, *et Decis.* 1300. *num.* 25 *coram Molines* — ivi — *Depositio unius et singularis testis legitimam probationem minime constituit in præjudicium tertii*, *quamvis testis deponens esset vir qualificatus*, *imo* ☞ *CARDINALITIA ETIAM DIGNITATE INSIGNITUS* —.

135 Si fanno coraggio, e dal Confessore tornano alle Cameriere. Stà in queste la salvezza loro. Volete un fatto? (ci dicono). Eccolo. *La Duchessa tentò di abortire*, *lo affermano le Cameriere*; *questo è un fatto*, *e NON UNA DICHIARAZIONE*. Acciò si giunga una volta al fine del mio dire, ometto di avvertire che la invenzione dell' aborto (*sorella* dell' altra invenzione sul parto fuori del Palazzo) ripugna pur essa all' appuntamento della Duchessa colla Zia Malvisi, e colla *Mammana Giovanna* sulla custodia, e distinzione del figlio. Condono ancora, che le Cameriere furono convinte *di falso* sulla circostanza

Digitized by Google

del solo pranzo, ed essendosi trovate fallaci in una parte non meriterebbero fede nelle altre. Tralascio in fine di osservare, che la testimonianza *delle mie donne di servizio* (e principalmente di queste) fù sempre sospetta presso li Tribunali per indole sua; la S. ROTA *nella Perusina Præstationis Obsequiorum Matrimonialium* 20 *Junii* 1825. §. 15. *coram Rmo P. D.* PATRIZJ - ivi - *hæc narrabantur a duabus iisdem ancillis servilem operam . Helenæ præbentibus*, *QUARUM PROINDE SUSPECTISSIMUM ERAT TESTIMONIUM* -.

136 E fia vero, che una Cameriera sconfigga tutta la nostra difesa, e l' annienti? Una Cameriera, una sola fu *complice del tentato aborto* (aborto, che non solamente mai fu tentato, ma neppure si pensò mai a volerlo tentare), l' altra il seppe dalla sua compagna. *Fù complice?* Se fù complice, siccome dessa confessa, non può deporre del suo reato. Simile testimonianza è stata già discussa, e rifiiutata in S. ROTA *nella Avenienen.*, *seu Cavallicen. Immisionis* 26. *Januarii* 1789. §. 12. - ivi - *nulla fides his erat adhibenda*, *quia alii famulatui eorumdem de Laye sunt addicti*, *alii demum*, *quemadmodum Chirurgus Malbos per summum scelus medicamenta Agneti propinarunt*, *QUIBUS PROCURARE*-

TUR ABORTUS; *eo enim ipso quod Chirurgus Malbos tam atrox patrare* ☞ *crimen non dubitavit OMNIS EJUS TESTIMONIO FIDES ADEMPTA FUIT* -.

137 Nella confermatoria del 26. Giugno 1789. §. 9. innanzi lo stesso - ivi - *etenim unica Agnetis confessio*, *quæ in triumphum adducebatur ab illis de Laye*, *quaque supponebatur Agnetem dixisse* - *che il Sig. Boet nulla più poteva* -, *addidis-* ☞ *seque*, *quod ubi esset gravida* - *LO ERA DEL NOMINATO JUGE lavoratore vicino* - *nec non quod* - *SI TROVAVA* ☞ *DISPERATA* - *metuens ne res a marito resciretur*, *ideoque medicamina quæreret* - *PER ABORTIRE* -, *unica*, *inquam haec Agnetis confessio non aliam sibe praestolabatur probationem*, *quam ex ore testium*, *et praesertim Chirurgi Joannis Malbos*, *qui suspectus*, *turpis tam in interrogatoris*, *quam in articulis suam detegabat improbitatem*, *et machinationem. Nam suspectus is erat statimac sui operam Chirurgicam praestabat illis de Laye. Turpis vero et improbus*, *quia immanissimi sceleris reum arguens*, ☞ *FATEBATUR OMNES ADHIBUIS-* ☞ *SE OPERAM*, *UT AGNES FAETUM AB UTERO DEIICERET*, *et id curasse modis omnibus nempe per emissionem sanguinis*, *per abortivum po-*

cidum, et per ablutionem pedum. HUIC SANE TESTI, QUI TANTUM FACINUS PERPATRAVIT, ET LARGO GUTTURE ILLUD FATERI NON ERUBUIT NULLAM ESSE FIDEM ADHIBENDAM PLURIBUS ALLATIS MONET MEA DECISIO §. 12.

138 Potranno almeno unirsi tutte l' eccezioni, ed una sostenuta dall' altra persuadere l' animo dei Giudici, che il Figlio non è del marito? Lo proibisce l' indole, la volontà, e la natura stessa della legge. Questa non ammette, se non eccezioni fondate sulla *impossibilità* sia *fisica*, sia *morale*, e vuole che il Giudice *non* colla sua, *ma* conosca, e decida colla coscienza della legge *GRATIAN' Discept. Forens. Cap.* 653. *num.* 83. – ibi – *Judex in judicando debet sequi publicam conscientiam, idest CONSCIENTIAM LEGIS non autem suam privatam scientiam. Alioquin Judex non esset minister legis, nisi esset imitator eorum, quae determinat lex, quorum judex non est dominus. Oporteret enim secundum Aristotelem recte positas leges omnia determinare, et quam paucissima committere judicantibus.* –

139 Coi nostri sono concordi anche i Giureconsulti francesi, e principalmente quando in Francia si osserva *senza la notabile modificazione* il diritto Cesareo. MER-

Digitized by Google

LIN. *cit. Repert. nella parola legittimità Sez.* 2. §. 2. - ivi - *Ma se l' adulterio e la dichiarazione della madre non sono prove sufficienti della illegittimità di un figlio quando sono separate, non deesi almeno prestarvisi maggior fede allorchè sono riunite, ed anche congiunte ad altri fatti che portano del pari il marchio della verosimiglianza? - Si è qualche volta sostenuta l' affermativa; ma le decisioni* HAN SEMPRE PROSCRITTA QUESTA OPINIONE - *Nella specie di quella del* 2. *Agosto* 1649. *la moglie erasi sgravata dieci mesi, e nove giorni dopo la partenza di suo marito pe' bagni di Barbatan, dove avea passato un anno per guarire da una paralisia, ESSA AVEA FATTA UNA DICHIARAZIONE CONTENENTE CHE SUO FIGLIO ERA ILLEGITTINO ADULTERINO, ed eravi prova giusta le informazioni prese, dell' assiduità di un giovane in sua casa - Nella specie di quella del* 5. *Luglio* 1644. *la madre confessava il suo adulterio, DICHIARAVA ALTAMENTE ED IN FACCIA ALLA GIUSTIZIA, CHE SUO FIGLIO NON APPARTENEVA A SUO MARITO; questi pretendeasi IMPOTENTE ed una Sentenza dell' Officiale l' avea quasi dichiarato tale - Nella specie di quella* 26. *Gennajo* 1664. *la*

Madre avea abbandonato suo marito dimorante a Pontoise; era arrivata sola a Parigi; ivi era divenuta incinta, e non erasi sgravata che undici mesi dopo. Il marito che era di una salute cagionevole avea prodotta querela di adulterio innanzi al Prevosto generale di Meulan; e la moglie avea dichiarato in tre interrogatorj successivi che essa era colpevole, e che suo figlio era adulterino – Nella specie di quella del 15 Giugno 1693 l'assenza del marito, la presenza dell'adultero, il segreto della moglie, il mistero della nascita del figlio, l'oscurità della sua educazione, le cure del Sig. Quinquet, gl' interrogatorj della madre; il non riconoscimento del marito, tutto sembrava che concorresse a far pronunziare l' illegittimità del figlio –.

140 *Non pertanto si è veduto* (lo stesso *MERLIN.*) *che in queste quattro specie il Parlamento di Parigi ABBRACCIO' ☞ IL PARTITO DELLA LEGITTIMITA'*.. *Ecco come esprimevasi sull' oggetto il Sig. D'AGUESSEAU nel momento dell' ultima decisione – Tali sono le prove che risultano dalle informazioni, prove si conseguenti che riunendole, i principj stessi del dritto, e le massime le più certe sembrano divenir dubbiose, considerando un numero così grande di testimonj non sospetti che concorrono a*

Digitized by Google

far presumere, che colui il quale reclama lo stato di figlio legittimo, è il frutto del reato di sua Madre. NON ABBANDONIAMO PERTANTO L' AUTORITA' DE' SOLI PRINCIPJ, CHE POSSONO ASSICURAR LA NASCITA DEGLI UOMINI, *e non ci lasciamo colpire da quella moltitudine di presunzioni, in modo da distruggere i fondamenti della Società civile.* COTESTI ARGOMENTI SONO VEROSIMILI MA NON SONO INVINCIBILI.

141 Non ho dimenticata la eccezione sulla *qualità d' illegittimo* che si disse costantemente unita a tutte le prove della maternità – *tutto ciò che esso adduceva* (§. 7. Dub.) *per provare il possesso della maternità, provava insieme, ch' esso era un parto adulterino.* – Ho provato nella prima difesa, che trovata la Madre, se questa è maritata, il padre non manca, è indicato dalla legge, egli è il marito. Ma si oppose nella contraria risposta §. 13. l' autorità del TOULLIER. Su questa l' Estensore dei Dubbj conchiuse – *come adunque potevano scindersi queste prove, dare cioè al Montani la filiazione di D. Geltrude, e contemporaneamente toglierli la qualità d' illegittimo?* – (*cit.* §. 7. Dub.)

142 Giacchè nella nostra Roma si hanno in maggior pregio li recenti Giureconsulti

Francesi, che gli antichi nostri ***barbati*****, risponderò anzi coll' autorità dei Francesi; risponderò anzi coll' autorità dello stesso** TOULLIER §. 861. - ivi - *Si era tentato nell' antica giurisprudenza d' introdurre una nuova eccezione alla regola* pater is est, *nel caso che l' atto di nascita, fissando che il fanciullo è figlio della moglie indicasse nello stesso tempo che non è figlio del marito. Si diceva che le prove non possono essere divise, che se l' atto prova la maternità, distrugge la paternità; che se prova che il fanciullo è figlio della madre, prova nel tempo stesso che non è figlio del marito. Questo ragionamento che avea sedotto alcuni Magistrati istruiti, ma che non era stato ammesso dal grande D' Aguesseau, pecca in ciò che la indivisibilità della prova è stabilita come principio* SOLTANTO A RIGUARDO DELLA ☞ CONFESSIONE, O DELLE DICHIARAZIONI GIUDIZIARIE; *poichè non vi è alcuna ragione per attenersi ad una parte della confessione in esclusione dell' altra, dappoichè si suppone che in tutti i punti non esista altra prova se non quella che risulta dalla confessione.*

142 *Non è lo stesso di un' atto di nascita che indica il nome della madre, e quello d' un padre incognito, o diverso dal marito. La maternità è un fatto certo,*

Digitized by Google

la di cui verità è fondata sulle prove fisiche, invece che la paternità è un fatto nascosto, la di cui conoscenza è fondata unicamente sulle presunzioni. Se l' atto di nascita indica nel medesimo tempo i due fatti, la conoscenza che si può avere del primo fa che il titolo meriti intiera credenza su questo punto. La conoscenza imperfetta che si può avere del secondo fà che a questo riguardo l' enunciazione del titolo non provi altra cosa se non l' ignoranza, o la credenza particolare di coloro che l' hanno dettato. Ma questa credenza, CHE PUO' ESSERE ERRONEA, *questa enunciazione che può avere avuto* LA MALEVOLENZA PER PRINCIPIO, *non possono distruggere la presunzione legale della paternità risultante dal matrimonio: non è affatto una eccezione scritta nella legge.* SI PUO' DUNQUE IN QUESTO CASO DIVIDERE IL TITOLO, E DOPO DI ESSERSENE SERVITO PER ISTABILIRNE LA MATERNITA' RIGETTARLO IN CIO' CHE CONCERNE LA PATERNITA' ONDE ATTENERSI ALL' AUTORITA' DELLA LEGGE, *che dice il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito. La pretesa indivisibilità del titolo non forma dunque una terza eccezione alla regola pater is est – Risulta dunque da ciò che abbiam detto,*

☞ *che LA DICHIARAZIONE della maternità forma sola l' essenza dell' atto qualora la madre sia maritata, poichè la legge indica il padre, e la paternità si prova colla maternità.* –

143 Dunque TOULLIER (mi direte) si contradice. Nò, neppur questo. Il caso, in cui ha egli avvertito – *di esaminare se questi fatti* (contr. Ristr. §. 13. e Toullier §. 895.) *anche provando, ch' egli sia figlio della moglie non provino al tempo stesso, ch' egli non sia figlio del marito* – è solamente, quando li fatti, e le circostanze son tali – *che bastino per istabilire UNA IMPOSSIBILITA' MORALE DI COABITAZIONE* (dalle parole COABITAZIONE decidete, se anche, TOULLIER in verità ci sia contrario) *trà il marito e la moglie all' epoca del concepimento del fanciullo* – Ottimamente. Se in fatti quel figlio dell' adultero Barone tanto *potente* quanto era *geloso*, avesse voluto appartenere al *timidissimo marito*, mentre avrebbe provato, ch' era nato da tal madre, la quale aveva tal marito, avrebbe provato in un tempo, che la madre vivea *chiusa nella torre*, custodita dal *geloso*, e *potente* Barone – *retinebatur in palatio ad instar ARCIS, SUB ARCTISSIMA CUSTODIA UNICUIQUE PROHIBITO ACCESSU* –, che il marito – *ad illam ac-*

cedere non audebat –, e che quantunque ne avesse avuto l'ardimento, l'accesso tuttavia era moralmente impossibile, sì a lui che ad altri – *moraliter IMPOSSIBILIS ad eam omnino esset tam ipsius quam aliorum accessus* (la S. Rota Decis. 318. part. 13. recen.). In questo caso, e giustamente, TOULLIER avrebbe conchiuso – *li fatti coi quali si prova la maternità, bastano per istabilire UNA IMPOSSIBILITA' MORALE DI COABITAZIONE trà il marito, e la moglie all' epoca del concepimento* – siccome senza l'autorità di TOULLIER decise la nostra RUOTA. Dov' è in questa Causa il fatto, che mentre prova la maternità, provi ancora UNA IMPOSSIBILITA' MORALE DI COABITAZIONE? Tutto è quì. NELLA IMPOSSIBILITA' DI COABITAZIONE. Ogni argomento ritorna quì. Quì urta ogni eccezione. *Hoc opus, hic labor est.*

145 Il silenzio fino all' età di anni venticinque, il *possesso di bastardo della Duchessa Cesarini*, la Transazione, sono *estrinseci* troppo deboli per confermare la iniquità dello spoglio. Quando è dimostrato, che il concepimento avvenne nel tempo, in cui la moglie COABITAVA col marito, gli atti posteriori, siansi pure gravissimi, ed innumerabili, mai possono mutare la condizione del parto. Chi è CONCEPITO LEGITTIMO, dev' essere

SEMPRE LEGITTIMO, ne può in alcun modo divenire *illegittimo*. Lo stato degli uomini non è in commercio, non si vede non si compra, non si prescrive. Se un figlio concepito, è *nato legittimo*, si è creduto bastardo; non lo è mai presso la legge; lo è per credulità degli uomini la quale dee cessare, appena si conosca che il creduto bastardo non era tale. In verità INNOCENZO III, ci ha lasciata una Decretale nel *Cap. per tuas* 12 *qui filii sint legittimi*, che sarà di esempio luminoso, e perpetuo per superare tutti gli estrinseci sul possesso di stato Ne ho tenuto ragionamento nei §§. 77. e seguenti della prima Difesa, che prego di riassumere. Conosciuto lo spoglio, li fatti che ne seguirono sono tutti avvelenati dal primo delitto, sono li molti e tristi effetti di una peste sola, ce ne avverte BARBATIA *Consil.* 27. *num.* 2. *e seguenti* - ivi - *Omnes istae praesumptiones licet sint numero plures, tamen censentur UNICAE ex eo quia ab uno auctore, et UNO FONTE, procedunt, simile dicimus in Sole, qui habet plures radios, tamen unicus est Sol, sicut dicimus in arbore, quae habet plures ramos, tamen unica est arbor: Cum ergo omnes istae praesumptiones proveniant AB UNO FONTE AC UNA RADICE INFECTA, et contra juris prae-*

sumptionem, nulla est dubitatio quod præsumptio juris est probatio liquida, et manifesta, ut superius fuit dictum, ergo sequitur quod liquida et evidens probatio non tollitur per praesumptiones causatas A FONTE SUSPECTO, ET INFECTO, et per consequens potentior est juris præsumptio, et maxime in favorem matrimonii ET FAVOREM PROLIS, quia favor publicus exigit ut civitas repleatur legitimis, et non bastardis. –

146 Tutto è fallace nei Dubbj. Quest' ultimo argomento, che l' Estensore aggrandisce – *per valutare il silenzio dell' Attore, osservato per LUNGO TEMPO dopo divenuto maggiore* – (§. 20.) è anche più fallace di tutti gli antecedenti; facciamo il calcolo dell' età. È nato nel Febbrajo 1807., dunque non divenne di suo dritto che nel Febbrajo 1828. Cosa ci riferisce il Segretario dei Cesarini? QUATTRO O CINQUE *anni indietro* (ossia nel 1827 o 1828) *Monsig. Cagiano mi disse volermi raccomandare il Bastardo della Duchessa per ottenergli qualche assegnamento dal Duca Don Salvatore* – (*contr. Somm. num.* 2.). Dunque incominciò ad insistere o prima che fosse maggiore, od appena divenuto maggiore. Cosa è scritto nella Transazione? – *rinuncia sollennemente e DESISTE* (si avverta alla parola DESISTE)

da qualunque pretensione potesse aver concepita – (*contr. Somm. num.* 23.). Dunque pria della Transazione *avea concepita qualche pretenzione*, *ed avea insistito*. Dal tempo (insisto pur' io) in cui è divenuto maggiore, fino alla contestazione delle lite, quanti anni vi si frappongono? MEN DI QUATTRO. Che potentissima prescrizione! Dessa si è arcifortissima per prescrivere anche l'azione imperscrittibile *de statu hominis*!

147 Sarà cosa difficile a credersi, che lo estrinseco della Transazione sia più debole della prescrizione. La cosa però è così. O quel contratto si prenda per una rinuncia, e si rescinde per lesione; immaginate, se possa dubitarsi che giunga fino alla giusta misura della enormissima; O si prenda per una dichiarazione, e si rescinde per errore; il TESTO nella Legge *parentes Cod. de liberali causa* – ivi – *Parentes*, *natales*, *NON CONFESSIO assignat. Quapropter si ex ancilla nata post ad libertatem manumissa pervenisti* : *te servam professa velut ex ancilla altera natam*, *hujusmodi simulatione*, *vel ERRORE quaesitam manumissione LIBERTATEM AMITTERE MINIME POTUISTI* : *cum servi nascantur ratione certa*, *NON CONFESSIONE CONSTITUANTUR* – E nella Legge *Nec omissa*, *Cod. eodem* –

ivi - *Nec omissa professio probationem generis excludit, nec falsa simulatio veritatem imminuit. Cum itaque ad examinationem veri omnis jure prodita debeat admitti probatio, aditus praeses provinciae, sollemnibus ordinatis*, PROUT JURIS RATIO PATITUR, CAUSAM LIBERALEM INTER VOS DECIDI PROVIDEBIT -.

148 Per occorrere a ciascuna eccezione; attaccarla ed investirla partitamente, arrecai molestia lunghissima a ciascuno di Voi. La Causa però in se stessa non ha bisogno di tanti ragionamenti, e purgata dalle molte parole si può ristringere a *quattro fatti*, tre de' quali riguardano la *maternità*, ed uno la *legittimità*. Il primo *fatto* è la certezza della gravidanza, e del parto: il *secondo* la consegna alla *Mammana Giovanna* ed alli conjugi Leonardi, il *terzo* lo stato di *Bastardo della Duchessa Cesarini* dal principio della nascita fino alla contestazione della Lite, il *quarto* la *coabitazione* dei Conjugi. Non ho enumerato l'altro *fatto* sulla occultazione della gravidanza al marito, perocchè desso non è certo, e sebbene fosse certissimo, somministrerebbe soltanto un argomento *ab effectu*, che non induce, nè può indurre la prova della *negativa coartata*, perchè quella occultazione può essere un effetto di *al-*

tre cause; ugualmente atte a produrlo. Questa occultazione neppur bastava presso li Tribunali Francesi dopo *la modificazione notabile*, e quantunque si fosse scritta nel Codice modificato. Se porrete mente ai fatti *certi*, e se rifiuterete li fatti per loro natura *incertissimi*, Voi non persisterete (ne son persuaso) negli errori dei Dubbj, seguirete con animo giusto e pacato la volontà della legge e l' esempio dello stesso Legislatore – *non erubescimus* (l' Imperatore nella *leg. plurimae Authent. de nuptiis*) *si quid melius etiam horum, quae ipsi prius diximus, adinveniamus, hoc sancire, et competentem prioribus imponere correctionem, nec ab aliis expectare corrigi Legem.* Laonde etc.

Angelo Giansanti Avvocato
Girolamo Marini

NOTA – Sappiamo dal nostro corrispondente, che nella Congregazione tenuta innanzi a S. E. Rma M. GOV. DI ROMA li venti Decembre 1832, fù *riconosciuta falsa* la deposizione fatta dalla Testimone, di cui si parla nel §. 101. dell' ultimo Ristretto, e perciò in forza dell' *art.* 239. *sui delitti, e sulle pene*, a PIENI VOTI fù condannata alla *detenzione in carcere per quattro Mesi.*

☞ Sappiamo inoltre, che nella Congregazione tenuta li ventidue Decembre sud. innazi alla CONGR. CIVILE DEPUTATA, quei GIUDICI penetrati dalle ragioni dedotte nell' ultimo Ristretto contro i Dubbj emanati li venti Settembre passato, ordinarono, che dalla parte del *Duca Torlonia* si dovesse rispondere alle ultime deduzioni del *Pretendente*, ed aggiornarono la discussione della Causa per la Congregazione del giorno ventidue Gennajo 1833.

Digitized by Google

ECCELLENTISSIMA
CONGREGAZIONE CIVILE DELL'A. C.
COMPOSTA EC.
MONSIG. ILLMO E RMO
M A N A R I
VICE-PRESIDENTE
ROMANA
DI FILIAZIONE SUCCESSIONE E NULLITA'
DI TRANSAZIONE
Per
L' ILLMO SIG. D. LORENZO SFORZA
CESARINI
NUOVO SOMMARIO

GREGORIUS PAPA XV.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

N. 1. Breve di Gregorio XV sulla istituzione della *Primogenitura Cesarini*

Decet ROMANUM PONTIFICEM personarum quarumlibet praesertim generis nobilitate, ac praeclaris et insignibus erga Romanam Ecclesiam meritis conspicuarum votis *ad Agnationem*, et *Familiarum suarum prosperitatem*, *necnon Conservationem*, *et splendorem tendentibus benigno annuere*, et quae propterea provide

facta fuisse dicuntur, ut firma et illibata perpetuo subsistant, ne in contentionis scrupulum dilabantur *Apostolico præsidio* communire, ac desuper officii sui partes favorabiliter interponere, prout rerum et personarum qualitatibus debite pensatis, conspicit in Domino salubriter experire. Nuper siquidem dilecti Filii Nobilis Vir JOANNES GEORGIUS Civitatis Novae Dux, et Populi Romani Magnus Primipilus, ac Generalis perpetuus Gonfalonerius, ac Magister ALEXANDER Noster, et Sedis Apostolicae Notarius de numero Participantium, necnon VIRGINIUS et FERDINANDUS, ac PETRUS *Fratres Germani De Cesarinis* exponi Nobis nuper fecerunt quod ipsi summo desiderio conservandi et augendi decus, splendorem, opes, et facultates inclytae et celebris eorum Familiae, et Agnationis De Cesarinis hujusmodi, sublata divisionis, et dissensionis occasione accensi, et ex certis aliis rationabilibus causis animos eorum moventibus unanimiter, et concorditer, ac mutua et legitima stipulatione hinc inde interveniente inter se, Primogeni-

turam a dicto Domino Georgio incipientem super Civitatis Novae, Montis Cosaris, Civitatis Laviniœ, Genzani, Ardiœ Frassi, Torricellœ, Ginestrœ, Stips, cœterisque Castris, Villis, Terris, Casalibus prædiis, Possessionibus, Domibus, Domuncolis, Palatiis, Lacubus, Hortis, Horreis, et Apothecis, quorum aliqua ab Ecclesia Romana, et Camera Nostra Apostolica, aliqua forsan a diversis aliis Ecclesiis seu Monasteriis sub diversis Investiturarum formis, et tenoribus recognoscuntur, necnon Confaloneriatu ejusdem Populi Romani, cœterisqua bonis stabilibus ad eos et eorum quemlibet ex hœreditate paterna ab intestato et alias quomodolibet spectan., et pertinen. in Inventario ad id specialiter confecto specificatis, ac modum et formam in illis invicem de primogenito in primogenitum masculum legitimum, et naturalem servato semper gradu, ordine, et prœrogativa primogeniturœ hujusmodi in infinitum, quandiu linea masculina et naturalis a dicto Joanne Georgio Duce descendens duraverit succedendi instituerunt, et ordinaverunt, cum

donationibuc, cessionibus, translationibus, pactis, conditionibus, vinculis, obligationibus, protestationibus, declarationibus, prohibitionibus, reservationibus, assignationibus, decretis, clausulis, et cautelis latius expressis et contentis Instrumento publico e diversis aliis publicis Scripturis desuper confectis, ac Joannis Georgii Ducis, necnon Alexandri, Virginii, Ferdinandi, et Petri prædictorum propriis manibus subscriptis, quorum tenor de verbo ad verbum omissis signis, et caracteribus Notarii inde rogati sequitur, et est talis videlicet.

Omnia et singula, et quaecumque Castra, Terrae, Oppidae, Ville et Bona tam jurisdictionalia et emphyteutica, seu feudalia, quam allodialia, Casalia, Tenutae, Palatia, Domus, Vineae, Silvae, caeteraque omnia et singula Bona stabilia quae ad praesens in eorum domo, et familia, ac sub gubernio et administratione ejusdem Exmi Domini Ducis reperiuntur latus expressa, et descripta in foliis per eos desuper confectis, quae prae manibus habentes mihi eidem Notario praesenti Instrumento in-

serenda, et alliganda tradiderunt et consignandum tenoris etc. necnon omnia et quaecumque Castra et Bona tam jurisdictionalia, quam allodialia cujuscumque generis, qualitatis, quantitatis, et valoris, et quaecumque pecuniae, et alia quaecumque investimenta cujusvis generis in illorum locum subrogatae, cujusvis summae et quantitatis, quae et quavis causa tam de praesenti, quam in futurum quomodolibet recuperabuntur a quovis modo alienata, vel penes quem ex quavis causa reperirentur, necnon omnia et singula jura succedendi in quibusvis legitimis seu heredibus et fidecommissis tam purificatis quam purificandis sibi ipsis Dominis Fratribus et unicuique eorum in solidumquomodolibet competen., aut competitura etiam et in futurum in et quibuscumque rebus et bonis etiam specialiter exprimendis, quae hic pro expressis haberi voluerunt, et volunt una etiam cum omnibus et singulis eorumdem Oppidorum, Terrarum, Castrorum, caeterorumque Bonorum titulis et dignitatibus, caeterisque juribus, membris, pertinentiis, mansioni-

bus, palatiis aedificiis, villis, locis, tenutis, molendinis, servitiis realibus et personalibus, gabellis, datiis, furnis, hospitiis. rerritoriis, servitutibus, tenimentis, silvis, terraticis, usibus, pasculis, juribus pascendi et piscandi, immunitatibus honoribus, privilegiis, praerogativis ac patronatibus Ecclesiarum et in futurum recuperan., et quomodolibet aquiren., et cognitione omnium, et singularum causarum civilium, criminalium, et mixtarum, et in quibusvis instantiis, necnon cum bancho justitiæ, ac omnimoda jurisdictione, meroque et mixto imperio, gladiique potestate, terrisque cultis, et incultis, vineis, prædiis, silvis, vassallis, angariis, et parangariis, feudis, subfeudis, censibus, emphiteotibus, pratis, montibus, planitiebus, aquis, aquarum cursibus, usibus et derivationibus, cæterisque omnibus et singulis illorum, et cujuslibet eorum juribus, et jurisdictionibus etiamsi essent cujuscumque qualitatis, cæterisque usibus et commoditatibus universis cognitis, et incognitis, et quomodolibet ocultis, ac demum cum omni et toto eo quod ad ipsos Dominos fratres, et unumquem-

que eorum respective super illis, et unoquoque eorum illorumque bonis, et juribus universis ex quibusvis titulis sive causis tam de usu, quam de antiqua consuetudine, et alias quomodolibet spectat et pertinet, seu spectare et pertinere poterit quomodolibet in futurum etiam vigore quorumcumque jurium, concessionum, et investiturarum una cum jure reintegrandi, et recuperandi si quæ ex praedictis dismembrata, aut quovis modo alienata essent ut supra cum reservationibus tamen pactis, et conditionibus praemissis et infradicendis, et non alias etc. de quo etc. sint et esse debeant prout omnino esse, ac pleno jure spectare debere voluerunt et convenerunt ad eumdem Illustrissimum, et Excellentissimum Dominum Joannem Georgium Ducem Caesarinum uti Primogenitum fratrem quamdin vixerit, et post illius obitum quandocumque contigen. (quem Deos Omnipotens felicem diu servet) praemissa omnia, et singula integraliter et absque ulla diminutione una cum omnibus et singulis paramentis, gemmis aureis, et argenteis, quae

tempore illius obitus reperientur pleno etiam jure spectare debere *voluerunt et convenerunt et in illis integraliter succedere filios et descendentes masculos legitimos et naturales* ex dicto Exmo Domino Joanne Georgio MEDIANTE TAMEN LEGITIMO MATRIMONIO, ac ex linea masculina natos, et pro tempore nascituros primogeniturae locum habentes gradatim et ordine successivo usque ad quemcumque gradum in perpetuum et ulterius in infinitum, quamdiu linea masculina *legitima et naturalis* ejusdem Exmi Domini Ducis Joannis Georgii duraverit, NON AUTEM LEGITIMATA ut infra dicetur, et semper qui primogenitus erit masculus *legitimus*, et *naturalis* absque ulla diminutione super omnibus et singulis bonis, juribus, et aliis praemissis, et infradicendis, super quibus praesens primogenitura et majoricatus erigitur et fundatur in totum succedat, et primogenitus intelligatur etiam quando unicus esset filius legitimus et naturalis *CONSTANTE LEGITIMO MATRIMONIO* de proprio corpore conceptus, et natus ex dicta

A. Si chiama al godimento della Primogenitura la linea *legittima naturale* ad esclusione della linaa *legittimata*

B. La vocazione del *Figlio del Matrimonio* ad es-

prosapia masculina, *NON autem illegitimus*, vel etiam *LEGITIMATUS*, aut *legitimus factus* per privilegium et gratiam Principis, *AUT PER SUBSEQUENS MATRIMONIUM*, aut alias *quomodolibet*, nisi in casum et formam ut infra dicetur exclusis semper fœminis etiam legitimis, necnon masculis ex fœminis descendentibus, atque etiam Religiosis tam Regularibus quam Sæcularibus, ac militibus earum Religionum quæ requirunt Cœlibatum, et excludunt Matrimonium prout etiam Clericis Sæcularibus in sacris constitutis, quos semper escludi voluerunt non odio Religionis et Ordinis Sacri, sed ad hoc ut perpetuo bona, *jura*, et alia ut supra donata mediante Sacramento Matrimonii in familiam, et pro conservatione majoricatus et primogenituræ hujusmodi manuteneantur præterquam quad personas ipsius Illmi, et Rmi Domini Alexandri, et aliorum ipsorum Dominorum Fratrum, qui Præsbiteratum vel alium Sacrum Ordinem suscepissent, propter quem uxorem ducere non possent cui et quibus respective pro condecen-

clusione del *figlio legittimato*, viene dichiarata espressamente anche nel caso del *figlio legittimato PER SUBSEQUENS MATRIMONIUM.*

tiori illorum graduum conservatione providendum erit, eorum tamen vitis durantibus tantum ut infra dicetur et non alias etc. de quo etc. et his salvis voluerunt, et convenerunt appellatione filiorum nec in conditione, neque in vocatione venire quascumque Ecclesias seu Monasteria tam Regularium, quam Sæcularium, seu quarumcumque Militiarum, et Ordinum etc.

C. **Altra spiegazione, colla quale si conferma, che il Matrimonio debba procedere *ab initio*.**

EXTINCTIS vero, ac penitus cessantibus, deficientibus, vel aliter caducis effectis, et finitis *lineis masculinis legitimis, et naturalibus, AC EX LEGITTIMO MATRIMONIO AB INITIO CONTRACTO* omnium et singulorum ipsorum Dominorum fratrum contrahen. ut supra, *tunc et eo casu* in omnibus et singulis bonis, rebus, et aliis de quibus supra, integraliter et absque ulla penitus diminutione *succedat, prout succedere voluerunt et convenerunt QUICUMQUE ILLEGITIMUS FILIUS in gradu proximior ultimo descendenti vocato in præsenti Majoricatu, et Primogenitura compræhenso* quatenus extaret, ejusdemque filii,

D. **E' chiamato in secondo luogo qualunque *illegittimo* ad esclusione delle femmine.**

nepotes, et aliis descendentes masculi ex eodem illegitimo, legitimi tamen et naturales et legitimo matrimonio procreandi et nascituri in perpetuum, et in infinitum quamdiu linea illius masculina legitima, et naturalis duraverit graduatim et ordine successivo de Primogenito in Primogenitum etiam usque in vigesimum, et in ulteriorem gradum in perpetuum et in infinitum quamdiu linea illius masculina legitima et naturalis duraverit gradatim, et ordine successivo de primogenito in primogenitum ut supra exclusis semper faeminis et in sacris constitutis, et aliis de quibus supra eodemque modo et forma, et cum eisdem pactis, conditionibus, substitutionibus, et obligationibus expressis et contentis in primogenitura praedicti Exmi Domini Ducis Joannis, et ut infra latius exprimen., quae hic pro repetitis semper et quandocumque et ad ea in omnibus et per omnia relationem haberi voluerunt singula singulis ec.

Quatenus vero hujusmodi illegitimus non extaret, vel si extaret, et postea illius linea masculina

E. Viene contemplata la mancanza

dell' illegittimo, ed in questo solo caso, ossia in terzo luogo, è chiamata *una femmina*:

legitima et naturalis, ut supra quandoque deficeret, cessaret, aut caducaretur ut supra, in omnibus et singulis bonis, juribus, et aliis in praesenti majoricatu, et primogenitura compraensis, illique assignatis, et destinatis ut supra, *succedere voluerunt, et ex nunc pro tunc, et in hujusmodi casum et eventum ad illorum successionem unanimiter vocarunt, nominarunt FILIAM FAEMINAM PRIMOGENITAM LEGITIMO MATRIMONIO AB INITIO CONTRACTO in gradu proximiorem ultimo decedenti primogenito*, et deinde ejusdem filiae faeminae filios, nepotes, pronepotes, et alios descendentes masculos de primogenito in primogenitum eodem primogeniturae ordine et gradu etiam in eis servando, et continuando ultra decimum, et vigesimum gradum, ac in perpetuum, et ulterius in infinitum juxta formam, et cum eisdem pactis, conditionibus, obligationibus, vinculis, et substitutionibus appositis in Primogenitura praedicti Exmi Domini Ducis, et ut infra apponen. quas hic de verbo ad verbum pro insertis, et expressis,

et ad illas relationem semper haberi voluerunt etc.

Quare Joannes Georgius Dux nec non Alexander, Virginius, Ferdinandus, et Petrus praedicti Nobis humiliter supplicarunt, quatenus institutioni, et Ordinationi Primogeniturae hujusmodi pro illarum firmiori subsistentia robur Apostolicae Confirmationis adjicere, alias desuper opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur *de institutione et ordinatione ejusdem Primogeniturœ*, omnibusque et singulis Instrumento et Scripturis praedictis contentis plene et sufficienter edocti et instructi generosum et laudabile ipsorum Joannis Georgii ac Alexandri Virginii, nec non eximiae indolis, ac summae spei Adolescentum Ferdinandi et Petri praedictorum in praemissis stabiliendis desiderium summopere commendantes, ac ut ipsi eorumque posteri Majorum suosum de Sede Apostolica ob rerum ad illius honorem, dignitatem, et pnblicam utilitatem et salutem, domi forisque clare, et feliciter gestarum magnitudinem optime meritorum exemplo ad ejusdem Sedis gratiam fidelibus, et devo-

tis obsequiis jugiter promovendum invitentur, propensae in eos dilectionis et benevolentiae nostrae affectu promovere, et confovere volentes nec non eosdem Joannem Georgium Ducem, ac Alexandrum, Virginium, Ferdinandum et Petrum, ac eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, ac poenis a jure vel ab homine quamvis occasione vel casu latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequen. harum serie absolventes, et absolutos fore censentes, nec non omnium et singulorum Castrorum, Terrarum, Villarum, Casalium, Praediorum, Possessionum, Domorum, Domuncularum, Palatiorum, Locuum, Portuum, horreorum, apothecarum, Bonorum, rerum, jurium, jurisdictionum, et aliorum sub dicta primogenitura compraehensorum qualitates, quantitates, situationes, confines, nuncupationes, denominationes vocabula, ac veros et annuos valores, nec non investiturarum, concessionum, et acquisitionum, de illis quomodolibet factarum, aliorumque prae-

missorum , et inde secutorum quorumcumque tenores, formas, causas, et occasiones, et quaecumque alia ad validitatem omnium et singulorum supra et infrascriptorum requisita, ac etiam necessaria specifice, et singillatim exprimen. praesentibus pro sufficienter et de verbo ad verbum prout jacent expressis, et insertis habentes, *hujusmodi supplicationibus inclinati AUCTORITATE APOSTOLICA, et ex certa scientia nostra, ac de Apostolicae Potestatis plenitudine tenore praesentium institutionem et ordinationem Primogeniturae hujusmodi, ac omnia et quaecumque pacta, et conventiones etiam dispositionibus Juris communis. ac municipalis contraria, ac prout illis concernunt omnia et singula in Instrumento et Scripturis praedictis contenta et expressa* APPROBAMUS, CONFIRMAMUS, RATIFICAMUS, AC PERPETUA ROBORIS FIRMITATE COMMUNIMUS, NOSTRORUMQUE, ET DICTAE SEDIS CONSENSUM, ET BENEPLACITUM DESUPER PRÆSTAMUS; ET IMPERTIMUR etc. Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die

Google

30. Junii 1622. Pontificatus Nostri Anno Secundo.
Loco ✠ ANNULI PISCATORIS.
Scipio Cardinalis S. Susannæ.
Reverendissimo Cardinal Camerlongo, Vice-Camerlengo, Tesoriere, e Chierici della Nostra Camera Apostolica ammetterete, e farete registrare in detta Camera *il Breve della Confirmazione DA NOI fatta dell' Instituzione della Primogenitura stabilita tra Gio. Giorgio Cesarino Duca di Civita Nova, ed altri suoi fratelli* spedito sotto li 30. Giugno prossimo passato, nonostante che siano passati li tre mesi dopo la data di esso Breve, conforme alla Costituzione di Pio IV. Nostro Predecessore de Registrandis, alla quale avendo il suo tenore quì per espresso, ed inserto, e ad ogni altra cosa che facesse in contrario per questa sola volta, ed a questo effetto espressamente deroghiamo, e *tanto eseguirete, che tale è mente nostra.*
Dato in Roma dal Nostro Palazzo Apostolico. Questo dì 23 Decembre 1622.
GREGORIO PAPA XV.
Die 9. Mensis Januarii 1623.
Supradictae Literae Apostolicae in

forma Brevis in Camera Apostolica exhibitae, et ex illius Decreto commissae fuerunt Perillustri, et Rmo Domino Hieronymo Vidono ipsius Camerae Clerico et die 23. ejusdem supradicti Mensis Januarii citato prius ad hoc R. P. D. Antonio Cicalotto ejusdem Cameræ generali Commissario, facta per eumdem Rmum Dominum Vidonum in eadem Camera ut moris est relatione, ex alio prædictæ Cameræ Decreto desuper facto, *admissæ, registratæque exstiterunt una cum Chirografo SSmi* in libris ipsius Camerae penes me illius Notarium existentibus nempe Libro Diversorum *fol.* 84 *et seq.*

In fidem etc. Ita est = *Joannes Baptista Cennus* R. C. A. Notarius.

N. 2. Nascita della ch. me. D. Salvatore avvenuta li 26. Gennaro 1798. cioè *ventiseigoirni prima*, che il Duca D. FRANCESCO CESARINI sposasse la Signora GELTRUDE CONTI

Fidem facio ego infrascriptus Curatus Ecclesiae Parochialis S. Laurentii in Lucina C. R. M. de Urbe, qualiter in Libro Baptizatorum fol. 189. reperitur infrascripta particula videlicet.

Die 27. *Januarii* 1798.

Ego Augustinus Canselli Curatus baptizavi infantem natum di 26 Januarii praeteriti mensis ex Excmo Domino Francisco Duce Sforza Cerarini fil. cl. me. Excmi D. Cajetani, et ex Excma D. Geltrude

Conti filia Illmi D. Alexandri CONJUGIBUS Romanis degentibus in Parochia S. Blasii ad Panetas cui nomen fuit impositum *Franciscus Salvator*, Aloysius Maria Augustinus Patrinus etc.

In quorum fidem etc. Datum Romae hac die 11 mensis Martii anno 1818.

Carolus Schiavo C. M. Parochus S. Laurentii in Lucina.

Registrato etc.

N. 3. Matrimonio contratto dalla ch. me. Duca D. FRANCESCO SFORZA CESARINI colla Signora GELTRUDE CONTI li 21 Febrajo 1798.

Ego infrascriptus fidem facio verboquo veritatis testor in Libro Matrimoniorum S. Luciae ad Apothecas de Urbe fol. 171 reperiri particulam sequentem videlicet.

Die 21 *Februarii* 1798.

Dispensatis omnibus denunciationibus justis de causis ab Illmo et Rmo Domino Vicesgerente, habitaque licentia expedita die 20 cadentis per acta Antonii Gaudenzi Notarii Rev. D. Petrus Giorgi Rector S. Laurentii ad Montes ex speciali commissione mei infrascripti Parochi in Ecclesia ejusdem ante Altare majus interrogavit Civem Franciscum Sfortiam Cesarinium fil. bo. me. Cajetani Romanum de Paroecia S. Blasii in Via Julia et Puellam Geltrudem Conti fil. Civis Alexandri pariter Romanam de hac Paroecia, habitoque ab iisdem con-

Digitized by Google

sensu pro verba de praesenti *vis* et *volo* in matrimonium conjunxit praesentibus Cive *Francisco Malvisi* Romano fil. qu. Augusti, et *Cive Nicolao Ratti* bo. me. Fabiani pariter Romano testibus.

Onuphrius Maria del Sole Parochus,

Registrato etc.

Per varie sopravvenute circostanze non avendo potuto ultimare il lavoro nell'epoca imaginata, credemmo utile di attendere fino al giorno *Ventidue Gennajo* per ricevere quelle ulteriori deduzioni, che sarebbonsi fatte nella nuova proposizione della causa, non che il sentimento, che sarebbesi dal Tribunale proferito, e così rendere la raccolta sempre più interessante. Essendo riusciti a provvederci di tutto, come avevamo desiderato, qui appresso ne prosoguiamo la stampa, promettendo che nella stessa forma, e caratteri daremo ancora tuttociò, che sarà pubblicato in appresso fino alla totale definizione.

A dì 22. Gennaro 1833.

Decreto emanato dal Tribunale, e schiarimenti richiesti ai quali dovrà darsi evasione pel primo 27. Febrajo, in cui sarà nuovamente proposta la Causa,

IL TRIBUNALE aggiorna la Causa al giorno 27 Febbraro, e si troveranno in Cancelleria entr' otto giorni i nuovi schiarimenti, che il Tribunale domanda ai respettivi Difensori.

A dì 29 Gennaro 1833.

Schiarimenti che il Tribunale do-

manda ai respettivi procuratori della causa Cesarini, e Torlonia.

1 Quando *l' identità della persona* fosse provata con la credulità universale associata però dall' idea, e circostanza di essere stato ritenuto sempre per *figlio illegittimo* può il giudice scindere la conseguenza di ciò, dichiarare cioè la *identità*, e la *legittimità?*

2 Le Leggi invocate dall' Attore sono applicabili in *possessorio*, o in *petitorio?*

3 Non sembra piuttosto, che la Legge *Pater est is ff. de jus voc.* abbia luogo quando il Padre pretende di esercitare i suoi diritti di paternità, e quando sono esistenti le nozze, e sotto questo solo rapporto, ed esistenza di matrimonio sia corrispettiva?

4 E che la Legge *Filium definimus ff. de his qui sui vel alieni juris sunt etc.* sia applicabile *al giudizio petitorio?*

5. In questo caso in cui l' Attore non ha, e non ha avuto mai il possesso della filiazione, spetta ad esso la prova di esser nato tanto *ex uxore* quanto *ex ejus viro*, ovvero spetta ai convinti la prova negativa?

6 Le regole generali invocate dall' at-

tore per far presumere la *legittimità*, essendo fondate sopra una presunzione (poichè al dir della glossa *hic lex fingit quia impossibile est scire quis cujus sit filius*) se la presunzione contraria fosse più forte, ed in vista delle particolari circostanze inducesse una morale certezza, tuttavia dovrà aver luogo *la presunzione della illegittimità*, perchè manca la certezza fisica?

7 Non può aversi a forma delle leggi romane per prova della illegittimità *l' occultazione del parto*, lo che sembra indicato dalla *leg. 1. ff. de ventre inspice.*?

8 *L' Editto Carboniano* dà agli Agnati il diritto d' impugnare la legittimità del figlio concepito durante il matrimonio. Potrebbe desumersi da questo Editto un argomento per provare, che la legge preferisse la verità del fatto alle presunzioni?

9 I detti, e le ritrattazioni dei Testimoni indotti da una parte, e dall' altra rendono necessario l' esame formale dei testimonj sulle circostanze di possibili conjugali relazioni fra il Duca, e la Duchessa al tempo del concepimento dell' Attore?

CONGREGAZIONE CIVILE DELL' A. C.
COMPOSTA EC.

ILLMO E REVMO

MONSIGNOR MANARI

VICE PRESIDENTE

ROMANA

Di Filiazione, Successione e nullità di Transazione.

PER

L'ILLMO SIG. D. LORENZO SFORZA CESARINI

CONTRO

SUA E. IL SIG. D. MARINO TORLONIA
E SUA ECCELLENZA LA SIG.
DUCHESSA D. ANNA SFORZA TORLONIA
NON CHE IL SIG. NICCOLA RATTI NEI NOMI ec.

RISTRETTO DI NUOVA RISPOSTA

Per la Congreg. del giorno 22. Gennaro 1833.

Illustrissimi, e Reverendissimi Signori

1 Son giunti alla meta i *Difensori dello stesso Tribunale, che dee pronunciare* (contr. Risp. in princ.) Assicurano essere l'ultima volta che a Voi parlano *di questa celebre, ma spiacevole controversia.* Tengono stretta in loro mani la palma, e solo han *la compiacenza di giustificare il vostro onore.* Dunque noi sarem perduti, e lo saremo *nel determinato giorno di DOMANI*, Non havvi luogo a dubitarne, Io hanno asserito con certezza, e ben si conosce dai loro Scritti, che ne sono sicuri.

2 Ma sempre fermissimo nella da me presa deliberazione non mi uscirà mai di boc-

ca malagurata parola, ne mi persuaderò giammai essersi vociferato con tutta verita, che uno di Voi siasi . . . . . . Nò, non è vero. Fu semplice illusione di loro, che mentre si gloriano di farsi *difensori del vostro onore* senza esservi accusa veruna, ne sono Eglino i primi, ed unici accusatori. *Ben conosco ognuno di Voi partitamente*, il ripeterò mille volte, *conosco perciò da vicino*; *che in punto di giustizia è ognuno impassibile* (§. 20. nost. Ristret. di Rispost. ai Dubj).

3 Quel *personaggio di vita esemplarissima* GREGORIO XV. neppur' Ei fu immune dalla confidenza troppo cieca, che gli Eccellentissimi Signori Avversarj han concepita sulla creduta onnipotenza delle loro negoziazioni. Mentr' io era tranquillo sulla forza dei patti, avvalorato dalla religione di un BREVE (che non altro introdusse nella Famiglia Cesarini, se non la conferma della Transazione di tutti li Fratelli Cesarini) esclamai con giusta fiducia – *Non si compra la ritrattazione di un Breve* – (§. 3. cit. Ristret. di Risp.) Si fan beffe non solo dell'*antichissimo Papa*, e del *Breve*, ma eziandio di *questo nostro paese*; mi rispondono esclamando con sorriso – *oh quanto poco vi voleva IN QUESTO NOSTRO PAESE anche prima del Governo Francese a premunirsi di rimedj più dolci*

contro il rigore veramente esorbitante del BREVE di un' ANTIDHISSIMO PAPA con Brevi, e Chirografi di Pontefici Regnanti, e di tanto più fresca data – ! (*contr. Risp.* §. *ed oh*). Qual meraviglia, che nutrano nel seno alcuna cosa mal concetta *sul consesso di domani*, quando vediamo, e leggiamo la onorevole opinione, che hanno *di questo nostro paese?*

4 Tutto dee cedere alla invincibile potenza degli Avversarj. Lo Istituto di S. Spirito é per loro un' oggetto da *ridere*) cit. cont. Rispos. §. mi fate ridere). Bisogna dunque, che sia deposto il monumento, in cui è scritto a memoria eterna, che lo Istituto fu divinamente ispirato al Pontefice INNOCENZO III. *per Angelum.* Li saggi, ed avveduti provvedimenti di SISTO IV. per ben distinguere ciascuno degli Esposti eccitano le risa. Son pur da ridersi le cure dell' ottimo PIO VII. per assicurarsi del' osservanza dei regolamenti, quando nell' ANNO 1801. ne deputò in Visitatore Apostolico il Cardinal FRANCESCO CARAFFA, Porporato quanto dotto, altrettanto sagace.

5 Giova, e piace agli arcipotenti nostri Contradittori, che „ NEL 1807 *la disorganizzazione di quel filantropico Istituto era al sommo* „ (contr. Risp. cit. §. mi fate ridere): dobbiam crederlo, dirlo, e giudicarlo anche noi, tuttochè SAVONIER

Canonico di S. Spirito nella sua *Istoria morale*, opera postuma, ci abbia riferito, che - *unadelle principali, e più laboriose occupazioni della nostra Religione e l'adorazione, l'educazione, ed istruzione de' Projetti.* - Ci perdoneranno, ne scongiuriamo, gli Avversarj, se per la santita del nostro ufficio presenteremo *nel consesso di domani* uno dei consueti *Ristretti Generali*, il quale fu consegnato alle publiche stampe *prima dell'anno* 1807, acciò vediate cogli occhi, e tocchiate colle mani, che *nell'anno* 1807. invece della *disorganizzazione* si conservava religiosamente l'ordine usato, e che la organizzazione *di oggi* non è affatto dissimile dalla organizzazione *di quell'anno*, che si accusa come il più disorganizzato; si accusa però, giusta il costume, soltanto colla possanza di ben gonfie parole.

6 Nuoce all'interesse degli avversarj la legge *filium eum* (non *enim*, ma *eum*) celebratissima; e ricevutissima presso tutte le Nazioni, noi dunque dobbiam dire, e giudicare, che la medesima non sia più legge, ma una *opinione* di Ulpiano, al più opinione insegnata da Giuliano, ed approvata da Scevola, sempre però una *opinione*, non mai una legge - *ecco una seconda OPINIONE* (contr. Rispost. §. termina finalmente *un videtur*; *come il placet di prima ed anche questo sotto l'autorità di uno Scevola* - *quod*

et Scaevola probat –, *non sul testo preciso di un Legislatore* –. Oh turpe macchia de' nostri giorni! per te veramente siam giunti a tal meta, che nei Tribunali si ode parlare di *uno Scevola*, di Ulpiano, di Giuliano, luminari della Giurisprudenza romana, come di alcuno fra li tanti Consulenti, de' quali abbondiamo, come di un . . . . . . ponetevi quel Consulente, che vi sembra l' ultimo, io nella tenuità mia non saprei denunziarlo, e quantunque il sapessi, ne avrei rossore.

7 Se nelle *risposte dei prudenti* s' incontrano in ogni luogo le parole *mihi videtur placet nobis*; ciò distingue assai bene la modestia dei Giureconsulti Antichi dalla franchezza di alcuni Legulei presenti. Se con pari frequenza noi leggiamo nelle loro risposte *Julianus ait*, *Scaevola probat*; ciò addimostra, che attribuivano con fedeltá il suo a ciascuno, e non amavano di appropriarsi le dottrine altrui. Siasi stato il costume dei nostri Patriarchi quale tu vuoi, se un dì furono *opinioni*, oggi son leggi. Prendi l' Editto di Giustiniano *de confirmatione Digestorum ad Magnum Senatum*, recita – *haec volumina* (*Institutorum*, *et DIGESTORUM dicimus*) *suum robur obtinere SANCIMUS in omne aevum valitura*, ☞ *et UNA CUM JMPERIALIBUS CONSTITUTIONIBUS vigorem*, *et locum habitura* –.

8 Quando si difende una Causa ingiusta, anche gl'ingegni li più grandi, quei, che noi conosciamo, ed ammiriamo in altre Cause per i più sublimi, cadono dirò quasi allucinati dalla splendidissima luce, che diffonde da per se di sua natura la verità, appena si discopre. Così *nell' onde solca, e nelle arene semina*, quando lo ingegno loro tutto si occupa nel pingerci *una vittima innocente*, che dee formare – *il trionfo più bello della nostra Causa* (contr. Rispost. §. ma che). *Una* POVERA DONNA! *Una* GIOVANE CONTADINA! *Una* CHIARA FAGIUOLI! – Egli è cosa in vero degnissima, che *il trionfo più bello* di questa causa venga principalmente sostenuto da *una Chiara Fagiuoli* condannata rea di falso a PIENI VOTI da un Tribunale di CINQUE GIUDICI dopo l'esame il più esatto di DODICI Testimonj, tutti CONCORDI. Viene collocata tra li martiri gloriosi, perchè non ha confessato il suo delitto, e viene difesa, perchè non ha deposto con *giuramento*. Se avesse giurato, la pena sarebbe stata maggiore (*Art.* 165. *Regolamento sui delitti, e sulle pene*); doveva dunque lasciarsi del tutto impunita, *perchè* non confessa, ma solamente convinta, e *perchè* deponendo il falso, non vi ha sopprapposto lo spergiuro?

9 Quanto era meglio per gl'Avversarj, se a-

vessero ammessa la gita, e li riposi di quel MAGGIO, come hanno ammesse le visite *in veste da camera*, senza ricorrere ad una Fantesca, riceverla, parlarvi, e senza tentare li cinque Pastori che ne furono testimoni *oculari*. Che impresa difficile! hanno sedotto un' altro *bufalaro*, han dunque la ritrattazione di *due*. Già il primo fu obligato dal suo *Confessore* riparare il mal fatto, manifestare li seduttori, e disdirsi (*present. Somm. addiz. num.* 2.). Il peccato del secondo è molto recente, a suo tempo udiremo chiamarci anche da Lui, e ne sentiremo li complici.

10 Che? abbiam forse bisogno di vedere la Duchessa col Duca nel Casale della Tenuta? Non basta la villeggiatura di Tivoli, che non si nega? Ma in questa villeggiatura, mi si risponde, vi era Marchal, il quale era il primo ad andare alla Locanda, dov' erano li Conjugi (avvegnachè non vi dimorava) ed era l' ultimo ad uscirne. Sia pure così. Di grazia, quando Marchal era uscito vi rimaneva il marito? Sì, mi replicano, vi rimaneva, ma tanto il marito, quanto la moglie - *erano non solo sazj, ma stanchi, ed esausti* - (contr. Risp. §. i medesimi). Deh cessate una volta di trattarci da fanciulli, o da vecchi scimuniti! Siam forse nell' età, in cui s' ignora, o abbiam obliato, che la libidine non si estingue coll' e-

Digitized by Google

sercizio, ma, come la memoria, più si esercita, e più si accresce? Rimanevano al marito (se vorremo prestar fede alle accuse contro la Madre) le ore più opportune, le ore mattutine, e quelle dopo il desinare. Quando l'uomo lascivo è infiammato, non conosce la logica, perde la prudenza, e dirò pure la ragione.

11 Sia qualunque la nostra sorte, sempre ci corre il dovere di ricordare, CHE la *opinione* di Ulpiano dopo l'Editto dell' Imperatore è divenuta una legge, CHE non solamente la nostra Ruota, ma tutti li Tribunali di tutti li Popoli han seguita, e seguono quella *opinione*, CHE la giurisprudenza *Parlamentaria* di Francia prima delle *notabili modificazioni* non differiva dalla Legge. Il Tribunale superiore si chiamava *Parlamento*, come presso noi la *Sacra Ruota*. Quando si dice giurisprudenza *Rotale*, non si esprime già una cosa diversa dalla legge, ma la esecuzione, e la osservanza della legge stessa. Tal' era in Francia la giurisprudenza *Parlamentaria*. Consultatene, ve ne priego, il discorso del celebre D' AGUESSEU. Consultate pure il MERLIN, e trovarete, che all'autorità riportata in contrario nel §. *La dichiarazione* manca la parola OGGI, ossia, che la giurisprudenza Francese è variata dopo la *notabile modificazione*.

12 Ci corre, ripeto, il dovere di ricordare,

Digitized by Google

CHE il Breve conferma una TRANSAZIONE, della quale si fa menzione nell' Opera sulla Famiglia Sforza, quest' Opera fu dedicata al DUCA D. FRANCESCO nell'anno 1795. (*pres. Somm. Addiz. num.* 4.), CHE inoltre la scienza delle cose domestiche si presume per diritto, CHE D. Salvatore pel timore del Breve fu battezzato colla falsa dichiarazione di esser nato dal matrimonio - *ex Conjugibus* - (*Somm. Addizion. num.* 5., *e* 6.), CHE li sospetti disseminati nel momento della nascita di D. ANNA, e svaniti dopo nata una femmina (a tal circostanza il contrario Scrittore, tuttochè acutissimo non ha trovato, che rispondere, ed ha perciò usata la prudenza di ometterla), quelli furori del marito nel *momento del parto*, di quel marito, che aveva dormito colla moglie *pregnante*, ci convincono, che il Breve si conosceva. Ci corre in fine il dovere di ricordare, CHE, presa in qualunque senso la parola *cohabitatione*, egli è sempre indubitato, che la circostanza di essersi trovati sotto il medesimo tetto *col commodo DI TUTTE LE NOTTI* toglie anche l'eccezione di ogni specie d'impossibilità morale.

13 Trovato un motivo, ancorchè solamente *possibile*, che possa spiegare la occultazione della gravidanza, e del parto, si rendono declamazioni di tragedia quelle descrizioni sulla crudeltà della madre,

che s'induce ab esporre una parte delle sue viscere. Lo Spedale di S. Spirito riceve tutto il dì le testimonianze di quest' amore materno, cento Madri, altra per una ragione, altra per tal altra ragione, espongono i figliuoli. Il figlio di - GELTRUDE CONTI - appena può ritenersi com' esposto. Vi entrò appunto, *ut continuo exiret*, per esservi battezzato. Ne uscì subito, si è alimentato dal *creduto* Padre (come si finge) ed in verità dalla madre, ha transatto col fratello, si è presentato al Tribunale, non è morto, si vorrebbe, che Voi l'uccideste.

14 Sì ciò appunto chiedono dal Tribunale li Difensori *dello stesso Tribunale, che dee giudicare*. Confessano (ne potrebbero ☞ negarlo) che *la fama PUBLICA, la UNIVERSALE opinione, TUTTI conobbero il Montani per figlio di un Settentrionale, e per un Bastardo, e null' altro. Dal palagio dei Cesarini fino al tugurio della Margutti ecco lo stato che gli si è attribuito COSTANTEMENTE, ED UNIVERSALMENTE* - contr. Risp. §. che altro). Come si può togliere questa spina dal cuore degli Avversarj? sentono la esistenza di quel figlio dal dolore; che ne provano; come si toglie? due sono li mezzi O col pugnale, O colla penna. Quando il Tribunale ha pronunciato „ *non sei tu il figlio, che ha partorito Geltrude Conti* „ questa

sentenza toglie lo stato *civile pubblico universale* al Bastardo della Duchessa Cesarini, e Civilmente l'uccide. Dopo la sentenza il Bastardo della Duchessa Cesarini COSTANTEMENTE, ED UNIVERSALMENTE riconosciuto, non vi è più; Egli nel cercare il suo padre, nel difendere la *opinione* di Ulpiano, nel dimostrare la facile corrispondenza di sua Madre col marito, ed - IL COMODO DI TUTTE LE NOTTI -, ha perduta pure la madre, ed anche se stesso. Nello stato civile non vi è più. Egli perì, è morto civilmente per sentenza del Tribunale.

15 Ho posta sotto gli occhi fedeli *la compiacenza* di loro, ai quali giova chiamarsi vostri Difensori, acciò conosciate, che vorrebbero trovarvi a togliere di mezzo uno dei due, O la opinione di Ulpiano, O la persona dell'Attore. Vi ho dunque dimostrato colla ingenuità mia solita, che si prende il pretesto di volervi difendere per abbagliarvi. Imperocchè un semplice sentimento dei Giudici non abbisogna di essere difeso per l'onore dei Giudici, che l'han proferito. Non è oggi la prima volta che si recede dal sentimento esternato, anzi *a quest' oggetto* la legge saggiamente lo ha introdotto, acciò vi sia luogo a rivocarlo.

Laonde ec.

Angelo Giansanti Avvocato
Girolamo Marini

by Google

NUOVO SOMMARIO

ADDIZIONALE

TRIBUNANE DEL GOVERNO DI ROMA

Certifico io infrascritto Cancelliere ad Istanza del Sig. D. Lorenzo Sforza Cesarini, che sulla querela dal medesimo esposta il giorno cinque Novembre 1832. *contro* *CHIARA FAGIUOLI* figlia di Francesco Fariganti di Prattica domiciliata in Ardea *per falso Certificato prodotto li* 17. *Settembre prossimo passato per gli Atti del Ruggieri avanti la Congregazione deputata nella Causa di Filiazione tra l' Istante suddetto, ed il Sig. Duca D. Marino Torlonia, ed allri Interessati nei Nomi ec.* il Tribunale ha emanato il seguente Decreto.

Giovedì 20 Decembre 1832.

CHIARA FAGIUOLI figlia di Francesco Fariganti di Prattica domiciliata in Ardea di Anni 24. *chiamata, e trattenuta in Carcere li* 11. *Decembre corrente PER FALSA DEPOSIZIONE.*

N. 1. Per indebolire gli Attestati da noi prodotti, coi quali si dimostrarono le Villeggiature fatte dal Duca D. Francesco unitamente a Donna Geltrude di lui Moglie alla Tenuta della fossa, *ove dormirono insieme*, si produsse in contrario un Attestato di Chiara Fagioli sulla pretesa subornazione di quei Testimonj; ma essendo stata *accusata di falso*, il Tribunale del Governo, dopo la compilazione di un rigoroso Pro-

cesso, avendo riconosciuta la falsità mediante l'Esame di dieci, e più Testimonj la condannò *al Carcere per quattro mesi.*

Visto l'Art. 239. sui delitti e sulle pene, *A PIENI VOTI DESTINATA ALLA DETENZIONE IN CARCERE PER QUATTRO MESI.*

Dato dalla Cancelleria Criminale del Tribunale suddetto per Rescritto precettivo di S. E. R. Monsig. Governatore, al quale ec.

Questo dì 21. Decembre 1832.

L. ✠ S.

Così è Ludovico Rosco Cancelliere Amministratore per la Carità.

Reg. a Roma in una Pag. senz' Ap. li 21. Decembre 1832. Vol. 122. C. 35. v. Cas. 7. ric. baj. 20.

C. Vagnolini.

N. 2. Domenico Marianecci che ad istigazione degli Avversari erasi ritrattato, conferma la Deposizione fatta a nostro favore, e solennemente ritratta le due altre rilasciate in favore degli avversarj suddetti.

NEL NOME DI DIO COSI' SIA

Oggi **22.** *del mese di Decembre dell'Anno* **1832.**

Avanti di me Paolo di Pietro Notajo Pubblico Residente in Albano si è presentato DOMENICO MARIANECCI figlio del fu Giuseppe di Nemi, ora domiciliato in Ardea di condizione Campagnolo a me ec. cognito, il quale spontaneamente ed in ossequio della pura veritá ha dichiarato, e deposto come siegue.

A DISCARICO DELLA MIA COSCIENZA debbo attestare, che nei

primi del mese di Agosto cadente Anno, non ricordandomi precisamente il giorno rilasciai un Attestato, in Ardea nel quale tra le altre cose vi espressi, che avendo prestato il mio servizio nella Tenuta della Fossa come Bufalaro, Viceminorente, e Massaro nel Procojo delle Bufale, all' epoca degli Affittuarj fratelli Maggi avevo veduto co' miei proprj occhi, che nel Maggio degli ultimi due anni di quell' affitto il Defonto Duca Don Francesco Sforza Cesarini, cho io ben conoscevo, si era recato alla Tenuta suddetta in compagnia della propria Moglie Signora Duchessa Donna Geltrude, che pure benissimo ho conosciuto, per averla veduta altre volte e fin dal tempo della Repubblica Romana. Sebbene non rammentassi, in quelle circostanze pernottassero nel Casale, ricordavo però benissimo, che la stessa Signora Duchessa in quelli due Anni precisamente dopo aver cavalcato un Cavallo chiamato Bellarosa, che io stesso gli conducevo per mano, pranzò unitamente al Duca suddetto nel Casale *e dopo il pranzo riposarono insieme nell' unica Ca-*

mera che vi è da dormire nel nominato Casale. Di tale circostanza ne avevo precisa memoria, perchè ritenendosi i Cavalli serviti pel Duca nella sottoposta Stalla, furono da quella tolti mentre, col di loro rumore incommodavano i riferiti Signori. Dichiarai finalmente, che dopo l'affitto dei Maggi suddivisati, avendo il Duca Cesarini mandato la Tenuta ed il Procojo per proprio Conto, nel Maggio, ed Ottobre di quel primo Anno, *ritornò insieme colla Signora Duchessa alla stessa Tenuta della Fossa*, e ciò mi fù detto dai miei Compagni, che vi avevano dimorato qualche giorno; ma io allora non li viddi essendo malato. TUTTO QUESTO E' LA PURA E SINCERA VERITA'. Dopo però vari giorni, che come ho detto, emisi il surriferito attestato, *fui fatto chiamare con molta premura DAI FRATELLI RICCI di Genzano Ministri della Casa Cesarini dicendomi che mi volevano parlare di cosa di somma importanza.* Io allora in un giorno che non non ricordo mi recai a Genzano in Casa dei detti Ricci, ed il *Sig. Vincenzo*

A Dichiara il modo, col quale fu indotto a fare la ritrattazione a vantaggio degli Avversarj.

uno dei Fratelli incominciò a dirmi che mi fosssi ritrattato dell' Attestato che avevo fatto, e che ho di sopra divisato; ma sostenendosi da me che quello era la verità, *il riferito Ricci mi disse che se avessi fatta la ritrattazione sulle gite del Duca, e Duchessa Cesarini alla Tenuta della Fossa negli ultimi due Anni dell' Affitto Maggi*, e *nel primo Anno che mandò la Tenuta per proprio conto IL DUCA TORLONIA SI SAREBBE IMPEGNATO COL SIG. TRUZZI AFFITTUARIO ODIERNO PER FARMI ESSERE MASSARO NELLA TENUTA DELLA FOSSA* più volte nominata. Sedotto io da queste promesse m' indussi a fare l' attestato richiesto, *ed allora chiamò il Notaro Buzi di Genzano che scrisse il detto Attestato*. Dopo pochi altri giorni lo stesso Sig. Vincenzo Ricci mi scrisse una Lettera con premura onde fossi ritornato in Genzano, ed il di lui Fratello Sig. Giovan Battista, che me la portò, mi disse, che non avessi mancato nel giorno stabilito, in cui doveva parlarmi di affare molto rilevante,

B
Non essendo stata secondo l'opportunità della contraria Difesa la prima ritrattazione procurata coll' opera *del ministro Ricci* si spedirono a Genzano appositamente *il Maestro di Casa del Sig. Duca Torlonia*, ed *un Avvocato* quali ottennero quanto desideravano.

Io di fatti mi recai a Genzano, ed essendomi recato in casa dei Signori Ricci poco dopo VENNE UNA CARRETTELA DEL SIG. DUCA TORLONIA, ENTRO LA QUALE IL DI LUI MINISTRO, O MAESTRO DI CASA, ED UN UOMO PICCOLO, CHE CHIAMAVANO AVVOCATO, e tutti due mi dissero, che quella Deposizione fatta non andava bene, e conveniva farne altra di nuovo; è perciò fu chiamato lo stesso Sig. Notajo Buzi, e si estese l' attestato, il quale in sostanza conteneva la ritrattazione di quello, che io avevo fatto in Ardea, siccome i Signori Ricci avevano richiesto.

C
Ora *stimolato dalla Coscienza*, e forzato dal CONFESSORE, Marianecci dichiara per la verità, che i due Attestati rilasciati al Duca Torlonia *sono falsi*, ed è veridico il primo fatto a nostro favore.

Ora per altro avendo dovuto provvedere alle cose di mia Coscienza, *sono stato assolutamente forzato* ☞ *DAL MIO CONFESSORE di dover precisare la pura verità, e di dovermi ritrattare*; e perciò SOLENNEMENTE DICHIARO ESSERE IN TUTTO, e PER TUTTO VERIDICO IL PRIMO ATTESTATO DA ME FATTO IN ARDEA, E RITRATTO AMBEDUE QUELLI FATTI IN GENZANO, protestandomi e per la pura ve-

rità confessando di averli fatti *in forza delle suggestioni dei detti Fratelli Ricci*, *ed in vista delle promesse fattemi a nome del detto Duca Torlonia per farmi Massaro della Tenuta della Fossa*, dichiarando tuttociò IN ISGRAVIO DI MIA COSCIENZA, *e per essere la nuda e semplice verità.*

E così esso testificante depose come suo fatto proprio in causa di certa scienza e coscienza pronto sempre a rattificarlo mediante anche suo giuramento avanti qualsivoglia Giudice e Tribunale. In fede di che esso deponente ha firmato il presente di suo proprio pugno e carattere.

Domenico Marianecci attesto, e depongo quanto sopra,

Sopra le quali cose ricercato io Notajo da esso medesimo testificante ho rilasciato a di lui istanza, e preghiera originalmente il presente.

Atto fatto in Albano nella Casa di Abitazione di me medesimo Notajo ec. ed ivi letto e pubblicato alla presenza delli Signori Arcangelo Ferri del fu Giacomo di Arcevia Diocesi di Sinigaglia Sostituto Cancelliere Vescovile, e Giu-

Digitized by Google

seppe Biagioli del vivente Innocenzo Legale di Albano ove ambedue domiciliati Testimonj abili a forma di legge, ed a tal atto specialmente richiesti i quali sonosi con me Notajo firmati come appresso.

Arcangelo Ferri.

Giuseppe Biagioli fui Testim.

Così è Paolo di Pietro Notajo Pubblico residente in Albano del suddetto Atto espressamente rogato ec.

Registrato in Albano in trè pagine senz' apostille li 22. Decembre 1832. Vol. 17. fog. 35. v. Cas. 3. e 4. pagò baj. 20.

Domenico Lazzarini Preposto

N. 3. Quantunque la prima ritrattazione del Marianecci non siasi prodotta in contrario, prodigiosamente si è conosciuto il motivo per cui non accomodava agli Avversarj. La verità non si può conculcare: ed il Marianecci anche ritrattandosi ave-

AMMINISTRAZIONE DEL BOLLO E REGISTRO

L' Anno 1832. il giorno ventiduè del mese di Decembre.

Si certifica da me sottoscritto Preposto del Bollo e Registro all' Officio di Albano che perquisiti i Registri di Atti Civili Pubblici *sotto il giorno* 27. *Agosto* 1832. trovasi la presente Registrazione di attestato in Brevet fatto da DOMENICO MARIANECCI del fù Giuseppe di Ardea di Professione Bufalaro *che* CIRCA ANNI VENTISETTE ADDIETRO da Cam-

pojemini si portò nella Tenuta detta della Fossa *il Duca D. Francesco Sforza Cesarini con la sua Moglie Duchessa Geltrude* in comitiva di Romani, e Frascatani dove si divertirono senza pernottarvi, e la stessa Duchessa Moglie tornò in Ardea dopo la morte del Duca, e vi pernottò per diversi giorni, *e non vi è stata più di dette due volte.* Rogato dal Notaro Gio. Battista Buzi a Genzano li 27. Agosto 1832. contenente 3. Pagine, e senz' Apostille. Ha pagato baj. 20. dico baj. 20.

Il presente Certificato è stato da me rilasciato ec.

In fede ec. Albano il giorno ed anno suddetto.

Il Preposto Domenico Lazzarini

DELLA FAMIGLIA SFORZA

Roma nella Stamperia Salomoni a dì 22. Giugno 1795.

A Sua Eccellenza il *Sig. DON FRANCESCO DUCA SFORZA CESARINI*, Savelli, Peretti etc.

NICCOLA RATTI

Sotto gli Auspicj dell' E. V. è nata l'Opera, che rispettoso vi presento. Con li ajuti da Voi stesso somministratimi *dandomi libero acces-*

va deposto che la Duchessa, ed il Duca CIRCA VENTISETTE ANNI ADDIETRO eransi recati in Tenuta della Fossa. Quest' epoca corrispondeva a quella che noi abbiamo sostenuta, e dimostrata, ed *era fatale.* Doveva dirsi che vi era stata nell'anno 1812 e perciò fu rinnovato l' attestato che si è prodotto, e riportata *nel contr. Som. Addiz. num.* 20, ed il primo venne soppresso N. 4.

Nell' anno 1795. fu pubblicata in due volumi la storia della *famiglia Sforza* dedicata al Duca *D. Francesco Sforza Cesarini* Padre del Cliente.

A
Le rispettive notizie furono estratte dai documenti esistenti nell' *Archivio segreto della famiglia.*

so al vostro segreto Archivio, si è in gran parte formata, e poscia ridotta al suo termine etc.

Part. 2. *pag.* 202.

LIVIA CESARINI Duchessa Sforza.

B
D. Livia Cesarini mediante il matrimonio contratto con D. *Federico Sforza* riunì queste due illustri famiglie.

Collochiamo tra le Donne illustri di Casa Sforza *Livia Cesarini* Moglie del Duca *D. Federico Sforza* per essersi per di lei mezzo innestate colla famiglia Sforza le altre nobilissime dei *Cesarini*, *Savelli*, *Peretti*, *Cabrera*, *Bovadilla*, delle quali essendone essa la sola ereditiera, e rappresentante, fu anche per lei che i ricchissimi patrimonj, le Signorie, i Feudi, i Maggioraschi, i privilegi di ogni genere che alle medesime rispettivamente appartenevano, passarono, e si riunirono nella Sforza etc.

E pag. 203. *circa il fine.*

C
Si riporta l' istituzione della *Primogenitura Cesarini* approvata col Breve della Sa. me. GREGORIO XV. di cui fece uso D. Livia

E' necessario quì avvertire, che nell'istituirsi l'Anno 1621. la primogenitura Cesarini dai Cinque fratelli allora viventi, il Duca D. GIO. GIORGIO, ALESSANDRO poi Cardinale, VIRGINIO, e FERDINANDO Prelati, e PIETRO Cavaliere di Malta, in mancanza di

discendenti maschi fù chiamata alla medesima la femmina primogenita etc. Da ciò si comprende, che il Duca Filippo destinando alla successione D. Cleria dopo averla maritata col Colonna, non solo recava aperta ingiuria alle altre di lei Sorelle maggiori di età; ma trasgrediva ancora le disposizioni de' suoi Antenati etc.

per sostenere la Causa contro D. Cleria di lei Sorella maritata al Principe di Sonnino, e lasciata Erede dal Duca D. Filippo Cesarini.

E pag. 205. *circa il fine.*

Cessò di vivere l' Anno 1685. il Duca D. Filippo. La Principessa di Sonnino di lui Nipote, che dal medesimo era stata lasciata Erede, *pareva, che non sapesse persuadersi, che il Patrimonio Cesarini dovesse uscire intieramente dalla Casa sua, dopochè eravi già entrato una volta, ed essa stessa ne aveva conseguito il possesso.* Pertanto volle azzardare un nuovo sperimento delle sue ragioni nell' anzidetto Tribunale della Rota, ove nel Febbraro del 1697. si terminò affatto in favore di D. Livia, la di cui Sorella *cedendo suo malgrado le armi, FU' COSTRETTA DEPORRE OGNI SPERANZA* di mai più giungere al sospirato intento.

D Dopo lunga contradizione, D. Cleria ad onta del testamento sudetto, fu obbligata restituire alla Sorella D. Livia *tutti i Beni che aveva usurpati.*

N. 5. Li 26 Gennaro, 1798 nacque D. Salvatore, e quantunque Don Francesco non avesse ancora sposato D. GELTRUDE CONTI, avendo in vista l' istituzione della Primogenitura fece notare nel Registro Parrochiale, che il detto Don Salvatore era nato DAL DUCA DON FRANCESCO CESARINI, E GELTRUDE CONTI CONJUGJ

Fidem facio ego infrascriptus Curatus Ecclesiae Parochialis S. Laurentii in Lucina C. R. M. de Urbe, qualiter in Libro Baptizatorum fol. 189. reperitur infrascripta particula videlicet.

Die 27. *Januarii* 1798.

Ego Augustinus Canselli Curatus baptizavi infantem natum die 26. Januarii praeteriti mensis *ex Exmo Domino FRANCISCO DUCE SFORZA CESARINI* fil. cl. me: Exmi D. Cajetani et ex Exma D. GELTRUDE CONTI filia Illmi D. Alexandri CONJUGIBUS Romanis Degentibus in Parochia S. Blasii ad Panetas, cui nomen fuit impositum *Franciscus Salvator* Aloysius Maria Augustinus, Patrinus etc.

In quorum fidem etc. Datum Romae hac die mensis Martii anno 1818.

Carolus Schiavo C. M. Parochus S. Laurentii in Lucina.

Registrato etc.

N. 6. IL Duca *D. Francesco Sforza Cesarini* sposò D. *Geltrude Conti* li 21 Febbrajo 1798., cioè *VENTISEI*

Ego infrascriptus fidem facio verboque veritatis testor in Libro Matrimoniorum S. Luciae ad Apothecas de Urbe fol. 171. reperiri particulam sequentem videlicet.

DIE 21. *FEBRUARII* 1798.

Dispensatis omnibus denunciationibus

JUSTIS DE CAUSIS ab Illmo, et Rmo Domino Vicesgerente, habitaque licentia expedita die 20. cadentis per acta Antonii Gaudenzi Notarii Rev. D. Petrus Giorgi Rector S. Laurentii ad Montes ex speciali commissione mei infrascripti Parochi in Ecclesia ejusdem ante Altare Majus interrogavit Civem *FRANCISCUM SFORTIAM CESARINIUM* fil. bo. me. Cajetani Rom. de Paraecia S. Blasii in Via Julia, et Puellam GELTRUDEM CONTI fil. Civis Alexandri pariter Romanam de hac Paraecia, habitoque ab iisdem consensu per verba de praesenti *vis*, et *volo IN MATRIMONIUM CONJUNXIT*, *præsentibus Cive Francisco Malvisi* Romano fil. qu. Augusti, et *Cive Nicolao Ratti* fil. bo: me: Fabiani pariter Romano testibus.

GIORNI dopo la nascita di Don Salvatore.

Onuphrius Maria del Sole Parochus.

Registrato ec.

INDICE

LEGA
P. AURIEM
Università,
NAPOLI

